Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

E. 260 Per. It. 965

ANNO XII FASC. III

Archivio
di
Studi Corporativi

BIBLIOTECA NAZIONALE DI ROMA
19 DIC 1941
RIVISTE

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1941 - XIX

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV — Pubblicazione trimestrale

E. 260 Per. It. 965

ANNO XII FASC. III

Archivio
di
Studi Corporativi

BIBLIOTECA NAZIONALE DI ROMA
19 DIC 1941
RIVISTE

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1941 - XIX

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo IV — Pubblicazione trimestrale

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

SOMMARIO DEL FASCICOLO

Articoli

FEDERICO CHESSA — L'attività economica, gli atti economici formali e le illusioni economiche.

SERGIO FERRARINI — Introduzione al codice della navigazione.

CORRADO GINI — La lotta attuale tra popoli conservatori e popoli espansionisti e l'evoluzione organica delle nazioni.

VINCENZO PALAZZOLO — Considerazioni sull'esperienza giuridica.

Polemiche

GIULIANO MAZZONI — A proposito del valore giuridico della Carta del Lavoro.

Rassegne

LUISA RIVA SANSEVERINO — Rassegna di diritto del lavoro e legislazione sociale.

Recensioni

Opere di: G. Perticone *(Adolfo Zerboglio);* F. Ballarini *(Alfonso Musone);* Fr. v. Gottl-Ottlilienfeld *(g. br. p.);* M. Gianturco *(Natale Campagnola).*

Opere pervenute alla Direzione

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ANNO XII FASC. III

Archivio
di
Studi Corporativi

PISA - ARTI GRAFICHE PACINI MARIOTTI - 1941 - XIX

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

L'attività economica, gli atti economici formali e le illusioni economiche *

1. - *L'attività umana e l'economia politica.* — L'attività umana può essere esaminata sotto diversi punti di vista: innanzi tutto rispetto ai fini cui tende, oppure in riferimento alle relazioni che provoca tra gli uomini e tra questi ed il mondo esterno, oppure per rispetto al campo intellettivo e pratico in cui essa si svolge.

L'economia politica, al pari delle altre scienze così dette sociali (il diritto, la sociologia, ecc.), studia alcune relazioni dell'uomo con gli oggetti del mondo esterno; cioè sottopone alle sue indagini una forma particolare dell'attività umana in riguardo al mondo esteriore. E ciò contrariamente a quanto avviene nelle scienze fisico-chimiche, le quali indagano i fenomeni del mondo esterno prescindendo dall'attività dell'uomo; e contrariamente a quel che si verifica nelle scienze naturali, le quali si preoccupano di stabilire le *uniformità oggettive* dell'uomo e degli oggetti esteriori con uno scopo puramente descrittivo.

Quando si afferma che l'economia politica studia le relazioni dell'uomo con gli oggetti del mondo esterno, non si è però affatto precisato il campo della sua investigazione, in quanto i rapporti dell'uomo con il mondo esteriore possono essere esaminati sotto diversi punti di vista. Così un contratto di compravendita può venire considerato sotto l'aspetto etico, cioè per

* Il presente saggio fa parte di un volume di Economia pura corporativa che verrà edito dalla Casa Editrice Giappichelli di Torino.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rispetto ai fini cui tende e alle modalità con cui viene concluso (con dolo, violenza, ecc.); oppure come un atto giuridico, in considerazione dei vincoli contrattuali che si stabiliscono tra le parti contraenti, oppure come un atto economico, qualora si tenga conto dei benefici che esso provoca alle parti, in rapporto ai sacrifici da ciascuna sostenuti. In questo caso il contratto di compravendita appare siccome il resultato di una *serie di scelte* effettuate da ambo le parti contraenti; scelte che sono necessarie per poter decidere sui vari impieghi alternativi, ai quali i beni ed i servizi che formano oggetto del contratto possono essere destinati, allo scopo di raggiungere un preciso, e sia pure contingente, fine: quale ad esempio quello dell'appagamento dei propri bisogni, o quelli della famiglia od anche quelli di una nazione od, infine, quelli dell'intera collettività. Questa considerazione ci pone in grado di precisare in che effettivamente consista l'attività economica.

2. - *Nozione di attività economica.* — Dicesi economica l'attività umana che si risolve nella scelta di uno o più mezzi che, fra gli altri disponibili, sono ritenuti più idonei al raggiungimento di un dato fine che può essere conseguito *direttamente* o *indirettamente*. Nel primo caso la scelta è fatta in rapporto alla disponibilità e all' utilizzazione dei beni diretti; nel secondo, invece, in relazione alla coesistenza dei beni strumentali ed alla loro eventuale preparazione.

L'attività economica non si esaurisce però nella scelta predetta, ma, ove occorra, si estrinseca talora nell'accrescimento di tali mezzi; tal'altra nel provocare una loro modificazione in modo da aumentarne l'utilità; tal'altra si esplica nel determinare varie combinazioni di mezzi che siano tra loro equivalenti, in guisa che la scelta di una combinazione, per rispetto ad un'altra, riesca *indifferente*; tal'altra, ancora, provoca, in un dato tempo, una ripartizione degli stessi mezzi fra usi diversi; tal'altra, infine, una ripartizione degli stessi mezzi in tempi e luoghi diversi, in guisa che, pur essendo adibiti allo stesso uso, diano origine ad un più proficuo resultato.

L'attività economica è, per tal modo, costituita da una serie

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

di scelte, nonchè di atti di produzione e di distribuzione di mezzi nel tempo e nello spazio; atti tra loro interdipendenti e derivati da cause che assumono forme molteplici e si sintetizzano: α) nel crescere e nel variare dei bisogni; β) nella limitazione quantitativa e qualitativa dei mezzi disponibili per l'ottenimento di un dato scopo; γ) nella molteplicità di usi cui uno stesso mezzo può, talvolta, essere adibito; δ) ed infine nella limitatezza del tempo e dello spazio, di cui si può fruire per un dato fine. Sotto questo aspetto lo spazio ed il tempo, pur essendo in astratto elementi illimitati, diventano in concreto, data la limitazione delle nostre facoltà e dei nostri sensi, elementi finiti, e come tali agiscono sulle nostre scelte, le quali presuppongono sempre un giudizio di convenienza sull'adozione di un mezzo piuttosto che di un altro e sullo sviluppo di una, anzichè di un'altra delle sovraindicate specie di attività economica.

L'attività economica trae, adunque, la sua ragione d'essere non già da un presupposto e fittizio stato psicologico o mentale dell'agente, ma da condizioni oggettive dipendenti dal contrasto tra il tempo occorrente per compiere una data azione ed i mezzi limitati per rispetto all'ampiezza del fine o dei fini che nell'attimo fuggente gli uomini si propongono di raggiungere. Siffatto contrasto viene avvertito da chi sia in grado di formulare un giudizio razionale; e perciò lo sviluppo dell'attività economica, nelle sue varie manifestazioni, determina atti uniformi (*uniformità*), che variano magari d'intensità, ma sono sempre contraddistinti dagli stessi caratteri, qualunque sia la condizione sociale, la fede politica e religiosa dell'agente e l'ambiente nel quale egli opera. Ed invero il modo d'operare dell'organizzatore sovietico non differisce sostanzialmente da quello adottato dall'imprenditore capitalistico. Entrambi, pur essendo animati da fini diametralmente opposti, nell'ambito delle loro attività, si preoccupano — nella scelta dei mezzi — di raggiungere il fine prestabilito, massimizzando i loro benefici o minimizzando le loro pene.

Lo stesso procedimento adotta lo Stato allorchè, quale soggetto dell'attività economica, si preoccupa di effettuare con il minimo costo determinate prestazioni ai suoi consociati o di coordinarne ed integrarne l'attività.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Per tal modo si rendono subito manifeste alcune fondamentali differenze che caratterizzano l'attività economica e quella etica, rivolta alla selezione dei fini che gli esseri umani si propongono. E poichè questa presuppone la conoscenza non soltanto dei fini scelti, ma anche quella delle altre finalità in base alle quali è stato pronunciato il giudizio di preferenza, e presuppone anche una regola di vita, in conformità del fine prescelto, riesce legittimo affermare che è attività economica quella che vuole ed attua ciò che è corrispettivo alle condizioni di fatto in cui l'individuo si trova; è attività etica quella che vuole ed attua ciò che, pur essendo corrispettivo a quelle condizioni, si riferisce, nel contempo, a qualcosa che le trascende. Alla prima corrispondono quelli che si chiamano fini individuali o di gruppo; alla seconda i fini universali; sull'una si fonda il giudizio relativamente alla maggiore o minore coerenza dell'azione considerata in sè e per sè; sull'altra quello circa la maggiore o minore coerenza dell'azione rispetto al fine universale, che trascende l'individuo o il gruppo d'individui avente interessi o idealità comuni. Consegue da ciò che i fini determinanti l'attività etica sono assoluti, quelli connessi con l'attività economica sono invece relativi e mutevoli in rapporto alle varie necessità della vita. Può accadere, pertanto, che quanto in un determinato tempo costituisce fine dell'attività economica diventi, in un secondo tempo, mezzo per raggiungere un fine del tutto diverso dal primo. Lo studio di alcune discipline costituisce, invero, un mezzo per conseguire un diploma scolastico; ma questo, alla sua volta, diventa strumento per ottenere una data occupazione o posizione sociale e politica.

La varietà e relatività dei fini che animano l'agire economico pongono, comunque, vieppiù in rilievo che il centro motore d'esso è dato, esclusivamente, dalla limitatezza dei mezzi che impone di compiere una molteplice e continua scelta fra più oggetti supposti idonei al raggiungimento di un fine. Ed in vero qualora essi abbondassero, non sorgerebbe alcun problema economico, nè tanto meno si appaleserebbe la necessità di svolgere una qualche azione economica e di esprimere un giudizio di preferenza nei loro confronti.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

La limitatezza di mezzi, nel mentre provoca la distinzione tra attività economica ed etica, fa sì che questa venga coordinata da quella. Ed infatti la limitazione dei mezzi, costringendo gli uomini a compiere continue valutazioni sugli oggetti del mondo esteriore e sulle prestazioni che possono essere effettuate dai singoli, li induce — da un punto di vista razionale — a non mirare a fini tra loro contradditori o che siano inadeguati per rispetto alle condizioni individuali ed ai mezzi disponibili [1]. Ad esempio non si può, in base allo stesso giudizio ed allo stesso atto, mirare a fini egoistici e ad altri altruisti; oppure tendere allo sviluppo dell'economia nazionale ed a quello dei paesi che con la medesima sono in contrasto; e così pure un singolo produttore non monopolista non può pretendere di dominare il mercato, così come il comune uomo della strada non può aspirare di ascendere dal fondo della valle una montagna a picco in breve tempo e senza le piccozze e gli strumenti necessari per l'ascensione.

La coordinazione che l'attività economica compie di quella morale non implica che questa subisca alcuna menomazione nella sua essenza; fa solo sì che la scelta dei fini venga resa razionale in conformità alle esigenze prevalenti in un dato tempo e luogo nella coscienza individuale e in quella collettiva. Posto ciò non è legittimo affermare che l'attività economica sia immorale od anche semplicemente amorale; può, infatti, essere anche morale e presupporre non solo l'esistenza di fini etici, ma anche auspicare, talvolta, il raggiungimento di fini che siano nel contempo etici ed economici. Ed invero l'attività economica, contrariamente a quanto ritiene il volgo, non si riferisce soltanto al campo delle scelte ed alle conseguneze che esse provocano nel determinare i prezzi dei beni e dei servigi, ma esercita la sua

(1) « E' porre un postulato impossibile allorchè ci si impone di raggiungere simultaneamente due o più risultati massimi indipendenti, cioè che non abbiano degli equivalenti l'uno in termini dell'altro, poichè può darsi che le condizioni occorrenti per raggiungere nel modo più economico uno dei risultati siano incompatibili con le condizioni richieste per il conseguimento più economico dell'altro ». PANTALEONI, *L'atto economico*, in « Erotemi di economia ». Bari, Laterza, 1925, vol. I, pag. 75.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

influenza anche là dove i prezzi non si formano in conformità a valutazioni esclusivamente economiche, ma anche politico-sociali, come accade nel campo delle finanze pubbliche. E così pure l'attività economica ha modo di pronunciarsi là dove la condotta umana non trova riferimenti precisi come quelli dei prezzi, ma tende a far sì che riforme auspicate, grandi ideali, fini proposti a generazioni presenti e future si traducano in efficiente e duratura realtà (1).

Queste considerazioni dimostrano che, a prescindere da ogni altra condizione l'attività economica, a causa della limitatezza dei mezzi disponibili, assume portata universale senza essere di necessità connessa ad un'ipotesi edonistica.

3. - *Attività economica e giudizio economico.* — E del pari dalle considerazioni finora svolte si desume che ogni atto di scelta implica un giudizio di convenienza economica sull'adozione di un mezzo piuttosto che di un altro e sullo sviluppo di una anzichè delle altre sovraindicate specie di attività economica (2).

---

(1) PAPI, *Il significato dell'attività economica*, in « Scienza e Tecnica », febbraio, 1939, pag. 86.

(2) Da tempo il Ferrara così ci espresse: « Ma in tutte le varianti possibili, non v'è che un solo e medesimo fatto: mosse di organi umani, determinate dall'umana volontà ».

Ora si comprende che la volontà non può determinarsi alla cieca. Tra tutti i movimenti possibili degli organi a cui comanda, ha bisogno di *scegliere* — il corsivo non è dell'A. — quel tale o quei tali da cui la *trasformazione voluta dipende; e per sceglierli, deve dapprima conoscerli, poi poterli eseguire.*

La necessità di conoscerli è evidente, FERRARA, *Lezioni di economia economica politica*, Bologna, Zanichelli, 1934, vol. I, pagg. 95-96. Cfr. pure: PARETO, *Il fenomeno politico*, in « Giornale degli economisti », n. agosto 1900; CROCK, *Sul principio economico: due lettere al prof. Pareto*, in « Giornale degli economisti », 1900, ristampate nel volume dello stesso A.: *Materialismo storico ed economia marxista*, Bari, Laterza, 1921, pagg. 225-247; PARETO, *Sul fenomeno economico*, in « Giornale degli economisti », n. agosto 1900; GOBBI, *Sul principio della convenienza economica*, in « Memorie del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere », vol. XXI, Milano, 1900; CROCE, *Il giudizio economico e il giudizio tecnico*, in vol. cit, pagg. 249-258; Idem, *Filosofia della pratica economica e etica*, Bari, Laterza, 1915, seconda edizione, pagg. 241-270; ROBBINS, *The nature and significance of economic science*, London, Mac Millan, 1932, pagg. 12-15, ove lo stesso A. svolge il concetto da tempo esposto dal Ferrara: e cioè che l'attività economica si risolve in una serie di scelte che si

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il giudizio di convenienza economica presuppone innanzi tutto una conoscenza dei fini da raggiungere e che vengono accettati come presupposti dell'attività economica; una conoscenza dei mezzi che si ritengono idonei a provocare un dato resultato ed, infine, un criterio discriminante che, in virtù della comparazione dei mezzi, decida sulla preferenza da dare ad *uno* o ad *alcuni* di essi, in confronto di altri, ed anche sul *non uso* dei mezzi medesimi. E perciò il giudizio di convenienza economica non si risolve necessariamente nel fare, ma può consistere anche nel *non fare,* cioè in una *scelta negativa.*

---

debbono necessariamente compiere per rispetto agli innumeri fini cui l'uomo tende ed alla limitatezza dei mezzi aventi un uso alternativo.

L'indagine compiuta dal Robbins sul carattere ed il significativo della scienza econonica provocò un lungo dibattito tra gli economisti, tra cui alcuni autorevolissimi (Davenport, Fetter, Kaufmann, Knight, von Mises ed altri) pensano che il giudizio di convenienza preceda la scelta dei mezzi di uso alternativo, mentre altri studiosi — mossi dalla convinzione che l'atto economico consista in una determinazione della volontà, cui segue, come per riflesso, il giudizio di utilità o di convenienza (Croce) — si fanno sostenitori della opposta opinione.

Il carattere di questa trattazione non ci consente di riprendere minutamente in esame la questione. Non possiamo però esimerci dall'osservare che, in quanto l'Economica considera gli atti di scelta allo scopo di accertare le *uniformità* che regolano la condotta umana, rivolta al raggiungimento di determinati fini, non ha molto rilievo il conoscere se l'utilità serva di guida nella scelta o se, invece, essa sia il riflesso della scelta. Per l'economista importa sapere che l'azione umana, provocata dalla limitazione dei mezzi disponibili, determina date conseguenze che si ripetono uniformemente nel tempo e nello spazio. La scelta, in questo caso, costituisce il « dato », il punto di partenza di cui l'economia si avvale per stabilire il rapporto fra fini illimitati e scarsi mezzi; rapporto che forma il fondamento dell'Economica.

Per quanto riguarda il merito della questione è da notare che l'atto di scelta, in quanto è compiuto dall'uomo, implica un giudizio di convenienza e perciò è da ritenere che questo *normalmente* preceda la scelta.

A questo proposito il Ferrara giustamente osservò che in qualunque atto volontario dell'uomo si riscontrano due periodi nettamente distinti: quello del concepimento e quello dell'esecuzione. Nel primo caso la funzione dell'uomo è mentale: egli pensa, si propone uno scopo e delibera in conseguenza. Nel secondo la sua volontà si estrinseca sul mondo esterno, determinando il manifestarsi dell'attività economica. Il primo atto costituisce, adunque, il presupposto del secondo, in quanto l'attività economica si svolgerà nel modo e nella misura determinata dal precedente giudizio. E' ben vero che questo potrà essere modificato da successive esperienze; comunque, anche in questo caso, il « nuovo giudizio » precederà la « nuova scelta ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Il giudizio di convenienza economica non si limita alla valutazione d'uno solo dei mezzi disponibili per il raggiungimento di dati fini, ma deve estendere le sue comparazioni a tutti i mezzi che sono analogamente utilizzabili per lo stesso scopo. E perciò il giudizio di convenienza economica è costituito da almeno quattro termini. Ed invero, se un mezzo qualunque α, può essere applicato a conseguire i fini A e B, e questi possono essere raggiunti anche mediante impiego del mezzo β, ne consegue che il giudizio di convenienza è completo solo quando si confrontano le relazioni di grandezza che intercedono fra A ed α e fra A e β poi fra B ed α e fra B e β.

Il giudizio di convenienza trae la sua origine di essere dalle stesse cause che determinano le scelte economiche, ed in quanto si concreta con la preferenza di *uno* tra più mezzi che, in confronto ad altri, procurano un resultato utile, può dirsi che esso costituisca la manifestazione più comprensiva e meno equivoca della cosidetta legge del tornaconto o del minimo mezzo o principio edonistico; il giudizio economico è cioè l'espressione della generale tendenza che è in noi a massimizzare le nostre soddisfazioni a parità di mezzi disponibili ed a minimizzare i mezzi adottati a parità di soddisfazione. Perciò il giudizio di convenienza economica si concreta nella scelta, che nella sua manifestazione più generale, si appalesa nel fare o nel non fare. Siffatto giudizio di convenienza non viene pronunciato soltanto dal singolo operatore, ma da qualunque organizzazione economica, la quale in un primo tempo deve stabilire l'importanza dei vari tipi di consumo, come base per dirigere la produzione; successivamente deve organizzare la produzione in modo da assegnare ogni risorsa disponibile a quel compito che provochi il maggiore resultato possibile nell'appagamento della scala dei bisogni, tenendo anche conto delle esigenze del mercato; infine deve stabilire quale parte delle risorse esistenti dev'essere sottratta alla soddisfazione dei bisogni presenti e destinata ad aumentare la quantità delle risorse stesse o a migliorare i metodi con cui esse vengono utilizzate (1).

(1) KNIGHT, *Risk, uncertainty and profit*, ristampa a cura di « The London School of Economics », 1933, pagg. 57-58.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Donde si deduce che lo sviluppo dell'attività economica, sia ch'essa venga estrinsecata dai singoli individui, sia dai gruppi di persone economicamente od anche politicamente organizzate, dà luogo ad una serie di giudizi di convenienza, che si rinnovano con il variare delle condizioni dei singoli soggetti e dell'ambiente in cui essi operano, dando così luogo a nuove scelte.

4. - *L'attività economica in quanto implica una valutazione si risolve in un atto eminentemente volitivo.* — L'attività economica, in quanto tra diversi corpi esterni, idonei a raggiungere un dato fine, presceglie quel mezzo che è considerato più conveniente, non si risolve in un fatto puramente meccanico. Essa ci appare tale perchè una notevole parte dei nostri atti economici è provocata da precedenti valutazioni, che, essendo rimaste immutate le condizioni che le determinarono, si ripetono uniformemente nel tempo e nello spazio. Per questo appunto l'attività economica assume l'aspetto di una attività meccanica, mentre in realtà è sempre provocata dalla conoscenza e dalla volontà. Ed invero la scelta tra i vari mezzi possibili in un dato istante, in quanto viene compiuta dall'uomo, che è un essere volitivo, presuppone, innanzi tutto, una discriminazione tra i bisogni ed i corpi esterni ritenuti capaci di appagare con il minor sacrificio i bisogni medesimi; presuppone cioè una conoscenza sia dei bisogni, sia degli oggetti del mondo esteriore, sia infine un atto di volontà che spinga il soggetto economico a compiere una scelta piuttosto che un'altra.

S'intuisce facilmente che l'attività economica non possa equipararsi ad un fatto puramente meccanico, quando si tenga conto che in questo si riscontra soltanto un rapporto di *causa* ad *effetto*, mentre nell'atto economico, in quanto è volontario, si ha un rapporto di *mezzo a fine*.

L'atto economico implica una valutazione, positiva o negativa, laddove quello meccanico viene concepito come un fatto bruto. Le azioni economiche sorgono per la presenza di motivi che sono nell'attualità psicologica, e precedono l'azione in quanto sono rappresentazioni di scopi, che sono in genere prospettivi e talvolta, anche, appartengono ad un futuro lontano. E pertanto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

i fenomeni meccanici si spiegano mediante il « *quia* », cioè mediante la causa appartenente al passato; quelli economici mediante « *ut* »: cioè lo scopo stabilito dalla volontà (1). Ne consegue, quindi, che i fenomeni economici rientrano nella cosidetta *fisica economica* se sono considerati nel loro aspetto esteriore e meccanico e nella *psichica economica* se, invece, sono esaminati per rispetto alle relazioni che determinano ed ai fini che li provocano (1). Questi due modi d'indagine del fenomeno e dell'attività economica non si annullano, ma si completano vicendevolmente, contribuendo a darci una visione integrale del fenomeno considerato e della realtà effettuale.

5. - *Condizioni necessarie per l'esplicazione dell'attività economica.* — Perchè un soggetto possa esplicare la propria attività economica è necessario che disponga di un tempo più o meno determinato e di un complesso di oggetti (cose e prestazioni di persone) che lo pongano in grado di effettuare le sue azioni.

---

(1) Alla distinzione indicata nel testo allude evidentemente il Pantaleoni, allorchè distingue gli atti *spontanei* da quelli *volitivi*. A questo proposito egli così si esprime: « Si ha un atto spontaneo allorchè è presente *un solo* impulso: si ha un atto volitivo allorchè sono presenti *almeno due* impulsi; perciò qui *scelta*, là *no*; qui un *fine*, là *no*; qui un *paragone*, là *no*; qui un *giudizio*, perchè havvi la possibilità di una distinzione; là la *impossibilità di un giudizio*, perchè manca un termine di paragone, un elemento di differenziazione. Non occorre, quale condizione dell' atto volitivo, la presenza simultanea di due o più possibilità, basta anche la loro successione nella nostra consapevolezza e l' atto volitivo, anzichè derivare dal paragone di impulsi sincroni, può consistere in oscillazioni tra impulsi successivi, di cui il posteriore sopravviene prima che l' antecedente abbia accumulato abbastanza forza per provocare lo scatto o questo sia insufficiente per impedirlo o sufficiente soltanto per modificarlo ». PANTALEONI, *L'atto economico*, in loc. cit., pagg. 82-83.

A questo riguardo deve però porsi in rilievo che, contrariamente a quanto sostiene il Pantaleoni, non tutti gli atti cui corrisponde un solo impulso sono da considerare siccome spontanei. Ed in vero un solo impulso può indurre il soggetto economico ad agire, anche quando egli è consapevole che potrebbe limitarsi a non agire: a compiere cioè una scelta negativa.

(2) Cfr. EDGEWORTH, *Mathematic psychics*, tradotto in italiano nella « Nuova collana di economisti stranieri e italiani », vol. IV, ove l' Edgeworth esamina analiticamente alcuni dei più importanti problemi di psichica economica.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Per *disposizione* di un *oggetto* nei riguardi di una persona s'intende quella condizione di fatto per cui essa può servirsene per qualche uso ed in qualche grado. E 'ovvio che:

a) la disposizione varia secondo gli oggetti, e secondo l'estensione della facoltà che l'individuo ha di avvalersene;

b) la disposizione di una cosa per una persona implica, necessariamente, una relazione d'ordine fisico, in guisa tale che *essa sia in qualche modo soggetta alla volontà della persona* e possa servire a modificare una condizione di fatto della medesima. Così ad esempio non si dice che una persona dispone dell'acqua in cui rischia di affogare, contro la sua volontà, o degli insetti che perturbano lo sviluppo della sua attività. In questi casi, infatti, la persona non ha la disposizione delle cose sovraindicate, ma è da queste vincolata nello sviluppo della sua attività (1).

La disposizione implica ancora che una persona si avvalga degli oggetti del mondo esteriore, che sono limitati per quantità e qualità e che abbia la possibilità di farne uso in maggiore o minore misura in confronto d'altri. Si viene per tal modo ad avere la possibilità di fare paragoni fra la quantità di mezzi posseduti da un individuo in confronto di un altro; paragoni che sono possibili in quanto i mezzi, pur essendo costituiti da quantità e qualità eterogenee, hanno tutti un carattere comune: quello, cioè, di essere forma dell'energia utile per gli scopi della nostra vita.

E' intuitivo che la volontarietà di un atto è connessa con la sua convenienza; non possiamo infatti sostenere che una operazione sia conveniente per una persona se non quando constatiamo che viene volontariamente effettuata.

La convenienza implica un confronto fra il mezzo impiegato ed il resultato che si vuole ottenere; impiegare il mezzo per ottenere il resultato significa preferire il secondo al primo, subordinare questo all'altro: ritenere cioè il secondo più importante del primo. Ed in quanto desideriamo di aumentare l'energia utile a nostra disposizione, diremo che in ogni operazione con-

(1) GOBBI, *Trattato di economia*, Milano, Società Editrice Libraria, 1919, pagg. 1-6.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

veniente crediamo d'avere ottenuto una quantità di energia che a nostro giudizio è superiore a quella perduta.

Poichè ogni considerazione economica è relativa ad uno scopo, che alla sua volta è subordinato ad un altro, può accadere che una operazione conveniente per un rispetto, non sia tale per rispetto ad un ordine superiore, finchè si arriva al fine ultimo cui una persona subordina tutte le sue azioni. E poichè anche tale fine è mutevole secondo i tempi e le nostre condizioni, si ha che, secondo il fine cui miriamo, mutano anche le convenienze. E perciò abbiamo una serie di convenienze di diverso ordine in rapporto a fini particolari: ad esempio abbattere un albero per mangiare della frutta è conveniente per soddisfare temporaneamente la fame e la sete; non lo è se si vuole avere frutta non solo per il momento attuale ma anche per l'avvenire; in questo caso converrà, per esempio, arrampicarsi sull'albero.

6. - *Le azioni economiche formali.* — Abbiamo visto che sono atti economici quelli costituiti dall'esplicazione dell'attività del soggetto economico che, dati certi gusti e bisogni, e certe difficoltà e costi, opera in modo da ottenere la soddisfazione massima dei propri bisogni con un dato sacrificio. Nella realtà concreta si compiono numerose azioni economiche chè per errori di previsione o per elementi fortuiti sopravvenuti non provocano il raggiungimento del fine inizialmente stabilito, ma un altro che è indipendente dall'intenzione del soggetto economico.

Tanto per intenderci ed allo scopo di evitare possibili equivoci, siffatte azioni vengono qui designate con la seguente dizione: «*azioni economiche formali*», in quanto formalmente sono economiche, ma in realtà danno luogo ad effetti diversi da quelli previsti [1]. Ad esempio i prestiti a lunga scadenza si ri-

---

[1] Il Borgatta designa tali azioni con l'appellativo di *pseudo-economiche*, in quanto soggettivamente ed oggettivamente si differenziano da quelle economiche, nelle quali si ha la piena concordanza tra il fine previsto e quello realizzato. (Cfr.: BORGATTA, *Le azioni pseudo economiche*, in «Rivista italiana di sociologia», maggio-agosto, 1912).

Le azioni pseudo-economiche corrispondono sostanzialmente a quelle che il Pareto chiama *azioni non logiche*, intendendo con siffatta dizione fare riferimento

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

solvono spesso in azioni economiche formali in quanto, in conseguenza della diminuzione verificatasi nel potere d'acquisto della moneta non danno il beneficio inizialmente previsto. E del pari in azioni economiche formali si risolvono, quasi sempre, le disposizioni che si propongono lo scopo di regolare arbitrariamente il prezzo delle merci, senza tener conto delle condizioni del mercato. Siffatte disposizioni, come chiarametne dimostrano gli effetti ottenuti dalla legislazione sui giusti prezzi applicata nel medio-evo, provocano generalmente un resultato del tutto contrario a quello previsto, in quanto fanno sì che affluisca al mercato solo la merce di qualità inferiore, mentre l'altra viene venduta al di fuori del mercato ed a prezzi superiori a quelli normali. E così pure in azioni economiche formali si risolvono i provvedimenti protezionistici, qualora non favoriscano lo sviluppo delle industrie nazionali, ma la loro stasi o decadenza. In genere può dirsi che tutti gli effetti psicologici per cui i soggetti economici accrescono coi loro atti le tendenze del momento rendendole più forti di quanto siano in realtà, sono carichi di conseguenze che provocano una discordanza tra l'effetto previsto e quello conseguito.

7. - *Le azioni economiche formali e l'illusione economica.* — Le azioni economiche formali traggono adunque origine da una errata valutazione o, come si suol dire, da un' illusione economica. L'azione economica, come abbiamo visto, è il risultato di un giudizio complesso che l'uomo compie: *a*) intorno alla pena che dovrà sostenere per conseguire un dato effetto utile;

---

a quelle azioni che non corrispondono al fine non soltanto « rispetto al soggetto che le compie, ma anche rispetto a coloro che hanno cognizioni più estese ». (Cfr. PARETO, *Trattato di sociologia generale*, seconda ed., Firenze, Barbèra, 1923, vol. I, pag. 65).

Tanto la terminologia adoperata dal Pareto, quanto quella usata dal Borgatta, danno però luogo ad equivoci. La prima, infatti, fa sì che si confondano le azioni *non logiche* con quelle *illogiche*; l' altra induce a credere che l' economista non debba interessarsi dello studio delle azioni pseudo-economiche, in quanto esse non rientrerebbero nell' ambito dell' Economica. Tale opinione non è però, come si dimostrerà in seguito, accettabile. Allo scopo di evitare tali errate interpretazioni si è fatto uso della dizione « azioni economiche formali ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

b) sulla convenienza di tale effetto; *c*) sulla idoneità dei mezzi posti in atto per conseguirlo. L'azione economica è quindi il resultato di tre giudizi sulla cui esattezza potranno influire molteplici circostanze interne ed esterne al soggetto economico. Queste con il loro vario modo di manifestarsi impediscono, talvolta, la realizzazione del resultato previsto e provocano, quindi, l'illusione economica che, in generale, dipende tanto da un'errata valutazione del soggetto economico, quanto da quella degli altri; da una incompleta previsione di fatti futuri e da una errata valutazione dei fatti o fenomeni verificatesi nel passato.

E pertanto la illusione economica è da considerare come conseguenza di un'erronea valutazione dei costi e dei ricavi derivanti da un atto produttivo, o dei godimenti dipendenti da un determinato consumo.

La illusione economica trae la sua origine da due elementi fondamentali, di cui l'uno è connesso ad una inesatta valutazione del tempo impiegato nel processo produttivo e degli elementi fondamentali, di cui l'uno è concesso ad una inesatta valutazione del tempo impiegato nel processo produttivo e degli elementi in esso utilizzati; l'altro è in relazione al fatto che, in genere, si considera come stabile la moneta che serve da misura di valore delle merci e dei servizi scambiati in un dato tempo e luogo; mentre in realtà essa è soggetta a continue oscillazioni. Ed in vero l'unità di misura dei valori adottata dai singoli paesi conserva sì, quasi sempre, la stessa dizione; la quantità di fino in essa contenuta, o alla quale si fa riferimento, qualora si tratti di una moneta ideale, è però soggetta a variazioni, che sono talora inavvertite, ma che sono, ciò non pertanto, continue; come pure ad oscillazioni varie è soggetto il prezzo del metallo di cui la moneta principalmente si compone. Pur tuttavia gli operatori comuni considerano come stabile l'unità monetaria del proprio paese, e anche quando avvertono l'aumento o la diminuzione del valore delle valute estere non s'avvedono delle modificazioni verificatesi nella capacità d'acquisto della propria moneta. E perciò le variazioni dei prezzi che avvengono nel proprio paese sono, in genere, attribuite a cause differenti e del tutto indipendenti dalla moneta, mentre in realtà ad essa esclusivamente sono, spesso, connesse. Da ciò deriva, appunto, il par-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ticolare fenomeno della « *illusione monetaria* » illustrato nelle sue varie conseguenze dal Fischer; fenomeno che dipende da un'errata valutazione del valore monetario, che si suppone costante, sebbene sia in effetto mutevolissimo.

A ragione il sovraindicato autore così si esprime:

« Noi teniamo semplicemente per certo che un « dollaro è un dollaro », che « un franco è un franco », che ogni moneta è stabile proprio come secoli fa, prima di Copernico, si teneva per certo che la terra fosse ferma e che la levata e il tramonto del sole corrispondessero a fatti reali. Adesso sappiamo che l'alba e il tramonto non sono che illusioni prodotte dalla rotazione della terra intorno al proprio asse; e malgrado ciò si parla e si pensa ancora come se il sole si alzasse e scendesse!

« E' necessario all'incirca un cambiamento di idee di questo genere quando pensiamo alla moneta. Invece di considerare « un elevato costo della vita » come il prodotto di un aumento nei prezzi di una serie di beni, che per combinazione sono cresciuti contemporaneamente, dovremo riconoscere che quella variazione è dovuta in realtà al fatto che si è mutato il valore del dollaro, o di un'altra qualsiasi unità monetaria » (1).

Se ora si tien conto che una variazione nel valore della moneta implica un mutamento nei rapporti di scambio interni ed esterni, riesce facile comprendere come siffatta variazione provochi notevoli ripercussioni sui bilanci od i piani preventivi e consuntivi delle famiglie e delle aziende ed in ispecie su quelli degli Stati.

Non minori resultati si verificano in conseguenza di illusioni che si riscontrano nell'ambito della produzione e che sono spesso dovute ad una inesatta visione dei rapporti d'interdipendenza che avvincono tra loro tutti i fenomeni economici.

I resultati ottenuti prima dall'applicazione dei principii della scuola mercantilistica e poscia da quelli della scuola fisiocratica dimostrano quanto numerose e varie siano le illusioni che avvincono gli operatori nel campo della produzione.

---

(1) FISHER, *L'illusione monetaria,* Milano, Treves, 1930, pagg. 2-3.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Per lungo tempo prevalse in Spagna l'opinione che i metalli preziosi rappresentassero la forma di ricchezza preferibile a tutte le altre; di guisa che, animati da questa convinzione, i mercati *conquistadores* abbandonarono il loro paese per recarsi in America con il precipuo scopo di occupare tutti i territori nei quali si trovassero miniere di metalli preziosi e di trasportarne in patria la maggior quantità possibile. Avvenne per tal modo che si trascurò l'agricoltura, l'industria ed ogni altra forma utile di attività economica, per dedicarsi esclusivamente alla produzione di metalli preziosi. Da ciò derivarono due principali conseguenze: da un lato lo spopolamento delle campagne e la decadenza delle industrie nazionali per difetto di mano d'opera; dall'altro l'aumento dei prezzi delle merci indigene, provocato anche dalla diminuita capacità di acquisto dell'oro affluito in Spagna, in misura eccedente ai bisogni del paese. Il che di rimbalzo determinò lo sviluppo delle importazioni dei prodotti esteri e l'inevitabile tracollo delle industrie nazionali, incapaci di eliminare la concorrenza delle imprese rivali estere.

Non meno deleterie furono le conseguenze che subì la Francia, quando sotto l'influsso delle stesse teorie mercantiliste cercò di inibire l'ingresso dall'estero di prodotti finiti mediante gravosi dazi d'importazione, e di favorire, invece, l'entrata delle materie grezze, che lavorate in patria potessero formare — unitamente ai prodotti nazionali — oggetto di esportazione. Con ciò si pensò di ottenere la prosperità della Francia: si verificò, invece, il contrario: chè il divieto dell'importazione dei prodotti esteri provocò gravissimi e, talora, insormontabili ostacoli allo sviluppo delle esportazioni delle merci nazionali.

E non meno notevoli furono le conseguenze derivate dalla illusione fisiocratica, la quale, considerando l'industria agricola come l'unica atta a dare un prodotto netto, qualificò sterili le altre manifestazioni dell'attività economica, che in realtà sono tutte complementari tra loro. Siffatto misconoscimento della vita economica, provocò da un canto un'eccessiva potezione degli interesi agricoli e dall'altro canto il deficiente sviluppo, e, talvolta, anche il dispregio delle altre varie classi produttive; di guisa che l'agricoltura, per il limitato svolgersi delle indutrie ad essa com-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

plementari, non potè trarre i benefici connesi alla protezione avuta e fu, per giunta, costretta ad effettuare tutte le prestazioni necesarie allo Stato, in quanto era ritenuta l'unica industria che desse un prodotto netto!

Da quanto si è detto si rileva che la illusione economica, determinata da un'inesatta visione delle relazioni d'interdipendenza esistenti fra tutti i fenomeni economici, fa sì che i diversi operatori in un mercato qualunque fissino la loro attenzione sugli effetti che immediatamente promanano dalle loro azioni, senza punto preoccuparsi delle ripercussioni remote, che possono annullare od anche invertire quegli effetti.

Le illusioni economiche possono dipendere anche da incompleta od errata conoscenza delle cause che provocano un dato fatto, od anche da una deficiente considerazione degli effetti che dal medesimo derivano in un lontano futuro.

Da ciò riesce facile trarre la conclusione che, pur essendo infiniti gli elementi che concorrono a favorire il crescere delle illusioni economiche, esse si riconnettono sempre a cause soggettive: e cioè ad inesatte valutazioni del soggetto economico. Ciò riesce ovvio appena si tenga conto che l'attività economica, essendo continua e svolgendosi nel tempo e nello spazio, che di per sè stessi sono elementi infiniti, richiede un'ininterrotta serie di valutazioni sulle condizioni particolari in cui essa si estrinseca.

L'illusione economica nella sua tendenza a modificare il giudizio sulle circostanze in cui si svolge una data azione e sugli effetti che ne derivano, anche nei riguardi dell'illuso, può essere *piacevole ed ottimistica*, oppure *dolorosa e pessimistica* [1]; per rispetto ai suoi resultati complessivi si riscontra poi che l'illusione ottimistica provoca un eccitamento nella vita economica e perciò è *progressiva*, mentre l'illusione pessimistica è di per sè *statica* e, talvolta, anche *regressiva*.

[1] La distinzione che viene adottata nel testo è quella di cui si avvalse il Puviani per la sua acuta, se pure incompleta, indagine delle illusioni finanziarie. Cfr. in proposito: PUVIANI, *Teoria della illusione finanziaria*, Palermo, Sandron, 1903, pag. 9 e seg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Si è soggetti ad un'illusione piacevole ed ottimistica quando i costi inerenti ad una data azione economica vengono rappresentati in misura inferiore alla realtà ed i benefici in misura superiore. L'illusione piacevole ha, quindi, per effetto di ridurre apparentemente il costo e di accrescere, per contro, l'utile connesso ad un processo produttivo o ad uno scambio. Ed in quanto siffatta illusione facilita l'incremento dell'attività economica in misura superiore alle contingenze del mercato, essa è di per sè stessa ottimistica e dinamica. Una tale specie d'illusione si appalesa nella fase ascendente dei periodi di espansione e, particolarmente, durante lo svolgersi dell'inflazione monetaria.

Il caso posto in rilievo dal Fisher della bottegaia di uno dei sobborghi di Berlino, che, credendo di ottenere un beneficio, sia pure lieve, gli cedette una camicia ad un prezzo che in relazione al costo da lei sostenuto ed al potere d'acquisto, che in quel momento aveva il marco, costituiva per lei una effettiva perdita (1), non è un caso sporadico, ma, anzi, molto comune nei periodi d'inflazione. Esso si manifesta perfino tra i banchieri ed i grossi industriali, tra cui i più abili, per evitare gli effetti dell'illusione monetaria, tengono due contabilità: l'una in prezzi effettivi, e l'altra espressa in quei prezzi che si sarabbero approssimativamente avuti, qualora il potere di acquisto della moneta fosse rimasto stabile (2). L'euforia che è propria dei periodi d'inflazione trova, adunque, la sua causa essenziale in un'illusione ottimistica; allo stesso motivo è da attribuire il fatto posto in rilievo, ma non spiegato appieno, dallo Schumpeter (3):

---

(1) Fisher, *op. cit.*, pagg. 5-8.

(2) Fisher, *op. cit.*, pagg. 10-12.

(3) Schumpeter, *La teoria dello sviluppo economico*, in « Nuova collana di economisti stranieri e italiani », vol. II, pag. 166, ove l'A. afferma che la capacità di imprenditore è distribuita secondo la legge degli errori accidentali, come avviene per ogni altra qualità. Il che è indubbiamente esatto, ma indica soltanto la ragione del come si distribuisce la capacità d'iniziativa in un gruppo, e non già del presentarsi dei diversi membri del gruppo in schiere in un mercato.

E' ben vero che la presentazione degli industriali in ischiere può attribuirsi alle difficoltà di disporre del macchinario necessario per porre in atto ogni innovazione tecnica. Siffatto argomento non elimina però l'azione dell'illusione economica, ma anzi la conferma, in quanto dimostra ch'essa si protrae nel tempo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

quello cioè della presentazione degli industriali nel mercato in ischiere, quando già i creatori delle nuove combinazioni produttive hanno fruito dei benefici inerenti alle innovazioni da essi apportate nell'ambito della produzione. L'apparizione in un mercato in cui vige la libera concorrenza da prima degli innovatori e poscia di imprenditori sempre più numerosi, che dotati di qualità meno spiccate, seguono le orme dei primi, è da attribuirsi, infatti, alla speranza degli ultimi arrivati di godere degli stessi lucri dei primi, mentre in realtà con la loro presenza esauriscono le possibilità del mercato e provocano la diminuzione dei prezzi delle merci da loro offerte e quindi l'annullamento, o quanto meno la riduzione, dei benefici sperati!

Si ha l'illusione dolorosa e pessimistica quando gli operatori stimano in misura superiore al vero i sacrifici cui vanno o cui possono andare incontro nel compimento di determinate azioni e attendono da questi benefici inferiori a quelli che di fatto conseguono. Questa specie di illusione, che ha largo sviluppo nei ceti rurali, in genere proclivi a seguire i procedimenti tradizionali e molto restii ad adottare innovazioni tecniche, specie quelle che implicano notevoli modificazioni dei sistemi di produzione in vigore, provoca l'immutabilità del sistema economico in atto e può dirsi *statica* per rispetto al regime interno e *regressiva* se viene posta in relazione a sistemi economici in cui prevale l'illusione opposta.

Se invece di considerare l'illusione economica nelle sue manifestazioni materiali e meccaniche la esaminiamo sotto l'aspetto formale, allora essa può essere distinta, secondo il Puviani [1], in *positiva* e *negativa*. La prima consiste in un vedere ciò che non sussiste. Tutte le volte che l'illusione dipende da un vedere ciò che non è (*illusione positiva*) potrà essere designata con il termine, *evocazione*, che significa rappresentare nella propria immaginazione benefici che di fatto non esistono o si ottengono in misura di molto inferiore a quella raffigurata. In altri casi l'illusione consiste nel non avvertire e quindi nel non rappresentare esattamente i benefici conseguiti e quelli realizzabili in

---

(1) PUVIANI, *op. cit.* pag. 9.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

virtù di una determinata attività economica. Si ha, allora, l'illusione negativa che si risolve in un *occultamento* più o meno esteso dei lucri inerenti ad una data azione. Fra le due predette specie di illusione, la positiva e la negativa, riesce difficile compiere una netta separazione: chè l'illusione positiva o *evocazione* suppone una rappresentazione di ciò che non è, od in misura superiore di quello che è: suppone cioè una raffigurazione inesatta di quello che è, e cioè un occultamento di quel che effettivamente è, di guisa che ogni illusione ne implica, entro certi limiti, un'altra negativa, determinando così un'*illusione di correlazione*.

Queste considerazioni dimostrano che, contrariamente a quanto comunemente si ritiene, lo studio delle illusioni economiche non può essere trascurato dalla scienza economica: chè esso non solo contribuisce a ricondurre i soggetti economici sulla via meno costosa [1], ma a spiegare la maggior parte dei fenomeni che rientrano nell'ambito della dinamica economica ed ad illustrare, nella loro totalità, i fenomeni che si comprendono nella così detta patologia economica.

Federico Chessa

---

[1] A ragione un poeta osservò che « la delusione è uno degli angeli custodi dell' uomo; è il reagente più importante, perchè ci fa tornare sui nostri passi. Non c'è altro modo di tornare indietro ». Il che è vero per tutta la comune vita, quella economica compresa.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Introduzione al codice della navigazione

1. — A nessun'altro forse dei codici, che compongono la vasta opera, ora conchiusa, di rinnovamento della nostra legislazione, spetta più che a questo della navigazione l'appellativo di nuovo, chè senza precedenti è da noi ed all'estero un codice il quale riunisca e unitariamente disciplini la navigazione per acqua e quella per aria, regolandone gli aspetti tanto di diritto pubblico quanto di diritto privato.

L'idea di un tal codice è venuta maturando per gradi, seguendo l'evoluzione che da noi ha avuto la scienza del diritto marittimo, prima, e quella del diritto della navigazione, poi; sicchè un esame comparativo delle fasi, attraverso le quali sono passati i lavori legislativi, con le concezioni susseguitesi nella dottrina può, meglio di ogni altro, portare all' individuazione delle linee fondamentali del nuovo codice.

Nella legislazione anteriore al codice della navigazione — che è quella tuttora vigente, entrando il codice in vigore il 21 aprile 1942 — la navigazione marittima è divisa tra il codice di commercio del 1882 (particolarmente il libro secondo, applicabile, per comune consenso, anche alla navigazione interna), il codice per la marina mercantile del 1877 ed il relativo regolamento del 1879, nonchè una serie di leggi e regolamenti speciali, venuti via via in parte integrando, in parte sostituendo le disposizioni dei due codici e del regolamento. In realtà però questi testi legislativi, salvo i rammodernamenti apportativi, sono, per contenuto, più antichi di quanto non appaia dalle loro date, perchè il libro secondo del codice di commercio, nella sua deri-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

vazione dal codice francese del 1808, ha ricevuto molte delle norme dell'*Ordonnance de la marine* del 1681, mentre il codice per la marina mercantile altro non è che un testo unico formato in base alle successive parziali modifiche di quello del 1865, a sua volta derivato, in parte, da più antiche leggi piemontesi (in particolare dai regolamenti per la marina mercantile di Vittorio Emanuele I del 1816 e del Regno di Sardegna del 1827) e napoletane.

Il movimento di riforma sorge così per l'esigenza di porre le disposizioni dei testi legislativi in armonia con le profondamente mutate esigenze dei traffici per mare, in dipendenza sopratutto dei giganteschi progressi della tecnica. I primi tentativi al riguardo, che risalgono al 1904, non toccano però la sistematica della legislazione vigente, anzi l'opera di riforma è quasi esclusivamente rivolta alla materia disciplinata dal codice di commercio, in conformità con la concezione corrente nella nostra dottrina di allora, la quale, sulla falsa riga di quella francese, intende per diritto marittimo il diritto del commercio marittimo.

Solo in seguito si fa strada l'idea della opportunità di riunire in un sol corpo di leggi tutto il diritto (sia privato che pubblico) della navigazione per acqua, ed un segno del mutato orientamento è già nella legge 30 dicembre 1923, che, nel disporre la revisione dei codici, tra questi include quello per la marina mercantile. Si tratta peraltro di un semplice spunto, chè in seno alla commissione, istituita con decreto 3 giugno 1924 con il compito di provvedere alla riforma della legislazione marittima, le discussioni sistematiche riprendono, sicchè solo dopo vivaci contrasti si giunge nel 1931 alla redazione di un progetto di codice marittimo, comprendente tanto la materia regolata dal codice di commercio quanto quella disciplinata dal codice della marina mercantile e dal relativo regolamento.

Anche il progetto del 1931, come i precedenti tentativi, rispecchia lo stato della dottrina. In quell'epoca infatti la nostra dottrina marittimistica più autorevole comincia a staccarsi dalla strada segnata da quella francese, per tentare la costruzione di un sistema unitario e completo del diritto marittimo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Nella prolusione di Napoli, del 1928, sulla sistemazione scientifica del diritto marittimo (in *Riv. dir. comm.* 1928, I, 1, riprodotta nell'introduzione alla seconda edizione del *Sistema del diritto della navigazione*), A. SCIALOJA dimostra la necessità di sostituire al concetto di diritto commerciale marittimo quello di diritto della navigazione, concepito come il diritto regolatore di tutti i rapporti di qualsiasi natura relativi alla navigazione, sia marittima, sia su acque interne. Ed alla tendenza sostanzialmente non si mostra avverso un altro valente scrittore nostro, il BRUNETTI, che, iniziando nel 1929 la pubblicazione di un trattato di diritto marittimo nel quale, secondo la concezione tradizionale, è preso in esame il solo diritto commerciale marittimo, non solo tiene a sottolinearne il limitato contenuto intitolandolo diritto marittimo privato, ma altresì fa largo posto in esso alla trattazione del diritto pubblico, ammettendo esplicitamente che vi sono istituti marittimi i cui elementi appartengono ad un tempo alla materia del diritto privato e pubblico. Peraltro non mancano autorevoli opinioni contrarie a questa fusione o coordinazione di elementi privati e pubblici nella costruzione degli istituti del diritto della navigazione, negandosi da alcuno la stessa generale possibilità di tale fusione (GRECO, VALERI).

Questo stato d'incertezza sui criteri sitematici da seguire si ripercuote nel progetto del 1931 con una marcata separazione (formale e sostanziale) tra parte pubblicistica e parte privatistica, che dà al progetto stesso il carattere più di un testo unico che di un codice. Mentre, per altro verso, un sicuro indice che una chiara visione della materia da regolare non è ancora raggiunta è dato dalla mancanza nel progetto di una qualsiasi disciplina della navigazione interna.

Ma al progetto del 1931 è altresì mancato l'appoggio di un'adegnata elaborazione scientifica della materia. Quel rigoglioso risveglio degli studii giuridici, iniziato da noi già alla fine del secolo scorso, non ha infatti ancora toccato il campo del diritto marittimo, i cui studii, al di fuori di sporadiche eccezioni, vivono ai margini della scienza, come dominio quasi esclusivo dei pratici.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

2. — Dal 1931 al 1939 i lavori per la codificazione del diritto marittimo hanno un tempo di arresto, assai benefico sotto molti punti di vista, ma sopratutto sotto quello di consentire l'affermazione, se non addirittura la creazione, dei presupposti necessarii per l'elaborazione di un codice più espressivo dell'epoca in cui viviamo e più aderente alla nostra tradizione giuridica. In tale periodo di tempo infatti, le idee della rivoluzione dell'ottobre 1922 vengono sempre più decisamente affermandosi con la trasformazione, nel campo interno, della vita e dell'organizzazione politica, economica e sociale della nazione, e, nel campo internazionale, con quella revisione di valori e di posizioni della quale la guerra in corso segna il momento cruciale; mentre, dal lato dell'elaborazione scientifica della materia, sorge e si afferma la scuola italiana del diritto della navigazione.

A questa scuola, e per essa al suo fondatore e animatore ANTONIO SCIALOJA, spetta il merito di aver poste le basi di un sistema unitario ed autonomo del diritto della navigazione e di aver ricavato da queste, in armonia con le nuove concezioni politiche, le direttive da seguire per il futuro codice. E' pertanto necessario innanzitutto ricordare i concetti in base ai quali la nostra scuola ha sostenuto l'autonomia del diritto della navigazione e ne ha fissati i confini (1).

In linea generale un ramo del diritto può dirsi autonomo quando comprende un compleso di istituti fondati su di un proprio sistema di principii generali, che a questo conferiscono unità organica (2). Il diritto marittimo presenta questi caratteri. Sorto come creazione originale e spontanea, e quindi con forma e sostanza autonome, il diritto marittimo conserva ancora oggi istituti tipici, che gli conferiscono un carattere di specialità, presupposto necessario dell' autonomia. L' elemento che determina la specialità del diritto marittimo, che giustifica le devia-

(1) Oltre agli iscritti citati dello SCIALOJA, cfr.: DOMINEDÒ in *Riv. dir. nav.* 1936, I, 21; SPASIANO, *id.* 1938, I, 39 e ora *Corso di dir. aeron.*, Milano 1941, Introduzione.

(2) Il criterio fissato dallo SCIALOJA nel *Sistema* è stato di poi accolto da DONATI B.; ASQUINI; ARCANGELI; ecc., per fondare l'autonomia di altri diritti.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

zioni delle sue norme da quelle di diritto comune ed al tempo stesso ne unisce in un complesso organico tutti gli istituti, è un dato tecnico, un elemento di fatto: il trasporto autarchico. Le particolari situazioni e le speciali esigenze del traffico marittimo, dice lo SCIALOJA (*Sistema*$_3$, p. 12) derivano tutte da questo fondamentale elemento di fatto. « Il rischio della navigazione che accomuna in una formidabile soldarietà di interessi le persone che alla nave hanno affidato i loro beni e la loro vita; la lontananza della nave, necessariamente affidata, così per le cose private come per le pubbliche, all'autorità ed alla perizia di uno solo, di fronte ad ogni evento; questi elementi di fatto, così forti e diversi, è inevitabile che diano alle loro norme regolatrici, di creazione originale o di adattamento, una comune precisa caratteristica impronta ».

Uno degli aspetti più salienti dell'impronta segnata sul diritto marittimo dall'elemento tecnico è la commistione o fusione in esso, nei suoi istituti, di elementi pubblici e privati. Tale fusione costituisce uno degli elementi più decisivi per affermare l'autonomia del diritto marittimo, ma al tempo stesso impone di precisarne secondo diversi criteri il contenuto e i limiti. La concezione che del diritto marittimo, come diritto del commercio marittimo, hanno la ricordata dottrina francese e quella nostra che ne ha seguite le tracce, va sostituita con quella di diritto della navigazione. Il fatto tecnico che determina la specialità non è dato dalla commercialità del traffico per mare, ma dalla navigazione. « La materia organica ed unitaria, sottolinea lo SCIALOJA (*cit.*, p. 14), è la navigazione, e l'autonomia del diritto speciale dipende da ciò che esso non regola una determinata categoria di rapporti, ma invece tutti i rapporti di qualsiasi natura, che si riferiscono ad una determinata materia, e cioè appunto alla navigazione: al trasporto autarchico ».

La sostituzione del concetto di diritto della navigazione a quello di diritto marittimo viene poi, per altro verso, ad ampliare i limiti tradizionalmente assegnati a questo diritto. Non è più esso infatti il diritto della sola navigazione marittima o — come è per il diritto nostro vigente, che a questa riunisce la navigazione interna — della sola navigazione per acqua, ma si

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

estende a comprendere anche la navigazione per aria, che accanto alla prima si pone oggi quale potente e parallelo strumento di traffico e di espansione. Perchè le particolarità o singolarità che il diritto aeronautico presenta sono anch'esse aspetti o conseguenze del fatto tecnico della navigazione, che nella sua essenza è identico nel traffico aereo ed in quello acqueo. E le polemiche che in proposito si sono ancor di recente avute (1) altro non hanno fatto che confermare come non esista un solo istituto nuovo, particolare al diritto aeronautico ,e come invece le nostre leggi aeronautiche — al pari delle convenzioni e dei progetti internazionali — in gran parte non siano che assorbimenti o adattamenti di istituti marittimi.

3. — Passiamo ora ad esaminare le direttive di politica legislativa che derivano da questa visione sistematica del diritto della navigazione.

Innanzitutto cadono, sotto tale profilo, le riserve da taluno avanzate sull'idoneità, per giustificare l'autonomia del diritto della navigazione, del criterio tecnico, da un lato, e del raggruppamento o commistione di elementi di carattere pubblico e privato, dall'altro. Chi osserva infatti che i motivi tecnici non costituiscono in sè stessi la ragione dell'autonomia, riconosce però che la natura delle cose (il fatto tecnico) può ad un dato momento divenire così rilevante per il diritto da suscitare una valutazione normativa (DOMINEDÒ), riconosce cioè che il fatto tecnico può avere notevole peso sulla legislazione sino a determinarne l'autonomia (ARCANGELI). Ora nel campo della navigazione è certo che tale influenza del fatto tecnico v'è sempre stata (basti ricordare l'esempio dell'*Ordonnance de la marine*) e solo si è affievolita quando della navigazione si sono considerati aspetti particolari, perdendo così la visione dell'unitarietà dei rapporti ad essa relativi (ciò particolarmente nel *code de commerce*). Ed il fatto tecnico riprende in pieno la sua funzione di elemento

---

(1) SCIALOJA, GIANNINI A., in *Riv. dir. nav.* 1940, I, 213, 367, 369; ma cfr. anche AMBROSINI, FRAGALI, in *Riv. dir. aeron.* 1935, 127 e 242, e, contro, SCIALOJA, *Sistema*, p. 48; SPASIANO; DOMINEDÒ, *opp. locc. citt.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

determinante di una legislazione speciale autonoma ora che la concezione teorica del diritto della navigazione, come diritto di tutti rapporti che si riferiscono alla navigazione, si salda con la valutazione politica di questa, considerata non come semplice mezzo di traffico, ma come strumento di espansione politica prima ancora che economica, come elemento dei più rilevanti e vitali della rinata potenza della nazione.

Da questa valutazione del fenomeno navigazione discende altresì, come logico corollario, la necessità di disciplinare gli istituti del diritto della navigazione unitariamente nei loro aspetti di diritto privato e di diritto pubblico. Tanto più oggi che la direttiva dell'intervento dello Stato nelle cose della navigazione — già presente nell'*Ordonnance*, ma attenuata poi nelle leggi liberali del secolo scorso — trova una più generale giustificazione nella concezione di uno Stato autoritario, gerarchico, espansionista quale è quella fascista. Sotto tale profilo l'affermata impossibilità di cordinare e fondere elementi pubblici con elementi privati si appalesa come un anacronistico residuato di mentalità liberale (SCIALOJA, *Sistema*$_3$, p. 46), e contro di essa si afferma il principio dell'unità, vale a dire dell'organica ed integrale valorizzazione, sotto l'egida dello Stato sovrano, di tutte le forze vive della nazione, posto a base della nostra nuova legislazione civile [1].

Anche la riunione, in un unico codice, del diritto aeronautico al diritto marittimo risponde ad un'esigenza di tecnica e di politica legislativa. Scriveva lo scorso anno lo SCIALOJA (in *Riv. dir. nav.* 1940, I, 219) « è estremamente importante ed urgente codificare il diritto aeronautico perchè non si può oltre tardare a togliere la legiferazione aeronautica dalle mani degli organi, più o meno tecnici, ma certo incompetenti che l'hanno tenuta fin qui. Se dopo trent'anni (il primo congresso di diritto aeronautico è del 1910) questa materia non ha ancora una netta fisonomia, la colpa è delle persone che se ne sono occupate e non hanno potuto o saputo trovarla, attraverso una caotica produ-

---

[1] PUTZOLU, *Lineamenti politici e giuridici della nuova legislazione civile fascista*, Roma 1941, p. 10, e ora in *Foro it.* 1941, IV, 43.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

zione a getto continuo di leggi, di regolamenti, di convenzioni internazionali. L'ordinamento giuridico del traffico aereo troverà il suo assetto sicuro e stabile non appena sarà inquadrato nel sistema generale del diritto e passerà così sotto il controllo dell'unico organo giuridico del Governo che è il Ministero della Giustizia ». Ed una volta posti di fronte a questa esigenza di riunire organicamente le sparse disposizioni della legislazione aeronautica (esigenza, si noti, non negata neppure dagli automisti ([1]) e non contrastata dal pregiudizio, giuridicamente infondato, che sia imposibile codificare la materia aeronautica perchè tuttora in fase di assestamento e di evoluzione), come soluzione più semplice e più proficua si presenta quella di innestare le norme aeronautiche sul corpo di quelle marittime. Questo corpo di norme, ormai forte di una secolare esperienza, è infatti capace per la sua elasticità di sopperire anche alle esigenze della nuova ma profondamente affine attività navigatoria, come del resto concretamente sta a dimostrare buona parte della legislazione aeronautica anteriore al codice.

Infine deve ricordarsi un'altra direttiva della scuola dello SCIALOJA, che, per quanto formulata con riguardo alla costruzione scientifica del diritto della navigazione, è da considerare come una direttiva eminentemente di politica legislativa. Si tratta della netta presa di posizione contro « quel commercio di importazione di leggi straniere che va sotto il nome di un diritto uniforme » ([2]), che in passato (ma, in tono minore, ancora oggi) ha trovato larghi consensi in una parte notevole della nostra dottrina. Su tale punto tornerò in seguito, ma qui è opportuno rilevare come quella della nostra Scuola sia stata la prima voce levatasi in difesa delle « frontiere del diritto, del nostro diritto romano e italiano », per ripetere la felice espressione usata dal Ministro Grandi nel discorso tenuto il 16 ottobre 1939 alla Commissione delle assemblee legislative per la riforma dei codici, difesa che ha costituito un punto programmatico della nuova codificazione fascista.

([1]) GIANNINI, in *Riv. di polit. econ.* 1934, 1130.
([2]) SCIALOJA, in *Riv. dir. nav.* 1935, I, 4.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

4. — Le direttive di politica legislativa poste dalla scuola del diritto della navigazione, e che sostanzialmente hanno costituito le basi del programma di redazione del nuovo codice, possono dunque sintetizzarsi nei seguenti quattro punti:

a) funzione dell'elemento tecnico « navigazione » come determinante della materia da regolare nel codice;

b) disciplina totalitaria dei vari istituti, comprensiva cioè dell'aspetto pubblico e di quello privato;

c) regolamentazione unitaria della navigazione per acqua e di quella per aria;

d) opposizione alla recezione delle convenzione internazionali in quanto turbino le linee del sistema generale del nostro diritto.

E' quindi ora da vedere come tali direttive sono state tradotte nel codice. Ma, prima di venire a ciò, conviene in via generale osservare che non su tutti i punti il codice ha realizzato — nè del resto poteva realizzare — quelle soluzioni che da un rigoroso punto di vista scientifico sarebbero state consigliabili. In primo luogo v'è infatti da considerare che le divergenze di vedute, esistenti in dottrina sulle soluzioni medesime, hanno senza dubbio ed in maniera notevole influito sulla redazione del codice, portando per diversi problemi all'accoglimento di soluzioni di compromesso. Al che è da aggiungere, in particolare sul punto della realizzazione di un'unitaria disciplina della materia marittima e aeronautica, il fatto che le due materie sono di competenza di amministrazioni diverse e che pertanto, sopratutto per quanto attiene agli organi preposti all'amministrazione ed alla stessa terminologia in uso, non è stato possibile raggiungere un perfetto parallelismo.

In secondo luogo è da tener presente che, se le linee fondamentali sulle quali redigere il codice erano state ampiamente chiarite e discusse, per contro non tutti i punti della materia da disciplinare erano stati dalla dottrina sufficientemente approfonditi o, quanto meno, elaborati in armonia con quelle direttive che il codice si proponeva di realizzare. Non va infatti dimenticato che la ripresa degli studii del diritto della naviga-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

zione è di questi ultimi anni e che coloro, i quali agli studii medesimi si sono dedicati, sono in numero assai ristretto.

In terzo luogo bisogna riflettere che un codice non è fatto per la scienza, ma destinato sopratutto alla pratica, e che quindi di fronte alle esigenze di questa la veduta teorica deve spesso segnare il passo o adattarsi a soluzioni non sempre dogmaticamente rigorose. Tale direttiva i compilatori del codice hanno avuta presente (basterebbe come esempio il modo nel quale la materia è stata nel codice divisa), non trascurando peraltro di attenersi a concetti e formule giuridicamente quanto più possibile precisi. Ciò del resto in armonia con l'assai netta tendenza, affermatasi nei lavori dell'attuale codificazione, verso un perfezionamento tecnico del diritto vigente. E se anche questo compito, di dare nel codice una sistemazione scientifica alla materia, era nel campo della navigazione di più difficile realizzazione, perchè in molti punti era da condensare in formule giuriche il diritto delle convenzioni internazionali o quello vivente nella pratica dei contratti tipo, dei formulari, delle polizze — non tutti di origine nostrana e sempre, dal lato della tecnica giuridica, molto approssimativi — ciò non di meno l'adempimento di tale compito, più che utile, era necessario, per il raggiungimento delle mète proprie di un codice (1). Per questo orientamento si è rimproverato al codice un'eccessiva preoccupazione dogmatica a scapito delle esigenze della pratica, ma il rimprovero — anche se in talune singole disposizioni del codice stesso può trovare qualche appiglio — in linea generale non è fondato, e risponde all'ancora immaturo sviluppo che da noi ha la scienza del diritto marittimo, per cui appare teorico tutto ciò che si allontana dalle formule dei contratti tipo, ogni tentativo di inquadrare la materia speciale nel sistema generale del diritto. Ed infatti l'idea — che è implicita nella citata opinione — di fare del codice un qualche cosa di simile in molte parti, ma specialmente nella parte dedicata alle obbligazioni, ai formulari usati dalla pratica — sia pure più o meno ripuliti nella

(1) Su ciò cfr. ora i rilievi generali del PUGLIATTI, in *Riv. dir. comm.* 1941, I, 208.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

forma — non è stata mai avanzata nel campo affine del commercio terrestre, ove pure la pratica domina la materia con le sue esigenze e la plasma alla stessa guisa e con gli stessi mezzi che nel campo della navigazione.

5. — Per poterci rendere conto di come le ricordate direttive sono state dal codice realizzate è necessario far cenno della materia in questo contenuta e della sua distribuzione nel medesimo.

Aprono il codice alcuni articoli, posti sotto la rubrica di disposizioni preliminari, nei quali è stabilita la gerarchia delle fonti del diritto della navigazione, sono definiti il mare territoriale e lo spazio aereo soggetto alla sovranità dello Stato, e sono poste alcune norme dirette a regolare — integrando le disposizioni generali dettate al riguardo dal codice civile — i conflitti di legge in materia di navigazione (acquea ed aerea). Quindi il codice è diviso in tre parti rispettivamente dedicate alla navigazione marittima e interna, alla navigazione aerea, alle disposizioni penali e disciplinari, comuni queste ultime alla navigazione marittima ed aerea (e non applicabili invece alla navigazione interna).

Le prime due parti, nelle quali il codice disciplina con perfetta simmetria la navigazione per acqua e quella per aria, sono divise ciascuna in quattro libri.

I primi libri regolano l'ordinamento amministrativo della navigazione. Sono divisi in titoli disciplinanti: gli organi amministrativi della navigazione; il demanio; l'attività amministrativa, la polizia ed i servizi dei porti e l'ordinamento e la polizia degli aeroporti; il personale marittimo e della navigazione interna e la gente dell'aria; il regime amministrativo delle navi e degli aeromobili; l'ordinamento dei servizi di trasporto aereo; la polizia marittima e aeronautica; le inchieste sui sinistri aeronautici; gli atti di stato civile in corso di navigazione; ed infine, tra le disposizioni speciali, la navigazione da diporto con navi, quella da turismo con aeromobili e quella con alianti, la pesca marittima, il cabotaggio, il regime delle concessioni e delle autorizzazioni dei servizi della navigazione interna.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

I secondi libri regolano la proprietà e l'armamento della nave e la proprietà e l'esercizio dell'aeromobile. Sono divisi in titoli disciplinanti: la costruzione della nave e dell'aeromobile; la proprietà; l'impresa di navigazione; il contratto di arruolamento della gente di mare e quello di lavoro del personale di volo.

I terzi libri regolano le obbligazioni relative all'esercizio della navigazione. Sono divisi in titoli disciplinanti: i contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile (locazione, noleggio e trasporto); la contribuzione alle avarie comuni; la responsabilità per urto di navi e quella per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto di aeromobile; l'assistenza e il salvataggio, il ricupero e il ritrovamento di relitti; le assicurazioni; i privilegi e l'ipoteca.

I quarti libri contengono le disposizioni processuali. Sono divisi in titoli disciplinanti: le inchieste sui sinistri marittimi; le cause marittime e quelle aeronautche; la liquidazione delle avarie comuni; l'attuazione della limitazione del debito dell'armatore e dell'esercente; l'esecuzione forzata e le misure cautelari.

La parte terza si divide in due libri rivolti il primo alle disposizioni penali (disposizioni generali, delitti, contravvenzioni, disposizioni processuali); ed il secondo alle disposizioni discinari (infrazioni e pene disciplinari, disposizioni processuali).

6. — Da questo rapido schema risulta chiaro, in ordine al contenuto del codice, l'influenza di quella direttiva per cui il fatto tecnico « navigazione » costituisce l'elemento determinante della sfera del nostro diritto. Anzi può dirsi che delle quattro sopra ricordate tale direttiva è quella che ha avuto più completa realizzazione; e un indice di come a questa ci si sia attenuti può vedersi nel fatto che il codice ha omessa la disciplina delle vendite marittime, che pur aveva formato oggetto di discussione e figurava in appendice al progetto del 1931.

Ma non è da ritenere con ciò che la disciplina data dal codice a tutti i singoli istituti sia di per sè completa, esaurisca cioè per ogni verso la regolamentazione giuridica della materia. A parte infatti quelle integrazioni, specialmente d'indole tecni-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ca, che sono state riservate al regolamento generale, che sarà annesso al codice, ed a quelle leggi e regolamenti speciali, che dopo l'emanazione dei nuovi testi legislativi resteranno in vigore, nella redazione del codice ha dominato la concezione, della quale già ho fatto cenno, per cui il diritto della navigazione non costituisce qualche cosa di a sè stante, di avulso dal sistema generale del diritto — come sostengono, per il diritto commerciale marittimo, i più accaniti particolaristi francesi, e qualcuno anche presso di noi — ma invece rappresenta di questo sistema semplicemente una parte, che si distingue per sue particolari caratteristiche. Tali caratteristiche si concretano in alcuni casi nell'esistenza di istituti tipici, che non trovano riscontro in altri campi del diritto, in altri casi invece più semplicemente in particolari adattamenti della disciplina di istituti che, pur essendo spesso sorti come esclusivi del campo della navigazione, hanno ormai una generale estensione.

Ne consegue che nelle prime ipotesi la disciplina dettata dal codice ha caratteri di completezza che invece mancano nelle seconde, per le quali il codice medesimo si limita a dettare norme integrative o di eccezione della disciplina generale dei singoli istituti contenuta in altri testi legislativi. Così sono complete le disposizioni relative al comandante di nave e di aeromobile, all'ordinamento del personale marittimo e aeronautico, al regime amministrativo della nave e dell'aeromobile, ed in genere quelle contenute nel libro primo della parte prima come della seconda. Del pari caratteri di completezza hanno le norme del codice che regolano gli istituti tipici della navigazione come la contribuzione alle avarie comuni, l'assistenza e il salvataggio, la limitazione del debito dell'armatore di nave e dell'esercente di aeromobile, l'arruolamento della gente del mare e il contratto di lavoro del personale di volo .

Più numerosi sono i casi nei quali le disposizioni del codice si inseriscono in quelle generali contenute in altri testi legislativi. Ho già detto come le norme sui conflitti di legge in materia di navigazione ne presuppongano di più generali. Lo stesso può ripetersi per le disposizioni processuali e per quelle penali, nonchè per quelle che potremmo chiamare di diritto privato (in

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

senso lato) dei libri secondo e terzo delle due prime parti del codice, salvo naturalmente le norme che riguardano gli istituti ora citati come tipici del diritto della navigazione.

Inoltre la materia contenuta in questi libri secondo e terzo si presta a confermare quanto poco fa dicevo sulla generalizzazione che con il passare del tempo hanno avuto istituti originari della navigazione marittima. Mi limito a ricordare tre esempi: la pubblicità navale, l'ipoteca e le assicurazioni.

E' noto che la nave è stata il primo bene mobile sottoposto ad un regime di pubblicità analogo a quello degli immobili. Tale regime è venuto estendendosi ad altri mobili (particolarmente all'automobile e all'aeromobile) sino a dar luogo ad un vero e proprio sistema di pubblicità mobiliare. Nel nuovo codice civile — libro della tutela dei diritti — questo sistema ha ora avuto consacrazione ufficiale come sottospecie di quello della pubblicità immobiliare, ed è quindi naturale che il codice della navigazione si limiti in tema di pubblicità semplicemente ad alcune prescrizioni d'indole prevalentemente regolamentare, rinviando al codice civile per quanto riguarda gli atti da rendere pubblici e gli effetti della loro pubblicazione.

Un'evoluzione analoga si è avuta per l'ipoteca navale. Anche questo istituto, che ripete le sue origini dal particolare regime pubblicitario esistente per la nave, ha subìto una progressiva generalizzazione, estendendosi ad altri mobili. Per quanto attiene alla nave, in particolare, si è parlato per lungo tempo (sino al D. L. 5 luglio 1928, n. 1816) di pegno sulla nave, ma l'imprecisione terminologica non ha impedito alla dottrina di ravvisare in questo una vera e propria ipoteca. Ed è appunto che traendo da tale riconoscimento le dovute conseguenze, il codice della navigazione si limita ora a dettare per l'ipoteca navale ed aeronautica le sole norme necessarie per inquadrarla nella disciplina dell'ipoteca, contenuta nel codice civile — libro della tutela dei diritti —, e per tener conto di alcune sue particolarità.

Per le assicurazioni infine la dicotomia legislativa tra assicurazioni terrestri ed assicurazioni contro i rischi della navigazione, che è mantenuta nella nuova codificazione, ha un va-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

lore essenzialmente formale, e risponde, da un lato, alla tradizione storica, dall'altro e sopratutto, alla necessità di prevedere aspetti particolari delle assicurazioni contro i rischi della navigazione per i quali non sono sufficienti le disposizioni generali sul contratto di assicurazione. Ed infatti le disposizioni in materia assicurativa contenute nel libro delle obbligazioni del nuovo codice civile espressamente sono dichiarate applicabili alle assicurazioni contro i rischi della navigazione, ed il codice della navigazione, dal suo canto, si limita a dettare per queste una disciplina integrativa di quella contenuta in detto libro.

7. — La seconda direttiva, quella della fusione dell'elemento pubblico e privato dei varii istituti, ha avuto nel codice un'attuazione che concilia la veduta teorica con le esigenze della pratica applicazione del testo legislativo. E' infatti da imputare a queste esigenze la distribuzione delle norme del codice in quattro gruppi: amministrativo, privato, processuale civile, penale. Tuttavia la separazione della materia, che ne resulta, è meno netta ed assoluta di quanto a prima vista possa apparire sulla base dello schema del codice, come dimostra, da un lato, un esame più approfondito dello schema stesso, dall'altro e più segnatamente, l'esistenza di un serrato coordinamento e di una stretta interdipendenza tra i vari gruppi di norme, specialmente tra le norme amministrative e quelle private.

Sotto il primo aspetto possono ricordarsi alcuni esempi assai significativi. Nel titolo terzo del libro primo della parte prima, trattando di quei tipici servizi dei porti che sono il pilotaggio ed il rimorchio il codice disciplina insieme l'istituzione e l'organizzazione del servizio e il contenuto e gli effetti del contratto, rispettivamente, di pilotaggio e di rimorchio. Ancora nel titolo quinto di detto libro, come nel corrispondente titolo quinto del libro primo della parte seconda, disciplinando il regime amministrativo delle navi e degli aeromobili, e più particolarmente trattando della navigabilità, il codice, dopo aver fissato le condizioni di navigabilità, i documenti dai quali queste debbono risultare, il regime delle visite e delle ispezioni, e stabilita la competenza al riguardo, rispettivamente, del Re-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

gistro italiano navale e del Registro aeronautico italiano, con una disposizione, di cui la generale portata ed i riflessi nel campo privatistico non hanno bisogno di essere sottolineati, stabilisce che i certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dai Registri predetti fanno fede fino a prova contraria. Ancora, e questo esempio è forse il più significativo, la definizione di nave e di aeromobile trovasi nel gruppo delle norme amministrative, mentre certamente la definizione stessa ha una portata generalissima, vale cioè per tutta la materia regolata dal codice, dal momento che ad essa deve farsi capo per stabilire i limiti di applicabilità del diritto della navigazione e quindi del codice.

Similmente nel gruppo di norme collocate nei libri secondo e terzo delle parti prima e seconda se ne riscontrano numerose di contenuto essenzialmente pubblicistico, come, per citarne alcune: le norme sul controllo delle costruzioni navali ed aeronautiche; quelle sull'esecuzione della pubblicità da parte degli uffici incaricati della tenuta dei registri d'iscrizione; quelle sulle attribuzioni del comandante in ordine al comando della nave e dell'aeromobile, alla direzione di questi, alla tenuta dei libri di bordo, ai provvedimenti per la salvezza comune della spedizione; le norme sulla composizione e forza minima degli equipaggi e sulla gerarchia di bordo; quelle sull'obbligo di assistenza e salvataggio; quelle sul ricupero d'ufficio; ecc.. E ancora, infine, si può rilevare che la pubblicità dell'armamento, sorta come registrazione a fini amministrativi, è dal codice disciplinata (per l'esercizio della nave come dell'aeromobile) nel titolo dell'impresa di navigazione unitariamente, nei suoi riflessi cioè di diritto privato e di diritto pubblico.

Venendo all'altro aspetto, cui sopra accennavo, che comprova la veduta sostanzialmente unitaria che ha ispirato il legislatore, può dirsi che nel codice non v'è istituto il quale sia compiutamente regolato dal solo gruppo di norme per esso specificamente dettate in un singolo titolo, capo o sezione. Basterebbe richiamare in proposito la disciplina dettata dal codice per la nave e per l'aeromobile, o per il comandante, o per l'equipaggio e relativo contratto di arruolamento o di lavoro, essendo cosa risaputa che l'intrecciarsi di norme pubbliche e private

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

in questi settori è tale che una separata considerazione delle une dalle altre porta ad una visione lacunosa della materia. Così le disposizioni del codice sulla costruzione e la proprietà presuppongono quelle dettate per l'individuazione della nave e dell'aeromobile, quelle relative alla loro iscrizione nei registri ed ai documenti che li abilitano alla navigazione (registri e documenti che hanno ad un tempo effetti pubblici e privati), quelle sui requisiti di nazionalità. Parimente le disposizioni sul comandante di nave e di aeromobile, contenute nel titolo dedicato all'impresa di navigazione, si riallacciano in un tutto organico con quelle sulle partenze e gli arrivi delle navi e degli aeromobili, sulla polizia di bordo e della navigazione, sugli atti dello stato civile in corso di navigazione, e infine con quelle penali e disciplinari. Parimente ancora le norme sull'equipaggio e sul contratto di arruolamento o di lavoro dei suoi componenti presuppongono quelle amministrative sul personale marittimo e sulla gente dell'aria e sulla loro organizzazione, e si collegano a quelle processuali sulle controversie del lavoro (per il solo personale marittimo) ed a quelle penali e disciplinari in generale.

Ma anche in campi che più potrebbero esserne ritenuti lontani, come quello delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione, si trovano elementi di collegamento con le norme amministrative. Un esempio ci è dato dal regime di concessioni e di autorizzazioni nel quale si svolgono i servizi pubblici di trasporto su acque interne e per aria, che non può restare senza influenza sul contratto. Ancora, nel campo dei trasporti aerei, conseguenze di diritto privato produce l'adempimento da parte del vettore dell'obbligo (che è di polizia della navigazione, ma trovasi nel libro terzo) a lui imposto di assicurare i passeggeri trasportati: l'adempimento di questo infatti esonera il vettore medesimo dal risarcire il passeggero danneggiato nei limiti entro i quali funziona l'assicurazione. E si vedano altresì i particolari atteggiamenti che la disciplina dell'assicurazione dei passeggeri, e più ancora dell'altra, pure obbligatoria, della responsabilità dell'esercente di aeromobile per danni a terzi sulla superficie, assume in conseguenza appunto del carattere di obbligatorietà delle assicurazioni medesime.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Nè a questi si fermano gli esempi. Ho già ricordata la disposizione del codice relativa all'efficacia probatoria dei certificati rilasciati dai Registri navale e aeronautico e la sua influenza nel campo dei rapporti privati, particolarmente nell'ambito dei contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile. Accanto a questa, norme di portata parimente generale trovansi per il caso di perdita presunta della nave o dell'aeromobile. Come è noto nei testi legislativi vigenti la presunzione di perdita è regolata con riguardo a singole fattispecie, particolarmente con riguardo all'abbandono agli assicuratori. Il codice dispone invece, in via generale, che trascorsi quattro, otto o tre mesi dal giorno dell'ultima notizia (a seconda che si tratta di nave a propulsione meccanica, di veliero, o di aeromobile) la nave o l'aeromobile si presumono periti nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia e vengono cancellati dai rispettivi registri di iscrizione. E la disposizione è più volte richiamata dal codice per rapporti di diritto privato, segnatamente in tema di prescrizione, mentre la presunzione circa il momento della perdita vale a stabilire, ad esempio, nel campo assicurativo quale di più assicuratori successivi debba risarcire il sinistro.

8. — La terza direttiva, quella della riunione nel codice della materia relativa alla navigazione per acqua ed a quella per aria, fu fissata al comitato ministeriale, incaricato della redazione del codice, come un punto fermo del programma da attuare. Disse infatti il Guardasigilli Grandi nel già ricordato discorso dell'ottobre 1939 alla Commissione delle Assemblee legislative: « il Duce, al quale ho sottoposta la questione, ha deciso che nella preparazione del futuro codice lo studio della materia propria del diritto marittimo proceda parallelamente a quella del diritto aereo per il loro possibile raggruppamento sotto la denominazione di codice della navigazione ». E successivamente lo stesso Ministro, nell'insediare l'apposito comitato ministeriale, tenne a ribadire che la decisione di riunire nel codice della navigazione così il diritto marittimo come quello aeronautico era da considerarsi senz'altro definitiva.

Tale intervento dell'autorità, se da un lato impedì che in

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

seno al comitato ministeriale si accendessero quelle discussioni sulla opportunità o meno di riunire in un codice la navigazione per acqua e quella per aria, che da tempo si agitavano in dottrina e che neppure ora, di fronte alla realtà del codice, sembrano essersi acquetate, dall'altro però lasciò ampia libertà al comitato stesso di stabilire gli estremi e le modalità per attuare nel progetto la detta riunione. La quale infatti fu raggiunta per gradi e attraverso vivaci contrasti, mediante un progressivo adeguamento della disciplina della navigazione aerea a quella della navigazione marittima.

Al termine della prima fase dei lavori del comitato ministeriale — conclusasi con la pubblicazione del progetto del codice, e nella quale sostanzialmente fu assolto il compito di raccogliere la materia e di dare a questa una prima sistemazione — fu raggiunta una disciplina unitaria della navigazione per acqua e per aria nel campo del diritto internazionale privato (disposizioni preliminari) ed in quello penale (parte terza). La rimanente materia relativa alle due navigazioni fu contenuta nei tomi primo e secondo del progetto (divenuti poi le parti prima e seconda del codice), che però, nonostante l'apparente formale autonomia, sostanzialmente erano ispirati da unitarie idee direttive, visibili nella notevole simmetria esistente nella distribuzione della materia e nella presenza di numerose disposizioni del tomo primo ripetute nel secondo. Del tomo secondo del progetto fu poi fatta a breve distanza di tempo una seconda edizione — contrassegnata dall'indicazione: parte seconda — nella quale l'adeguamento delle norme aeronautiche a quelle marittime segnò un ulteriore progresso. Ma il passo decisivo su questa via fu compiuto in sede di redazione definitiva del codice.

Poichè si è detto e si continuerà a dire da alcuno che in questa ultima sede la corrente favorevole all' unità del diritto della navigazione prese il sopravvento forzando la materia in conformità delle sue vedute programmatiche, sia consentito ad uno che partecipò a tale fase dei lavori legislativi di ricordare come in realtà andarono le cose. Rielaborata e sistemata nella sua veste pressochè definitiva la materia marittima si passò a

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

quella aeronautica con lo scopo primo e principale di disporre questa — come del resto ci si era sforzati di fare nelle due precedenti edizioni del progetto — simmetricamente con la prima. Fu allora che ci si accorse a pieno che le possibilità di una sistemazione legislativa unitaria delle due materie non solo erano reali, ma addirittura superavano quelle dai più pronosticate. Ed in verità uno studio comparato del diritto delle due specie di navigazione non era stato condotto per l'innanzi con tanta profondità quanto in quell'occasione.

Di fronte a tale constatazione, soluzione ovvia apparve quella di disciplinare (come già facevano le disposizioni preliminari e quelle penali) ad un tempo e con le stesse norme la navigazione per acqua e quella per aria. Tanto più che a provare la possibilità pratica di una tale sistemazione legislativa stava l'esempio di quanto si era fatto per regolare la navigazione interna (n. 9). Ma a tale soluzione si frapposero varii ostacoli, che, per quanto non decisivi, consigliarono di non abbandonare la via sino allora seguita. Si considerò che l'abolizione nel codice di una parte aeronautica, avente sia pur solo un minimo di organicità, avrebbe potuto, da un lato, pregiudicare lo sviluppo del diritto della navigazione aerea, dall'altro, rendere disagevole la pratica applicazione del codice in questo campo sino ad ora regolato da specifiche leggi e regolamenti.

Tuttavia la separazione delle due materie nei campi amministrativo, privato e processuale civile non poteva avere ormai che un valore formale. La disciplina della navigazione marittima assumeva l'aspetto di parte generale sulla quale si innestava la disciplina della navigazione aerea, che, onde evitare inutili ripetizioni, doveva venir ridotta alle sole norme integrative o di eccezione della prima. Restava però il problema del coordinamento tra le due parti, problema grave e complesso per i suoi riflessi pratici e teorici.

Dal punto di vista pratico si poneva il quesito dei limiti che l'esigenza di una facile e spedita consultazione del codice poneva alla possibilità, da un lato, di ridurre le norme della parte aeronautica e, dall'altro, di mantenere contemporaneamente alle stesse un minimo di organicità.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Sotto il primo profilo v'era che molte norme della parte marittima, pur nella sostanza pienamente applicabili alla navigazione aerea, mal si prestavano ad essere generalizzate, perchè nella loro formulazione — fatta in considerazione di una fattispecie marittima — interamente non aderivano alla fattispecie aeronautica da disciplinare, in quanto prevedevano la competenza di un organo dell'amministrazione marittima del quale il corrispondente dell'amministrazione aeronautica era diversamente designato o addirittura diverso, ovvero adoperavano una terminologia tecnica che non trovava riscontro in quella aeronautica, quando addirittura in questa con la stessa espressione non si indicavano cose diverse. Rispetto al primo di questi inconvenienti è chiaro che altro non si poteva fare in sede di elaborazione del codice se non ripetere nella parte aeronautica le disposizioni in questione, opportunamente modificate. Rispetto al secondo invece assai di più era possibile operare nel senso dell'unificazione, se uno spirito particolarista, frutto di un malinteso prestigio di materia, non si fosse opposto. Ne veniva — per citare le incongruenze più salienti cui portava tale opposizione, e che sono passate nel codice — che quegli che era armatore per la nave diveniva esercente per l'aeromobile; che al personale marittimo veniva a corrispondere la gente dell'aria, mentre alla gente del mare faceva riscontro il personale di volo; che le navi maggiori erano iscritte in matricole e quelle minori in registri, mentre gli aeromobili erano immatricolati in un registro ad eccezione degli alianti libratori (corrispondenti, come categoria, alle navi minori) i quali erano iscritti in un registro matricolare. Ma, quel che più conta, semplici differenze terminologiche costringevano a ripetere nella parte aeronautica norme della parte marittima, che invece avrebbero potuto essere omesse.

Nonostante queste ripetizioni la parte aeronautica continuava a presentarsi in più punti inorganica e lacunosa, e certamente tale che chi non fosse già pienamente al corrente della parte marittima spesso non avrebbe potuto in essa orientarsi. A questo inconveniente, grave per la pratica applicazione del codice, un secondo era connesso, e cioè che, anche rintracciate nella parte marittima le disposizioni alle quali ricollegare quelle aeronau-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

tiche, si doveva ogni volta fare un'indagine per stabilire quali di queste norme fossero nel campo aeronautico applicabili e quali no. E tutto ciò a prescindere dalla questione più generale — che dalla separazione del codice in parti prendeva lo spunto — se le norme marittime fossero applicabili alla navigazione aerea direttamente o per analogia.

Ad evitare questi inconvenienti e dubbi fu accolta la soluzione di richiamare per ogni istituto aeronautico le norme della parte prima allo stesso applicabili. Pure riconoscendo infatti che il sistema per la sua notevole rigidità poteva dar luogo a dubbi interpretativi nel caso di eventuali lacune esistenti nei richiami, si valutò che indiscutibile pregio ne era quello di fornire un quadro a prima vista organico e completo delle norme da applicare alle singole fattispecie.

Dalla divisione del codice in parti e dalla presenza dei richiami possono tuttavia sorgere alcuni dubbi d'indole sistematica, che è bene aver presenti per poter subito combattere. Data la separata disciplina della navigazione per acqua e per aria nelle parti più salienti e centrali potrebbe infatti dubitarsi che si tratti — come si è sostenuto per la materia marittima contenuta nel codice di commercio — di materie diverse. E il dubbio potrebbe essere avvalorato dal sistema dei richiami seguito nella parte seconda del codice, traendosi dalla presenza di questi e dalle norme marittime letteralmente (o quasi) ripetute per la navigazione aerea un argomento testuale per escludere — come alcuno già esclude in base alla legislazione anteriore al codice della navigazione — la possibilità di applicare direttamente nel campo aeronautico, fuori dei casi richiamati, le disposizioni marittime, per negare cioè l'esistenza stessa di un unitario sistema del diritto della navigazione.

Ma vi sono altri e più decisivi argomenti, desumibili dal codice medesimo, che si oppongono a simili conclusioni: in prima linea l'affermazione generale e programmatica dell'art. 1, che considera il diritto della navigazione quale un tutto unico ed unitario. In relazione a tale articolo i richiami alle norme marittime, contenuti nella parte aeronautica, acquistano il significato di esplicita applicazione (e quindi di conferma)

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di una regola generale, specie se si tiene presente che la loro esistenza è dovuta esclusivamente alle ragioni pratiche sopra lumeggiate. Ed invero l' importanza decisiva, che a queste ragioni va attribuita nella costruzione del sistema del diritto della navigazione, discende dall'impossibilità di giustificare altrimenti il metodo seguito dal codice: di disciplinare le due navigazioni unitariamente per alcuni aspetti (disposizioni preliminari e norme penali) e separatamente per gli altri. Infine v'è da considerare che il completo parallelismo e lo stretto collegamento esistenti tra le due parti del codice si oppone ad ogni concezione separatista.

Ho sin qui trattato del processo di unificazione del diritto marittimo con il diritto aeronautico sotto l'esclusivo profilo dell'adeguamento del secondo al primo. Ma se questo è l'aspetto più saliente del profilo del codice, che stiamo esaminando, non è però il solo. Ed in particolare non bisogna dimenticare il contributo che al progresso del diritto marittimo, e quindi di quello generale della navigazione, ha portato il diritto aeronautico, e quello che potrà portarvi domani a cagione del suo maggior dinamismo e delle sue maggiori possibilità di evoluzione. Per intanto è sufficiente rilevare che nel codice della navigazione sono state estese al campo della navigazione per acqua norme originali del diritto aeronautico in materia di trasporto, di assistenza e salvataggio, ecc..

9. — L'integrale disciplina del fenomeno navigazione non potrebbe dirsi realizzata nel codice se questo non regolasse anche la navigazione interna. Tanto più che quest'ultima, apparsa sino ad oggi da noi come un fenomeno trascurabile, comincia ad acquistare importanza e più ancora ne avrà domani quando sarà condotta a termine quella vasta rete di vie d'acqua interne, che è nei piani del Governo Fascista e che porterà, tra l'altro, a raccordare il nostro paese con più ampie reti della navigazione interna europea.

Per la disciplina della navigazione interna il codice ha dovuto fare opera di originale creazione, non esistendo nella legislazione anteriore — ad eccezione di alcune norme di leggi o re-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

golamenti e del libro secondo del codice di commercio, per comune consenso ritenuto applicabile — disposizioni particolari per detta navigazione. Tale opera il codice ha compiuto, sfruttando la capacità di espansione del diritto marittimo, con una serie di norme che, introdotte nella disciplina dei varii istituti marittimi, provvedono, ove necessario, ad adeguarne le previsioni alle particolari esigenze della navigazione interna.

10. — Anche la quarta direttiva, quella di opposizione a ricevere nel codice le convenzioni internazionali in quanto turbino le linee del sistema generale del nostro diritto, è stata fissata dal Ministro Grandi. Ricollegandosi al più generale orientamento verso un'autarchia giuridica impresso a tutta la nuova codificazione, il Guardasigilli impartì (nel novembre 1939) al comitato incaricato della redazione del codice della navigazione le seguenti direttive: « occorre che il nuovo codice non si discosti dalle caratteristiche tipicamente italiane dei nostri istituti giudici, nè dalla nostra tradizione giuridica. Se a ciò pongono intralcio norme o convenzioni internazionali, occorre studiare il modo di potersi, laddove possibile, sciogliere dai vincoli da esse creati. L'epoca attuale segna un grave sconvolgimento per il diritto internazionale. Mentre un così vasto e pauroso incendio divampa in Europa e minaccia di estendersi, il momento è forse tutt'altro che sfavorevole per codificare il diritto della navigazione con una relativa libertà di iniziativa, e cioè senza vincoli di eccessiva dipendenza e subordinazione rispetto a norme o ad accordi, che potevano bensì trovare la loro giustificazione nei particolari momenti politici in cui furono stipulati od accettati, ma che di fatto possono risolversi nel sacrificio di nostre esigenze peculiari o nella restrizione di istituti fondamentali propri del nostro diritto ».

Tali direttive il codice ha pienamente attuate. Alcune convenzioni, come quella sulla limitazione della così detta responsabilità dei così detti proprietari di navi, sono state abbandonate per far luogo ad istituti più consoni alle nostre concezioni giuridiche. Le altre, come quelle sull'assistenza e il salvataggio, sulla polizza di carico e sulla responsabilità del vettore, sui privilegi

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e l'ipoteca, sono state riprodotte nel codice, perchè il mantenerle è parso necessario in quanto rispondenti ad una prassi ormai consolidata. Per la stessa ragione il codice in materia di avarie comuni ha seguito da vicino le regole di York e Anversa. Questo per la navigazione marittima. Per quella aerea il codice ha infatti seguito un criterio di maggior larghezza e condiscendenza verso quanto in sede internazionale era stato elaborato, guidato in ciò, da un lato, dalla considerazione che la materia mancava di una sufficiente esperienza legislativa, dall'altro, dal fatto che le convenzioni aeronautiche — a differenza di quelle marittime — erano piuttosto improntate al sistema del diritto europeo e quindi più vicine e conformi al nostro ordinamento giuridico. Così nel campo aeronautico sono stati accolti non solo gli accordi internazionali già perfezionati, ma anche semplici progetti. In ogni caso tuttavia, nel riprodurre nel codice i principii e le regole di marca internazionale, ha prevalso il criterio di porre questi quanto più possibile in armonia con il sistema generale del nostro diritto, riformulando sopratutto le norme delle convenzioni secondo concetti giuridici nostrani.

Si profila così nel codice un sistema del diritto della navigazione che, mentre si ispira e si armonizza con le linee fondamentali di quel diritto romano-italico, che trova la sua novella espressione nella codificazione Mussoliniana, riceve e rielabora quanto di più vivo e vitale è nella pratica dei traffici per acqua e per aria.

In questo sistema esistono altresì gli elementi per rimuovere quegli inconvenienti che al regolare svolgersi dei traffici internazionali arrecano le inevitabili diversità esistenti tra le varie legislazioni. La via per rimediare a tali inconvenienti non è quella da molti ancora patrocinata, ma utopistica, di poter mettere insieme, mediante accordi internazionali, una legge della navigazione di valore universale; è un'altra, precisamente quella — da tempo patrocinata dalla scuola del diritto della navigazione — di stabilire con accordi internazionali precise e complete norme sui conflitti di legge in materia di navigazione. Tali norme sono ora dettate dal codice con le disposizioni preliminari, che per la maggior parte dei casi sanciscono il principio della

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

legge della bandiera. Ora, come di recente ha osservato lo Scialoja (*in Riv. dir. nav.* 1941, I, 5), « se gli altri Stati faranno lo stesso, e se convenzioni internazionali stabiliranno, sulla base della reciprocità, che ogni nave ed ogni aeromobile porta con sè pel mondo la propria legge, ecco risolto, nei limiti del possibile e del giusto, l'annoso problema ».

11. — Questa esposizione dei principali motivi del codice della navigazione non sarebbe completa se ancora non ricordassi di questo l'aspetto corporativo, aspetto che si è manifestato, prima ancora che in concrete disposizioni del codice medesimo, nel processo che ne ha portato alla redazione.

All'elaborazione del codice, con l'apposito comitato ministeriale e con gli organi dei ministeri delle comunicazioni e dell'aeronautica, hanno infatti attivamente partecipato, in costante diuturna collaborazione, le rappresentanze corporative delle varie categorie interessate all'opera legislativa. Dalle federazioni della gente del mare e della gente dell'aria, a quelle degli armatori, dei commercianti, degli assicuratori, ai sindacati che inquadrano i professionisti che più diretti contatti hanno con i traffici della navigazione, tutti hanno potuto far sentire la loro voce, esporre le loro esigenze, le loro vedute, le loro aspirazioni, discutendo ed approfondendo, in un'atmosfera di reciproca comprensione, i problemi più vivi della multiforme e complessa vita del mare e dell'aria. Da questa collaborazione, non solo sono emersi i punti di attrito tra i contrapposti interessi e se ne sono potute valutare le soluzioni più adeguate, non solo l'intera materia ha potuto essere vagliata nei suoi aspetti economici e sociali, ma sopratutto lo spirito e l'esperienza corporativi hanno portato una linfa vivificatrice nelle costruzioni e negli schemi giuridici, che, elaborati e perfezionati dalla dottrina e dalla giurisprudenza attraverso lo studio e la quotidiana applicazione dei codici e delle leggi precedenti, sono stati accolti nel codice.

Ne è derivato al codice un carattere di modernità, di spiccata aderenza all'ordine nuovo, politico ed economico, creato dalla Rivoluzione Fascista. Questo carattere impronta tutti gli istituti del codice, ma più palesemente si rivela nella cura con

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la quale sono state tutelate alcune categorie di fronte ad altre economicamente più forti; nei richiami numerosissimi alle norme corporative, alle quali è affidato il compito di supplire alle lacune della legge e di attuarne l'evoluzione, sviluppandone i principii, integrandone le previsioni, adeguandone le norme ai vari casi concreti; nella preminente posizione fatta agli organismi corporativi e nelle più ampie e importanti funzioni a questi riservate. In particolare sono da ricordare in proposito: la disciplina in parte cogente data al contratto di trasporto e più ancora a quello di lavoro della gente del mare e del personale di volo; la previsione degli uffici di collocamento per il personale navigante ed il relativo divieto di mediazione privata; l'anteposizione delle norme corporative agli usi nella gerarchia delle fonti del diritto della navigazione; l'intervento delle organizzazioni sindacali, previsto, ogni volta che sono in gioco gli interessi delle categorie dalle stesse rappresentate, anche in campi sin qui riservati alla pubblica amministrazione, come quelli della fissazione delle tariffe di pilotaggio o della determinazione delle tabelle di armamento, o lasciati all'autonomia privata, come quello della determinazione — in alcuni casi — del compenso di assistenza e salvataggio.

Sergio Ferrarini

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

La lotta attuale tra popoli conservatori e popoli espansionisti e l'evoluzione organica delle nazioni

Una rassegna di molti scritti che passano e di alcune idee che restano *

SOMMARIO: 1. Gli sforzi per il mantenimento dello ***status quo***. — 2. L'attitudine degli esponenti delle nazioni conservatrici di fronte ai reclami delle nazioni espansioniste: La tesi illusionista. Il miraggio del « Peaceful Change ». — 3. Parlamentarismo scientifico: Le conferenze internazionali di esperti. I rapporti e le discussioni della X Conferenza di Alti Studi Internazionali - Parigi, 1937. — 4. I conflitti tra nazioni conservatrici e nazioni espansioniste alla luce della teoria dell'evoluzione organica delle nazioni. — 5. Pubblicazioni della X Conferenza di Alti Studi Internazionali, e di studiosi ad essa estranei, sul problema coloniale, sulle materie prime e sulla pressione demografica. — 6. Una teoria psicanalitica della guerra. — 7. Teorie sulle cause economiche delle guerre. — 8. Riassunto. — 9. Letteratura passata in rassegna.

Gli sforzi per il mantenimento dello « status quo »

La statistica ha messo in luce come le crisi economiche sieno precedute da una intensificazione eccezionale della circolazione monetaria. Sono i poteri di auto-regolazione dell'organismo economico che fanno uno sforzo per evitare la rottura dell'equilibrio. Similmente, prima delle grandi crisi politiche, le forze sociali conservatrici si adoperano per che la rottura non si compia e lo *status quo* sia sostanzialmente mantenuto. Così avvenne anche prima della guerra attuale. Uno sforzo cospicuo in tal

* Doveva essere, questa, una rassegna analitica di un gruppo di pubblicazioni, di diverso valore ma tutte di attualità, inviate per recensione all'Autore dal « *Weltwirtschaftliches Archiv* ». L'interesse degli argomenti e l'ampiezza della trattazione hanno consigliato detta Rivista a pubblicare lo scritto come articolo, che vede la luce in questi giorni (*Das Konial und Rohstoffproblem vom Standpunkt der konservativen und expansiven Völker*, in « Weltwirtschaftliches Archiv » September 1941). La Redazione di questo Archivio ha ritenuto utile che esso fosse reso accessibile, nel testo italiano, anche al pubblico che non conosce la lingua tedesca.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

senso fu rappresentato dalla X Sessione della Conferenza permanente di Alti Studi Internazionali, convocata a Parigi nel 1937 dall'Istituto Internazionale di Cooperazione Intellettuale. La preparazione e lo svolgimento della Conferenza, le conclusioni raggiunte e i loro sviluppi, hanno dato luogo a tutta una letteratura, di cui parecchi grossi volumi sono usciti ancora nel 1939, quando la guerra pendeva ormai sull'Europa.

A distanza così breve, gran parte delle pubblicazioni non offre ormai più che un interesse storico, tanto è stato rapido lo svolgersi degli eventi successivi. Ma ciò non toglie che presenti un'utilità l'analizzarle. Non è forse vero che la storia è — o almeno molte volte può essere — la maestra della vita?

L'attitudine degli esponenti delle nazioni conservatrici di fronte ai reclami delle nazioni espansioniste.

Di fronte alla pressione demografica, economica, militare, politica delle nazioni giovani [1], e quindi espansioniste, e ai loro reclami sempre più insistenti e vivaci di una più equa distribuzione dei territori e delle risorse mondiali, gli esponenti delle nazioni soddisfatte, e quindi conservatrici — Inghilterra in prima linea — avevano assunto due diverse attitudini.

La tesi illusionista

Alcuni tra essi volevano persuadere il mondo che a nulla sarebbe valsa una modificazione dello *status quo*. Tipico esponente di tale corrente di pensiero è stato NORMAN ANGELL, il

---

(1) Sul concetto di « nazioni giovani », quale è stato precisato dalla demografia, vedi il recente articolo di N. FEDERICI : *Popoli vecchi e popoli giovani*, in « *Maternità e Infanzia* » Settembre-Dicembre 1940, n. 5-6, e i nostri precedenti lavori *I fattori demografici dell' evoluzione delle nazioni*, Roma, Biblioteca del « *Metron* » 1912; *Nascita, evoluzione e morte delle nazioni;* Roma Istituto di Statistica, R. Università, 1930 (edizione inglese, dal titolo *The Cyclical Rise and Fall of Populations*, nel volume *Population*, Chicago University Press, 1930). Un esame più particolareggiato delle caratteristiche delle nazioni giovani è fatto nell' articolo *Il fattore demografico nella politica coloniale* in « *Annali dell' Africa Italiana* », 1941, che sarà anche pubblicato, nella traduzione francese, in « *Affaires danubiennes* », (Bucarest 1941) sotto il titolo *Le rôle du facteur démographique dans la politique internationale.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cui libro *The Great Illusion, a study of the relation of military power to national advantage* (pubbl. 1) aveva fatto tanto chiasso alla vigilia della guerra mondiale (14 edizioni inglesi e 24 straniere si erano succedute — o erano in preparazione — dal 1909 al 1914).

E' una grande illusione — egli sosteneva — che la guerra possa ormai apportare al vincitore qualche vantaggio economico. — Il vincitore distrugge le popolazioni nemiche e ne confisca la ricchezza? — Esso rovina se stesso, in quanto si preclude, in tal modo, gli sbocchi commerciali. — Preferisce invece di imporre una indennità di guerra? — Sarà ricchezza avvelenata. Il suo pagamento non potrà che far crescere a dismisura i prezzi senza aumentare il benessere, qualora l'indennità sia pagata in numerario, o rovinare le industrie nazionali, qualora sia pagata con beni di natura .— Si risolve, la guerra, con l'annessione di nuovi territori? — Questi cambieranno di amministrazione: ecco tutto. — Sono colonie, infine, che il vincitore riesce a strappare al vinto? — Ma le colonie militarmente rappresentano una debolezza, economicamente non costituiscono mai un vantaggio. Sperare di risolvere le questioni delle materie prime, delle crisi economiche, della pressione della popolazione con l'autarchia o col riassetto delle frontiere è una pura illusione.

L'opposta linea di condotta che l'umanità ha tenuto con la guerra mondiale e con la politica del dopo guerra non ha scoraggiato Norman Angell. Mentre maturava il nuovo conflitto internazionale, egli (divenuto nel frattempo Sir Norman Angell) ha, con uguale tempestività, pubblicato un opuscolo (pubbl. n. 2), diretto a dimostrare la futilità delle questioni delle materie prime, dell'autarchia e della pressione demografica. Le tesi svolte nel precedente volume vi sono riaffermate e applicate ai problemi politici del momento con categorica intransigenza.

Un'autosufficienza economica non è garanzia di prosperità, nè condizione necessaria ad un alto livello di benessere. Il problema delle materie prime non è un problema di *deficit;* di materie prime vi è, al contrario, sovrabbondanza, e le nazioni che le posseggono sono ben liete di poterle vendere. La difficoltà, per

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

le altre nazioni, è solo di trovare i mezzi di pagamento occorrenti. Nè con la scarsezza di materie prime ha alcun rapporto la crisi attuale.

Un riassetto delle attuali frontiere, così da rendere ogni nazione relativamente autonoma dal punto di vista economico, costituisce un'impossibilità materiale, se si vuol conservare un livello di vita civile, e, quand'anche esso riuscisse possibile, la soluzione non potrebbe durare più di qualche anno, chè le nuove invenzioni e i modificati bisogni la renderebbero ben presto inadeguata (cfr. particolarmente p. 11).

Nè il problema delle materie prime, nè quello della popolazione possono essere risolti con la conquista di colonie o l'attribuzione di mandati: è un errore parlare di « proprietà » di una colonia da parte della madre patria; in realtà la madre patria non ha su di essa alcuna proprietà; proprietari ne sono i privati (pagg. 19-23), e il cambiamento di dipendenza politica della colonia, dall'una all'altra nazione, non altera menomamente la sua fondamentale situazione economica (pag. 21). Lungi dall'essere necessarie o sufficienti al benessere della madre patria, le colonie o altre dipendenze territoriali spesso le sono economicamente dannose, in quanto introducono, entro le frontiere, pericolosi concorrenti alle industrie nazionali, come insegna l'esperienza dell'India, delle Filippine, e della Manciuria (pagg. 26-27).

In definitiva, le correnti commerciali non si dimostrano affatto legate alla dominazione politica (pagg. 21-23).

Per ciò che concerne la popolazione, gli esempi delle colonie tedesche, italiane e giapponesi dimostrano come le conquiste territoriali non possano fornire uno sbocco per la popolazione sovrabbondante, la quale continua, invece, a riversarsi in altre terre economicamente più attraenti (pagg. 34-39).

Per i suoi scritti, a Norman Angell è stato attribuito il premio Nobel per la pace!

Io non starò qui a ripetere la confutazione di siffatte tesi, che ho fatta ampiamente altre volte e, per talune tesi, anche in pubblicazioni recenti (1). Del resto gli stessi autori più seri delle

(1) Vedi gli articoli: *Cause apparenti delle guerre,* in « *Politica* », 1 Maggio 1919 (riprodotto in *Problemi sociologici della guerra*, Bologna, Zanichelli, 1921, pagg. 51

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nazioni conservatrici — non esclusi gli Inglesi — ne riconoscono ormai l'inconsistenza.

A proposito dell'inutilità o della scarsa utilità dei possedimenti coloniali, « no doubt you feel — scrive il ROBBINS — that there is a catch in all this.... It is indeed an advantage to belong to a State with wide territories — a great advantage » (pubb. n. 3, pp. 53-54), e, quanto all'indennità di guerra, scrive il PIGOU: « it is not, indeed, as was sometimes urged before 1914, in the nature of things impossible for a victorious nation to make an economic profit by exacting a war indemnity » (pubb. n. 4, pag. 21).

Per ciò che concerne l'affermazione che il problema delle materie prime non è un problema di *deficit*, il rapporto ufficiale dell'apposita commissione per lo studio del problema delle materie prime, costituita dalla S. d. N. dichiara: « Aujourd'hui, alors que se manifeste la reprise de l'activité économique, les plaintes visent principalement les difficultés des consommateurs, comme ce fut le cas immédiatement après la guerre, dans des circonstances analogues » (pubb. n. 5, p. 8). In quanto alla garanzia per la continuità dei loro rifornimenti, fu bene osservato che ogni garanzia di tal genere non potrebbe essere presa sul serio per il periodo di guerra (ANGUS, pubbl. n. 16, pp. 190-191).

I vantaggi di cui, anche in regime di porta aperta, la madrepatria gode nelle colonie, sia per ciò che concerne gli investimenti di capitali, sia per ciò che concerne le correnti commerciali, sono esplicitamente riconosciuti dal rapporto, steso per conto della Conferenza di Alti Studi Internazionali, dal MORE-

---

e segg.) e *Colonie e materie prime*, in « *La Vita Economica Italiana* », II-III trimestre 1936.

Per ciò che concerne in particolare l'influenza della dominazione politica sulle correnti commerciali e migratorie, cfr. la Kieler Vortrag gehalten im Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, n. 49 dal titolo *Die Probleme der internationalen Bevölkerungs- und Rohstoffverteilung* (1937), l'articolo « *Trade follows the Flag* » in « *Weltwirtschaftlisches Archiv* » (Marzo 1938) e i due articoli *Emigrazione e Colonie* (« *Rivista di Politica Economica* », Aprile 1938) e *Sovranità politica e correnti commerciali* (Ibidem, Dicembre 1938).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sco (pubb. n. 14, pp. 140-147 e 174-175). E la giustificazione delle colonie, che questo (p. 14) e altri autori vedono nel diverso potere organizzativo dei popoli, porta obbligatoriamente alla conclusione che, nella impossibilità materiale che tutte le nazioni sieno rese sufficientemente autonome dal punto di vista economico con l'attribuzione di adeguati territori coloniali, tali devono essere rese le nazioni dotate di maggior potere organizzativo e espansivo (¹).

Per parte mia, lieto di vedere accolti, così, argomenti che — insieme con altri — avevo già addotto contro le tesi dello Angell, desidero qui ripetere che l'illusione, in realtà, era tutta dalla parte sua e dei suoi ammiratori, i quali non si accorgevano che, lungi dal contribuire alla causa della pace, essi, con la loro propaganda, rendevano inevitabile la guerra. « Gonfiando un nucleo di verità — io scrivevo — fino a fargli perdere le essenziali caratteristiche del reale, sfruttando l'ingenuo quietismo delle anime buone e delle anime pavide, essi addormentano l'opinione pubblica coi fumi delle loro utopie ed impediscono agli elementi responsabili di rendersi conto delle cause profonde che maturano gli squilibri fra le nazioni e di tentare seriamente, in quanto sia possibile, di prevenirli od attenuarli con equi accordi o tempestive concessioni. D'altra parte, la tendenziosità della loro tesi è così manifesta, che, se essi possono persuadere i cointeressati o trarre in inganno gli indifferenti, riescono solo ad esasperare coloro a cui negano giustizia e provocano in questi, per reazione, il disconoscimento anche di quel nucleo di verità che la loro tesi contiene. Molti pensano che nulla abbia tanto contribuito allo scoppio della guerra mondiale quanto l'illusione, diffusa in larghi settori delle classi dirigenti, particolarmente in Inghilterra, che una guerra europea fosse ormai praticamente impossibile, e pochi ne sono maggiormente responsabili di Norman Angell, che, coi suoi scritti, si era tanto adoperato per far sorgere tale illusione. Se domani la pressione

(¹) Vedi, per tale tesi, la nostra *Introduzione*, al volume di R. MUKERJEE, *Le migrazioni asiatiche*, Roma, Comitato Italiano per lo Studio dei Problemi della Popolazione, 1936, pp. XXIV e XXXV.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

delle nazioni tuttora insoddisfatte, diretta ad assicurarsi sbocchi demografici e rifornimenti di materie prime, dovesse portare ad una nuova conflagrazione mondiale, una grande responsabilità ricadrebbe sopra questi vecchi e nuovi, palesi od anonimi, somministratori di oppio ». Se io riproduco qui quanto ho scritto nel 1936, (« La Vita Economica Italiana », II-III trimestre 1936, pag. 20) non è già perchè attribuisca alle mie parole un'importanza che esse non ebbero (purtroppo la mia rimase una *vox clamans in deserto*), ma perchè non si possa pensare che il mio giudizio sia oggi influenzato dalle attuali circostanze o frutto del comodo senno di poi.

Il miragio del « Peaceful Change »

Più sensibili alle particolari realtà della situazione politica, ma non molto più pratici, erano altri esponenti delle nazioni soddisfatte. Un cambiamento è inevitabile — essi riconoscevano — ma si può ottenerlo pacificamente. « *Peaceful Change* » fu il loro motto. Esso divenne il titolo della X Sessione che la Conferenza permanente degli Alti Studi Internazionali, organizzazione societaria affiliata all'Istituto Internazionale di Cooperazione Intellettuale, tenne a Parigi dal 28 Giugno al 3 Luglio 1937, su invito della Commissione francese di Coordinazione degli Alti Studi Internazionali. La Conferenza, che era presieduta dal Prof. S. Charléty, Rettore dell'Accademia di Parigi, aveva il seguente ordine del giorno: « Les Procédés de Règlement pacifique des problèmes internationaux (*Peaceful Change*), avec application à certains cas particuliers; les difficultés de principe et les procédures applicables, en ce qui concerne la solution pacifique des problèmes économiques, sociaux et territoriaux, en se référant spécialement aux questions suivantes: a) Population, migration, colonisation; b) Marchés et distribution des matières premières ».

L'anno precedente, nel maggio, una conferenza preliminare era stata tenuta a Madrid allo scopo di precisare i vari aspetti dell'argomento e di organizzare un programma di lavoro che permettesse di effettuare, nel corso dell'anno, un coordinamento

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

quanto più possibile completo dei 26 gruppi nazionali che partecipavano allo studio collettivo.

La documentazione ricevuta dalla Conferenza alla fine delle sue ricerche, consisteva di 127 memorie, alcune delle quali si presentavano sotto la forma di volumi a stampa di parecchie centinaia di pagine, preparati dai gruppi nazionali o da istituzioni che avevano collaborato ai lavori, mentre altri consistevano in studi su alcuni punti speciali affidati ad esperti internazionali.

Le pubblicazioni nn. 8-15 sopra elencate, costituiscono appunto memorie preparate in occasione di detta Conferenza.

La pubblicazione n. 7 contiene gli Atti della Conferenza e quella n. 6 ne rappresenta un riassunto che basta da sè a formarsene un'idea adeguata. A pag. 634 e segg. della pubblicazione n. 7 e a pag. 456 e segg. della pubblicazione n. 6, è data la lista delle memorie presentate alla Conferenza.

Sono 94 memorie presentate dai membri alla Conferenza: Australia (1), Austria (10), Belgio (1), Canadà (1), Danimarca (2), Stati Uniti di America (6), Francia (11), Ungheria (12), Norvegia (2), Olanda (7), Polonia (6), Romania (5), Regno Unito (15), Svezia (2), Svizzera (5), Cecoslovacchia (5), Dotazione Carnegie per la pace internazionale (Centro di Studi di Ginevra) (2), Istituto di Relazioni del Pacifico (1), alle quali si aggiungono 7 memorie di esperti invitati alla Conferenza e 21 documenti messi a disposizione dei membri della Conferenza dalla Germania (3), dal Brasile (2), dall'Ufficio Internazionale del lavoro (3), dal Centro di Studi di Politica Estera a Parigi (1), dal Comitato Europeo della Fondazione Carnegie (4), dal Giappone (2), dal Messico (3), dalla Norvegia (1), dall'Istituto Reale di Affari Internazionali di Londra (1), dall' Uruguay (1).

Restò assente l'Italia, ed a ciò non fu estranea l'opera dello scrivente. L'Italia si era ritirata, nell'ottobre del 1936, dalla Società delle Nazioni; ma, a differenza di altre nazioni, che prima di lei se ne erano distaccate (Germania, Brasile, Giappone), non credette in definitiva neppure utile di partecipare ai lavori con la presentazione di memorie, pur consentendo anch'essa a mandare alla seduta qualche osservatore. Un'apposita commissione

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

era stata invero costituita anche in Italia presso la Commissione Italiana per la Cooperazione intellettuale, per preparare la partecipazione alla Conferenza; ma la relazione ad essa presentata dallo scrivente aveva portato a conclusioni nettamente pessimiste. Le considerazioni in essa esposte portavano infatti « alla conclusione che i conflitti derivanti dalla distribuzione internazionale della popolazione e delle materie prime potrebbero risolversi pacificamente solo quando una redistribuzione potesse eseguirsi, tenendo conto della superiorità tecnica e culturale e della forza espansiva dei popoli, e venire modificata ogni qualvolta se ne presentasse la necessità. Ora non è dato vedere — soggiungeva la relazione — come ciò si potrebbe praticamente ottenere in modo adeguato e tempestivo. Lasciato all'iniziativa delle singole nazioni, tale adegnamento certamente non potrebbe ottenersi in via pacifica. Affidata ad organi societari internazionali, la soluzione, anzichè facilitata, ne riuscirebbe probabilmente ritardata e le sperequazioni ne sarebbero acuite, chè l'esperienza fa credere che tali organismi tenderebbero a conservare lo *status quo*, anzichè modificarlo in favore delle nazioni che si sviluppano con ritmo più rapido, e ritarderebbero così l'assestamento, provocando il pericolo di conflitti più gravi. Di buono o di mal grado, conviene constatare che, oggi ancora come nel passato, non si vede la possibilità di un'equa redistribuzione delle popolazioni e delle materie prime se non sotto l'azione, o quanto meno sotto la minaccia della forza » [1].

Quando, nell'autunno del 1936, invitato a trattare l'argomento davanti alla « American Academy of Political and Social Sciences », ebbi a ripetere tali mie conclusioni, suscitai le cortesi proteste dei miei colleghi Prof. W. Rappard, dell'Università di Ginevra e Hu Shih dell'Università di Pechino, eminenti rappresentanti delle correnti liberali dei rispettivi paesi. Visibilmente imbarazzati nel trovarsi chiamati a far corona all'oratore durante

---

(1) La relazione è stata pubblicata in italiano in « *Rivista di Politica Economica* (*I fattori della distribuzione internazionale della popolazione e delle materie prime*, Aprile 1938) e riprodotta nell' *Introduzione* al citato volume *Le migrazioni asiatiche* di R. MUKERJEE. Essa venne anche tradotta in ispagnolo in « *Revista de Economia y Estadistica* » (Messico, Julio 1936).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

una conferenza così contraria alle loro idee, essi sentirono il bisogno di riaffermare la loro fede in un'evoluzione pacifica dell'umanità e in una risoluzione pacifica delle questioni pendenti (1). E' uno dei più frequenti errori dei cultori di scienze sociali quello di scambiare ciò che è con ciò che si vorrebbe che fosse, ed è anche uno dei più funesti perchè impedisce di riconoscere le cause di ciò che non si vorrebbe che fosse e di avvisare tempestimamente ai rimedi! (2).

Risposero per me i memorabili avvenimenti politici che seguirono e sono tuttora in corso. Lo stesso svolgimento della Conferenza, che ebbe luogo l'anno successivo, confermò d'altronde la sua prevista inutilità pratica.

Non è già che essa sia stata male organizzata: al contrario essa appare come un *tour de force* dell'Istituto Internazionale di Cooperazione Intellettuale e dei pacifisti che ad essa facevano capo. E neppure può dirsi che le ricerche ad essa presentate fossero prive di valore scientifico: al contrario parecchie delle memorie sono, dal punto di vista scientifico, pregevoli. In particolare, il rapporto del Sig. Bourquin si può riguardare come un modello del genere per accuratezza di analisi, ordine e chiarezza di esposizione, sincerità di impostazione e imparzialità di trattazione dei problemi. Ma, appunto per ciò, le sue conclusioni riuscirono negative. Nè poteva, d'altronde, essere altrimenti, date la natura dei problemi, la concezione (o il preconcetto) con cui venivano esaminati e la procedura dell'esame. Su quest'ultimo punto — quello della procedura — ci intratterremo anzitutto, perchè esso ci pare di importanza fondamentale.

---

(1) La mia conferenza, a cui avevo conservato il titolo *Problems of the International Distribution of Population and Raw Materials*, è stata stampata in « *The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences* » (Philadelphia, January 1937) (pubbl. n. 19). Non sono riprodotti gli interventi, evidentemente improvvisati, del Prof. Rappard e del Prof. Hu Shih; ma alla mia conferenza fa seguito un breve articolo del RAPPARD, (*The relation of the Individual to the State*), in cui, contro la generale evoluzione che — come egli riconosce — si va compiendo in senso nazionalista e in opposizione alla tesi della mia conferenza, l'A. riafferma la sua fede di impenitente individualista.

(2) Cfr. in proposito le considerazioni svolte nella *Introduzione* al volume *Le migrazioni asiatiche* del MUKERJEE, pagg. XXII-XXVI.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Parlamentarismo scientifico
Le conferenze internazionali di esperti

La procedura era quella delle conferenze internazionali di esperti. E' la procedura che ha caratterizzato l'attività degli Enti internazionali nel periodo postbellico. Conferenze della Società delle Nazioni, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dell'Organizzazione Internazionale di Igiene, della Camera internazionale di Commercio, dell'Istituto Internazionale di Agricoltura, Conferenze miste dei rappresentanti di questi Enti, Conferenze speciali di esperti di vari Stati si succedevano allora ininterrottamente. Ricordo un periodo, intorno al 1928, in cui non passava mese senza che dovessi recarmi ora all'una ora all'altra di simili conferenze: a Ginevra o a Parigi o a Londra o a Berlino o a Vienna. Era il sistema parlamentare trasportato, dal terreno politico, a quello tecnico e, dall'ambito nazionale, a quello internazionale. E non diversi furono i risultati, sicchè un esame critico dell'efficienza di tali conferenze ha un valore che va anche al di là del particolare argomento di questa rassegna.

Quali i vantaggi che da tali conferenze si attendevano?

Li espone eloquentemente il BOURQUIN nel suo discorso di chiusura della conferenza: « L'utilité de nos travaux réside également dans une certaine coordination des spécialistes. Ce ne sont pas seulement des points de vue nationaux qui se rencontrent ici et cherchent à se pénétrer réciproquement; — ce sont aussi des compétences et des techniques différentes. Notre collaboration tire sa valeur de ce double phénomène. Chacun de nous se trouve, dans une certaine mesure, qualifié pour exprimer et faire comprendre les besoins, les préoccupations, les tendances qui règnent dans son milieu national. De même, chacun de nous verse au fond commun les connaissances qu'il possède comme économiste et comme démographe, comme juriste ou comme sociologue, comme géographe ou comme spécialiste en matière coloniale. Pris isolément, ces différents apports ont tous leur valeur, tous leur utilité, — mais tous aussi leur insuffisance et leur danger. Car aucun d'eux ne saisit la réalité dans son ensemble, dans sa complexité totale. Et aucun d'eux ne peut se flatter

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

d'être soustrait à la loi commune des déformations professionnelles. Réunis, au contraire, ils se corrigent, se fécondent réciproquement, et par un simple effort de coordination, fournissent les éléments d'une large synthèse» (cfr. pubblic. n. 6; pagg. 361-362).

Ma quali, d'altra parte, gli inconvenienti?

Il primo inconveniente — essenziale — è comune a tutte le deliberazioni collettive che vengono prese a seguito di voti di maggioranza su punti separati di un provvedimento o di un programma. Quando la collettività è di almeno tre persone e i punti su cui si vota sono almeno tre, non si può escludere la possibilità che, mentre ogni componente propugna una soluzione coerente ed attuabile, dalle votazioni complessive esca, invece, approvato un programma o provvedimento incoerente ed inattuabile. Supponiamo che il primo componente abbia su tre punti una soluzione coerente, che rappresenteremo con le lettere A, B, C; il secondo, una soluzlone diversa, ma pur coerente, che rappresenteremo con le lettere A, b, c; il terzo, una soluzione ancora diversa, ma del pari coerente, rappresentata con le lettere a, B, c. Risulterà approvata a maggioranza la soluzione A, B, c, che è diversa da ognuna delle soluzioni propugnate dai singoli e che può non essere affatto coerente. Crescendo il numero dei punti e crescendo il numero dei componenti, cresce la probabilità di una soluzione incoerente.

Per evitare tale inconveniente, si suole, dopo aver votato sui singoli punti, votare sulla soluzione complessiva. L'approvazione di una soluzione incoerente ed inattuabile, che così si viene ad evitare, rappresenta tuttavia solo una eventualità estrema; l'eventualità più probabile è che si approvi per parti una soluzione che è, bensì, coerente ed attuabile, ma meno efficiente di tutte, o almeno di una gran parte delle soluzioni propugnate dai singoli; e in tal caso la soluzione viene approvata anche complessivamente, come la sola possibile.

Più spesso non si vota separatamente sui singoli punti della soluzione, ma direttamente sulla soluzione complessiva; se non che, per mettere insieme una maggioranza, è necessario addivenire ad una soluzione conciliativa, che rappresenta il minimo co-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mune denominatore di tutte le soluzioni che i singoli propugnano. La soluzione si risolve allora in proposizioni generiche o in raccomandazioni lapalissiane. Sta qui la ragione fondamentale della inefficienza delle assemblee deliberative di tutti i paesi, di tutte le nazioni, di tutti i tempi. Dopo lunghe e difficili discussioni, esse approvano provvedimenti che sono semplici palliativi o concludono con affermazioni di principio che sono dei puri truismi. *Parturiunt montes et nascitur ridiculus mus.* E, anche dal punto di vista tecnico, può dirsi, come fu detto dal punto di vista morale: *Senatores boni viri, senatus autem mala bestia.*

Quando si tratta di conferenza di esperti, che vertono su questioni di attualità in materie soggette a rapidi cambiamenti, quale era appunto il caso per la Conferenza sul « *Peaceful Change* », un altro inconveniente si aggiunge. La competenza dell'esperto è una dote che si acquista solo con un lungo periodo di formazione intellettuale. Ne viene che la sua mentalità quasi sempre riflette le condizioni di un periodo trascorso. Perciò l'esperto appare generalmente, all'uomo di azione, come un passatista.

Un terzo inconveniente, spesso, si aggiunge quando si tratta di assemblee internazionali. Nelle assemblee nazionali, i componenti sono generalmente animati da un sentimento di amor patrio che si sovrappone agli interessi particolaristici e fa sì che le divergenze che li dividono riguardino i mezzi, o tutt'al più i fini immediati, piuttosto che il fine ultimo, che è rappresentato dal bene della nazione.

Nelle assemblee internazionali, questo sentimento superiore è presente solo in casi particolari, in cui il fine della riunione trova riscontro in un sentimento o in un ideale che sovrasta ai gruppi nazionali: tale l'ideale scientifico, che provoca le assemblee di studiosi; o l'ideale umanitario, che anima le assemblee sanitarie o di mutua assistenza nelle gravi calamità collettive; o l'ideale morale, che inspira le assemblee che si propongono l'abolizione della tratta delle bianche o la redenzione della gioventù traviata. Ma, dove il fine delle assemblee internazionali è politico, come mai pretendere che la generalità dei membri sovrapponga, al sentimento o all'interesse della propria nazione,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

il sentimento o l' interesse di una comunità supernazionale tuttora inesistente? Avviene, così, che ben pochi dei membri sieno disposti a conformarsi con sincerità e volonterosità ai fini supernazionali che l'assemblea si propone, e che molti, anzi, cerchino di sabotarli, apertamente o più spesso subdolamente, tutte le volte che essi sieno o appaiano in contrasto col vantaggio della particolare nazione a cui il membro appartiene. Impediscono essi, così, ogni deliberazione di reale portata, a meno che qualcuno non sia così autorevole o, per altra ragione, così influente sui colleghi, oppure così abile, da imporre una soluzione che, anzichè rispondere ai fini supernazionali della riunione, soddisfi ai particolari interessi propri o della propria nazione.

Ancora più delle assemblee deliberative nazionali, le conferenze tecniche internazionali possono, se mai, avere una utilità come organi consultivi di una personalità o di un altro organo ristretto, a cui resti la responsabilità delle deliberazioni. La varietà delle informazioni, delle competenze, dei punti di vista, che in tali assemblee hanno campo di manifestarsi, le affinità o i contrasti che in esse si affermano, le possibili forme di coordinazione che in esse vengono prospettate, forniscono certo elementi utilissimi per una deliberazione, come il Bourquin faceva rilevare; ma la deliberazione difficilmente può riuscire organica e rispondente se non rappresenta l'opera di una sola mente. Assemblee politiche nazionali e conferenze tecniche internazionali, talvolta — è vero — rispondono egregiamente anche alla loro funzione deliberativa: ma ciò avviene quando esse sono guidate con mano ferma, nei loro lavori, da una personalità superiore, di cui in sostanza divengono allora organi informativi e consultivi.

Nel campo politico, l'inefficienza dei sistemi parlamentari è stata ormai riconosciuta, e i governi autoritari, frutto dei nuovi tempi, hanno effettivamente trasformato, se non formalmente, almeno sostanzialmente, le antiche assemblee legislative in organi consultivi. Un'analoga trasformazione deve, a mio modo di vedere, operarsi nelle conferenze tecniche internazionali se si vuole che esse possano portare un contributo veramente utile al progresso delle questioni scientifiche e sociali. Un esame dei reso-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

conti delle sedute della X Sessione della Conferenza di Alti Studi Internazionali e dei rapporti ad essa presentati dai relatori offre abbondante conferma delle accennate considerazioni. Facciamolo sulla scorta della pubblicazione n. 6.

I rapporti e le discussioni della X Conferenza di Alti Studi Internazionali - Parigi 1937.

E' naturale che, da ogni membro della Conferenza, si tenda a far presente soprattutto le condizioni del proprio paese o delle istituzioni che si rappresentano; ma, mentre talvolta lo si fa, come sempre si dovrebbe fare, per segnalare elementi di cui si deve tener conto nella soluzione generale (tale è il caso della segnalazione delle possibilià di immigrazione in alcuni paesi sottopopolati, cfr. pag. 335), altre volte si ha l'impressione che a tali condizioni particolari si domandi una considerazione eccessiva, come quando si pretende mettere gli Stati piccoli sulla stessa linea delle grandi potenze, o quando si viene a domandare per le minoranze una protezione internazionale che in sostanza non viene accordata alle maggioranze, dal momento che ci si oppone *a priori* a cessioni territoriali, anche se possono essere conformi ai voti della maggioranza delle popolazioni.

Quasi sempre, però, interessi particolari stanno dietro le quinte della discussione.

I due problemi fondamentali, da affrontare da parte della Conferenza, erano quello delle modificazioni territoriali (come attuarle pacificamente?) e quello di un'equa distribuzione delle materie prime (particolarmente in vista del pericolo che, in caso di rottura di rapporti internazionali, assume la sospensione dei loro rifornimenti). Ora, è evidente l'insistente tendenza, da parte di molti elementi dell'assemblea, a non affrontarli.

Sul problema delle materie prime e sulla possibilità della sua soluzione mediante la cessione di colonie, resta il dubbio che si sia giocato un po' a scaricabarili fra le due commissioni delle materie prime e delle colonie (cfr. pp. 341, 345).

Certamente da molti si è cercato — tendenza contro la quale ha onestamente reagito il relatore (cfr. pagg. 387, 393, 395) —

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di allargare l'argomento della Conferenza, facendo rientrare nel « *Peaceful Change* » iniziative ad essa estranee, quali le inchieste, i pareri consultivi, le clausole di revisione, gli arbitrati (cfr., per esempio, pp. 383, 401, 404), le compagnie coloniali a carta internazionale (cfr. pp. 340, 341), forse con lo scopo, e in ogni modo con il possibile risultato, di distogliere l'attenzione dell'assemblea da quelli che erano i problemi centrali e vitali della riunione.

Dei trasferimenti territoriali delle colonie si cerca di dimostrare l'inutilità, sostenendo che le correnti commerciali sono indipendenti dalla sovranità politica (cfr. pp. 340, 341, 345, 359, 447), e che la dipendenza politica non esercita praticamente alcuna influenza sulle correnti della emigrazione europea (cfr. p. 423). I somministratori di oppio sembrano essere penetrati abbastanza numerosi anche in seno alla Conferenza! E' inutile trattenersi a combattere tale tesi; essa è stata confutata — se non erro esaurientemente — per ciò che riguarda le correnti commerciali nell'articolo « *Trade follows the flag* », apparso sul « *Weltwirtschaftlisches Archiv* » (marzo 1938) e, per ciò che riguarda le correnti migratorie, nella « Kieler Vortrag, gehalten im Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel » dal titolo *Die Probleme der internationalen Bevölkerungs- und Rohstoffverteilung* (1937) e, più dettagliatamente, nella conferenza *Emigrazione e Colonie*, tenuta all'Università di Palermo (pubblicata in « *Rivista di Politica Economica* », aprile 1938).

Basti qui osservare che, se tale tesi fosse veramente sostenuta in buona fede, essa dovrebbe facilitare la soluzione dei trasferimenti coloniali; poichè, a quale scopo le potenze, che detengono le colonie o i mandati, dovrebbero ostinarsi a negare a quelle che la richiedono, sia pure per sole ragioni di prestigio, la benevola cessione o retrocessione di dipendenze che essi giudicano di nessuna utilità? E' possibile credere che tale rifiuto si faccia nell'interesse degli indigeni (pag. 450)? o per un doveroso senso degli obblighi contratti dalle potenze coloniali verso le colonie (p. 348)? O credere che lo si faccia, nel caso di territori soggetti a mandato, per un rispetto verso le terze potenze che hanno preso parte all'assegnazione dei mandati (pag. 349, 350,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

450)? o che da analoghi riguardi per gli indigeni si sia inspirati quando ci si oppone alla emigrazione straniera (pagg. 346, 347)? Ciò porterebbe logicamente, non a rifiutare la cessione, ma a sottoporre la questione alla decisione delle colonie o delle terze potenze interessate. Se non che tale proposta non è stata neppure affacciata. Ed è possibile credere che lo si faccia perchè ciò ritarderebbe la soluzione ideale che consisterebbe nell'emancipazione delle nazioni soggette (pag. 350, 450)? Anzitutto non è punto dimostrato che l'emancipazione sarebbe ritardata dalle cessioni richieste e, in secondo luogo, non vi è, da parte di chi si oppone a tali cessioni, alcuna tangibile manifestazione di voler addivenire all'auspicata emancipazione.

D'altra parte, il fondamento delle rivendicazioni tedesche, basate su questioni di onore, di diritto e di giustizia, come faceva notare l'osservatore della Germania, Dr. BERBER, non fu mai preso in considerazione, cosicchè egli si sentiva autorizzato a concludere: « La Conférence a examiné des revendications que nul n'a formulés, mais elle a négligé les véritables revendications » (p. 349).

Ma, d'altra parte, la Conferenza — ossia coloro che ne dirigono le fila — ha anch'essa uno spirito di corpo, un amor proprio, e vuol « salvare la faccia » e, pertanto, a una conclusione purchessia vuole pur arrivare; vuole arrivarvi ad ogni costo, anche se, per farlo, debba negare la sua stessa ragion d'essere. E' quello che effettivamente si è fatto nella questione delle materie prime.

Quale era invero lo scopo della Conferenza del « *Peaceful Change* »? Era di cercar di eliminare i cambiamenti violenti; in altre parole, la guerra. Perciò, naturalmente, avrebbe dovuto cercar di evitare le cause di tali cambiamenti. Ma, per le materie prime, che cosa si è fatto invece? Si è esclusa proprio la questione, come si è detto, degli aspetti strategici delle materie prime; si è trattata, cioè, la questione delle materie prime nella ipotesi che non ci potessero essere, fra gli Stati, che rapporti amichevoli (pp. 338, 366), ipotesi che, se rispondente al vero, avrebbe reso inutile la stessa Conferenza.

Non è da meravigliarsi se, in tali condizioni, le soluzioni,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

su cui nella Conferenza ci si sofferma e che raccolgono più larghe adesioni, risultano del tutto inadeguate [accordi internazionali per le colonie (pp. 347, 359); scambi di vedute (p. 350); nuove conferenze (p. 359) o comitati del tipo societario, senza mezzi per far valere le proprie decisioni (p. 337, 353)]. Le soluzioni sono talvolta anche di difficile attuazione pratica [nomina internazionale dei funzionari dei mandati (p. 348), compensi attribuiti a paesi che acconsentono a una cessione territoriale (p. 352)]. Altre soluzioni rappresentano programmi idealisti inattuabili o attuabili solo a distanza di tempo: tali le modificazioni del regime economico (p. 343), le modificazioni dell'ordine internazionale (pp. 355, 358, 371, 372, 393, 400, 436, 449), le modificazioni della opinione pubblica (pp. 354, 357, 358), le modificazioni della psicologia umana (pp. 343, 364, 370, 387, 389, 405, 424, 436). L'inattuabilità di talune di queste proposte è così evidente che ci si domanda se, prospettandole, si sia inteso contribuire alla risoluzione pratica del problema, o piuttosto constatare che ogni risoluzione era per il momento impossibile.

Gli organizzatori della Conferenza avevano previsto la impossibilità di addivenire alla formulazione di proposte conclusive. Interpretando, in modo per vero un poco singolare, il piano dei lavori stabiliti nella precedente conferenza di Madrid, che era di « envisager » delle soluzioni, il relatore generale scriveva che con ciò si era inteso solo di discutere, e non di adottare, e nemmeno di raccomandare, delle soluzioni. Si prevedeva che nessun voto collettivo avrebbe avuto luogo, e difatti nessun voto collettivo ebbe luogo. Però, dalla considerazione delle questioni nei loro vari aspetti, la Conferenza si proponeva di ricavare qualche idea di insieme, qualche osservazione o riflessione di ordine generale (p. 379). Quali sono queste conclusioni di ordine generale? Le ha tratte il Presidente Herriot nel chiudere la conferenza con parole che avrebbero dovuto mettere in luce l'importanza dei suoi risultati. — E' necessario studiare il problema (e, per studiarlo, egli suggeriva un ufficio permanente, possibilmente a Ginevra), e cambiare la volontà degli uomini (p. 377)!

Il fallimento della Conferenza poteva essere più completo?

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

I conflitti fra nazioni conservatrici e nazioni espansioniste alla luce della teoria dell'evoluzione organica delle nazioni.

A parte la procedura inadeguata, la conferenza era predestinata al fallimento dallo stesso concetto che ci si faceva delle questioni che si volevano risolvere.

Si riconosceva, bensì, che il conflitto derivava dal contrasto fra il desiderio di espansione di alcuni popoli e il desiderio di conservazione dello *status quo* da parte di altri, desiderio a cui questi e quelli, per considerazioni di interesse o di supposto interesse o di semplice prestigio, non erano disposti a rinunciare; ma non ci si rendeva ben conto, neppure forse da parte dei meglio intenzionati, che tale contrasto psicologico non era la causa ultima del conflitto, ma rappresentava, esso stesso, la conseguenza ineluttabile delle diverse fasi della vita delle nazioni. Non si trattava quindi di uno squilibrio contingente, che si potesse sperar di appianare con reciproche concessioni, una volta per sempre, inaugurando un'èra di consolidamento e di reciproca soddisfazione. Si trattava di uno squilibrio che continuamente risorge e, se appianato, si rinnova sotto le necessità insopprimibili del diverso dinamismo delle nazioni, dinamismo che sarebbe illusione e, diciamo pure, follìa voler arrestare o anche semplicemente uniformare.

Sia permesso un apologo. Ecco un ragazzo che esce da una crisi di crescenza, aggravata da una malattia che lo ha condotto in fin di vita. Si presenta al padre e gli dice: « Padre mio, io mi alzo ora da letto; ho bisogno di un buon vestito ». — « Certamente » — risponde il padre — « eccoti il vestito; ti sta a pennello: sei soddisfatto? » — « Sì, grazie, padre mio, » — risponde il figlio, e se ne va. Ma, dopo un mese appena, ritorna: « Padre mio, ho bisogno di un altro vestito; in questo non ci sto più ». — « Per bacco! » — esclama il padre — « è appena un mese che te l'ho dato. Bene, pazienza; te ne darò un altro; ma dopo non mi importunare più ». — « No, padre mio, » — risponde il figlio soddisfatto — « te lo prometto ». Ma, dopo sei mesi, eccolo di nuovo: « Padre mio, mi dispiace, ti prego di scusarmi; ma vedi: questo nuovo vestito mi è diventato stretto ». — « Ma come » —

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

strilla il padre — « mi avevi promesso di non importunarmi più e già ritorni per un terzo vestito! Ma sei veramente incontentabile; che modo di fare è questo? chi può contare ormai sulla tua parola? Ti do un altro vestito e che sia l'ultimo. Siamo bene intesi ». Il figlio ringrazia e parte, dando, a modo suo, le assicurazioni che può. Se non che, un anno passa e anche questo vestito gli è diventato stretto, così che egli, fattosi coraggio, ritorna. Ma il padre, al suo primo aprir bocca, va su tutte le furie. — « Mascalzone, che non sei altro » — lo apostrofa — « Due, tre volte m'avevi dichiarato di essere soddisfatto, ed ecco invece che, non appena ti ho accontentato, subito ritorni per domandare dell'altro. Chi può credere alla tua buona fede? Basta! Ho detto: basta! Non cederò più. La prima volta che osi ancora venirmi dinnanzi con nuove pretese, ti spacco la testa! ».

Questa è la storia della Germania, dell'Italia e del Giappone, da una parte — le nazioni giovani che crescono e si sviluppano, con tanta maggiore rapidità, per le due prime, in quanto erano uscite da crisi recenti — e dell'Inghilterra, della Francia, dell'America, dall'altra, che non si rendono conto della ineluttabilità delle loro pretese.

Voler arrestare la loro espansione sarebbe come aver voluto arrestare l'espansione dell' Inghilterra all'epoca elisabettiana, come aver voluto arrestare, in altra epoca, l'espansione dei Franchi o dei Normanni. E' un voler arrestare, per amor del quieto vivere, la vita.

Come domandare ai giovani che, per non creare spese e grattacapi alle loro famiglie, non crescano più? come pretendere che essi misurino i loro bisogni, adattino i loro desideri, conformino le loro aspirazioni sul metro dei vecchi? E analogamente, per le nazioni, come sostenere che « chaque pays, dans un esprit de collaboration et de bonne volonté et avec une connaissance des faits aussi approfondie que possible, devrait adopter une politique démographique, calculée en vue d'établir les conditions optima à l'intérieur de ses propres frontières, mais compte tenu des intérêts des autres Etats et des droits et de la dignité de l'être humain » (pubbl. n. 6, pp. 424-425)? Come non rendersi conto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

che Italia e Francia, Germania e Inghilterra, Giappone e Cina, non si trovano nelle stesse condizioni e che bisogna oggi riconoscere ai primi le necessità di espandersi, come nei secoli scorsi hanno fatto le seconde?

Ancor più pericolosa delle ingiustizie e delle prepotenze perpetrate nel trattato di Versailles e oggi riconosciute dagli uomini di buona fede di tutte le nazioni (cfr., per esempio, WEBSTER, pubbl. n. 18, p. 13), è stata forse un'altra conseguenza della guerra mondiale: la conseguenza di accreditare l'illusione che, capovolgendo il movimento della storia, i popoli vecchi possano durevolmente arrestare o far indietreggiare i popoli giovani. Non aveva dovuto la Russia capitolare davanti alla Germania? la Germania di fronte alla Francia e all'Inghilterra? Mi sia permesso, anche su questo punto, di riportare quanto dicevo alla fine del 1915, ancor prima che l'Italia fosse coinvolta nel conflitto mondiale: « Circostanze molteplici possono neutralizzare, in tutto o in parte, o anche soverchiare, durante lo svolgimento della guerra, i fattori demografici, in modo che la vittoria non arrida alla nazione più giovane o non le arrida così completamente da permetterle il libero sviluppo delle sue forze. Avviene allora che la pace segni solo una pausa, dopo la quale la lotta si riprende: e normalmente si riprende in condizioni più vantaggiose per la nazione più giovane. Se due atleti di diversa età e di ugual classe si contendono un campionato, noi non possiamo — dicevo — prevedere senz'altro la vittoria del più giovane; possiamo però sempre prevedere che, in progresso di tempo, le forze del più giovane si svilupperanno più e meglio di quelle del più vecchio, per modo che, se anche egli rimane soccombente nei primi incontri, avrà probabilità di riprendersi la rivincita nelle competizioni di un più o meno lontano avvenire. E la storia ci mostra come le grandi lotte per l'egemonia si sieno risolte solo con una serie di guerre, chiusesi singolarmente con vario esito, ma il cui epilogo fu quasi senza eccezione sfavorevole alla nazione più vecchia. Così Atene finiva col perdere contro Sparta, la Grecia classica contro la Macedonia, Cartagine contro Roma, l'impero romano contro le popolazioni germaniche, Venezia contro i Turchi, la Spagna contro

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'Inghilterra, la Francia contro gli Stati tedeschi nel secolo XIX » ([1]).

I radicali spostamenti delle frontiere politiche, cui da un anno e mezzo assistiamo, costituiscono, chi ben guardi, in gran parte una rettifica dei risultati anti-storici che aveva avuto la guerra mondiale, in parte uno sviluppo dei suoi risultati più conformi alle tendenze evolutive delle nazioni che si affermano attraverso la storia.

E, passando alla questione delle colonie, come pretendere che Tedeschi, Italiani, Giapponesi si lascino persuadere da Inglesi, Francesi, Olandesi, Portoghesi che le colonie non hanno alcuna utilità come sbocchi demografici, come mercati commerciali, come punti strategici, come zone di investimento, come aree di espansione culturale, quando Inghilterra, Francia, Olanda, Portogallo per secoli si sono dilaniati per conquistarle e non indietreggiarono di fronte a nessun mezzo per conservarle?

Non è mancato chi ha cinicamente osservato che, se un paese è sovrapopolato, ciò dipende dalla sua imprevidenza, suggerendo così che esso ha il mezzo di evitarlo nella limitazione delle nascite (cfr. F. C. Wright, pubbl. n. 15, p. 131). Ciò equivale a domandare a un giovane di evirarsi per non turbare l'impotente gelosia dei vecchi.

Certamente si deve riconoscere, io credo, che in questo, come in altri campi, considerazioni economiche, finanziarie, militari, demografiche, culturali, non sono in fondo che giustificazioni razionali che i popoli, secondo la natura loro e le circostanze di tempo e di luogo, danno dei loro impulsi incoercibili, per modo che tutte le discussioni sul bilancio economico delle colonie, sul loro valore strategico, sulla loro funzione come valvole di sicurezza della sovrapopolazione, per interessanti che siano dal punto di vista scientifico, hanno in definitiva ben scarsa portata pratica.

Ma ciò non toglie, e anzi conferma, la incoercibilità degli impulsi. Così il giovane trova mille varie ragioni per giustificare

([1]) *Fattori latenti delle guerre*, in « *Rivista Italiana di Sociologia* », gennaio-febbraio 1915 (riprodotto in *Problemi sociologici della guerra*, Zanichelli, Bologna, 1921. Vedi in particolare pp. 41-42).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

la necessità del suo matrimonio: è la bellezza della ragazza, o la necessità di avere una collaboratrice alla propria azienda, o il bisogno di evadere dalla solitudine della vita di scapolo, o il peso dei cibi della trattoria; in realtà, al di sotto di tutte le giustificazioni, vi è un bisogno fisiologico insopprimibile, che ad una data età dirige, consciamente o inconsciamente, la sua condotta e contro il quale vani risultano, anche se sinceri e non interessati, gli ammonimenti dei vecchi sopra i grattacapi, i pericoli, il costo, le delusioni della vita matrimoniale. Egli starà ad ascoltare più o meno pazientemente, ma poi seguirà la via che gli traccia il proprio istinto. E' bene, in generale, che così sia, perchè è così che si assicura la perpetuazione della specie; ma, anche quando, in via eccezionale, sarebbe forse meglio che così non fosse e che la propagazione della specie fosse lasciata ad altri individui più adatti, è difficile ottenere e sarebbe inumano pretendere che l'individuo sopprima le manifestazioni della sua personalità più profondamente radicate nell'organismo umano. Così è inutile voler persuadere le nazioni giunte ad uno stadio espansivo che esse farebbero meglio ad impiegare entro le avite frontiere lavoro e capitale, anzi che disperderli per fecondare terre lontane, che, se mai potranno compensare, non compenseranno in ogni modo che inadeguatamente e a lunga scadenza le loro spese e le loro fatiche. Nè è meraviglia che tante volte prudenti governanti, dichiaratisi dapprima contrari alla politica di colonizzazione, abbiano poi cambiato direttiva. L'attitudine iniziale di Bismarck — per parlare solo di personaggi che appartengono ormai alla storia — è nota. Il BAUER ci ricorda (cfr. pubb. n. 20, p. 53) come Disraëli avesse qualificato le colonie « pietre da mulino al collo dell'Inghilterra ». Essi hanno dovuto poi cedere all'impulso della nazione, come il padre, riusciti vani i suoi consigli di prudenza, cede infine al desiderio di sposarsi del figlio. Una teoria che anche in Italia non manca di seguaci riguarda l'espansione coloniale come un'espansione economica, determinata da crisi di crescenza [1] (cfr. pubbl. n. 21). Non è certo solo un'espansione economica e non si può neppure

---

[1] Questa teoria, inspirata alla dottrina del materialismo storico, è stata in

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

qualificare una crisi; è un fenomeno normale di crescenza, anche se qualche volta la crescenza possa assumere rapidità tale da ingenerare una crisi. Se anche non è vantaggioso per le nazioni colonizzatrici, è però in ogni modo vantaggioso per l'umanità siffatto stimolo colonizzatore, mediante il quale viene assicurata la propagazione della civiltà dai popoli che sono alla testa a quelli che sono alla coda del progresso (1). E nemmeno può farsi valere, contro le esperienze di tali nazioni, la considerazione, eminentemente soggettiva del resto, che altri adempiono già bene, e magari meglio di loro, tale funzione, chè nessuno può domandare alle nazioni, come agli individui, che rinunzino, a benefizio altrui, ad affermare la propria personalità.

Alla dottrina che giustifica l'espansione dei popoli coi loro bisogni, si vuole opporre la dottrina che la giustifica con una loro missione divina (cfr. WEBSTER, pubbl. n. 18, p. 17); ma vi è veramente, fra tali dottrine, un contrasto? Anche nella vita sociale, come nella vita animale, l'appagamento dei bisogni è di regola il mezzo con cui la natura ottiene i suoi risultati più mirabili o, se si preferisce usare altro linguaggio, con cui la provvidenza realizza i suoi fini più alti. Ma ciò non significa che la missione divina possa essere monopolizzata a vantaggio di una sola nazione, come il Kipling e gli storici e statisti, cui il Webster allude, fecero a vantaggio dell'impero britannico, e che ogni nazione, che ne ha le forze fisiche e psichiche, non possa sentire di essere chiamata dalla provvidenza a compiere la sua parte nella missione civilizzatrice dell'umanità. Bisogna averne però le forze fisiche e psichiche; e ciò non avviene che ad un certo

---

Italia ampiamente sviluppata da M. FANNO nel volume, *L'espansione commerciale e coloniale degli Stati moderni*, Torino, Bocca, 1906.

Per recenti valutazioni critiche di tale teoria, vedi N. FEDERICI, *Le correnti migratorie e le correnti commerciali tra colonie e madre patria*, in « *Annali dell'Africa Italiana* » Anno I, vol. I; maggio 1938, e P. FORTUNATI, *L'importanza delle colonie per la scienza e la politica della popolazione*, discorso pronunziato alla XXVIII Riunione della Società italiana per il progresso delle Scienze (Pisa, Ottobre 1939), pubblicato anche in « *Annali dell'Africa Italiana* », Anno III vol. III, 1940 e in « *Studi di civiltà fascista* », Istituto Nazionale di Cultura Fascista, Roma 1940.

(1) Cfr., in proposito, l'articolo citato *Colonie e materie prime*, in « *La Vita Economica Italiana* », II - III trimestre 1936, p. 31.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stadio dello sviluppo delle nazioni. L'Italia ha ceduto Cassala all'Inghilterra e, prima, si era disinteressata della Tunisia e dell'Egitto, su cui oggi reclama con le armi in pugno la sua influenza. Il Giappone aveva restituito alla Russia e alla Cina territori che ha poi dovuto riconquistare o a cui ora aspira. Nel 1814, come il Webster ricorda (cfr. pubbl. n. 18, p. 16), l'Inghilterra rinunciò al monopolio della colonizzazione che allora poteva ottenere, restituì alla Francia molte delle sue colonie e rifiutò persino i pingui possessi delle Indie orientali olandesi. Storici superficiali o facili politicanti possono imprecare all'inettitudine degli uomini di governo di allora; il sociologo che ha educato la mente alla scuola del neo-organicismo, pur non negando che in passato si possa avere qualche volta sbagliato, osserva molto semplicemente che, nelle nazioni come negli individui, ogni età ha le sue possibilità e la sua psicologia.

Analogamente, non si riuscirà mai, non che a risolvere, nemmeno ad impostare correttamente il problema delle materie prime o quello più generale dell'autarchia economica, da una parte, e il problema dell'imperialismo dall'altra, finchè si vogliono considerare le tendenze autarchiche o imperialiste come il frutto del capriccio o della megalomania o della prepotenza delle nazioni che ne sono animate. Tali tendenze rispondono, invece, a una necessità storica, che periodicamente si rinnova in certi stadi della evoluzione dei popoli. Sono gli stadi in cui, sotto la spinta incessante del progresso della tecnica, dell'aumento della popolazione e delle cresciute interrelazioni tra unità politiche preesistenti, si passa ad unità politiche di ordine superiore [1].

Un certo grado di indipendenza politica e un certo grado di indipendenza economica non possono andare disgiunti. Una nazione politicamente asservita ha la sua economia alla mercè del dominatore; una nazione completamente dipendente dal punto di vista economico non può godere che di una indipendenza politica nominale. Negli ultimi 70 anni, le interdipendenze economiche internazionali si erano venute accrescendo al punto da

---

[1] Cfr., in proposito, la nostra comunicazione su *L'évolution des groupements sociaux*, presentata al XIV Congresso Int. di Sociologia (Bucarest, Agosto 1939).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

compromettere l'indipendenza delle unità politiche, le quali non avevano presentato una analoga evoluzione ([1]). Di qua una doppia tendenza; la tendenza ad estendere, da una parte, quanto più era fattibile, l'organismo politico mediante l'imperialismo, la tendenza, dall'altra, ad escludere, nella misura del possibile, mediante l'autarchia, e particolarmente garantendosi le fonti delle materie prime; la dipendenza economica dall'insieme delle altre nazioni. Autarchia ed imperialismo non sono in fondo che due espressioni di un'unica tendenza integratrice dell'organismo nazionale ([2]). La differenza tra Inghilterra e Francia, da una parte, e Germania ed Italia, dall'altra, sta essenzialmente in ciò che quelle nazioni, nell'imperialismo e nelle tendenze autarchiche, precedettero queste.

E' vero, come osserva il WEBSTER (cfr. pubbl. n. 18, p. 8), che tale integrazione si compie spesso a spese delle unità politiche più deboli, e, in generale, più piccole. Queste vengono così presentate come le povere vittime dell'insaziabile ingordigia delle grandi potenze. Altre volte, però, per la verità, la storia ci mostra come i grandi Stati abbiano avuto la loro origine da piccoli nuclei politici. E, vi è, d'altronde, da meravigliarsi se di regola nella vita sociale, come sempre nel mondo inorganico, l'aggregazione si compie per una attrazione delle grandi masse sulle piccole, anzi che viceversa? e se, prima che l'aggregazione si compia, è il cor-

---

([1]) Cfr., in proposito, il nostro rapporto sopra citato su *I problemi della distribuzione internazionale della popolazione e delle materie prime*, e le analisi precedenti sulla crisi mondiale in « *Vita Economica Italiana* » (*Gli sviluppi della crisi mondiale*, II trimestre 1934) e nel volume *Prime linee di patologia economica*, Giuffrè, Milano, 1935, pagg. 570 e segg.

([2]) La Prof.ssa JENNY GRIZIOTTI KRETSCHMANN, incaricata di Diritto Finanziario e di Scienza delle Finanze nella R. Università di Parma, vede nell'autarchia una affermazione dell'autocoscienza delle nazioni. Cfr. *Autarchia economica e finanziaria ed economia mondiale.* (pubbl. n. 22). E' questa una esposizione del problema dell'autarchia, piuttosto scolastica nella forma, ma qua e là ravvivata da qualche felice espressione, come quella sopra ricordata. Dal punto di vista sostanziale, la trattazione appare spesso poco ordinata e talvolta anche poco coerente — difetti, d'altronde, comprensibili in una materia in istato di incipiente elaborazione scientifica; — ma si raccomanda per abbondanza di fonti consultate, per molteplicità degli aspetti considerati e, in generale, per equilibrio nei giudizi, qualità che ne rendono proficua la lettura.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

po di maggiore massa che sta al centro del sistema, mentre i minori verso di esso gravitano come pianeti o satelliti?

Fenomeni simili si verificarono nella storia e, con ogni probabilità, nella preistoria tutte le volte che gli uomini passarono da un'unità sociale di un dato ordine ad un'unità sociale di ordine superiore; dalla famiglia, dato che ci sia stata un'organizzazione puramente familiare, alla tribù; dalla tribù al clan; dal villaggio al gruppo di villaggi, al comune, alla signoria provinciale, alla signoria regionale; dalla signoria regionale, infine, allo stato nazionale, oggi prevalente nelle società civili.

Fenomeni simili si rinnoveranno con tutta probabilità nell'avvenire fino a che il processo di evoluzione dei gruppi sociali non avrà raggiunto il suo limite abbracciando in un gruppo solo tutta l'umanità.

A torto si crede che gli attuali fautori dell'imperialismo e dell'autarchia, siano contrari all'idea di un'unità politica mondiale. Questa può, anzi, costituire il loro ideale; ma essi si rendono conto che è un ideale che si può raggiungere solo per gradi (1). Oggi siamo forse maturi per considerare come nostri uguali tutti i popoli dell'Europa centrale ed occidentale; ma sentiamo ancora le differenze dai britannici, nonchè dai non europei e più ancora dai non caucasici. Chi ha avuto occasione di trovarsi spesso in convegni internazionali, può aver constatato quanto sia difficile distinguere, dall'aspetto e dal tratto, i cittadini delle varie nazioni dell'Europa centrale e occidentale e quanto sia più facile, invece, distinguere da questi un inglese. Per ciò (2) saremmo maturi — secondo molti — per una confederazione di popoli dell'Europa continentale ad occidente della Russia, accompagnata dalle colonie necessarie alla sua autarchia economica. Il sociologo dell'avvenire, io penso, vedrà probabilmente nella passata guerra mondiale un tentativo abortito e nella guerra presente un tentativo riuscito dell'Europa continentale per passare dallo stadio statale allo stadio superstatale, che l'Impero britannico, la Russia e gli Stati Uniti d'America già ave-

(1) Vedasi, in proposito, anche la comunicazione sopra citata *L'évolution des groupements sociaux*, § 13.

(2) Vedi in proposito, quanto è detto più innanzi a pag. 451 testo e nota 2.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

vano, in forme diverse, raggiunto. Nel domani della storia, potremo diventare maturi per un più ampio raggruppamento continentale e solo più tardi si potrà, se mai si potrà, addivenire ad un'unità politica mondiale.

Ma, per che, ad un'unità politica di ordine superiore si possa addivenire in modo stabile e proficuo, è necessario, da una parte, come abbiamo detto, che ci sia una sufficiente autonomia economica e politica; dall'altra, che non vi sieno troppo violente eterogeneità psichiche tra i suoi componenti, poichè altrimenti la formale uguaglianza che regola gli stessi cittadini sotto la stessa bandiera si trasforma in una sorgente di antagonismi, di discriminazioni e di soprusi, come quelli dei Bianchi contro i Negri che fanno così poco onore agli Stati Uniti d'America. E' ad eliminare inconvenienti consimili che tende oggi in molti Stati il programma razzista.

Finchè non si sia prodotta, se mai potrà prodursi, nella specie umana, una universale omogeneizzazione psichica che faccia sentire tutti gli uomini fondamentalmente uguali dinanzi alla collettività e li renda disposti a sottomettersi a parità di condizioni a un potere regolatore comune, sussisteranno inevitabilmente raggruppamenti politici fra gli uomini che si sentono disuguali e, finchè i vari raggruppamenti politici saranno dotati di diverso potere di espansione, non vi è possibilità materiale di evitare fra di essi dei conflitti.

La stasi, reale o apparente, che caratterizza taluni periodi storici, o è stata una tregua per riprendere fiato, come dopo la guerra mondiale di 25 anni fa, o è stata in realtà una fase di sviluppo, destinata a consolidare e organizzare le nuove unità politiche raggiunte, come è avvenuto dopo che si sono costituiti in tutta Europa, verso la metà del secolo scorso, gli Stati nazionali o dopo che, con Augusto, si è costituito l'Impero Romano. E, se talvolta, come dopo la guerra mondiale, si è verificato un movimento inverso, diretto, anzi che verso il progressivo allargamento, verso un frazionamento delle unità politiche, una reazione ne è seguita: noi oggi assistiamo ad una reazione siffatta che ci conduce verso una sistemazione più conforme alle esigenze della storia.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Quando si diceva, nella Conferenza di Alti Studi Internazionali, che il « *Peaceful Change* » non si sarebbe potuto ottenere che con una modificazione della psicologia umana, creando una mentalità di pace (cfr. in tal senso in particolare BAUDIN pubbl. n. 12, p. 80), si aveva dunque ragione; non, però, nel senso che si potesse creare tale mentalità coi mezzi della propaganda giornalistica o dell'azione diplomatica, rendendo, con belle parole e con blande lusinghe, soddisfatte ed inerti, stazionarie e pacifiste le nazioni malcontente e dinamiche, espansive e belliciste; ma nel senso che, quando la psicologia umana sarà modificata in modo da rendere gli uomini sufficientemente omogenei in più vaste estensioni di territorio in modo che essi si sentano uguali tra loro, come oggi si sentono uguali i cittadini di uno stesso Stato, allora si potranno svolgere pacificamente, nell'interno di tali più vasti territori, quegli stessi cambiamenti, correlativi a fenomeni di espansione e di contrazione dei gruppi demografici, che oggi si operano pacificamente, e spesso anzi inavvertitamente, nell'interno degli Stati attuali. La mentalità di pace non può essere che la conseguenza, e non la causa, della solidarietà umana.

Riconosciamo volentieri che i movimenti di idee possono esercitare un'influenza decisiva sulla dinamica sociale; ma per potenziarla, non per arrestarla. In fondo, sono sempre i fatti che determinano le idee e non le idee i fatti! Alcuni intellettuali, solitari superstiti di un'èra passata, si amareggiano, lamentando la parte che gli uomini di scienza avrebbero avuto nel determinare la reazione contro l'internazionalismo liberale e il trionfo dell'imperialismo restrittivo (cfr. ROBBINS, pubbl. n. 18, p. 57). Questo sarebbe stato in gran parte dovuto a quella grande *trahison des clercs*, per cui gli uomini di scienza, di fronte alla pressione dei governi, e in particolare dei governi autoritari, sarebbero passati dall'uno all'altro campo. E' una pia illusione di intellettuali, inclini, come ogni altra categoria sociale del resto, ad esagerare la propria funzione nella storia! Chi, come lo scrivente, può oggi citare testualmente e confermare quanto, sulla politica demografica ed economica, ha scritto prima e dopo la guerra mondiale, è in condizione di giudicarne obbiettivamente.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Tradimento non vi fu. (E d'altra parte non è forse una contraddizione in termini parlare di un tradimento generale?). Vi fu solo riconoscimento dell'abisso che separava ormai dalla realtà le conclusioni di una dottrina che, sottilmente elaborata per un secolo nei chiusi gabinetti di studio, era venuta sempre più astraendo da quanto avveniva nel mondo. Ricordo quando, nel 1917, mi recai a far visita ad Oxford ad uno dei più eminenti, e anche dei più simpatici, rappresentanti della scienza economica inglese, il prof. F. Y. Edgeworth. « Permettetemi » — egli mi disse all'improvviso, durante la colazione che mi offriva in una delle antiche sale del glorioso e disabitato All Souls College, parlandomi con quel tono di paterna autorevolezza a cui gli davano diritto la sua età e la sua fama — « permettetemi di darvi un consiglio per i vostri studi, in questo tempo procelloso: chiudetevi nella vostra stanza e lavorate, ignorando completamente tutto ciò che si svolge al di fuori ». — « E' precisamente l'opposto di quello che faccio e che sempre farò » fu la mia impetuosa, e forse poco rispettosa, risposta. I consigli del mio autorevole collega finirono lì.

Nei tempi non meno procellosi che seguirono la guerra mondiale, gli economisti, e più in generale i cultori di scienze sociali, si avvidero che i castelli, che essi avevano artisticamente edificati lontano dal mondo, non resistevano all'impetuoso vento dei nuovi fatti e sgombrarono — talvolta, è vero, con poca eleganza — le loro cadenti rovine per rifugiarsi in costruzioni che erano bensì affrettate e rozze — questo pure si deve riconoscere — ma che li mettevano a diretto contatto con la vita vissuta e promettevano di diventare il centro di una più proficua attività scientifica.

Pubblicazioni della X Conferenza di Alti Studi Internazionali, e di studiosi ad essa estranei, sulla politica coloniale, sulle materie prime e sulla pressione demografica.

Ritorniamo alle pubblicazioni che hanno dato occasione a questa rassegna per accennare particolarmente a quelle che non sono state ancora prese in considerazione. Oltre al volume degli « Atti » (pubbl. n. 7) e al suo riassunto (pubbl. n. 6) sul quale

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

si è basata la nostra analisi della Conferenza, otto pubblicazioni sono edite direttamente dall'Istituto Internazionale di cooperazione intellettuale (pubbl. nn. 8, 9, 10, 111, 12, 13, 14, 15); due (nn. 16 e 17) sono state presentate alla Conferenza; un'altra (n. 18), uscita nel 1937, contiene alcune lezioni fatte in vista della Conferenza stessa.

La pubblicazione n. 11 è uno studio tecnico, obbiettivo, della politica commerciale dell'America e dell'Inghilterra. Mette in luce la diversità dei due sistemi. Constata come la tendenza generale del mondo sia contro la libertà degli scambi. Che una tendenza così generale avesse pure qualche fondamentale ragione di essere non è idea che sia stata presa in seria considerazione dalla Conferenza, la quale, anzi, se su un punto si è trovata d'accordo, è stato nel reclamare un ritorno alla libertà degli scambi (cfr. pubbl. n. 12, pp. 218-219). Nessuna attenzione è stata accordata alla considerazione, pure incontrovertibile e tante volte ripetuta [1], che, finchè le relazioni economiche internazionali non siano garantite da corrispondenti interrelazioni politiche, il benessere, se non la stessa esistenza, di ogni nazione, può essere messo in pericolo da ciascun'altra che tali relazioni interrompa. A pochi anni di distanza, la dura esperienza fornita dall'ultima crisi economica mondiale pareva completamente dimenticata. Con ugual senso antistorico, la libertà degli scambi viene reclamata da alcuni esperti (cfr. HEILPERIN, pubbl. n. 10, p. 56), del pari che dalla Commissione per lo studio dei problemi delle materie prime instituita dalla Società delle Nazioni. La relazione di questa Commissione (pubbl. n. 5) resterà come attestazione della sua incomprensione dei tempi [2]. Come altre,

---

(1) Cfr., per esempio, i nostri scritti citati alla nota 12 a pag. 25 e l'articolo *Colonie e materie prime*, in « *La Vita Economica Italiana* » II - III trimestre 1936.

(2) Non era, d'altra parte, la prima volta che la Società delle Nazioni, anche in questo campo completamente asservita all'Inghilterra, mostrava la sua incomprensione del problema delle materie prime. Nel 1921, a epilogo di una battaglia iniziata dai rappresentanti dell'Italia fin dalla Conferenza della pace, la Società delle Nazioni consentì *obtorto collo* ad intraprendere un'inchiesta sulla questione delle materie prime, che io fui chiamato a dirigere. Ma, quando furono pronti i rapporti, da cui risultava obbiettivamente documentato il comportamento dell'Inghilterra durante la guerra mondiale e nell'immediato periodo postbellico, tutti gli espedienti furono

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

anche questa relazione della S. d. N. è però accompagnata (oltre che da un'utile documentazione statistica, (pubbl. n. 23), da rapporti tecnici pregevoli: uno del prof. I. HÖGBOM su l'*Evolution de la production mondiale des matières premières*; l'altro di due membri tecnici della Commissione su l'*Amélioration des plans de réglementation*. In quest'ultimo, è esaminata in particolare l'organizzazione degli *stocks-tampon*, ossia delle riserve immagazzinate in tempi di abbondanza per essere rimesse in circolazione in tempi di carestia. E' il sistema che è riuscito a Giuseppe Ebreo ai tempi dei Faraoni, che venne ripetutamente applicato in Cina (le esperienze della Cina non sembra fossero note ai relatori) e che io stesso avevo proposto nel dopo guerra, in particolare per il grano (¹).

Delle pubblicazioni ai nn. 9, 12, 16, si può segnalare qualche osservazione assennata.

Il CONDLIFFE (pubb. n. 9) richiama l'attenzione sul carattere dinamico dell'attività economica, per cui il problema del « *Peaceful Change* » è un problema permanente di procedura più che un problema di sistemazione da risolvere una volta tanto.

L'ANGUS (pubbl. n. 16) riconosce che, nelle relazioni inter-

---

messi in opera per evitarne la pubblicazione. In un primo tempo, ne furono pubblicati solo alcuni estratti, in appendice alla relazione del Comitato Economico Provvisorio (*League of Nations, Provisional Economic and Financial Committee (Economic Committee). Report on Certain Aspects of the Raw Materials Problem* (with the relevant documents submitted to the Committee by Professor GINI). *Vol. I. Reports of the Committee. Annexes. Vol. II. Statistical Statements.* C. 51. M. 18, 1922, II, [E. F. S. 191. B. 53]. Altra edizione in francese). Ma, sotto la pressione dell'Italia e di altre nazioni interessate, nonchè dei circoli scientifici disinteressati, si dovettero alfine mettere fuori i rapporti al completo. (*League of Nation, Report on the Problem of Raw Materials and Foodstuffs by* Prof. GINI *with Annexes prepared under his direction*. 1922. Altra edizione in francese). Gli autori frattanto avevano provveduto a farne un'edizione per conto proprio, corredando il rapporto generale con ampie note, in cui sono dettagliatamente riferite ed esaminate le discussioni, che l'inchiesta aveva sollevato sia negli organi societari, sia nella letteratura scientifica internazionale. Vedi: *L'enquête de la Société des Nations sur la question des matières premières et des denrées alimentaires*, in « *Metron* », Vol. II, N. 1-2, 1922.

(¹) Vedasi, *Prime linee di patologia economica*, Milano, Giuffrè, 1935, dove sono discusse (pp. 533-535) talune modalità con cui tali accantonamenti dovrebbero essere compiuti. A pag. 644 sono anche ricordati i precedenti della Cina.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nazionali, la forza armata ha la funzione che nei rapporti interni ha l'autorità costituita, e che non si può pensare al « *Peaceful Change* » se non si offre alle nazioni una garanzia soddisfacente, in sostituzione al potere militare al cui uso si domanda che esse rinunzino (p. 190).

Il Baudin (pubbl. n. 12) riconosce la fragilità delle intese internazionali, sempre sprovviste di sanzioni efficaci e insiste sulla necessità preliminare di riformare l'uomo, così da dargli il « senso dell'universale » (pp. 79-80).

L'Oualid, invece, (pubbl. n. 8) crede ancora, nel 1938 (questa è almeno la data di stampa della sua memoria), ad un programma costruttivo per la soluzione pacifica del problema della distribuzione delle materie prime, basato sulla Società delle Nazioni, con obbligo di dichiarazione dei cartelli, con organi di investigazione, di giurisdizione, di repressione che fanno capo ad un organo internazionale, con procedura e sanzioni internazionali (pp. 42-54).

Il Maroger, partendo dalla constatazione che la disuguaglianza della distribuzione di materie prime è sempre esistita, non prende in considerazione la soluzione radicale dei trasferimenti delle colonie, ma solo i procedimenti atti a correggere le circostanze che hanno reso acuto il problema nel periodo contemporaneo. Specioso argomento, perchè la disuguaglianza può essere trascurabile a certi stadi di evoluzione delle nazioni e diventare ad uno stadio successivo problema cruciale e solubile solo con un'adeguata redistribuzione territoriale. Nè vale chiamare a raccolta tutte le nazioni dell'Europa per un preciso compito collettivo, per un'ambizione e una lotta in comune. Come sperare che l'appello alla buona volontà delle nazioni nullatenenti potesse essere accolto quando frattanto non si dava certo esempio di buona volontà, scartando *a priori* ogni cessione coloniale col pretesto che sarebbe stato puerile credere che tale cessione bastasse a « comperare la pace? » (p. 247). Non so se tale cessione sarebbe stata sufficiente a « comperare la pace »; certo il suo ostinato rifiuto, se non è stato sufficiente a scatenare la guerra, ha almeno contribuito ad allargarne il campo.

Il Dennery (pubbl. n. 8) insiste sulla circostanza che le dif-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ficoltà essenziali del problema delle materie prime non sono economiche, ma politiche, e che è la mancanza di sicurezza politica che rende il problema acuto e ad un tempo insolubile sul terreno internazionale (p. 220).

Egli ha ragione, però, solo a metà. Nel fatto, il problema delle materie prime può essere vitale per una nazione, non solo in guerra o per l'eventualità di una guerra, ma anche in pace, data la possibilità, sempre presente, di una recisione dei loro rifornimenti. Non si dimentichi che fu la recisione dei rifornimenti della lana da parte della Gran Bretagna a rovinare l'industria fiorentina, determinando la decadenza economica e politica della fiorente repubblica (1). Le ragioni, che rendono il problema delle materie prime grave in guerra ed in pace e gli fanno assumere aspetti particolari, quali non assume il problema dei rifornimenti delle altre merci, sono state da me dettagliatamente spiegate in apposito articolo (2), contro l'asserzione fatta da taluni economisti professionali, anche italiani, che un problema delle materie prime non esiste. Che esso esista e sia di primaria importanza, oggi viene riconosciuto anche dagli economisti professionali, (cfr. ROBBINS, pubbl. n. 3); che esso si sia potuto negare, costituisce veramente uno degli esempi più caratteristici della deformazione mentale a cui può condurre la specializzazione scientifica (3).

Anche fuori dell'Alta Conferenza di Studi Internazionali, la questione delle materie prime è stata negli ultimi anni ripresa in esame da scienziati e da pratici, raccordando le vedute della teoria con le manifeste esigenze della vita delle nazioni.

I due opuscoli del dott. BAUER (pubbl. n. 20) e dell'Ausschuss zum Studium der Rohstoff-Frage (Berichterstätter: prof. PREDÖHL e dott. RUPPEL; pubbl. n. 24) espongono, sulla questione, il punto di vista tedesco, controbattendo efficacemente le

(1) Cfr. *Prime linee di patologia economica*, op. cit. p. 169.

(2) *Il problema delle materie prime*, in « *Rivista di Politica Economica* ». Anno XXII Fasc. XII, 1932. Vedi anche le citate *Prime linee di Patologia Economica*, pag. 160-171.

(3) Vedi, per la spiegazione: *Contrasti fra le teorie economiche e i fatti* (con traduzione in francese), in « *Scientia* » Marzo 1933, e anche *Prime linee di Patologia Economica*, op. cit. pag. 13.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

obiezioni avanzate alle richieste ded Reich. Entrambi insistono, con ragione, nel far rilevare che l'utilità delle colonie dal punto di vista economico deve giustificarsi, non con le loro esportazioni ed importazioni attuali, ma con le loro importazioni ed esportazioni potenziali, quali si potranno verificare in futuro, in condizioni di più intenso e razionale sfruttamento delle loro risorse. A maggior ragione, ciò si può ripetere per l'utilità delle colonie dal punto di vista della popolazione, dato il lungo «periodo di incubazione» che, come ho posto in evidenza (1), è necessario per prepararne lo sviluppo demografico. L'opuscolo del Bauer contiene qualche argomentazione non rigorosa, come quando, dal fatto che la percentuale, che il commercio con le colonie e i protettorati rappresenta sul commercio totale del paese, è cresciuta per la Gran Bretagna e per la Francia negli ultimi anni, trae conclusioni sfavorevoli per l'economia dei paesi nullatenenti (p. 53). In linea di ipotesi, può ben darsi che, anche per questi, sia contemporaneamente cresciuta la percentuale del commercio con le stesse colonie e protettorati. A rigore, per poter dire che la situazione si è modificata a svantaggio dei paesi nullatenenti, bisognerebbe dimostrare che la percentuale del loro commercio, che si svolge cogli stessi paesi coloniali, è cresciuta meno della percentuale del commercio delle potenze coloniali. I risultati da me ottenuti rendono verosimile che così sia per ciò che riguarda sia le esportazioni dalle colonie che le loro importazioni (2), ma l'argomento addotto dal Bauer non lo prova. La memoria dello Ausschuss zum Studium der Rohstoff-Frage, invece, appare sempre rigorosa nei ragionamenti ed equilibrata nelle conclusioni, così da convincere ogni lettore obbiettivo.

Il volume degli «*Annals of the American Academy of Political and Social Science*» (pubbl. n. 19) contiene, fra l'altro, la conferenza dello scrivente sui *Problems of the International*

(1) Vedasi la conferenza *Emigrazione e colonie* già citata, e, per una trattazione più ampia, l'articolo, pure citato, *Il fattore demografico nella politica coloniale*.

(2) Nell'articolo citato «*Trade follows the Flag*» è infatti dimostrato che la dipendenza delle correnti commerciali dalla sovranità politica era cresciuta negli ultimi anni (i dati arrivano fino al 1934) per ciò che riguarda sia le esportazioni che le importazioni (cfr. pag. 204).

Distribution of Population and Raw Materials, che si è già avuta occasione di ricordare. Essa riproduce sostanzialmente il rapporto, di cui pure ho detto, presentato alla Commissione Italiana della Cooperazione Intellettuale, in vista della Conferenza di Alti Studi Internazionali.

Le pubblicazioni nn. 25 e 26 contengono due altre esposizioni — in forma più popolare e diffusa la seconda, in forma più tecnica e riassuntiva la prima — del punto di vista italiano sul problema delle materie prime, punto di vista che tanto si avvicina al punto di vista tedesco.

Ritorniamo alle pubblicazioni della X Sessione della Conferenza permanente di Alti Studi Internazionali.

I due volumi del Moresco sulle colonie (pubbl. n. 9) e del Wright sulla popolazione (pubbl. n. 15), al pari di quello, sopra ricordato, del Dennery sulle materie prime, sono editi nel 1939 e, a differenza degli altri, rappresentano risultati di studi posteriori alla Conferenza. Viene meno talvolta, in detti due volumi, anche la correttezza della forma, che dava almeno apparenza scientifica alle altre memorie. Vi è, d'altra parte, una grande differenza di valore tra di essi.

Il Moresco, che ha diretto la compilazione del primo volume, già Vice-Presidente del Consiglio delle Indie Olandesi e Segretario dell'Ufficio Coloniale dei Paesi Bassi, è evidentemente persona competente. Molte sue osservazioni appaiono fondate, come quando vede la giustificazione delle colonie nel diverso potere organizzativo dei popoli (p. 14), quando riconosce storicamente insufficiente la spiegazione economica della colonizzazione (p. 37), quando ammette, anche in regime di porta aperta, la difficoltà degli investimenti coloniali per gli stranieri (pp. 174-175) e la dipendenza delle correnti commerciali dalla sovranità politica (pp. 140-147) (1). Se avesse conosciuto i risultati (2)

(1) Carattere diverso — intendo dire carattere teorico — ha il volumetto di G. U. Papi *Prime linee di economia coloniale* (pubbl. n. 27), in cui l'A. discute, con lo stile elegante che caratterizza i suoi scritti, di alcuni problemi economici attinenti alla colonizzazione. Trattasi di un estratto del corso di economia corporativa, impartito dall'A. presso la R. Università di Roma. La pubbl. n. 28 ne rappresenta la traduzione in inglese.

(2) Cfr. nota a pagg. 402 - 403.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

delle nostre ricerche in argomento, pubblicati nel 1937 e 1938, avrebbe anche potuto rendersi conto della misura di tale dipendenza, che invece dichiarava di non saper apprezzare (p. 143). Anche più utili gli sarebbero stati quelli ([1]) pubblicati negli stessi anni, riguardanti le relazioni tra emigrazione e colonie, a proposito delle quali egli non fa che riportarsi (pp. 96-100) ai dati del Ferenczy e del Kuczynski che non permettono alcuna conclusione in merito.

Nessuna competenza dimostra invece il dott. F. Chalmers Wright, il cui solo titolo a trattare il complesso argomento de *La popolazione e la pace* sembra essere stato di aver rivestito, in qualità di impiegato dell'Istituto Internazionale di Cooperazione Intellettuale, le funzioni di segretario della Conferenza di Alti Studi Internazionali. Bisogna dire che gli organizzatori di questa Conferenza avessero un'opinione alquanto semplicista dei problemi demografici. In una materia, invero, in cui non mancano sul mercato internazionale specialisti competenti, il tema delicato dell'*optimum* della popolazione venne affidato al Ferenczy, impiegato dell'Istituto Internazionale del Lavoro — e sulla sua opera ([2]) ho già avuto occasione di esprimere il mio giudizio ([3]) — e questo, non meno delicato, delle relazioni tra il fattore demografico e la guerra è stato affidato ad un segretario della Conferenza! Si può dire, a favore del Wright, che egli riconosce di aver fatto una pura opera di compilazione, adoperando, quanto più possibile, la forbice e la colla (ma anche questi strumenti non possono essere adoperati a dovere senza una certa conoscenza degli argomenti e degli autori!); che egli non si illude di essersi sottratto a sentimenti di partigianeria nazionale e di essere riuscito a reprimere la soggettività delle sue reazioni politiche (p. XIV), e che, rendendosi conto di essere un profano (*layman*), è ricorso alla guida autorevole del Prof. Carr Saunders (p. XVII). Il Prof. Carr Saunders è certo uno studioso

---

([1]) Cfr. pure nota a pagg. 402 - 403.

([2]) *L'optimum synthétique de la population.* (Conférence permanente de hautes études internationales), Paris, 1938, Institut International de Coopération Intellectuelle.

([3]) Cfr. la nostra recensione in « *Weltwirtschaftliches Archiv* ». Mai 1940, pagg. 125-127.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

serio e giustamente apprezzato dei problemi della popolazione; ma non è da meravigliarsi se la sua guida non abbia potuto trasformare un profano in un competente.

Una teoria psicanalitica della guerra

Su tutte le pubblicazioni sopra ricordate si eleva di molto per valore scientifico il volume *Peaceful Change, An International Problem,* (pubbl. n. 18), che contiene una serie di conferenze tenute, in gran parte nei primi mesi del 1937, alla London School of Economics da un gruppo di specialisti. Alcune di queste conferenze contengono riflessioni e spunti che danno da pensare e vanno apprezzati anche se possono suscitare, come hanno suscitato nello scrivente, reazioni più di dissenso che di consenso. Ho già avuto occasione di discutere alcune tesi sostenute dal Webster e dal Robbins. Prenderò qui brevemente in esame l'interpretazione psicologica della guerra prospettata dal MANNHEIM (1).

L'autore si domanda: Per quali cause le moderne società pacifiche si trasformano di quando in quando in bellicose? Egli ne dà una spiegazione psico-analitica; ma diversa da quella, ben nota, basata sopra una innata aggressività, fornita dal capo della scuola. In realtà — egli dice — non vi è nulla, nel cosidetto istinto combattivo, che renda la guerra inevitabile. Tale istinto può ben essere (e talvolta lo è, per secoli) canalizzato in attitudini pacifiche da appropriate istituzioni sociali; ma può anche essere (e nelle società primitive normalmente lo era) esasperato da istituzioni sociali rispondenti. Come, nelle società animali, un turbamento dell'ordine sociale determina una regressione ad istinti atavici trasformati dall'organizzazione sociale (p. e. le api operaie depongono uova partogenetiche), così, nelle società umane, un senso di « collective insecurity » farebbe risorgere le attitudini bellicose dell'organizzazione sociale primitiva. La guerra viene presentata pertanto come un mezzo per sviare l'attenzione delle masse dalle difficoltà interne, di cui la

(1) R. MANNHEIM, *The psychological aspect,* in pubbl. n. 18, pagg. 101-134.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

disoccupazione sarebbe un sintomo generale, mezzo particolarmente facile a mettersi in azione quando la società è organizzata in forma autocratica. L'insistenza dell'A. su questo ultimo punto scopre il veleno politico della teoria. Non pare, però, che gli sia occorso alla mente il fatto che i paesi autoritari (e in particolare la Germania) erano proprio quelli in cui la disoccupazione risultava minore o addirittura non esisteva, cosicchè sarebbe mancato in essi proprio quel sintomo su cui egli si basa per giudicare della tensione sociale.

A parte la sua manifesta tendenziosità, la teoria non persuade per molte ragioni.

Anzitutto, essa implicherebbe una progressiva rovina di tutte le nazioni che entrano in guerra, poichè dalla guerra le nazioni, anche vittoriose, escono generalmente con difficoltà interne accresciute, cosicchè la loro aggressività ne risulterebbe esacerbata e nuove guerre seguirebbero con ulteriori inasprimenti di tali difficoltà, e così all' infinito. Ciò è contrario all' esperienza del pari che alla ragione. L'esperienza ci mostra che, dopo una guerra, le nazioni riposano per ricostituire la propria economia e, solo quando le loro condizioni economiche hanno raggiunto di nuovo un livello soddisfacente, esse divengono di nuovo sensibili alla spinta dell'istinto combattivo. I malati non lottano. Nel 1914 come nel 1939, la guerra si è accesa in condizioni del mondo economico che si potevano ben dire floride. Dal punto di vista razionale, può dirsi che teorie, come questa, le quali implicano che, rotto una volta l'equilibrio, l'organizzazione sociale precipita — io le chiamerei « teorie-valanga » — devono escludersi *a priori*. La società umana, del pari che gli organismi individuali, sono caratterizzati da meccanismi di riequilibrazione, come ho illustrato nelle mie ricerche di patologia economica [1].

Aggiungasi che, se si intende perfettamente come un turbamento dell'organizzazione sociale possa portare nelle società animali al riaffiorare di istinti primitivi repressi, ma tuttora presenti nel subcosciente, non s'intende come esso potrebbe por-

---

[1] Vedi, soprattutto, il citato volume *Prime linee di Patologia Economica*.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tare ad una regressione ad attitudini sociali caratteristiche di organizzazioni passate: le attitudini sociali infatti non si iscrivono nel patrimonio ereditario. E' più semplice, ed è naturale, ammettere che il turbamento sociale faccia riaffiorare l'istinto di aggressività che la società moderna aveva represso e canalizzato in opere di pace.

Vi è un altro punto — essenziale — su cui pure l'A. evidentemente sbaglia: nell'ammettere che il turbamento sociale debba necessariamente consistere in difficoltà interne a cui con la guerra si cerca di evadere. Che a un simile espediente, per quanto irrazionale, qualche volta si sia ricorso, non si vuol negare; ma certamente non sta qui in generale il movente delle guerre. Il turbamento sociale può ben derivare, e generalmente deriva, da cause esterne, dalla resistenza, cioè, che le altre società oppongono alle aspirazioni della nazione che, maturate le sue forze fisiche e psichiche, sente il bisogno di affermare in un più ampio spazio vitale la sua personalità. Anche quando, eccezionalmente, le difficoltà interne possono far tentare una evasione con la guerra, il popolo ha bisogno di giustificare questa con fini di espansione o con considerazioni di prestigio, ciò che dimostra che in fondo è l'affermazione o l'espansione della sua personalità nazionale, l'argomento che fa presa sui suoi sentimenti.

Si conclude quindi che la guerra è essenzialmente determinata da impedimenti opposti all'espansione delle nazioni, che risvegliano il substrato di aggressività radicato nella natura umana e represso dalle moderne istituzioni sociali. Se si aggiunge che l'espansione della nazione trova di solito nella espansione demografica il suo indice e la sua manifestazione più tangibile, come lo sviluppo dell'individuo trova nella crescita la sua manifestazione più evidente, si è condotti a quella teoria demografica delle guerre che ho formulato molti anni or sono [1] e che, se non m'illudo, gli avvenimenti hanno ben confermato.

---

[1] « I conflitti armati tra i popoli e tra le classi sociali sono dovuti al risveglio ed all'esasperazione, in tutte o in alcune classi, della combattività umana, di fronte agli ostacoli che le diversità fisiche e psichiche delle popolazioni oppongono alla tendenza dei vari elementi sociali a distribuirsi conformemente alla loro naturale forza d'espansione ». Articolo: *Teorie sulle cause delle guerre*, apparso in « *Po-*

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Teorie sulle cause economiche delle guerre.

I due volumetti del ROBBINS (pubbl. n. 3) e del PIGOU (pubbl. n. 4), l'uno e l'altro ultimati poco dopo lo scoppio della guerra in corso (rispettivamente nel settembre e nel novembre 1939), hanno entrambi carattere e interesse scientifico, per quanto quello del Robbins sia qua e là (cfr. pagg. 65, 66, 70, 85) deturpato da ingiurie all'indirizzo degli attuali nemici o di qualche loro capo che fanno poco onore alla solidità dei suoi nervi.

Obbiettiva appare, invece, l'opera del Pigou, che rappresenta la seconda edizione, riveduta in relazione al conflitto attuale, di quella edita nel 1921. In relazione col conflitto attuale si direbbe anche il richiamo, che mancava nella prima edizione, della terzina di Dante:

Già si solea con le spade far guerra;
Ma or si va togliendo or qui or quivi
Lo pane che il pio Padre a nessun serra.

Questa terzina, che il Pigou pone in testa al volume, ha tutta l'aria, tenuto anche conto della data di pubblicazione dell'opera, di un rimprovero al blocco dei rifornimenti alimentari dichiarato dall'Inghilterra, e può riguardarsi come una prova dell'obbiettività dell'A.

Entrambi gli autori esplicitamente riconoscono che le guerre non sono dovute esclusivamente a fattori economici. Secondo il Pigou, a prescindere dalle cause occasionali — occasioni meglio che cause — delle guerre, due ne sono le cause fondamentali: la sete di dominio e la sete di lucro. Sarebbe erroneo prescindere dalla prima attribuendo alle cause economiche un' importanza esclusiva, come sarebbe ingiusto disconoscere che, nel campo economico, vi sono pure importanti fattori che agiscono a favore della pace. In ogni modo, però, è certo che commer-

litica » 31 dicembre 1919 e riprodotto in *Problemi sociologici della guerra*, Zanichelli, Bologna, 1921, p. 93.

La teoria demografica delle guerre era già stata compiutamente formulata nel 1915 nell'articolo citato *Fattori latenti delle guerre*, e può riguardarsi d' altronde come un corollario della tesi esposta nel volume *I fattori demografici della evoluzione delle nazioni*, Roma, Biblioteca del « *Metron* », 1912.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cianti, industriali, finanzieri si credono, a ragione o a torto, interessati ad una politica di espansione e, influenzando l'azione governativa, aggiungono materiale esplosivo a quello già predisposto dalla tendenza ad allargare il proprio dominio o ad opporsi all'allargamento del dominio altrui, mentre militari e fabbricanti di armi hanno naturalmente tutto l'interesse all'impiego della loro attività specializzata. Inteso il dominio nel senso più lato (non nel senso solo di dominio politico, ma anche di dominio culturale ed ideologico), non vi è gran che da obbiettare a tali proposizioni, per quanto sia discutibile se le guerre religiose si possano dire provocate da sete di dominio, pure inteso in tale largo senso, e se l'odio di razza, che tra alcune popolazioni certamente costituisce un forte incentivo alla guerra, possa farsi risalire ad uno dei moventi considerati dal Pigou. Molti lettori avrebbero verosimilmente desiderato che l'A. avesse fatto un passo avanti nella sua analisi, ricercando, da una parte, perchè mai, a prescindere da ogni considerazione economica, sia così diffusa la sete di dominio e, dall'altra, perchè commercianti, industriali e finanzieri credano nel loro interesse di spingere alla guerra i governi, se è così poco probabile, come l'A. osserva, che oggi essa possa risultare, almeno a breve scadenza, economicamente vantaggiosa. L'A. potrebbe rispondere che il meglio è nemico del bene, e che, d'altra parte, alle cause economiche delle guerre egli non ha dedicato se non un breve capitolo della sua opera, che aveva lo scopo più vasto di descrivere l'anatomia e la fisiologia della guerra, in cui vi sono tanti argomenti interessanti da trattare, taluni dei quali il Pigou effettivamente ha trattato con l'abituale finezza di analisi.

Più approfondita — ma anche più vulnerabile — è la trattazione che delle cause economiche delle guerre fa il Robbins.

Allo scopo di decidere per quanta parte le guerre sono causate da fattori economici, egli esamina dapprima il fondamento della tesi marxista, la quale, sotto varie forme, sostiene che, nell'epoca moderna, le guerre, o almeno tutte le guerre importanti, sono la conseguenza inevitabile del regime capitalista, formula quindi una propria teoria sulle cause economiche delle guerre più comprensiva e, a suo credere, meglio in accordo coi fatti,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

concludendo infine col prospettare una sistemazione politica, in cui tali cause cesserebbero di agire.

Il Robbins prende in considerazione, anzitutto, la variante della tesi marxista, sostenuta da Rosa Luxemburg e da J. A. Hobson (che si può d'altronde far risalire, nella sua idea fondamentale a Rodbertus, Sismondi e Malthus), secondo la quale l'imperialismo economico, e quindi le guerre, sono dovuti allo scarso potere di acquisto delle masse popolari, che ingenera la necessità, per gli industriali, di assicurare altri sbocchi ai loro prodotti in paesi non capitalisti; ma dichiara tale tesi insostenibile *a priori* in quanto codesta necessità teoricamente non esiste, purchè ci si accontenti di vendere i prodotti a prezzi convenientemente bassi e quindi con profitti decrescenti.

Prende quindi il Robbins in considerazione la variante sostenuta da Hilferding e Lenin (che oggi viene dai socialisti riguardata come la interpretazione ortodossa del pensiero marxista), secondo la quale è la lotta dei finanzieri per piazzare i capitali sovrabbondanti, sottraendosi alla tendenza secolare ad una diminuzione del saggio dei profitti, la causa dell'imperialismo economico e delle guerre. Trovandola ineccepibile dal punto di vista teorico, egli passa a vagliarne il fondamento al lume della storia, concludendo, dopo un'interessante rassegna, che essa risponde a realtà solo in una minoranza di casi, concernenti le relazioni tra grandi e piccoli Stati, ma non nei conflitti tra grandi potenze. In questi, il caso più frequente è che i finanzieri sieno essi gli strumenti degli uomini politici, piuttosto che il contrario, e che l'espansione capitalistica sia l'occasione, se non addirittura un pretesto, per l'espansione politica.

Senonchè — dobbiamo domandarci — non usa forse l'A. due pesi e due misure nel giudicare delle due varianti: quella della Luxemburg e quella di Lenin? O io m'inganno, o l'espansione rappresenta una conseguenza logica di entrambe le tesi, se si pone come condizione la realizzazione di certi saggi del profitto, e non rappresenta invece una conseguenza logica nè dell'una nè dell'altra se da tale condizione si prescinde. Che cosa è, d'altra parte, l'esportazione di capitali se non un'esportazione di merci a credito? E' sempre, in sostanza, la stessa teoria: vi è — secondo

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tale teoria — in regime capitalista, sovraproduzione di merci, nel senso che vi è produzione di merci in eccesso alla domanda del mercato ai prezzi necessari a realizzare certi saggi del profitto; di qui la tendenza ad assicurarsi altri mercati che permettano di vendere le merci, a contanti o a credito, a condizioni più vantaggiose. Tale espansione è diretta, nelle varie fasi dello sviluppo economico, da diverse categorie professionali: oggi lo è prevalentemente dai banchieri; ieri lo era dagli industriali; in altri tempi, soprattutto dai commercianti. Sono però solo modalità diverse dello stesso fenomeno. Il Robbins riconosce che l'intervento dei banchieri qualche volta ha determinato la guerra, soprattutto tra grandi potenze e piccoli Stati; se avesse verificata storicamente la teoria della Luxemburg, avrebbe trovato che qualche volta, in passato, la guerra è stata effettivamente determinata dalla pressione degli industriali e, in altri tempi ancora, da quella dei commercianti. Per giudicare equamente del fondamento della teoria marxista, bisogna cumulare tutti questi casi e bisogna ulteriormente domandarsi se la sete di potere politico di cui, secondo il Robbins, l'espansione economica non sarebbe per lo più che un pretesto, non è a sua volta se non l'espressione che il bisogno di detta espansione inconsciamente assume nei circoli dei governanti, abituati a prospettarsi tutti i problemi in termini politici.

Secondo il Robbins, scopo fondamentale della guerra è sempre il potere, largamente inteso in senso politico; ma condizione del potere politico è il potere economico derivante dalla sicurezza dei rifornimenti di materie prime, dal controllo delle vie di comunicazione, dalla disponibilità di crediti sull'estero. D' altra parte, quale è lo scopo — si domanda il Robbins — del potere politico?

Può essere uno scopo non economico (libertà, prestigio, vendetta, proselitismo), ma generalmente è uno scopo economico o prevalentemente economico. Lo scopo economico può avere carattere particolaristico — quello per esempio di impinguare il tesoro del principe o di assicurare il lucro di compagnie commerciali — o collettivo — per esempio di sfruttare, come in altri tempi si faceva, ma come oggi non sarebbe ammissibile, i

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

paesi soggetti o di assicurarvisi la libertà dei commerci, impedendo che altri vi estenda la sua influenza e vi imponga restrizioni a danno altrui. Quest'ultima sarebbe la giustificazione economica dell'imperialismo. E un esame delle cause delle guerre moderne porta il Robbins a concludere che queste per lo più sono state appunto dirette ad eliminare il pericolo del nazionalismo restrizionista dei popoli concorrenti. La responsabilità delle guerre ricadrebbe quindi, in definitiva, sui restrizionisti, i quali rappresentano bensì una categoria particolare della popolazione, ma non si identificano con la classe sociale dei capitalisti, accusati della responsabilità delle guerre moderne dai fautori del socialismo. Il regime socialista non eliminerebbe le cause delle guerre; forse anzi — secondo il Robbins — le accentuerebbe, sia per le ideologie che stanno a base del nazionalsocialismo, sia per il fatto che la collettivizzazione dei mezzi di produzione cristallizzerebbe, per così dire, le differenze nelle risorse economiche dei vari Stati, impedendo a quelli meno favoriti di trovare un compenso nei commerci privati e lasciando loro solo la possibilità di migliorare la posizione economica della nazione nel concerto internazionale mediante l'uso della forza. Per eliminare le guerre — conclude il Robbins — bisogna correggere l'attuale organizzazione politica a carattere anarchico, basata sull'esistenza di Stati indipendenti. Bisogna passare ad una organizzazione federale, supernazionale, diversa, però, da una confederazione di Stati sul tipo della Società delle Nazioni, manifestamente insufficiente. E' prematuro pensare ad uno Stato federale mondiale, ma si può pensare ad uno Stato federale europeo, Un'organizzazione più comprensiva di quella degli Stati attuali si impone. Ci si arriverà per mutuo conspenso o per conquista cesarea? La questione è aperta, ma non vi è altra alternativa.

Tale è la tesi del Robbins.

E' da domandarsi se egli intendesse con ciò esporre le cause economiche delle guerre moderne o piuttosto le loro giustificazioni economiche. Non è la stessa cosa. Non si può prescindere dalla possibilità che le guerre dipendano da cause economiche non giustificate. Che, oggi, l'imperialismo abbia solo scopi economici difensivi e non si proponga di regola di sfruttare i popoli sog-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

getti — come il Robbins sostiene — sembrerà a molti una tesi ottimista, per non dire ingenua. Lo sembrerà in particolare nei riguardi dell'Impero britannico. Chi è stato, anche per poco tempo, in Palestina, in Egitto od in India, ben sa che molto diverso è il giudizio che quelle popolazioni danno del trattamento loro fatto dai Britannici. Ed è poi, in generale, evidentemente infondata la tesi che basti che non s'impongano restrizioni doganali ai commerci di una dipendenza per che si possa dire che essa non sia sfruttata dalla metropoli. Provvedimenti in materia di finanza, di amministrazione, di polizia, possono riservare ai cittadini della metropoli decisivi vantaggi di fronte agli stranieri e agli stessi indigeni, sia in materia di commerci, sia in materia di investimenti, di lavoro, di educazione, e via dicendo. E' vero bensì che lo sforzo fatto da parecchi Stati europei, nell' ultima metà del secolo scorso ed in questo, per assicurarsi un dominio coloniale ed accrescerlo, ha avuto scopi essenzialmente difensivi. Fu in fondo — chi ben guardi — una difesa contro la prospettiva, che più tardi doveva essere formulata apertamente nella frase di un primo ministro inglese: « The world is rapidly becoming English », prospettiva che gli uomini politici delle altre potenze non potevano contemplare con la stessa compiacenza di Campbell Bannerman. Tale prospettiva provocò, non solo una concorrenza tra la Gran Bretagna e le potenze minacciate di essere tagliate fuori dell'opera colonizzatrice, ma anche una concorrenza di queste altre potenze tra di loro. Ma che l'Impero britannico si sia formato in tempi passati per evitare l'accaparramento di altre potenze è così poco vero, che nel 1814, come ricordava il Webster, la Gran Bretagna si era rifiutata di estendere maggiormente, come avrebbe potuto, i suoi domini coloniali, allora più che sufficienti per lo stadio di sviluppo che il suo organismo economico aveva raggiunto.

La tesi del Robbins (pag. 77-78), che, in regime di libero scambio, sarebbe, a lungo andare, sostanzialmente indifferente per un paese se un territorio coloniale fosse posto sotto la sua o l'altrui sovranità, è infondata, non solo per i vantaggi che, come si è detto, il paese può, pur in tale regime, assicurarsi nello sfruttamento del territorio dipendente, ma anche all'in-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fuori di ogni sfruttamento. Quando io ho dimostrato, incontrovertibilmente, che all'infuori di ogni preferenza doganale, il commercio segue decisamente la bandiera [1], non ho inteso di ricavarne una prova che le rispettive metropoli sfruttavano le loro colonie: la comunanza di diritto, di amministrazione, di lingua ufficiale, la presenza di funzionari o di militari metropolitani, spesso le comunicazioni più attive e regolari, fanno sì che naturalmente l'economia delle colonie graviti verso quella delle metropoli. Certamente si danno grandi centri metropolitani, che estendono i tentacoli della loro economia al di là dei territori politicamente dipendenti, e questo è anzi vero, in una certa misura, per tutti i grandi centri; ma tutto ciò non toglie che molto maggiori sieno la comodità, la sicurezza, e quindi il vantaggio degli affari con le proprie dipendenze. Dipenda dagli ostacoli al libero scambio delle merci, dipenda da altre discriminazioni a sfavore degli stranieri, dipenda dai vantaggi di cui, all'infuori di ogni atto emulativo, godono i nazionali, è certo che gli affari si svolgono meglio sotto la stessa bandiera. Ed è pure ovvio, che ancor più sentiti sieno tali vantaggi negli investimenti di capitali che nelle vendite di merci a contanti, sia perchè, nel primo caso, l'operazione ha una durata molto più lunga e maggiore quindi è la probabilità che intervengano, durante il suo svolgimento, atti emulativi, sia perchè ogni atto emulativo, nel secondo caso, compromette solo i frutti, ma nel primo compromette anche il capitale.

Della misura di tali vantaggi può aversi un' idea da una lettera che l'On. Ralph Assheton, M. P. ha pubblicato sul *Times* del 22 giugno 1939. Egli notava come le quotazioni di titoli pubblici e obbligazioni ferroviarie di paesi stranieri (esclusi gli Stati Uniti), elencati nei listini di borsa, erano di meno di un quinto del loro valore nominale, mentre, nel caso di titoli pubblici e obbligazioni ferroviarie di Domini e colonie britanniche, la proporzione era di quasi il 90 %. Il confronto — soggiunge l'Henderson, da cui tolgo questa notizia (pubbl. n. 29, pag. 13) — si riferisce in gran parte a titoli a interesse fisso. Il contrasto sarebbe molto meno forte nel caso di investimenti in imprese com-

[1] Cfr. nota a pagg. 402 - 403.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

merciali, per cui d'altronde i confronti sono resi difficili dalla diversa fortuna dei vari tipi d'impresa. Ma molti avvenimenti recenti suggeriscono, in ogni modo — egli conclude — che l'imprenditore britannico provvederebbe meglio, anche in questo caso, ai suoi interessi investendo sotto la bandiera britannica.

D'altra parte, non pare contestabile che, nelle grandi nazioni moderne, la produzione industriale abbia assunto tale uno sviluppo che l'assicurarsi più larghi mercati rappresenti per essa, e quindi per la nazione, un decisivo vantaggio. Il passaggio della iniziativa di tale allargamento dai gruppi di commercianti a quelli di industriali e infine a quelli di banchieri può essere messo in relazione con l'accentuarsi di tale vantaggio: dapprima, esso era sentito soprattutto dagli intermediari riguardando gruppi ristretti di merci specializzate; poi si allargò e fu realizzato anche dai fabbricanti; infine, esso divenne tale da far desiderare di vendere all'estero non solo a contanti, ma anche a credito, cosicchè l'operazione divenne di competenza dei finanzieri. Ammettiamo pure, come sostiene il Robbins (cfr. pp. 57-59), che i banchieri siano animali così timidi che soltanto chi non li conosce può crederli provocatori sistematici di guerre, ma il solo fatto che, come egli pure sostiene, l'investimento di capitali in nuove terre venga preso efficacemente a pretesto dai politicanti guerrafondai per giustificare le conquiste di fronte alla massa non dimostra forse che tale investimento risponde ad un vantaggio generalmente sentito?

Vi è dunque, innegabilmente, un generale convincimento nelle nazioni moderne che esse sieno interessate ad assicurare in modo permanente sbocchi alle proprie merci al di là delle attuali frontiere politiche. Ma dipende tale interesse dal regime capitalista? ed è esso un fattore di squilibrio come la teoria marxista sostiene? Questi sono i problemi che dobbiamo riprendere in esame.

Vediamo, a tal fine, in quali ipotesi tale interesse generale possa sorgere.

Il vantaggio di più larghi mercati può anzitutto sorgere da una produzione che risulta eccessiva per realizzare *rebus sic stantibus* i profitti sperati dagli imprenditori. Tale produzione ecces-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

siva può essere ottenuta volontariamente o involontariamente.

Sarebbe ottenuta volontariamente, qualora gli imprenditori di proposito avessero spinto la produzione oltre il limite, che *rebus sic stantibus* sarebbe stato per loro economicamente conveniente, al preciso scopo di far sconvolgere l'ordine attuale delle cose, provocando una guerra da cui speravano poi di avvantaggiarsi. Se quest'ipotesi è teoricamente possibile, essa però, nel fatto — che io sappia — non venne prospettata da nessuno, e quindi è inutile intrattenersi a considerarla. La produzione eccessiva sarebbe ottenuta involontariamente, se i singoli, valutando erroneamente i bisogni attuali del mercato oppure non prevedendo esattamente gli effetti che la valutazione di tali bisogni avrebbe determinato sulle attività economiche dei concorrenti, avessero aumentato la produzione in misura esagerata. La seconda eventualità soprattutto viene da molti considerata come un vizio strutturale insito nelle società moderne a regime di libera concorrenza; tale viene considerata non solo dai socialisti, ma da tutti i fautori dell'economia regolata. La responsabilità di tali inconvenienti non si potrebbe dunque far risalire al regime capitalista, ma al regime di libera concorrenza. D'altra parte, non si può negare che i paesi ad economia regolata — sieno essi in regime socialista o in regime capitalista — sentano essi pure il bisogno di espansione dei mercati, cosicchè, di questo bisogno, dobbiamo ricercare altre cause, cause che agiscano anche quando quelle sopra accennate non intervengono.

E' essenziale osservare, a questo proposito, che, per che vi sia un vantaggio all'espansione dei mercati, non è indispensabile che vi sia un eccesso di produzione tale da rendere i profitti inferiori alle aspettative degli imprenditori, ma basta che, con detta espansione, si possano ottenere profitti più alti che senza di essa.

Ora, ciò può avvenire in due ipotesi: o perchè sui mercati addizionali a cui si aspira si può vendere a prezzi superiori che sul mercato interno, o perchè, pur vendendo allo stesso prezzo (o magari a prezzo di qualcosa inferiore), si realizza un vantaggio in causa dell'aumento della massa prodotta, in quanto la produzione lascia sempre un residuo utile. La prima ipotesi si

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

verifica soprattutto quando i mercati addizionali sono rappresentati da paesi non capitalisti, secondo la tesi di Luxemburg e Hobson, o per lo meno non concorrenti nelle merci considerate: la seconda può verificarsi anche quando essi siano paesi concorrenti e capitalisti, secondo la tesi di Lenin. Entrambe le ipotesi corrispondono a situazioni che si verificano generalmente nelle società moderne. L'attività produttiva, all'inizio dello sviluppo di una nazione, è, invero, prevalentemente rivolta alle industrie estrattive, e in particolare all'agricoltura, e alle industrie domestiche che sopperiscono agli altri bisogni elementari della vita umana; più tardi si sviluppa l'artigianato; più tardi ancora, col crescere della popolazione, sorgono e si sviluppano le fabbriche. Queste assorbono allora in gran parte, se non completamente, i nuovi contingenti che via via si aggiungono alla popolazione: ciò dipende dal fatto che l'agricoltura raggiunge ben presto l'*optimum* del suo rendimento, a partire dal quale lavora a costi crescenti, mentre l'industria manifatturiera lo raggiunge molto più tardi, cosicchè, per molto tempo ancora, lavora a costi decrescenti. In tali condizioni, può avvenire benissimo, e anzi normalmente avviene, che continuati investimenti nell'industria permettano di esitare sul mercato interno prodotti crescenti con un margine di profitto, per quanto a prezzi sempre più bassi, cosicchè ha ragione il Robbins nell'affermare, contro la Luxemburg e l'Hobson, che una conquista di mercati esterni non si rende perciò indispensabile. E similmente la conquista di mercati esterni non si rende indispensabile per il piazzamento di capitali. Non si rende indispensabile — è vero —; ma risulta utile, e ciò basta a spiegarne la richiesta. Non siamo in presenza di un processo patologico che conduce alla catastrofe, come pretende la teoria marxista, ma di un processo normale, che costituisce una molla alla progressiva espansione dei gruppi sociali, precisamente come i processi normali dello sviluppo individuale costituiscono una molla per l'espansione dell'umana personalità. (Sia permesso osservare, per incidenza, che la stessa generalità del fenomeno avrebbe dovuto far escludere il suo preteso carattere patologico. Chi ha studiato i procedimenti della natura sa che ciò che è generale è normale).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Ritengo inutile intrattenermi qui sulle modalità con cui si verifica tale progressiva espansione dei gruppi sociali che ho altrove tratteggiato [1]. E credo del pari superfluo di metterne in luce gli aspetti utili. Dirò solo che la più ampia sfera dei liberi scambi, a cui sembra attribuire importanza esclusiva il Robbins, è in realtà un grande vantaggio, ma è lungi dall'essere il solo. La più intensa divisione del lavoro, la maggiore probabilità dell'insorgere, e la maggiore facilità del propagarsi, di invenzioni o scoperte, del pari che di mutazioni biologiche e di variazioni individuali utili alla società, lo svilupparsi di industrie, come quelle attinenti ai fenomeni culturali che solo in grandi mercati possono fiorire, ne costituiscono altrettanti vantaggi.

Si capisce, quindi, come, nell'evoluzione della civiltà, abbiano trionfato più facilmente quei popoli che avevano maggior tendenza o capacità ad organizzarsi in unità sociali più vaste. Essi hanno, così, trasmesso ai posteri, col loro sangue, tale loro psicologia. Perciò è oggi radicata negli uomini, insieme con la sete di lucro, anche la sete di dominio. Sete di dominio e sete di lucro costituiscono, così, i due propulsori dell'umanità verso unità politiche sempre più vaste e quindi suscettibili di organizzazione più progredita.

Se non che, se la sete di dominio e la sete di lucro fossero ugualmente presenti ed intense in tutte le nazioni, ne seguirebbe un insolubile contrasto di forze che renderebbe difficile ogni progresso. Anche nelle nazioni, come negli individui, l'intensità degli stimoli varia, invece, sistematicamente con l'età e, per naturale armonia, varia in accordo con la dinamica delle forze fisiche ed economiche. Non è pertanto da meravigliarsi se sono le nazioni nella pienezza delle proprie energie demografiche e produttive che maggiormente sentono gli stimoli ad un'espansione economica e politica. Sono esse che prenderanno l'iniziativa per il passaggio da uno stadio di organizzazione sociale costituita sulla base di unità politiche di un certo ordine, ad uno stadio superiore sulla base di unità politiche più vaste, vincendo, prima o poi, le resistenze frapposte dalle nazioni conserva-

---

(1) Cfr. la citata memoria *L'évolution des groupements sociaux.*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

trici ed instaurando un *novus ordo*. Si deve però obbiettivamente riconoscere: *a*) che è difficile in teoria, ed ancor più in pratica, precisare il momento in cui la società è matura per un tale passaggio; *b*) che, prima che detto momento sia venuto, un'iniziativa per il passaggio può sollevare giustificate resistenze da parte di unità politiche preesistenti; *c*) che, anche dopo che tale momento sia venuto, deve ammettersi la possibilità che resistenze siano frapposte in buona fede da parte di unità politiche conservatrici, che non ritengono la società ancora matura per il passaggio; *d*) che resistenze siffatte possono svolgere una funzione utile, in quanto, nell'ipotesi *b*), impediscono che si passi prematuramente allo stadio ulteriore di organizzazione e, nell'ipotesi *c*) collaudano la solidità delle future potenze egemoniche.

Tale passaggio ad uno stadio superiore di organizzazione sociale non sarebbe, d'altra parte, attuabile e, se attuato, non risulterebbe duraturo se non si verificassero anche altre condizioni. Queste maturano solo lentamente e fanno sì che la progressiva espansione delle unità politiche si attui solo per gradi. Avvenuto il passaggio da un'unità politica di un dato ordine ad un'unità politica di ordine superiore, è invero necessario che questa compia la sua omogeneizzazione fisica, e soprattutto spirituale, e si integri in un nuovo organismo, prima che si possa passare ad un'unità di ordine ancora più elevato. Io ho già osservato che, fin tanto che gli Stati nazionali non avessero portato la loro organizzazione interna ad un massimo di integrazione, come è avvenuto sotto i regimi autoritari, era prematuro pensare ad un' unità politica supernazionale. Tali regimi integralisti — io avevo suggerito altre volte e ripetevo alla vigilia di questa guerra — contro cui si accaniscono i sognatori di utopistici regimi cosmopoliti, in realtà costituiscono la preparazione e il presupposto di unità politiche supernazionali [1]. Ma non costituiscono il solo presupposto. E' pure necessario che vi sia una coscienza supernazionale. E' semplicista l'idea del

[1] Cfr. *L'évolution des groupements sociaux*, § 13 e, prima, *Gli sviluppi della crisi mondiale*, in « *La Vita Economica Italiana* » II trimestre 1934, pag. 43 e *Prime linee di Patologia Economica*, op. cit. pagg. 575-576.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Robbins che basti che vi sia un'utilità economica alla costituzione degli Stati Uniti di Europa perchè si costituiscano gli Stati Uniti d'Europa. In confronto a quelle degli altri Stati europei, la ideologia della Russia — per quanto si sia in gran parte verificata quella convergenza che io prevedevo fin dal 1931 ([1]) — appare a molti ancora troppo discosta, per che l'una e le altre possano convivere sotto una stessa bandiera. Ad altri molti potrà sembrare pure prematura la convivenza sotto la stessa bandiera dei Britannici e dei Continentali ([2]).

([1]) Cfr. *La crisi mondiale (Appunti e commenti sulla riunione dei rappresentanti dei Consigli economici e degli Istituti di ricerche indetta dalla Società delle Nazioni Ginevra, 24 marzo 1931)*, in « *La Vita Economica Italiana* » I trimeste 1931, pagine 11-12. Vedi, nello stesso senso, sulla medesima rivista, l'articolo già citato *Gli sviluppi della crisi mondiale*, pagg. 41-42 e il volume *Prime linee di Patologia Economica* pag. 571.

([2]) Anche questa osservazione è ben anteriore alla guerra attuale, per quanto le circostanze che si espongono in seguito possano averla rafforzata. Nell'immediato dopo guerra è stato bandito un « Concorso Italiano della Pace » che aveva per iscopo di esaminare: « con quali mezzi sia possibile assicurare la pace e stabilire la prosperità economica in Italia e in Europa, mediante la collaborazione internazionale ». Io vedevo la soluzione in un organismo supernazionale, diverso dalle associazioni internazionali del tipo della Società delle Nazioni o di una Confederazione Stati, dal quale avrebbe dovuto « restare escluso l'Impero Britannico, che costituisce da sè un'associazione di Stati ed ha interessi e caratteristiche culturali divergenti da quelli degli Stati europei continentali ». . . . . « Diversità » — io scrivevo — « nel modo di concepire la vita, di vestire, di parlare, di comportarsi, eccettuata la lingua, quasi non si avvertono tra le classi colte degli Stati continentali, si avvertono tra Continentali ed Inglesi. Chi ha pratica di riunioni internazionali sa che, finchè non parlano, è difficile distinguere i rappresentanti delle varie nazioni, salvo gli Inglesi. E, visitando i vari paesi di Europa, chi scrive ha avuto occasione di constatare che, nel modo di comportarsi in società, di concepire la vita, di vestire, di camminare, vi è forse più differenza tra un Inglese ed un Belga che tra un Portoghese, uno Svedese od un Bulgaro. Il contrapposto, che gli Inglesi stessi fanno, tra essi e i Continentali ha un fondamento di verità ». . . . . . . « Gli Inglesi sono tuttora e si sentono notevolmente diversi dai Continentali. Non si potrebbe sperare che essi rinunciassero alla loro lingua come lingua supernazionale. L'Inghilterra, d'altronde, forma un tutto inscindibile con l'Impero Britannico, e, da questo punto di vista, è da dubitarsi già ora se essa possa dirsi uno Stato Europeo. Certo essa è destinata a diventarlo sempre meno, di mano in mano che Canadà, Sud-Africa, India, Australia, progredendo più rapidamente delle isole europee, acquistano maggior peso nella direzione dell'Impero.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Già ho osservato, che è più facile distinguere tra un Britannico e un Continentale che tra due Continentali di paesi pure distanti tra loro. Ma anche maggiori sono le diversità psicologiche. Gli Inglesi stessi si compiacciono della loro « insularità », e, quel che più conta, non sentono alcuna solidarietà con le popolazioni del continente. Ho inteso più volte fare l'osservazione — e ne ho sperimentato personalmente la rispondenza al vero — che, nelle organizzazioni internazionali, l'Inglese, se può, se ne impadronisce; se no, le sabota. Tutta la storia dei grandi conflitti della moderna Europa — è questa una verità conclamata — non è che la storia dei conflitti suscitati o alimentati dall'Inghilterra per impedire il sorgere sul continente di una potenza egemonica — fosse questa Spagna o Francia, Russia o Germania. La guerra attuale ha mostrato ancor una volta come la Gran Bretagna consideri gli altri paesi d'Europa quali strumenti dei suoi piani egocentristi, pronta a metterli senza scrupolo allo sbaraglio per il proprio vantaggio, e ad abbandonarli, ingrassandosi magari delle loro spoglie, quando non ne possa più trarre profitto.

Auguriamoci che le dure lezioni che ora sta prendendo valgano a modificare tale sua psicologia, che grava da secoli come una cappa di piombo sul progresso di tutta l'umanità. La psicologia è forse la caratteristica dei popoli che si modifica con maggior lentezza, ma il linguaggio della forza è quello che in certe contingenze ha le maggiori probabilità di essere inteso.

E, a proposito di forza, sia detto, per concludere questa rassegna, che il dilemma con cui il Robbins chiude la sua discussione: « Mutuo consenso o conquista cesarea? » è in realtà infondato. Se s'interroga la storia, ci si convince facilmente che nessuna grande nazione al mondo si è costituita unicamente per

---

In molte questioni gli interessi positivi dell'Inghilterra sono già prevalentemente sugli altri continenti, mentre sul continente europeo essa ha un interesse generico negativo, nel senso che ha interesse a che le altre potenze non diventino troppo forti e non procedano solidali. L'Impero Britannico infine costituisce di per sè una associazione di Stati; generalmente, anzi, viene riguardato come un vero Stato federale, che a sua volta comprende altri Stati federali. Anche perciò sarebbe malagevole farlo rientrare nella comunità europea ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mutuo consenso, senza, cioè, debellare con le armi nemici esterni o precedenti dominatori o elementi separatisti, e forse nessuna grande nazione deve la sua formazione unicamente alle armi, senza, cioè, che ai territori conquistati con la forza, altri se ne sieno aggiunti per mutuo consenso. Avviene, di regola, che qualcuna delle preesistenti unità politiche acquisti, con le armi, l'egemonia e divenga poi, col generale consentimento, il nucleo di una unità politica più vasta. Non mancano indizi per credere che la futura sistemazione dell'Europa non costituirà un'eccezione a tale regola.

Corrado Gini

LETTERATURA PASSATA IN RASSEGNA

(1) NORMAN ANGELL: *The Great Illusion. A study of the relation of military power to national advantage*, London, Heimann, 1914.

(2) NORMAN ANGELL: *Raw Materials, Population Pressure and War*. World Affairs Books, N. 14, World Peace Foundation, Boston, New York, 1936, pp. 46, cm. 13 × 20, prezzo 75 c.

(3) L. ROBBINS: *The economic Causes of War*, Jonathan Cape, London, 1939, pp. 125, formato cm. 12¹/2 × 19¹/2, prezzo 5 sh.

(4) A. C. PIGOU: *The Political Economy of War*, Mac Millan, London 1940, pp. 169, formato cm. 12 × 18 ½, prezzo 5 sh.

(5) SOCIÉTÉ DES NATIONS: *Rapport de la Commission pour l'étude du problème des matières premières;* N° officiel: A. 27, 1937, II B. Genève, le 8 Septembre 1937, pp. 65, cm. 27 × 21, senza prezzo.

(6) SOCIÉTÉ DES NATIONS - Coopération Intellectuelle 80-81: *Matières premières, colonies, population. X^e Session de la Conférence permanente des hautes études internationales*, Institut International de Coopération Intellectuelle - Paris, 1937, pp. 325-463, cm. 21 × 17, prezzo fr. 12.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

(7) INTERNATIONAL STUDIES CONFERENCE - PEACEFUL CHANGE - *Procedures, Population pressure, The Colonial Question, Raw Materials and Markets;* International Institute of Intellectual Co-operation, League of Nations, Paris, 1938, pp. 685, cm. 24 × 15, prezzo dollari 4.

(8) WILLIAM OUALID: *International Raw Materials Cartels. Causes - Effects - Regulation* - International Institute of Intellectual Co-operation, League of Nations, Paris, 1938, pp. 54, cm. 24 × 15, prezzo dollari 0,50.

(9) J. B. CONDLIFFE: *Markets and the Problem of Peaceful Change*, International Institute of Intellectual Co-operation, League of Nations, Paris, 1938, pp. 63, cm. 24 × 15, prezzo dollari 0,60.

(10) MICHAEL A. HEILPERIN: *International Monetary Organisation* - International Institute of Intellectual Co-operation, League of Nations. Paris, 1939, pp. 61, cm. 24 × 15, prezzo dollari 0,75.

(11) HENRY J. TASCA: *World Trading Systems - A study of American and British commercial policies* - International Institute of Intellectual Co-operation, League of Nations, Paris, 1939, pp. 17, cm. 25 × 16. prezzo dollari 1,50.

(12) LOUIS BAUDIN: *Le système non réglementé des relations économiques internationales. Source de paix ou de guerre?* Institut International de Coopération Intellectuelle, Société des Nations, Paris, 1939, pp. 84, cm. 24 × 15, prezzo fr. 15.

(13) ETIENNE DENNERY: *Le problème des matières premières* - Institut International de Coopération Intellectuelle, Société des Nations, Paris, 1939, pp. 244, cm. 24 × 15, senza prezzo.

(14) EMANUEL MORESCO: *Peaceful change. Colonial Questions and Peace.* International Institute of Intellectual Co-operation, League of Nations, Paris, 1939, pp. 300, cm. 25 × 16, prezzo dollari 2.

(15) FERGUS CHALMERS WRIGHT: *Peaceful Change. Population and Peace - A Survey of International Opinion on Claims for Relief from Population Pressure* - International Institute of Intellectual Co-operation, League of Nations, Paris, 1939, cm. 25 × 16, pp. XVI + 273, prezzo dollari 2.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

(16) Henry F. Angus: *The problem of peaceful change in the Pacific Area - A Study of the Work of the Institute of Pacific Relations and its Bearing on the Problem of Peaceful Change* - Oxford University Press, London and New York, 1937, pp. VII + 193, cm. 22 × 15, prezzo 6 sh.

(17) Gilbert Maroger: *La question des matières premières et les revendications coloniales. Examen des solutions proposées* - Centre d'études de politique étrangère, Paris, 1937, pp. 264, cm. 22 × 16, prezzo fr. 18.

(18) C. K. Webster - Arnold J. Toynbee - L. C. Robbins - T. E. Gregory - Lucy P. Mair - Karl Mannheim - H. Lauterpacht - C. A. W. Manning: *Peaceful Change, An International Problem* - Macmillan and Co. Limited. London, 1937, pp. VIII + 193, cm. 20 × 14, prezzo 5 sh.

(19) The Annals of the American Academy of Political and social science: Vol. 189: *Improved Personnel in Government Service.* Edited by Luther Gulick - The American Academy of Political and Social Science, Philadelphia, January, 1937, pp. XIII + 277, cm. 24 × 16, prezzo dollari 2,5.

(20) H. W. Bauer: *Deutschlands Kolonialforderung und die Welt. Forderungen der deutschen Raum und Rohstoffnot* - R. Bauer, Leipzig 1938, pp. 110, cm. 21 × 15.

(21) C. Arena: *Espansione coloniale e crisi economica. Note finanziarie ed economiche* - Estratto da « L'Ingegnere », Vol. IX, n. 22, Novembre 1935, pp. 4.

(22) Jenny Griziotti Kretschmann: *Autarchia economica e finanziaria ed economia mondiale.* Studi di Politica, Diritto, Economia e Finanza dell'Istituto di Finanza della R. Università di Pavia, Padova, CEDAM, 1937, pp. VI + 145, cm. 25 × 18, prezzo L. 18.

(23) Société des Nations - Service des Etudes Economiques: *Le commerce international de certaines matières premières et denrées alimentaires par pays d'origine et de consommation* - Genève, 1937, pp. 164, cm. 27 × 21, senza prezzo.

(24) Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht und Weltpolitik: *Rohstoffe und kolonien. Bericht des Ausschusses Zum Studium der Rochstoff-Frage*, Junker und Dünnhaupt, Berlin, 1939, pp. 56, cm. 23 × 15, prezzo Rm. 1.

(25) Istituto per gli Studi di Politica Internazionale - Primo Convegno Nazionale per gli Studi dei Problemi esteri: *Il Problema della distribuzione delle materie prime*. Relazione generale del Prof Giorgio Mortara e Appendice con riassunto delle altre relazioni. Milano, 1937, pp. 16, cm. 26 × 18.

(26) Ugo Nanni: *La battaglia mondiale per le materie prime*. Treves, Milano, 1938, pp. 333, cm. 22 × 15, prezzo L. 20.

(27) Giuseppe Ugo Papi: *Prime linee di economia coloniale*. CEDAM, Padova 1937, pp. 43, cm. 25 × 17, prezzo L. 6.

(28) Giuseppe Ugo Papi: *The Colonial Problem. An economic analysis*, P. S. King & Son, London 1938, pp. 10, cm, 19 × 13, prezzo 4 sh. 6 d.

(29) H. D. Henderson: *Colonies and Raw materials*. Oxford. Pamphlets of Worlds Affairs. N. 7, Clarendon Press. 1939, pp. 32, cm. 12 × 18 ½, prezzo 3 d.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Considerazioni sull'esperienza giuridica

Premessa (*)

Il risultato più cospicuo, cui la filosofia moderna è pervenuta, è la traduzione del problema della realtà in termini di problema dell'azione. Poichè l'obbiettiva esistenza d'un mondo assoluto o noumenico non è che la conseguenza d'un processo astraente del pensiero, e poichè, pertanto, la realtà è compenetrata strettamente con la spiritualità del soggetto agente, resta da individuare ed approfondire il significato e la portata dell'immancabile relazione tra l'Io e il mondo, tra la soggettività e l'alterità. A un tal fine, ove si vogliano evitare gl'inconvenienti derivanti dall'accentuazione del valore della soggettività, da un lato, e dalla celebrazione dell'immancabile e generica trascendentalità di ogni esperienza, dall'altro, occorre porre in rilievo, la costante e concreta presenza, in ogni azione, degli opposti termini di necessità e di libertà, di universalità e di particolarità, di trascendenza e di immanenza.

La peculiarità di ciascun contegno è espressa, infatti, dal tipico equilibrio, che esso è capace di instaurare, fra i due termini, e perciò dall'incidenza soggettiva del principio di relazione. E' evidente, infatti, che ciascuna azione rappresenta una tipica realizzazione dell'individualità umana, un particolare contributo al complesso svolgimento storico. Se è, perciò, vero che è sempre lo spirito che opera, è altresì innegabile che il valore

(*) I motivi accennati in questa premessa avranno in altra sede maggiore sviluppo.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

di cui si riveste la spiritualità, è conferito dall'individuo, il quale infonde a ciascuno dei suoi comportamenti l'inconfondibile segno della sua personalità.

Ma, d'altra parte, l'azione, pur rivelando una consistenza strettamente individuale, è normativamente impedita dal degenare in manifestazione arbitraria ed egoistica dalla sua stessa struttura e dalla sua intrinseca funzionalità. Essa rimane, infatti, legata al suo fondamento relazionistico, alla caratteristica tensione tra i poli della soggettività e dell'alterità. Onde la relazione assume il significato e il valore non solamente di condizione naturale dell'attività umana, ma, altresì, di principio normativo, di imperativo determinante il suo svolgimento e la sua direzione. Individualità e universalità si incontrano così in ciascun comportamento, il quale, mentre rivela, da un lato, la tipica fisionomia morale del suo autore, assume il valore di contributo recato all'universale legge di vita. Dinanzi all'azione umana si presenta perciò, insieme alla necessità dell'operare, la direttiva per uno svolgimento moralmente pregevole della personalità. Il valore dell'azione non è, infatti, rappresentato dall'aspetto esteriore di essa, dal mèro dispiegamento di energia, dal deliberato perseguimento di una data finalità, ma dall'intendimento della genuina natura dell' azione, e perciò dalla consapevolezza del significato della relazione, dalla comprensione e dal culto dell'alterità. Se, invero, ogni azione assolve alla propria naturale funzione, non in quanto espressione d'una astratta soggettività, ma in quanto incidenza della volontà singola sul molteplice mondo delle cose e degli uomini, il suo rilievo positivo non può essere costituito che dalla profonda compenetrazione con quel mondo. Si può legittimamente asserire, da un tal punto di vista, che la destinazione dell'attività umana è essenzialmente sociale, ove si intenda la società non come entità naturalisticamente fondata, ma come l'intima legge dello sviluppo individuale. L'attività dell'uomo viene, in tal modo, proficuamente inserita nella società in seno alla quale essa rivela la propria capacità costruttiva; e la società viene, così, a constatare, nella sua positiva configurazione, della concordia operosa delle infinite azioni, ciascuna delle quali, mentre si rivela come tipica espressione di

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

vita individuale, diviene elemento integrante dell'ampia trama delle innumerevoli relazioni umane. Vivere socialmente non significa che operare sul fondamento di una viva coscienza del valore umano, quale si realizza in ciascuna delle infinite personalità individuali. E perciò, vita sociale è sinonimo di vita morale; mentre, viceversa, l'immoralità dei comportamenti si traduce nel disconoscimento del valore dell'altrui personalità, e cioè in un atteggiamento antisociale.

La storia non rimane, in tal modo, affidata alla legge di un indifferenziato svolgimento spirituale, in cui ogni manifestazione di attività trova la sua legittimazione, ma si rivela come il campo aperto alle più vigorose intuizioni morali, capaci di promuovere collaborazioni vieppiù feconde e assetti sociali vieppiù organici. Viene rinnegata e superata, altresì, l'interpretazione irrazionalistica della storia — la cui antitesi al razionalismo storicistico è solo apparente — in conseguenza della quale gli accadimenti umani sarebbero dominati da una contingente casualità, irriducibili e ribelli agli schemi e alle direttive della coscienza.

All'attività umana si offre invece, lungo la linea del suo svolgimento storico, la possibilità di un costante incremento morale, di una graduale conquista di motivi di vita sempre più alti ove i comportamenti dei singoli, non meno di quelli dei popoli, siano presieduti da una norma precisa e moralmente inderogabile, quella di una sempre più approfondita comprensione della personalità, di un rispetto sempre più consapevole della dignità umana.

I. — *L'esperienza giuridica come realizzazione sociale dei valori morali.*

Sulla faticosa via dello sviluppo morale, lo spirito è costretto, di tanto in tanto, a sostare per consolidare in forme definite i risultati della propria attività. Ove gli venisse meno infatti la possibilità di un'obbiettiva considerazione dell'opera svolta e ove la realizzazione dei valori morali non dovesse tramutarsi da individuale ed episodica conquista in abito di vita e in costume sociale, la dialettica dello spirito si vanificherebbe

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

in un moto incomposto e spezzato, in una successione frammentaria di atti, in una varietà scissa dall'unità e dalla continuità. Per realizzarsi il progresso umano ha bisogno pertanto di svolgersi in due tempi; il primo dei quali è occupato dall'attività propriamente morale, il secondo è costituito da una distensione e attenuazione dello slancio morale in un'attività più calma ed uniforme, in cui i valori che quello realizza saldamente si radicano nell'organismo sociale. Sul fondamento e nell'ambito della società l'uomo opera in due modi: in virtù di una attività eminentemente creatrice e in virtù di un'attività precipuamente ordinativa; in breve, secondo morale o secondo diritto.

Occorre, a questo proposito, preliminarmente notare che morale e diritto si riferiscono a comportamenti concreti [1], sebbene distinti, onde il fondamento di entrambi deve ugualmente ricercarsi nell'intimità della coscienza, differendo poi la posizione del diritto da quella della morale per il diverso atteggiamento in cui la coscienza si pone nei confronti del mondo, e, specialmente, della società, in cui essa pienamente si realizza. Morale e diritto rappresentano quindi manifestazioni concrete, reali posizioni della coscienza nei confronti di quel mondo dell'alterità, che è l'immancabile termine di riferimento della sua attività, e hanno per fondamento e sostanza l'azione in cui la realtà si risolve e si compie. L'analisi dell'azione consente infatti

---

(1) Il problema cruciale della filosofia del diritto è appunto quello di individuare e precisare i caratteri dell'azione e dell'esperienza giuridica. Esso è divenuto sempre più urgente dopo la negazione dell'autonomia del momento giuridico, compiuta dal CROCE con la nota riduzione del diritto all'economia (Cfr. « *Riduzione della filosofia del diritto a filosofia dell'economia* » Napoli 1926, « *Filosofia della pratica* » parte III: le leggi. Bari 1932) e dal GENTILE con la definizione del diritto come « *già voluto* », momento dell'astratta oggettività del volere, destinato a risolversi nella concretezza della volontà attuale, e cioè nell'attività morale. (Cfr. GENTILE « *Fondamenti di filosofia del diritto ed altri scritti* », 1937, Firenze).

Tra i tentativi più cospicui recentemente compiuti in Italia per rivendicare l'autonomia e la concretezza dell'esperienza giuridica, cfr. G. CAPOGRASSI « *Analisi dell'esperienza comune* », Roma 1930; « *Analisi dell'esperienza giuridica* », Roma 1934; F. BATTAGLIA « *Diritto e filosofia della pratica* » Firenze 1932; G. PERTICONE « *La libertà e la legge* », Roma 1936.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

di coglierne due diverse manifestazioni, presiedute entrambe dalla trascendendalità della coscienza, e perciò in sè intrascendibili: al comportamento morale, all'atteggiamento positivo di comprensione e di collaborazione, all'ansia di miglioramento che ci rende sempre più intransigenti con noi stessi succede, in virtù di un atto di riflessione sulla precedente attività morale, una fase, caratterizzata dal consolidamento e dalla diffusione dei principî morali, nella coscienza della generalità dei soggetti umani e nel costume sociale: alla conquista del bene, da parte nostra, in virtù di un'azione personale, subentra l'opera svolta a stabilizzarlo e ad estenderlo in noi e negli altri, a fondare su di esso, nella concreta fisionomia che il momento storico, in cui viene rivelato, serve ad individuare, la norma cui devono ispirarsi i comportamenti umani. Noi vogliamo, in virtù di un tale contegno, in altri termini, che il contenuto tipico della legge, quale si è rivelato nell'azione, divenga patrimonio della società, perchè questa se ne avvalga come del motivo centrale del suo svolgimento. Si può pertanto caratterizzare l'attività giuridica affermando che essa esprime l'obbligo dell'obbedienza ai valori morali già costituiti e statuisce il dovere di accettare, per realizzarla nella più ampia sfera possibile, la legge morale tipica di un'età determinata: il diritto rappresenta, così, il centro da cui i principî morali irradiano all'intorno, in mezzo alla società, da cui e per cui sono sorti, in virtù dell'azione di alcuni dei soci, in cui più vigile ed operante si è palesato il senso della responsabilità morale, più forte e deciso lo stimolo all'azione. Ove si rifletta sulla nostra esperienza interiore ci si farà convinti, infatti, che non ad ogni ora noi siamo disposti a superare i limiti della nostra puntuale soggettività col rendere più vivo il culto dell'alterità; non ad ogni ora la legge s'impone con una categoricità tanto assoluta da spronarci ad un'iniziativa morale nuova, ad un controllo più rigido, ad un'intransigenza più decisa; anzi, il più delle volte, l'obbedienza alla legge si manifesta in una forma pacata, tendendo solamente a mantenere e a consolidare le condizioni e le forme già realizzate della vita sociale, onde l'azione morale attenua il suo impeto nella volontà di vivere ordinatamente nel rispetto dei principî conquistati e dei

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

valori rivelati (1). Il diritto rappresenta, così, la fase in cui l' individuo non vuole una società migliore dell' attuale, ma opera sul fondamento delle norme e dei principî già determinati e definiti; e pertanto, i principî generali, cui si ispira un dato ordinamento giuridico, costituiscono il retaggio d'una precedente attività morale, svolta da una minoranza di uomini, che le loro convinzioni morali sono riusciti a diffondere e ad imporre fra gli altri (2).

Appare evidente, a questo punto, la più sostanziale differenza che intercede tra attività morale e attività giuridica, in virtù della quale la prima manifesta un fondamento più strettamente personale che non la seconda, la cui fisionomia è configurata, invece, da una approssimativa uniformità di comportamenti. E' evidente infatti che l'attività morale si riconnette intimamente alla singola personalità ed a quella nobile irrequietudine e insoddisfazione che rende l'uomo onesto sempre più vigile delle sue intenzioni e costantemente lo stimola al raggiungimento di una bontà più alta. Non è una massima vana, per chi, almeno qualche volta, l'abbia sperimentata in se stesso, quella che afferma che il bene asseta di sè quanto più alto si sale e che l'elevatezza morale è rivelata dall'acuta sensibilità che fa di ogni picciol fallo un amaro morso. Ogni coscienza ha in sè, perciò, la misura della sua capacità morale: l'azione, che per l'uomo comune, di moralità media, è il risultato di un grave sforzo e riveste dinanzi ai suoi occhi un alto pregio, per colui, in cui lo stimolo morale è diventato natura, appare gesto semplice ed

(1) L'evoluzione storica ci fa assistere, infatti, all'apparizione di alcune idee fondamentali che improntano di sè determinati periodi. Ci sembra incontestabile che la civiltà dell'800 abbia espresso come motivo centrale, nella speculazione e nella prassi, il valore dell'individuo; motivo che la vita politica del sec. XX tende a superare inverandolo nella coscienza della socialità; la quale, se si atteggia presentemente nella forma statale, dovrà prima o poi trovare il proprio raccordo sul piano internazionale e perciò più propriamente umano.

(2) Per dare consistenza ad una siffatta posizione è necessario attribuire una chiara positività al bene, per giungere all'individuazione, indispensabile anche se approssimativa, di una varietà e di una gerarchia di « *tipi* » umani, caratterizzati dalla presenza, più o meno fortemente operante, dei valori morali.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ovvio, per niente meritevole di particolare riguardo e apprezzamento.

D'altra parte, se la diversità di livello morale è conseguenza dell'attività svolta, degli sforzi compiuti, la capacità di vita e di sviluppo morale, da ciascuno acquisita, genera e spiega la diversità dei contegni nei confronti della legge morale. Sorge, in tal modo, una diversità di punti di vista e di atteggiamenti che si rivelano nell'azione e si consolidano nel contributo recato da ciascuna individualità allo sviluppo della società. Nei confronti di colui per il quale il dovere morale ha rappresentato lo stimolo pungente di ogni giorno, e che, consapevole della responsabilità che assumeva con le sue azioni dinanzi a sè stesso e ai suoi simili, non si è accontentato nelle relazioni con gli altri di pervenire ad una ordinata coesistenza, ma si è intensamente adoperato per rendere sempre più saldi ed intimi i rapporti, compenetrandosi sempre meglio del valore degli altri e imponendosi un superamento vieppiù radicale dei motivi particolaristici dell'azione, la vita acquista un inconfondibile rilievo, che è espresso dal dovere della solidarietà, dall'imperativo del progresso morale. Dall'attività che deriva da un siffatto concepimento della vita non può non differenziarsi quella di chi si acquista in un ordine estrinseco, rispettando la libertà degli altri in quanto gli altri non disturbino l'esercizio della sua e risolvendo il problema morale e sociale in funzione della sua individualità, quale si attua entro limiti storicamente determinati e concretati nelle leggi, negli ordinamenti positivi della società. La sua onestà non può esser fondata che sulle consuetudini generali di vita, rispettosa di un limite, che è nelle cose, nella realtà storica già consolidata socialmente ed istituzionalmente, e non costituisce la convinzione, da cui sorge il movimento progressivo della coscienza. Si rappresenta così la distinzione — ampiamente documentabile, nel rapporto di un'esigua minoranza e di una larga maggioranza — fra la devozione alla legge, l'attaccamento al dovere, che diviene volontà di dedizione e di sacrificio e in cui si concreta il principio della morale, e la stretta ottemperanza alle norme della coesistenza sociale, l'osservanza del limite sociale, espresso dal diritto, presieduta da una definita tendenzialità sociale. In ogni tempo, in-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fatti, la vita si svolge sul fondamento della distinzione tra maggioranza e minoranza, e perviene alle sue più alte conquiste attraverso la propagazione da parte della prima di germi, vòlti a riscuotere la seconda dall'abitudinaria ripetizione di atti, dalla passiva acquiescenza a norme ormai viete. E sebbene sia da auspicare l'avvento di un'età in cui la differenza fra i pochi e i molti si attenui, per la diffusione e l'assimilazione pressochè generale di certi principî, il dualismo tra le « élites » e le masse permane e costituisce la molla dello sviluppo umano; permane, in altri termini, la distinzione tra coloro la cui attività è in funzione di un imperativo di progresso e coloro, le cui manifestazioni si svolgono sulla base di direttive già tracciate, di principî già consolidati; tra coloro, in conclusione, che vivono, prevalentemente, nella luce della moralità e coloro che prevalentemente si conformano ai precetti del diritto. Prevalentemente, si è detto a proposito degli uni e degli altri; poichè se, da un lato, non v'ha volere di santità o d'eroismo, che possa completamente prescindere dall'obbedire ad alcuni, almeno, dei principî che governano la società da cui sorge, dall'altro, non v'ha coscienza individuale che non sia capace di innalzarsi, talvolta, al di sopra della mèra osservanza delle norme di diritto, ad una comprensione più viva del valore della personalità, in virtù dell'approfondimento del principio sociale.

Motivi morali e giuridici si compenetrano, così, variamente nei soggetti umani, in modo che non c'è possibilità di svolgimento per gli uni indipendentemente dagli altri. Una successione indefinita di comportamenti ispirati dalla normatività morale è assurda non meno di una ripetizione costante di azioni giuridiche: la giuridicità deriva inevitabilmente dall' iniziativa morale per la necessità di trasformare in abito di vita, il principio determinante, di saldarlo definitivamente al centro della personalità; mentre, per altro verso, la compenetrazione abituale di certi motivi morali, divenuti fondamento della coesistenza civile, genera ad un certo momento insofferenza e volontà di superamento e induce a nuove iniziative morali. Ma mentre l'attività morale, prendendo le mosse da una particolare considerazione della società e ad essa confluendo con efficacia determinante, sorge da

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

un'intuizione e da una volizione proprie di una coscienza individuale, nelle quali si esprime una tipica interpretazione dell'universale motivo umano, il diritto, derivando da una propagazione del valore moralmente intuito e colto, fonda la propria struttura sulla diffusa coscienza sociale, sul convincimento generale dell'obbligatorietà di determinati contegni; onde l'azione morale incide in profondità sul tessuto sociale, mentre la giuridicità comporta un allargamento sul piano generale, per la veridicità socialmente riconosciuta dell'oggetto dell'intuizione morale.

A tale diversità di contenuto tra morale e diritto si riconnette, insieme all'accennata distinzione tra minoranza e maggioranza l'azione stimolatrice che la prima esercita sulla seconda. L'azione della minoranza infatti, che si fa promotrice dello sviluppo morale d'un'epoca determinata, non può prescindere dalle condizioni della maggioranza dei socii, in cui anch'essa, per certi aspetti, rientra, dalle sue possibilità di sviluppo, dalle esigenze, che sia pure inconsciamente, essa mostra di avvertire (1). Coloro che si elevano, per l'altezza delle loro convinzioni morali, al di sopra del nucleo sociale prevalente per numero, operano in vista del progresso morale di quest'ultimo e ad esso pertanto rimangono strettamente congiunti.

Tale è la funzione cui, con programmi diversi, adempiono nell'età moderna i partiti politici: l'iniziativa da essi promossa esprime un'esigenza, di cui essi si considerano interpreti e strumenti di realizzazione, onde i capi e i pionieri agiscono nell'orbita di una legge, che può assurgere al grado di originale motivo morale. Il partito esprime, infatti, e potenzia l'esigenza, che pone a fondamento della sua attività: la quale ha, all'inizio, carattere prevalentemente propagandistico per passare più tardi, nelle for-

---

(1) Il problema dei rapporti fra maggioranza e minoranza costituisce il punto centrale per l'interpretazione storica del principio sociale. Occorre intendere, a tal fine l'opera della minoranza non come quella propria di puri teorici, ma di interpreti dei motivi e delle aspirazioni essenziali della società. Ogni effettivo progresso sociale e pertanto connesso con l'opera dei « *migliori* », che non sono tali se non moralmente.

Per l'esigenza di nuove « *élites* » negli odierni regimi di massa cfr. PERTICONE « *Osservazioni sull'esperienza politica dell'occidente* » cit. pag. 203 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

me costituzionali o rivoluzionarie, al tentativo di governare la società, al fine di statuire, in virtù dell'opera legislativa, l'obbligatorietà di quei comportamenti, che consentono il passaggio di un determinato motivo dallo stadio di esigenza a quello di concreta realtà. Attraverso la conquista del governo, il partito corona, in modo caratteristico, il processo di transizione dall'intuizione morale, che nell'azione politica trova il mezzo per la sua graduale realizzazione sociale, al diritto. L'adesione della società al programma che il partito, divenuto governo, pone a fondamento della sua azione si manifesta essenzialmente nell'obbedienza alle leggi emanate, per il convincimento della loro opportunità e giustezza; saldandosi in tal modo nell'organico e normale scambio di influenze l'apparente dualismo tra governo e società. A questo punto lo svolgimento della vita sociale si compie normalmente, — dopo il lento e faticoso processo che ha condotto, in virtù di un'opera di persuasione, all'accettazione spontanea di un principio — lungo i binarii del diritto, posti sul piano di un'accertata e consolidata moralità (1).

Quanto si è detto, a titolo esemplificativo, a proposito dell'opera dei partiti, tipica espressione della vita contemporanea, potrebbe ripetersi per molteplici forme di intuizione morale, cui inerisce l'aspirazione alla diffusione e all'applicazione sociale. In modo generale si può asserire che non c'è intuizione e volontà di bene che non si ripercuotono sull'organizzazione e sullo svolgimento della società, che non siano perciò capaci di determinare la nascita di una caratteristica struttura giuridica, fon-

(1) La funzione del partito, nella risoluzione integralmente sociale della azione umana, acquista rilievo in quanto portatrice di motivi, destinati ad incidere e a trasformare il tessutò sociale, in conformità ad una motivazione costante, che non può essere che quella collaborativa. Nella attività dei partiti e nella connessa formulazione dei programmi politici le idee morali acquistano concretezza e si avviano alla loro traduzione sul piano della società e cioè ad assumere fisionomia giuridica. La caratteristica posizione del partito unico in Italia e in altri paesi vuol rappresentare una decisa forma di realizzazione del motivo di solidarietà sociale, sul piano nazionale, in opposizione alla negatività dell'atomismo politico liberale. Resta da inserire nell'unità del nucleo sociale la varietà di motivi individuali e di gruppi parziali liberamente collaboranti in vista di una realizzazione sempre più piena della solidarietà.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

data sulla consuetudine con determinati precetti, di cui si avverte la incidenza interiore, in modo che l'ordinamento giuridico di una società determinata testimonî sensibilmente, pur con le immancabili attenuazioni ed alterazioni, la vitalità delle ispirazioni morali che l'hanno promosso e determinato.

In conseguenza della connessione tra morale e diritto risulta altresì che il criterio cui si ispira la valutazione dei comportamenti etici vale anche per quelli giuridici. Se, come si è precedentemente chiarito, la destinazione umana è immancabilmente sociale, se la società s'impone normativamente, determinando il progresso sopra una linea determinata, è evidente che il diritto, derivando dalla morale, non può contraddire, per il contenuto delle sue norme, ai principî di quella, chè anzi di essi deve costituire l'espressione organica e definitiva. E pertanto il diritto ha nella dialettica dello spirito, una funzione chiaramente individuata, qual'è quella di segnare il limite e il freno dei comportamenti umani di imporre l'obbligo di un contributo minimo, storicamente determinato, di collaborazione sociale. Se non si può disconoscere invero, che gli ordinamenti giuridici hanno, in ogni tempo, svolto una certa funzione ordinatrice, anche quando essi sancivano privilegi che manifestano ora la loro asurdità, appare altresì evidente che una funzione cosiffatta non può rappresentare che storicamente quella legge somma della ragione, che sorge da un'autentica interpretazione della società. Occorre perciò guardarsi dall'incorrere nell'attivismo morale, il quale accomuna i proprî gravi inconvenienti con il positivismo giuridico, per superare poi, insieme al fondamento speculativo del primo, la cieca esaltazione del potere costituito, propria del secondo [1]. Se la coscienza giuridica della socie-

---

(1) Basta considerare alcune delle più cospicue espressioni del positivismo giuridico per scorgere la sostanziale identità di risultati con l'idealismo storicistico. Cfr. per es. LASSON « *System des Rechtphilosphie* 1882 pag. 412 »: « Non si dà che una sola fonte vera e propria del diritto, vale a dire la volontà dello Stato; il diritto si ravvisa assolutamente in questo: che lo Stato la riconosce e le impone con la sua forza » - GUMPLOWICZ « *Allgemeines Recht* » 1897 - pag. 341 e segg. BERHOLZEIMER « *Philosophie des Staates* » - pag. 322. Il positivismo giuridico, che si svolge prevalentemente in Germania e che presenta caratteri ben diversi da

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tà sorge infatti dalla diffusione e dalla assimilazione di determinati convincimenti morali, e se questi giustificano la loro qualifica per l'attiva obbedienza alla norma che impone la comprensione e il rispetto di tutto ciò che è umano, il diritto non può fare a meno di contribuire, in forma caratteristica, alla realizzazione della legge in cui si compendia e si esprime il valore umano. Le norme di diritto intervengono, quindi, allorchè, diffusi e penetrati nella coscienza sociale nuovi principî morali, occorre provvedere alla loro salvaguardia contro le violazioni, che, se ripetute frequentemente ed ampiamente, minaccerebbero di ricondurre la società ad un livello più basso di civiltà morale. Si vive, così, nello spirito del diritto per il legame che unisce ciascun individuo alla società, onde la ribellione ad esso si traduce nella negazione della società e del motivo di solidarietà storicamente delineatosi, nella riluttanza ad accogliere quei principî morali, che la faticosa ascesa umana ha rivelato. Uccidere, rubare, non adempiere le proprie obbligazioni e le altre forme di delitti e di illeciti rappresentano violazioni patenti dello « spiritus societatis , di quella coscienza morale cioè che, diffondendosi, s'è radicata nel costume e nelle leggi sino a divenire coscienza giuridica. Per converso, non uccidere, non rubare, adempiere le prestazioni promesse, sono norme la cui presenza in ogni coscienza deve considerarsi immancabile, come principî la cui validità è condizione indispensabile per la vita e lo svolgimento della società. L'individuo si ritrova, in tal caso, sul piano della normatività giuridica, di una convinzione diffusa e generale, intorno a cui si organizza la società; onde nessuno dei soci potrebbe rivendicare a sè, come particolare titolo di merito, l'obbedienza alle norme di cui sopra e ad altre analoghe. Per entrare nel settore riservato alla morale, occorre una motivazione più alta, una positività più spiccata dell'azione, in vista di fini che trascendono le prospettive del-

---

quello francese, che ha fondamento sociologico, si estrinseca nella concezione secondo cui lo Stato è l'unica fonte del diritto; tesi che, se si prescinde dai presupposti del tutto differenti, è pure quella dell'idealismo, che, rifacendosi alla statolatria hegeliana, esalta nello Stato il momento dell'assoluta concretezza morale.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'ordine giuridico e a cui pertanto non possono corrispondere azioni giuridicamente doverose. Nessuna società, nelle condizioni attuali di sviluppo morale potrebbe sancire il dovere giuridico per i suoi membri di sacrificare la propria vita per gli altri o di rinunciare ai propri beni in favore dei poveri e considerare l'inadempienza di tale dovère come offesa alla comune coscienza. O se ciò si tenti di realizzare, come in Russia, per quanto riguarda la comunanza dei beni, è palese la sovrapposizione alla genuina volontà sociale di una estrinseca autorità di governo, che impone colla forza ciò che non può ottenere per la via della persuasione (1). E questo perchè imperativi di un tal genere possono imporsi alla coscienza di una minoranza assai ristretta, a spiriti solitari di asceti o di eroi, ma permangono, per i più, lontani ed astratti, si che il rispetto che accompagna quelli che ad essi obbediscono è quasi rivolto ad esseri capaci di azioni, inibite alla comune dagli uomini. Pur tuttavia niente impedisce di confidare che il progresso morale dischiuda all' umanità orizzonti più ampi sino a far apparire doverose per tutti, e cioè come irrefragabili obblighi giuridici, azioni oggi ritenute eccezionali; allorchè, in virtù dei progressi morali, anche l'ordinamento giuridico sarà sistemato su un piano più alto e la società sarà organizzata sulle basi di una compenetrazione più sentita, di una solidarietà più radicale fra i membri, che non sia attualmente. I segni che la presente età offre lasciano intravedere proficui sviluppi futuri, ad onta delle travagliate e sanguinose vicende, in cui è precipitata l'umanità. Valga, per ogni altro caso, ad indicare la tendenza ad una trasformazione giuridica in corrispondenza ad una più viva intuizione e comprensione della personalità umana, l'esempio della proprietà. La proprietà privata, pilastro della concezione indi-

(1) Circa l'impossibilità di realizzare i principî dell'ideologia comunista, che, nonostante il suo fondamento materialistico, è apparsa ad alcuni come il limite ideale della socialità umana, si può osservare che il suo difetto peculiare è la mancanza di quel senso della concretezza, espresso dalla personalità, che è la condizione prima per un effettivo progresso sociale. Al liberalismo, incapace di determinare il contenuto sociale per la sua concezione rigidamente formale dell'individuo, il socialismo oppone il non meno astratto livellamento dell'individuo nella massa.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

vidualistica è ancora alla base della quasi totalità degli ordinamenti giuridici contemporanei; ma i limiti che sempre più fitti la circondano e gli oneri che su di essa gravano stanno ad indicare la matura coscienza della preminenza dell'interesse sociale sopra quella dei singoli e ciò in corrispondenza al più compiuto riconoscimento, di origine morale, della personalità e perciò di quel motivo universale, che ogni uomo reca con sè. Più che l'aspetto del diritto, si scorge nella proprietà quello di un mezzo offerto all'individuo per contribuire, in virtù di un più elevato senso del valore della personalità, all'incremento morale, oltre che economico, della società.

D'altro lato, se la coscienza giuridica impone, per il tramite precipuo delle leggi, e realizza l'obbedienza generale ai principî che regolano la vita sociale e se la disobbedienza alle leggi significa disconoscimento e ribellione al legame sociale, si può, in certi casi, considerare la coscienza giuridica, cristallizzata nelle leggi, come un patrimonio ormai invecchiato da rinnovare e da accrescere. Sorge, così, tra l'innovatrice volontà morale di alcuni dei soci e la comune coscienza espressa nelle forme del diritto, un'opposizione, che ha per motivo determinante l'esigenza di rendere più intimo il legame sociale, di realizzare la società su di un piano più elevato di relazioni umane. Avviene spesso, in tali casi, che la tendenza novatrice è costretta ad impegnare una lotta, più o meno lunga, con quella forza di inerzia che provvede a mantenere la società sulla base degli antichi principî; lotta che può risolversi con la vittoria lenta e graduale delle nuove idee, attraverso la fusione con i principî tradizionali, ovvero col trionfo rapido, anche se lungamente preparato e maturato, di un moto rivoluzionario. In tali casi, è in conseguenza dell'accoglimento di una più elevata morale che si determinano, per l'incoercibile tendenza dello spirito ad espandersi ed a comunicare al di fuori la verità, la trasformazione della coscienza sociale e la trasfusione nelle leggi, in concreti ordinamenti, stabili ed organici, in norme chiaramente individuabili, delle nuove convinzioni. Sorge così il nuovo diritto, come modificazione dell'antico, fondato sull'inerenza alla coscienza sociale di coloro che appartengono ad un'epoca deter-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

minata e compendiato nelle norme che la società indirizza a ciascuno dei suoi componenti: così, sulla base del convincimento che scorge nell'istituto della proprietà un elemento storicamente essenziale della persona, è sorto l'obbligo d'ordine giuridico, oltre che morale, dell'astensione da ogni atto inteso a disconoscerlo o a violarlo e, inversamente, il dovere di accettarlo e rispettarlo quale elemento dell'ordine, nell'attuale società, e quale tappa nel progrediente sviluppo sociale. Allo stesso modo, l'ordinamento matrimoniale ha determinato e statuito la convinzione secolare che i rapporti fra soggetti appartenenti a sesso diverso si ispirino a particolari norme, in virtù delle quali a ciascun soggetto si impone un complesso di comportamenti doverosi, che si compendiano in una forma peculiare di rispetto dell' altrui personalità. Così, ancora, il dovere degli organi giudiziarii di accordare protezione ai legittimi interessi dei cittadini ha espresso la convinzione socialmente diffusa del valore della persona umana e della necessità di reintegrarne la dignità offesa. Proprietà, matrimonio, ordinamento giudiziario rappresentano così un contenuto concreto di convinzioni sociali, la cui imperatività esprime e sanziona il patrimonio di valori, di cui la nostra epoca è depositaria mentre al di là del retaggio della tradizione, del contenuto morale ormai consolidato sul piano della giuridicità, si articolano moti di rinnovamento, volti ad incidere su quel contenuto, e cioè a modificare e perfezionare la fisionomia delle istituzioni vigenti.

Nessun principio e nessuna istituzione sociale, per la loro consistenza essenzialmente storica, assume pertanto carattere di assolutezza e definitività: la società si svolge secondo un processo indefinito, in cui non v'ha di assoluto che la legge che lo governa, mentre le sue realizzazioni si rivelano infinitamente varie e non precisabili a priori. La presenza della legge può pertanto considerarsi come un fattore determinante dell'evoluzione sociale, in una forma storicamente concreta; il che significa che un'esigenza, sia pure incerta e confusa, di solidarietà e di rispetto reciproco si è fatta valere anche nei momenti di più grave decadenza civile. In particolare modo, dopoche il Cristianesimo approfondì e precisò il valore della personalità, il principio di

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

solidarietà si impose come suprema legge individuale e sociale, e ad onta di fraintendimenti e di falsificazioni, l'umanità si trovò in possesso di un' idea di cui non fu mai possibile sopprimere o negare l' influenza e che riaffiorò e tornò ad imporsi nei momenti cruciali della storia, allorchè l'aspirazione a più alti valori travolse i motivi giuridici della società, divenuti schemi privi di contenuto, e ,in pari tempo, si ricercò, nell'ordine delle concrete relazioni storiche, una più sostanziale giustizia, fondata su di un riconoscimento vieppiù pieno dell' umanità. Dal Rinascimento, invero, allorchè gli Stati, espressione somma dell'organizzazione sociale, sorgevano per il talento e la volontà di un principe, indipendentemente, o quasi, dagli interessi e dalle esigenze dei sudditi e la umanità si onorava solo negli esemplari più rappresentativi, alla Rivoluzione francese, che segna la riscossa di ampii strati sociali, sino allora vilipesi o trascurati, in nome di diritti che si reputavano inscindibilmente legati alla natura dell'uomo, il progresso è innegabilmente immenso. E chi non scorge ancora gli ulteriori progressi compiuti dal principio di persona e dall'intuizione morale della solidarietà nell'Ottocento e nel secolo corrente, allorchè è apparsa insufficiente conquista la formale uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e si è posta inderogabilmente l'istanza di un'uguaglianza quanto più possibile sostanziale? L'esistenza di una linea di sviluppo del processo storico si rivela, alla stregua di un siffatto principio, con sufficiente evidenza nella forma di un incremento costante dello spirito di società in opposizione alla dissoluzione egocentrica della società, inevitabile conseguenza e portato dell'indifferentismo attivistico.

II. — *Normatività morale e normatività giuridica.*

Carattere comune all'attività morale e a quella giuridica è apparsa l'interiorità della norma morale e giuridica alla coscienza, con la differenza che, mentre l'inerenza della legge morale ha un fondamento personale — onde un determinato valore morale può rivelarsi, nonostante la sua essenza universale, alla singola coscienza — la norma giuridica — risultando il diritto dalla

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

diffusione dei principii morali — si caratterizza per la generalità e per la vastità del campo sociale, in cui trova applicazione. Così, la norma del codice che sancisce determinate pene contro chn si rende colpevole di omicidio o di furto, imponendo implicitamente l'obbligo di astenersi da cosiffatte azioni, si fonda sulla diffusa convinzione della loro illiceità, per il doveroso rispetto verso la vita e la proprietà, considerate come elementi essenziali dello svolgimento sociale. Rientrano pertanto nell'ambito del diritto, le azioni che obbediscono ad una norma determinata da un motivo morale acquisito dalla coscienza sociale, senza che ad esse debba attribuirsi alcuna meritorietà o superogatorietà, mentre possono qualificarsi morali quelle azioni, che costituiscono un'ulteriore acquisizione, un progresso sulla via della solidarietà umana e sociale. Quello che, ai nostri fini, occorre sottolineare è che il diritto, non meno della morale, è attività concreta e risolutiva della realtà nella vita soggettiva, identità dialettica di spirito e natura, soggetto ed oggetto, in una particolare forma e delineazione storica. Il diritto accompagna, infatti, radicandovisi, le infinite manifestazioni della vita di ogni giorno, poichè, sempre, anche inconsapevolmente, l'uomo è il realizzatore di norme giuridiche: il diritto non è pertanto mèra forma di comportamenti forniti di diverso contenuto, ma è forma e contenuto, realtà d'azione, quale si coglie nell'operare di onesti cittadini, di membri del consorzio familiare, di società economiche, di partiti politici ecc.

Nè vale obbiettare contro la concretezza giuridica, che può considerarsi vera e concreta attività solo quella che individua il carattere della giuridicità distinguendola dall'altra forma della morale, poichè la coscienza di distinguere non impedisce che la distinzione vi sia, che sia reale cioè una data forma di attività, e che reale sia altresì la coscienza di volere, in dati casi, quell'attività e non un'altra. L'universalità della coscienza, in altri termini, non può mai annientare l'inconfondibilità dell'atto in cui la coscienza si realizza, per cui, poniamo, in una compra-vendita, la spiritualità e la volontarietà generiche dell'azione non escludono, a nessun patto, che si tratti di una compra-vendita, e cioè di un'azione tipica, per il contenuto obbiettivo e per

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

la motivazione subbiettiva. E' bensì vero che in quell'atto si determina e si risolve la realtà, ma ciò non vieta di dire che si tratta di una determinazione e risoluzione tipiche, di quella tipicità, che è propria del diritto e che nettamente lo distingue da ogni altra forma di attività. La riflessione sull'azione giuridica, vòlta a rilevare come unica e vera concretezza quella dell'attività definiente l'azione come giuridica, è un « posterius », una manifestazione sovraggiunta del pensiero, intesa a sezionare l'azione, a dividere il contenuto dalla forma, per porre in rilievo la preminenza di questa, è pertanto un'attività astraente, i cui risultàti non costituiscono che l'ombra di una realtà viva ed operante, ricca di un concreto contenuto oggetivo come di una peculiare ispirazione soggettiva. E pertanto non sembra affatto che il diritto, per sè astratto in quanto obiettivazione del volere, esterno all'attualità concreta di essa, per vivere sia destinato a scomparire come diritto per risolversi nell' attualità della morale; e ciò per il fatto che l'attività, in quanto tale, scevra di un caratteristico contenuto, motivo universale e formale, comune alle infinite posizioni dello spirito, non può sfuggire alla taccia di astrattezza e di genericità. Occorre pertanto rivendicarne la concretezza, che è sempre volontà di vita sociale, che si manifesta, ora nelle forme dell'attività morale, ora in quelle dell'attività giuridica a seconda della natura del fine che muove l'azione; che non è mai, concretamente, la vita in quanto tale, gusto dell'azione per l'azione, ma, positivamente, volontà di contribuire al progresso morale o all'ordinata convivenza, o, negativamente, ribellione egoistica alla società (1).

L'azione si sostanzia perciò nella norma, che la muove, come la norma abbisogna, per la sua validità, dell'azione; ma mentre un'azione senza norma è meccanismo cieco, non azione, la

(1) Solo perciò mediante la considerazione nella natura del fine e quindi della qualitá dell'intenzione è possibile distinguere l'esperienza giuridica dal l'esperienza morale. Intezione e fine sono quelli concretamente voluti nell'un caso e nell'altro: il diritto viene, in tal modo, sottratto alla qualifica di astrattezza — attribuita dalla filosofia attualistica — che è propria del voluto, del passato nei confronti della volontà attuale. Ciò significa che la volontà acquista significato e rilievo giuridico in quanto forma che tipicamente impronta con contenuto determinato.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

norma, per la sua derogabilità, è, in certo senso, sovrastante all'azione, onde il dovere di collaborare socialmente permane, anche se qualcuno di coloro cui spettava di adempierlo lo abbia violato (²). Punto di riferimento dell'azione è perciò sempre la norma, la cui natura, morale o giuridica, è in funzione della maturità della coscienza individuale, imponendosi ora come imperativo di superamento etico ed ora come precetto di adeguazione alle leggi dell'ordinata convivenza. L'intenzione è pertanto ciò che muove l'azione e, conseguentemente, il fine che essa si propone costituisce il criterio di valutazione della sua moralità o giuridicità. In base a tale criterio il contenuto dell'imperativo morale: « Opera in modo che la tua azione valga a realizzare ancor più pienamente il valore umano della persona », si distingue dal contenuto dell'imperativo giuridico: « Opera in modo che la tua azione rispetti e mantenga il patrimonio già conquistato dei valori umani ». Al primo corrisponde un comportamento proteso alla instaurazione di valori umani più alti, il quale importa uno slancio della coscienza, l'imposizione decisa e l'obbedienza spesso dolorosa ad un dover essere che ci innalza al di sopra della condizione di vita presente e getta le fondamenta della storia futura; al secondo corrisponde un atteggiamento di rispettosa comprensione dei principî morali, divenuti di dominio comune, quale si realizza in virtù dell'obbedienza ad una norma, che impone il superamento delle naturali inclinazioni, dell'istintivo egoismo, ma in forma meno decisa ed eroica, quale è propria dell'attività dell'uomo la cui onestà si esprime nella consapevole accettazione delle leggi sociali, in cui egli scorge riflesse e definite le essenziali condizioni di vita morale, sue e della comunità.

Così, morale e diritto si rivelano forme categoriali dell'attività umana in quanto inscindibile connessione di interiore normatività e di espressione estrinseca. Non si può pertanto considerare che speculativamente infondata la dottrina che pone il criterio distintivo tra morale e diritto nel fatto che la prima

(¹) La dignità dell'ideale è data, come affermò KANT, dalla sua assoluta validità, che permane anche se l'azione ad esso non si conforma.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

si riferisca, con le proprie norme, all'interiorità della coscienza e il secondo regoli invece le manifestazioni esteriori dell'attività umana. La filosofia idealistica ha, a questo proposito, messo in chiara luce l'assurdità di ogni tentativo, che miri a scindere in due parti la personalità umana e la conseguente necessità logica che ogni moto esteriore sia l'espressione dell'interiore atteggiamento della coscienza e che, inversamente, ad ogni moto della coscienza immancabilmente corrisponda una modificazione del mondo esteriore ([1]). Non già nella diversità delle sfere in cui si svolgono deve pertanto ricercarsi la distinzione tra attività morale e attività giuridica, bensì nella particolare configurazione che assume l'intenzione del soggetto operante nell'un caso e nell'altro ([2]).

Ardua e delicata è certo la ricerca della natura dell'intenzione, poichè questa può non rilevare chiaramente dal contegno esteriore, mentre è possibile incontrare comportamenti, determinati da motivi nettamente diversi, ma identici o quasi nelle loro estrinsecazioni. L'atto del mio studiare, ad esempio, è esteriormente il medesimo sia che il motivo che ad esso mi sospinge è costituito dalla volontà di migliorarmi moralmente e di contribuire al miglioramento degli altri, sia che io voglia avvalermi degli studi compiuti per ottenere un progresso della mia condizione economica e sociale o il soddisfacimento della mia ambizione; ma mentre nel primo caso la mia azione è palesemente morale e si rivela alla coscienza comune dotata di particolare meritorietà, nel secondo caso essa rappresenta uno svolgimento lecito della personalità e rientra perciò nell'orbita del diritto. Se, poi, la legge sembra talora prescindere dall'intenzionalità dell'agente, ciò avviene perchè dall'obbiettività estrinseca del-

([1]) Cfr. Del Vecchio *« Il concetto del diritto »* 1912 pagg. 9 e segg.

([2]) A differenza dell'attualismo, che, dopo aver posto in luce il carattere unitario dell'attività spirituale, non ha creduto sostenibile una diversità di atteggiamento ed ha pertanto risolto il diritto nella morale, noi poniamo il criterio distintivo tra morale e diritto non già nella forma che è identica nell'una e nell'altro, ed è rappresentata dalla categoria dell'azione in quanto relazione, ma nel contenuto e cioè nella diversa motivazione che presiede ai comportamenti morali ed ai comportamenti giuridici.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

l'azione è agevole risalire all'intenzionalità del volere per constatarne la conformità o meno ai principî che regolano la convivenza sociale, per accogliere conseguentemente nella sfera della giuridicità ogni azione che instauri una forma storicamente determinata di equilibrio tra individualità e universalità e per rigettarne, invece, ogni altra, in cui il movente egoistico tenda a travolgere ogni considerazione di rispetto e di comprensione sociale. La legge non prescinde, pertanto, mai dalla motivazione, ma la coglie talora nel momento in cui si riversa nell'azione e in relazione ad essa; e mentre respinge ogni atteggiamento meramente economico, accoglie e tutela quelle azioni che costituiscono un effettivo contributo al processo sociale.

III. — *Libertà del contegno giuridico e valore degli ordinamenti positivi.*

Determinata la posizione spettante al diritto nel quadro dell'attività spirituale, si delinea il problema della sua trasformazione da interiore normatività, da motivo categoriale della coscienza, in principio concreto e operante di organizzazione sociale. Si tratta cioè di rapprentarsi in che modo la molteplicità dei soggetti converga nell'unità di un motivo sociale di collaborazione. Poichè la peculiarità delle condizioni subiettive e delle circostanze obiettive in cui sorge l'azione la configura nettamente, da un lato, per il contrasto mai interamente placato tra inclinazione e dovere, anche lungo la linea di una progrediente perfettibilità e, dall'altro, per la diversità delle situazioni storiche, in cui il soggetto è chiamato ad operare, occorre che nella tipicità di ciascun contegno si realizzi l'universale norma del dovere, che il singolo si ponga perciò liberamente e originalmente sul piano della collaborazione sociale.

Se libertà vera è, infatti, quella che assoggetta spontaneamente alla legge l'impulso egoistico, è necessità morale consapevolmente accettata, è evidente che la norma non può operare costrittivamente sulla coscienza determinandone con la forma le manifestazioni. La teoria che concepisce le norme giuridiche come

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

una specie delle norme sociali, individuata dalla presenza della coazione, è perciò il risultato di un'ingenua e acritica considerazione della realtà: la minaccia della sanzione inerisce alla norma, infati, come un semplice riflesso della volontà di coloro che alla sanzione devono soggnacere nel caso di violazione della norma; e si pone perciò come indice della volontà autopunitrice dei membri, nell'ipotesi che l'economicità delle inclinazioni individuali contraddica all'universale precetto del dovere sociale.

La vita, invero, se è veramente degna dell'appellativo di umana, è celebrazione della libertà individuale, senza la quale la normatività rimarrebbe vana e assumerebbe carattere di necessità meccanica ed uniforme; ed in quanto svolgimento ricco e spontaneo, pur all'ombra di una chiara e stimolante coscienza sociale, essa è vita giuridica, in cui molteplici e varie attività confluiscono che, Stati, unioni di Stati, comunità internazionale. Attraverso tali e tante manifestazioni giuridiche, la società interpreta e vive la legge universale di relazione, nella sua storica determinazione, mentre si preparano i motivi per la successiva fioritura di principî morali in vista di un più alto modo di solidarietà umana.

E' perciò la vita giuridica propria di una società libera e ordinata, che consente la maturazione di successivi sviluppi, poichè è in virtù della consuetudinaria attuazione di determinati principî che se ne compie una valutazione sicura e se ne individuano i lati manchevoli, non idonei a soddisfare le nuove esigenze; onde all'indagine subentra la volontà di revisione, per l'insufficienza di un'onestà che non soddisfa più completamente e per lo stimolo di una più sostanziale conquista di bene. La giuridicità svolge pertanto una funzione ordinatrice della società e stimolatrice insieme di un assetto migliore: la sua evoluzione coincide con l'incremento della coscienza umana e sociale ed è libera manifestazione che scaturisce dai varî centri della società, non mai imposizione estrinseca e autoritaria di sovrastrutture politiche. Ma in quanto espressione essenziale della convivenza sociale, il diritto comprende l'universale comunità degli uomini, di cui regola dall' interno i rapporti, ed è nella sua espressione più ampia, quale potrebbe rivelarsi in una storia universale delle istituzioni giuridiche, la testimonianza esatta

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

della vita sociale nella molteplicità dei suoi aspetti e nella ricchezza del suo divenire.

In quanto libera manifestazione della vita sociale, il diritto esprime altresì i motivi dominanti di un'epoca determinata; deriva da ciò che ogni emanazione ed imposizione di norme che non rifletta ed esprima la genuina volontà sociale ne viola l'essenza e ne altera la naturale funzione. Individui e gruppi acquistano infatti significato e rilievo nell'ambito della comunità, di cui rappresentano delle concrete ed originali enucleazioni, onde ciascuno di essi è chiamato ad obbedire all'universale motivo espresso dalla società (1): ogni tentativo per influenzare e determinare la società da un punto di vista particolare ed egoistico, rappresenta pertanto un atto di ribellione alla legge, immanente alla coscienza, che scorge nel valore assoluto del principio momale lo strumento per la realizzazione della personalità. Il diritto, svolgendosi come principio immanente al divenire sociale, ha perciò i confini stessi della società umana e gli individui operano giuridicamente in quanto si inseriscono organicamente nel tessuto sociale in virtù del contributo tipico dell'attività di ciascuno di essi.

Si può rilevare, a questo punto, che il criterio dell'antigiuridicità non può essere rappresentato solamente dalla disobbedienza alle norme contenute e sancite dalle leggi, dagli statuti e dai codici, dal cosiddetto diritto positivo, ma dal fatto che una cosiffatta opposizione costituisce la violazione dell'esigenza collaborazionistica espressa dalla società. E' altresì evidente, pertanto, che il diritto positivo va sottoposto alla valutazione di un superiore criterio; poichè, invero, esso assolve al compito di interpretare ed attuare storicamente la legge dell'ordine e della collaborazione sociale, solo a patto che non esprima un punto di vista unilaterale e non persegua l'interesse egoistico dei governanti (2).

(1) Il problema del diritto si rileva come il problema dell'equilibrio operoso, che si realizza sul piano di un determinato periodo storico tra individuo e società, equilibrio consistente nell'immanenza normativa della società ai singoli, ciascuno dei quali ne enuclea tipicamente l'universale valore.

(2) Questa tesi contrasta evidentemente con tutte le teorie che pongono il fonda-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Questa ipotesi si verifica ogni qualvolta le norme emanate dall'autorità legislativa non riflettono fedelmente le convinzioni giuridiche della coscienza sociale e fra la società, da cui la volontà statuente sorge e trae legittimità, ed il potere di governo si determini un incolmabile abisso. Poichè il potere viene esercitato in tal caso non già in vista dello sviluppo morale della società, ma per il particolare interesse di singoli, individui o gruppi, e le leggi, lungi dal compendiare e definire le convinzioni sociali circa il comportamento dei socii, rappresentano la volontà di un potere di fatto, non consacrato giuridicamente, vòlto a piegare alle sue interessate finalità le coscienze o, almeno, i comportamenti dei sudditi. Un aperto e grave contrasto si delinea in tal caso tra il contenuto della coscienza sociale e il contenuto della norma positiva, contrasto che, riportato sul piano speculativo, si configura come opposizione tra l'universalità della legge interiore e la cieca particolarità di una volontà estrinseca.

La effettiva giuridicità delle norme positive si fonda pertanto sulla loro inerenza e compenetrazione con la coscienza dei soggetti agenti: il contenuto della norma, per sè considerato, non conta per valutarne la qualità, giuridica o meno, ma occorre considerarne i rapporti coi destinatarii e coglierne i riflessi nella loro coscienza e nelle loro azioni.

Così se un tiranno emanasse una legge, in forza della quale i suoi sudditi dovessero recargli in omaggio la maggior parte delle loro ricchezze e dei frutti del loro lavoro, per aumentare, poniamo, lo splendore alla sua potenza, ove i sudditi, per ipotesi, indotti dal rispetto per la sacra aureola che circonda il

---

mento dei diritto nel fatto del potere di impero statale: occorre dire contro di esse che, se è vero che il diritto trova una delle sue più cospicue manifestazioni nella organizzazione statale, esso è essenzialmente motivo e realtà dell'azione dell'uomo, in quanto personalità che storicamente svolgendosi trova nello Stato uno dei mezzi per la sua più piena attuazione.

Di contro alla legittimazione del fatto, la teoria del diritto naturale torna ad inualzare lo sua bandiera con un irrefutabile motivo di vero. Per una moderna interpretazione del diritto naturale cfr. G. PERTICONE « *Diritto naturale* » in « *Nuovo Digesto Italiano* » 1938.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

capo del loro signore, considerassero come doverosa la loro prestazione, non si potrebbe disconoscere la giuridicità della norma; ma se i sudditi, pur essendo pienamente convinti dell' ingiustizia della legge, si assoggettassero tuttavia ad essa per il timore delle rappresaglie del principe e per la coscienza dell'intempestività di una reazione, è evidente che la norma non avrebbe che una risonanza negativa nella coscienza dei destinatari e contraddirebbe in pieno allo spirito e alla finalità del diritto.

A riprova della verità di quanto sopra l'evoluzione della coscienza giuridica mostra come ad un medesimo contenuto normativo si riconosca e si neghi, in têmpi diversi, la natura giuridica. Ove si consideri, ad esempio, l' evoluzione della posizione della monarchia da assoluta a costituzionale, non si può negare che in epoche determinate la soluzione del problema politico nel senso dell' assolutismo abbia rappresentato l' unica via per infrenare e vincere il dilagare dei particolarismi politici ed abbia recato un positivo contributo ai fini dell'instaurazione dell'ordine fra i consociati; ma è altresì innegabile che, dopo avere adempiuta ad una determinata funzione storica, l'assolutismo monarchico decadde e ad esso la società oppose perentoriamente il diritto dei sudditi, in quanto uomini, ad una più immediata ed efficace partecipazione al governo di se stessi. Mentre pertanto nell'età in cui la sua funzione si svolge, il regime assoluto assume meritatamente il carattere della giuridicità, più tardi, allorchè la maturazione della coscienza sociale raggiunge piani più elevati, ogni instaurazione di un potere assolutistico, avvenuta in contrasto con le più diffuse convinzioni, non potrebbe rivestire che l'aspetto di imposizione arbitraria e violenta, di assetto coatto e precario, e pertanto la sua funzione non potrebbe essere che negativa e corruttrice.

Tali osservazioni valgono a delineare la natura del criterio valutativo delle norme, che costituiscono il cosiddetto diritto positivo, criterio che non può prescindere dalle condizioni storiche in cui le norme vengono emanate e che consente, pertanto, di riconoscere la presenza del diritto, del vero diritto, anche nelle norme che regolano la convivenza sociale presso popoli primitivi

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ed in paesi selvaggi. Anche in tali condizioni il diritto può definire e sancire motivi, sia pure embrionali, di collaborazione sociale, può rappresentare, poniamo, il legame che unisce tra di loro i componenti il clan o la tribù e li rende partecipi della vita e degli sviluppi della loro rozza società. Il diritto assume, così, forme ed espressioni differenti nelle varie età e presso le varie genti, a seconda del grado raggiunto dal loro sentimento sociale; ravvisandosi un atteggiamento di negatività giuridica solo allorchè alle convinzioni diffuse e radicate nella coscienza sociale si contrasti con arbitrarie imposizioni, ad opera di forze individuali mosse al raggiungimento di egoistiche finalità.

La storicità di un siffatto criterio si impone per ovvie ragioni: come sarebbe possibile infatti cogliere e valutare i motivi vitali di ciascun periodo se non alla luce di ideali che esprimono il peculiare grado di maturità raggiunto? L'evoluzione storica si presenta, invero, come un processo indefinito in cui un costante incremento morale si traduce in termini di vita giuridica, superando incertezze e deviazioni, con ritmo diverso, più o meno intenso. Ma la considerazione stoicistica della vita non si oppone all'accoglimento di un principio supremo, la cui assoluta validità è in funzione dello svolgimento dei rapporti sociali: chè anzi un tale principio, immanente allo sviluppo storico, ne rappresenta l'intrascendibile legge motrice ed ordinatrice, sottraendolo al disordine di un assoluto storicismo e attivismo.

Dalle considerazioni che precedono risulta, altresì, che il carattere antigiuridico di un comportamento è rilevabile per la sua opposizione al legame, storicamente definito, che unisce i membri della società, come negazione, compiuta dall'individuo, della propria posizione di « socius » e solo mediatamente come violazione dei contenuti legislativi, la cui funzione è di segni o indici delle convinzioni maturate nella coscienza sociale. Il diritto, pertanto, nella sua chiarita accezione di tipica normatività sociale, si pone come criterio valutativo delle norme positivamente emanate dal legislatore; il quale rende legittima la sua funzione ove egli operi quale interprete della società, dei suoi interessi e delle sue aspirazioni, rendendo tangibili nella defi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nita formulazione delle leggi e nella costruzione degli istituti, diffusi e radicati convincimenti, e assurgendo perciò al grado di voce della coscienza sociale, chiamata a dare certezza e solennità alle profonde convinzioni della massa, perchè più chiaro ne appaia il significato normativo e più agevole ne risulti l'obbedienza. L'assolutezza della legge si manifesta sempre, perciò, nei confronti dei suoi destinatari e la sua imperatività è espressa dalla stessa coscienza di colui che è chiamato ad obbedire, in quanto rappresenta l'universale momento di vita in cui la libertà dell'individuo si significa e si svolge. La validità della norma non si confina mai, pertanto, nell'astratto campo del dover essere, indifferente all'efficacia pratica, ma inerisce e si sostanzia nelle concrete manifestazioni dei soggetti, pur mantenendo il proprio carattere di motivo ideale, di principio superesistenziale dell'azione [1]. Occorre quindi, in ogni caso, che l'azione, conforme alla norma, fluisca spontaneamente, come naturale estrinsecazione della volontà: poichè ove l'azione, non determinata interiormente dalla norma, sorgesse unicamente per l'incombente minaccia della coazione, essa sarebbe filiazione abnorme e forzata di un volere non più libero e genuino, il quale anche se permane come volere, reca nella dolorosa gestazione dell'azione moralmente ripugnante, i germi di un contenuto diverso, che non potranno mai andar dispersi del tutto. Spesso, all'ombra del terrore, gli spiriti coltivano ardentemente l'amore della libertà e preparano l'avvento della rinascita, in cui le leggi esprimeranno il verace contenuto della coscienza [1].

I riflessi di questa concezione sono particolarmente vivi nel campo politico dove il problema fondamentale del rapporto tra governanti e governati può facilmente riportarsi, nel piano speculativo, a quello dei rapporti tra eteronomia e autonomia, autorità e libertà. Ora, gli sviluppi del pensiero politico più maturo e consapevole hanno rivelato la tendenza a realizzare sempre

---

(1) Il rapporto tra azione e norma, pur caratterizzandosi per la compenetrazione dei due termini, è tale da non sopprimere nè l'autonomia del contegno nè l'eteronomia del comando.

(2) V'ha perciò una libertà positiva e politica non deve confondersi con la libertà trascendentale e necessaria, comune denominatore di qualsiasi attività.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

più pienamente il principio dell'autogoverno e ad eliminare conseguentemente il dualismo tra governanti e governati, sino a pervenire all'assoluta immanenza della legge, in cui consiste il legame sociale, alla coscienza dei destinatarii, di cui rappresenta la genuina espressione. Da tale convinzione preliminare originano varii e intricati problemi costituzionali sulle forme più idonee d'espressione della volontà universale in vista della compenetrazione della sfera sociale con la tradizionalmente sovrastante sfera politico-giuridica e dell'autodeterminazione spontanea della società nello svolgimento della sua attività e nel perseguimento dei suoi fini collaborativi, al fine di realizzare la piena adeguazione alla società, intesa come viva coscienza storica, dell'ordinamento giuridico, in cui quella coscienza è compresa e regolata.

E' apparso pertanto evidente che l'equazione società-diritto assume un positivo significato ove essa esprima non già la immediata identità dei due termini, ma realizzi l'immedesimazione sostanziale della concreta vita di relazione sociale, con le norme regolatrici, solo cioè a patto che l'obbedienza sociale ai precetti normativi si riveli il risultato di libera accettazione, non di estrinseca e autoritaria imposizione. Se è vero, pertanto, che non v'ha società, la cui vita non si svolga secondo una linea normativamente prevista ed imposta, è altresì indubitalmente vero che il fondamento della norma è nella coscienza sociale, nella sua spontanea determinazione. E' la società ad esprimere e a fondare la norma, a garantirne, oltre la validità, l'efficacia; la norma non è mai pertanto un «prius» nei confronti del fatto sociale, ma l'immancabile motivazione interiore della società. E questa, a sua volta, non precede mai la norma, non è fatto generatore di un valore, ma è già per se stessa patrimonio di valori, e cioè spiritualità che si svolge secondo una normatività intima, che non è rappresentata sempre e necessariamente dall'apparato legislativo che ufficialmente la governa. Tale il limite, speculativamente fondato, del progressivo svolgimento sociale: piena ed assoluta immanenza della legge alla società e cioè volontà autoregolatrice dei soggetti, essenziale autogoverno dei soci. E poichè, d'altra parte, la legge esprime un contenuto unitario, che impone un obbligo di collaborazione e di solidarietà, essa si

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

rivela capace di ricondurre ad un motivo altrettanto unitario la molteplicità dei gruppi e degli enti, onde la possibilità, aperta al progresso giuridico, di un ordinamento universale e di un assetto sociale, che coordini e armonizzi le diverse individualità e le diverse organizzazioni in cui il diritto si fonda e vige.

Tale è il segno intravisto da una viva intuizione morale della moderna società, cui si auspica una stabile ed ordinata attuazione sul piano giuridico. Corrisponde ad esso, sul piano speculativo, la esigenza di risolvere il problema della sostanziale compenetrazione di individualità e universalità, che, superando la cosiddetta eterna dialettica della storia, urgentemente chiede di sboccare non già in una soluzione, che sia di per sè problema, ma nell'accoglimento di un contenuto positivamente determinato del divenire storico, in modo che venga soddisfatta l'esigenza della consacrazione sociale del riconoscimento che si fa all'uomo, ad ogni uomo, del diritto ad una sostanziale, oltrechè formale, uguaglianza. E' naturale che nella considerazione di un tale problema acquisti il massimo rilievo l'aspetto giuridico: si tratta infatti di organizzare la libertà associativa in modo da accordare le più ampie garanzie all'eminente grado di dignità riconosciuto all'uomo, di determinare, pertanto, i rapporti tra forma e contenuto degli organismi politico-statali, da un lato, e quelli tra tali organismi, dall'altro, in modo da ricondurre ad una unitaria direttiva sociale, ad un'operosa concordia la molteplicità delle parziali società e da integrare, secondo il principio di una feconda solidarietà, i singoli ordinamenti statali nel comprensivo ordinamento della comunità internazionale. Una cosiffatta esigenza è, ripetiamo, tipicamente espressa dal principio dell'autogoverno in cui vive l'aspirazione ad un'assoluta immanenza e ad una precisa realizzazione della legge da parte dei destinatarii; il che non importa la negazione del carattere di trascendente assolutezza della legge, ma anzi la volontà di una vera celebrazione della norma sociale, ottenuta in virtù di un libero riconoscimento del suo valore (1).

---

(1) L'assoluto autogoverno della società si configura come limite ideale dell'evoluzione storica. Pervenendo ad esso, inteso come coscienza profonda di solidale

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

In virtù di tale principio la vita è destinata a svolgersi secondo una direttiva di concordia operosa e in vista di finalità il cui raggiungimento non rappresenta più il compito precipuo di una ristretta classe dirigente, ma dell'intera comunità dei socii. I valori sociali vengono così in primo piano. determinando l'ascesa dall' organizzazione, dalla quale essi sono più efficacemente tutelati e potenziati, lo Stato, la cui vera natura s'intende solo se si precisa come tipica enucleazione sociale.

La presenza di un'odierna tendenza corporativa si rivela, in seguito a queste considerazioni, come l'espressione del vigoroso rilievo assunto da un ampio settore sociale, quale è quello che si configura nell'organizzazione statale, sopra i diversi poteri in cui la società precedentemente dirompeva, seguendo l'ispirazione individualistica del liberalismo. Occorre tuttavia rilevare, sin da ora, che lo Stato non può essere inteso come l'entità somma in cui assolutamente si realizza il principio sociale e di fronte a cui le volontà individuali scompaiono, ma come presenza nella coscienza dei singoli e dei gruppi di un'alta motivazione sociale, e quindi come spontanea volontà di collaborazione, che impone la subordinazione degli interessi e delle aspirazioni particolari alla necessità del progresso sociale. In questo senso, la tendenza corporativa è volontà di bene, intuizione morale vòlta a tramutarsi sul piano giuridico in concreti ordinamenti, espressione storica dell'avvenuto superamento della concezione individualistica della vita: il suo fondamento più saldo pertanto non potrà essere costituita che da una diffusa e chiara coscienza corporativa e la sua espressione più adeguata e duratura non potrà esser fornita che da una democrazia sociale, in cui il problema costituzionale della rappresentanza venga risolto in virtù di un si-

---

autonomia, il processo sociale assumerebbe i caretteri di una collaborazione ordinata, e vòlta, per l'opera dei membri migliori, ad un incremento maggiore della solidarietà.

Cfr. per un concetto dell'autogoverno in base ai principi attualistici U. Spirito « *Individuo e Stato nello Stato corporativo* » in Atti del II Congresso di Studi Corporativi di Ferrara 1932; A. Volpicelli « *Corporativismo e scienza del diritto* ». Firenze 1934 ed ivi specialmente il saggio « *I presupposti scientifici dell'ordinamento corporativo* » pp. 21-55.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

stema che consenta ai varî gruppi sociali, espressione di innumeri interessi ed esigenze, di far sentire la loro voce ispirata ad una comuna volontà di collaborazione. Considerato da un punto di vista speculativo, pertanto, il corporativismo non si rivela fondato sulla mistica e perciò acritica accettazione di un principio mitico [1], la supremazia dello Stato, ma esprime la coerente soluzione storica dell'aspirazione ad una più alta motivazione dell'operare umano, che non sia il soddisfacimento delle tendenze economiche dei singoli. In virtù di essa, la società s'impone come legge dell'azione, come dovere dei singoli, individui e gruppi, di collaborare al suo sviluppo, ed è fondamentalmente coscienza sociale, armonia dei voleri individuali, che non scaturisce da un'imposizione estrinseca, ma da un'intima e salda convinzione.

Nè, d'altra parte, può accordarsi con l'accennata concezione l'interpretazione della tendenza corporativa come realizzazione politico-sociale della teoria filosofica dell'atto: così intesa essa perderebbe quella significazione positiva di concreto contributo recato alla soluzione del tormentato problema dei rapporti tra universalità e individualità, legge e libertà, per assumere la generica veste di un'assolutezza formale da cui traspare una sostanziale contingenza. Il corporativismo, invece, può rappresentare un motivo nuovo, decisivo e perciò un punto fermo, appunto perchè ha chiarito e approfondito il valore sociale della legge umana, la preminenza del « noi » sull'« Io », la destinazione sociale della individualità, assurte, più degnamente, in virtù della coscienza della profonda solidarietà, che le unisce, al grado di personalità morali. Nella società l'uomo trova il terreno più idoneo per la sua realizzazione, in quanto avverte che la sua opera non vale come mezzo per il conseguimento di finalità particolari, in un rispetto estrinseco e formale degli altri, bensì come volontà e slancio vòlto al riconoscimento di una dignità emi-

---

[1] Il mito ha un valore immediato, propagandistico; ma la sua efficacia morale e storica dipende dalla sua capacità di esprimere, sia pure in forma fontastica, un motivo essenziale della spiritualità umana, sul piano storico. Cfr. sui miti. J. EVOLA « *Nascita e essenza del mito moderno* » in « *La vita italiana* 1936 n. 3. C. CURCIO « *Miti della politica* » Roma 1940 pag. 9 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

nente negli altri. Veramente si delinea, in questa atmosfera, la possibilità di una convergenza degli sforzi individuali verso una mèta comune: la supremazia del valore sociale si traduce infatti in priorità dei doveri sui diritti, epperciò nell'obbligo dei « soci » di contribuire, in virtù dell'esplicazione della loro attività al benessere della collettività, manifestandosi in tal modo la volontà di collaborare, la partecipazione consapevole alla vita sociale, la incidenza delle norme alla coscienza.

Ma la portata universale di tale principio non può, ovviamente, limitare la propria validità ad un settore, per quanto vasto della società; essa è destinata ad investire l'intera società, cui pone urgentemente il problema di determinare storicamente le forme attraverso cui promuovere e realizzare un'integrale collaborazione. Tale è il compito dell'ordinamento giuridico internazionale, ove esso si ispiri alla motivazione corporativa: superare l'economicismo liberale anche sul piano dei rapporti internazionali, e determinare un assetto stabile ed ordinato degli Stati, sul fondamento della coscienza internazionale dei « soci » e del riconoscimento di una funzione di elevamento civile e morale a ciascun organismo statale.

Ne consegue che se, da un lato, il diritto internazionale, nella sua formale espressione, ha il compito di organizzare, secondo un principio d'ordine, le società statualmente organizzate, s'impone, dall'altro, l'esigenza che l'ordine manifesti un contenuto decisamente solidale, la cui base sia l'uguaglianza reale dei membri della comunità, in virtù di una equa partecipazione ai beni e attraverso la garanzia del libero contributo di ciascuno di essi allo sviluppo dell'intera comunità.

Il problema del diritto internazionale concorda, quindi, per più aspetti, con quello dell'ordinamento interno delle varie società nazionali: in quello, come in questo, s'impone la necessità di determinare una positiva armonia tra la legge universale della convivenza e la libertà dei singoli, e di gettare consegentemente le basi d'una organica società che, rinnegando e superando l'atomismo individualistico in nome di un più alto e vero principio sociale rappresenti ed esprima il motivo normativo fondamentale dell'azione umana. Da tali premesse sca-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

turisce una concezione del diritto internazionale, come forma tipica di diritto, espressione di una società organica comprensiva degli ordinamenti statali, che in essa acquistano significato e rilievo [1]. Il diritto internazionale rivendica così una caratteristica funzione di ordine e di collaborazione, a sè subordinando quel diritto statuale esterno, in cui la dottrina statualistica del diritto, ha voluto concentrare ed esaurire il complesso normativo dei rapporti tra gli Stati. Il diritto, emanato da ciascuno Stato, infatti, per regolare i suoi rapporti con gli altri Stati, non può non tener conto dell'esigenza di quella vita internazionale, cui lo Stato è chiamato a contribuire e di quelle obbligazioni che naturalmente derivano da quel fatto di relazione; onde il diritto statuale esterno non può apparire che come un riflesso del diritto internazionale vero e proprio, nella forma degli obblighi, che incombono su ogni singolo Stato nei confronti della comunità internazionale.

IV. — *Il principio dell'essenzialità e della positività morale e giuridica dell'azione nei confronti di alcune moderne teorie.*

A questo punto ci sembra opportuno di chiarire in quale relazioni si trovi la concezione, esposta nelle pagine precedenti, con le posizioni più significative assunte dal pensiero moderno e, fondamentalmente, con quell'indirizzo che prendendo le mosse dalla cartesiana scoperta dell'autocoscienza si è andata enucleando e approfondendo lungo il corso di circa quattro secoli.

Il punto di partenza alla nostra indagine è stato fornito dalla compenetrazione tra il pensiero e la vita, il pensiero e la realtà, da cui è sorta la necessità di chiarirne il significato e la portata, onde sfuggire alle gravi e scoraggianti conseguenze che da quel motivo derivano, ove esso venga semplicisticamente in-

---

(1) Cfr. in questo senso DEL VECCHIO « *Stato e Società degli Stati* » nel volume « *Saggi intorno allo Stato* » cit. Contrariamente, nel senso della statualità del diritto, cfr. VOLPICELLI « *Società, Stato e Società di Stati* » in « *Nuovi Studi di Diritto, Economia e Politica* » 1927.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

terpretato. Si è trattato perciò di cogliere il più genuino motivo di sviluppo di quel pensiero moderno che, ponendo a protagonista della vita e a centro della realtà l'uomo, si differenzia nettamente dal pensiero antico e da quello medioevale. Nei confronti della filosofia antica, spiccatamente orientata verso la soluzione del problema cosmologico, verso la comprensione dell'universo, in cui Aristotele ravvisò una varia realtà, ordinata e gerarchicamente disposta e in cui all'uomo, concepito come un elemento del sistema cosmico, venivano negate autonomia ed originarietà; e di contro alla filosofia medioevale e particolarmente scolastica, vòlta, sulle tracce dell'oggettivismo cosmico antico, a delineare l'essenza di un nuovo principio di trascendenza individuato in un supremo Essere, la filosofia moderna appare improntata, sin dalle prime formulazioni, ad un più vivace interesse per l'uomo, intorno cui, con sempre più decisa coerenza, si tese a far gravitare l'universa realtà. Attraverso lo sviluppo delle due principali correnti, razionalismo ed empirismo, e al di sopra delle conseguenze dogmatiche e scettiche, cui rispettivamente pervennero, maturò il criticismo kantiano. Superando da un lato l'astratta metafisica razionalistica, che identificava immediatamente verità e pensiero, e l'irrelato atomismo delle sensazioni proprio dell'empirismo, dall'altro, Kant eresse l'edificio della sua concezione critica della conoscenza, secondo la quale principio determinante della realtà è la capacità sintetica dell'Io trascendentale, condizione originaria, forma a priori da cui la natura acquista ordine e intelligibilità.

Da Kant prende le mosse la filosofia dell'idealismo, vòlta ad eliminare quel limite dello spirito, che è rappresentato dal noumeno, realtà che sfugge al possesso del pensiero determinandone l'attività conoscitiva. Ne consegue l'affermazione dell'idealità del reale, dell'assoluta spiritualità dell'universo, concepita come autoposizione continua del soggetto pensante. Realtà unica ed universale apparve lo spirito, che risolve nel suo movimento molteplicità e particolarità. In tal modo ogni dogmatismo sembrò vinto, ogni empirismo superato. Il problema dei rapporti fra l'uomo e il mondo — punto cruciale della filosofia moderna — apparve coerentemente risolto dalla iden-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tita dialettica, che fa del mondo il contenuto vivo e fluente dell'umano pensiero e di questo il motivo e la forma che dànno significato e rilievo al mondo.

Dopo la parentesi positivistica, che, se valse a mettere in rilievo quanto di astratto e schematico era nelle dottrine degli idealisti post-kantiani e a risuscitare la peculiarità dei dati sensibili, rappresentò, tuttavia, un vano tentativo per ridurre alla particolarità delle sensazioni, l'originaria universalità del pensiero, lo svolgimento filosofico riprese, particolarmente in Italia, il motivo idealistico, sviluppandolo secondo i due indirizzi, rappresentati dal Croce e dal Gentile (1), vigorosi assertori dell'umanità propria della filosofia, per opera dei quali l' esigenza immanentistica fu avvalorata e condotta alle sue estreme conseguenze.

Dopo lunga e laboriosa gestazione, il sistema crociano espresse, nel suo motivo centrale, la volontà di conciliare, con il principio dell'identità di razionale e reale, l'autonomia dei momenti in cui lo spirito si pone e si realizza; dottrina, per un tale aspetto, ricca di interesse umano, in quanto non si limita a rilevare il generico carattere spirituale delle attività umane, ma si sforza di precisarne le configurazioni tipiche, di dedurne le forme categoriali. Asserire infatti che l'artista, il filosofo, il mercante, il filantropo, nell' espletamento delle loro attività, realizzino una vita essenzialmente spirituale, non è sufficiente per individuare e caratterizzare la natura della loro spiritualità. Da questa coscienza crociana della necessità di sfuggire alle strette di un'anonima e uniforme spiritualità derivò l'interesse

---

(1) Tra le opere del CROCE citiamo le principali: « *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale* » 6.a ediz. 1928 Bari; « *Logica come scienza del concetto puro* » 5.a ediz. 1928 Bari; « *Filosofia della Pratica - Economica ed Etica* » 4.a ediz. 1932 Bari; « *Teoria e storia della storiografia* » 3.a ediz, 1927 Bari; « *Frammenti di etica* » Bari 1922; « *Saggio sullo Hegel* » 3.a ediz. Bari 1927; « *La storia come pensiero e come azione* » Bari 1938. Per la concezione giuridica cfr. « *Riduzione della filosofia del diritto a filosofia dell'economia* ». Ristampa a cura di A. Attisani, Napoli 1926.

Del GENTILE ricordiamo: « *Teoria generale dello spirito come atto puro* » Bari 1924; « *Sommario di pedagogia come scienza filosofica* » Firenze 1934; « *Sistema di logica* » Bari 1922-23; « *La riforma della dialettica hegeliana* » Bari 1913; « *I fondamenti della filosofia del diritto ed altri scritti* » Firenze 1937.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

da lui costantemente recato alla determinazione dei distinti momenti dello spirito. Senonchè all' esigenza di concretare la posizione dei distinti contrasta essenzialmente l' altra di fondare, al di sopra e nonostante la distinzione, l'unità dello spirito agente. Nè il latente dissidio, che è alle basi della speculazione crociana, sembra placarsi nella concezione della vita come processo storico, in cui ciascuna forma si giustifica come tipica espressione di un'esperienza storica essenzialmente umana e tale perciò da comprendere, implicitamente, la varietà delle altre forme; è evidente infatti che l'accettazione dei distinti concreti, in cui la spiritualità dirompe, rappresenta l'obbiettivazione, sia pure soggettivisticamente determinata, di un mondo che è quello della storia; ed importa, pertanto, la restaurazione di un oggettivismo, e cioè di una trascendenza cui ripugnavano le premesse e l'intero spirito immanentistico della filosofia crociana. Ed, invero, di fronte al pensiero distinguente, la distinzione ha valore di astratta oggettività, destinata a risolversi ed inverarsi nella sola concretezza, che è quello dell'unitario ed universale spirito agente.

Da questa intuizione, com'è noto, prende le mosse la filosofia gentiliana, che nell' assoluta concretezza dell' atto fonde lo spirito e il mondo. Senonchè, a differenza della dottrina crociana, che era, in certo senso, costretta a sacrificare l' unità alla concretezza dei distinti momenti, l' attualismo è costretto, per l' impostazione logica del problema dello spirito, a rinunciare ad ogni concretezza che non sia quella generica dell'atto. Così, mentre il Croce, per il vivo senso della ricchezza e della varietà del contenuto umano. che gli è proprio, sfugge ad un amorfo universalismo, ma incorre in un grave peccato di logica, il Gentile, mentalità più rigorosa, ma meno proclive a penetrare ed intendere la varietà delle espressioni umane, si irrigidisce nella sua teoria dello spirito come atto, ritmando la spiritualità su di un motivo sempre identico ed inibendole ogni articolazione di movimenti, ogni diversità di motivazioni normative. Stabilita l'identità tra spirito e realtà come sintesi di opposti, infinitamente rinnovantesi, sembra che alla filosofia venga sottratta la possibilità di un ulteriore progresso, che anzi essa debba cessare

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di esistere per cedere il posto all'attività, alla vita, all'eterno ed indifferenziato fluire della storia.

Essendo partite dalla medesima istanza intransigentemente immanentistica le filosofie del Croce e del Gentile divergono, così, nella determinazione dei rapporti della varietà delle posizioni spirituali con l'unità attiva del principio umano, in modo che la prima di esse, volta a cogliere la peculiarità dei momenti spirituali, sbocca nella trascendenza di un oggettivismo storicistico ([1]), mentre la seconda, cogliendo l'unitario momento della concretezza nell'atto, depaupera il processo spirituale nell'uniformità di una dialettica senza nome nè rilievo.

Per altro verso, il sistema crociano, nella parte che concerne la deduzione delle posizioni pratiche, si rivela mosso dall'esigenza di fondare l'autonomia di un momento etico dell'attività umana, inteso come volizione dell'universale, distinto dal momento economico, definito come volizione dell'individuale; laddove l'attualismo, condotto dal motivo negativo e polemico nei riguardi di ogni distinzione, conclude coll'asserire l'assoluta eticità dell'atto.

La posizione dei due insigni pensatori rivela nella determinazione del problema morale le manchevolezze già rilevate a proposito della teoria generale dello spirito: l'attualismo infatti ha potuto obiettare al Croce l'inconsistenza spirituale della distinzione tra attività economica e attività morale, riflesso della inconsistenza della più generale distinzione tra teoria e pratica, conoscenza e volontà. Come si può, è stato osservato, teorizzare di una volontà puntualizzata vòlta al raggiungimento di un fine individuale, onde solamente si considera la proporzione dell'azione al fine, distinta dalla volontà che si indirizza ad un fine universale, all'affermazione piena dello spirito, all'instaurazione totalitaria della realtà, se lo spirito è, per sua essenza, universalità non astratta, ma concreta, mediazione di universalità e particolarità, unità che vive e si realizza, in sè risolvendo ogni molteplicità?

([1]) Nè ci sembra che questa conclusione debba modificarsi dopo la pubblicazione dell'opera del CROCE su « *La Storia come pensiero e come azione* » la cui tesi fondamentale è rappresentata dell'identificazione di filosofia e storia.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Lo spirito, infatti, vuole sempre se stesso, in una particolare posizione, universale individualizzato, di se stesso generatore perenne. Economia ed etica, volontà dell'individuale e volontà dell'universale, lungi dal rappresentare due momenti distinti della vita spirituale, integralmente si risolvono, come posizioni per sè astratte, nel concreto ritmo dello spirito che diviene.

Di contro, si è potuto obiettare, da parte crociana, all'attualismo il sostanziale indifferentismo morale del suo paneticismo: se, infatti, lo spirito si realizza in quanto attività, questa è propria di ogni manifestazione di vita spirituale, e il paneticismo si converte agevolmente in un panecomicismo. Di qui l'appunto rivolto al Gentile di eliminare ogni criterio discretivo e valutativo delle azioni, di livellare, nell'inarrestabile fluire dello spirito, bene e male, eroismo e codardia, santità e malvagità.

Concludendo, mentre il tentativo crociano di assicurare l'autonomia del momento etico contraddice ai postulati di una filosofia immanentistica, quale anche quella crociana vuole essere, comprimendo ed arrestando la dialettica dello spirito, per l'ipostatizzazione delle sue categorie, la teoria gentiliana conclude con la generica asserzione della spiritualità del reale come atto. Sul fondamento di queste due cospicue espressioni del pensiero contemporaneo, il loro ormai inevitabile superamento dovrebbe concludere in una dottrina che riuscisse a conciliare l'autonomia delle singoli posizioni con la concretezza dell'attività spirituale, sfuggendo così all'indifferentismo morale, oltrechè teoretico, dell'attualismo e alla statizzazione delle categorie e del loro processo, rilevata a proposito della teoria crociana.

Un tale problema è, a parer nostro, preceduto però per importanza dall'altro, che le dottrine precedenti risolvono in guisa verbalistica, lasciandolo perciò sostanzialmente insoluto: il problema del fine che l'attività umana si propone, e pertanto del criterio discretivo e valutativo delle azioni. L'idealismo, invero, nella sua fondamentale istanza immanentistica — immanentismo storico crociano e immanentismo gentiliano dell'atto — è pervenuto a cogliere il principio dell'identità mediata del razionale col reale, dello spirito col mondo: risultato indubbiamente cospicuo, cui è mancato sinora adeguato svolgimento in senso

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

morale, perchè non si è interamente svelato e approfondito il principio che l'identità di soggetto ed oggetto, intesa come vita e processo dello spirito che è insieme vita e processo del mondo, grava il soggetto di un'alta e nobile responsabilità.

L'obiettiva valutazione dell' idealismo rivela perciò la sua inettitudine ad infondere e sviluppare il senso del grave compito che l' uomo è chiamato ad assolvere. Non basta infatti sostenere che il mondo è il prodotto dell' attività creativa dell'uomo, realtà che sprigiona dall'idealità, segnandone la linea di sviluppo, ma occorre rilevare il carattere fortemente impegnativo dell'attività in corrispondenza all'eminente dignità dell'uomo. L'idealismo, invece, non mostra sostanzialmente di aver sollevato l'opera dello spirito al disopra del piano della realtà realizzata, come conoscenza e come pratica, per indirizzarlo ad una mèta, in cui dovere bene progresso acquistano una positiva significazione. Il timore della trascendenza lo ha anzi condotto alla negazione dell'assoluto valore dell'ideale e quindi alla distruzione di ogni fede che non sia quella generica e indiscriminata per la vita, in forza della quale reale è la successione indefinita degli atti, nella loro libertà apparente, ma nella loro sostanziale servitù, per la puntuale identificazione cogli accadimenti storici, con l'opacità dei fatti. In altri termini, l'idealismo non risolve positivamente e concretamente il problema del dovere, della norma, dell' ideale: se è vera, indubbiamente, l' asserzione secondo cui non v'ha norma che non sia tale per la coscienza, ideale che non serva a muovere e determinare il reale, essa è però insufficiente, ove sia formulata semplicemente così; occorre pertanto rivendicare all'ideale una posizione di autonomia, pur nell'atto in cui incide nella coscienza, un'assolutezza che non viene mai interamente risolta, una superesistenzialità che si proietta innanzi ed al di sopra dell'azione determinandone l'origine e lo svolgimento (1).

---

(1) Il superamento della posizione idealistica è affidato alla già chiarita rivalutazione della norma, intesa come principio di vita, non già come astratta posizione teoretica, nell' accezione del CESARINI-SFORZA e dell' ASCOLI, Cfr. per il primo: « *Teoria generale del diritto* » Padova 1930 e per il secondo « *La giustizia* » Padova 1932.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Su questa via si sono posti diversi pensatori, ma i risultati da essi ottenuti non appaiono scevri di incertezze e di contraddizioni. Difficoltà d'ordine teorico e pratico suscita infatti la dottrina (¹) che ha preposto all'azione una norma, sostenendo, specialmente a proposito della deduzione della categoria giuridica, la superesistenzialità del diritto come norma, come idealità che perennemente brilla dinanzi all'opera umana. Senonchè la feconda intuizione del motivo deontologico dell'azione giuridica è stata subordinata alla definizione logico-formale del diritto, per la considerazione che il diritto, prima che norma, è concetto comprensivo di particolari doveri, forma in cui il mutevole contenuto storico, confluisce e si ordina, categoria del pensiero, cui repugna l'erigersi a principio dei particolari ideali che, nell'evoluzione storica, muovono l'azione.

Ora risulta evidente che la coesistenza delle due posizioni, pratica e logica, di norma e concetto, rende vana l'intuita importanza del valore della norma ai fini dell'azione. Il concetto del diritto, invero, sovrastante lo svolgimento, ricco di motivazioni, della storia restaura un'intellettualistica distinzione tra forma e contenuto, intesi come principî esteriormente convergenti in una unità provvisoria, quasi che il pensiero potesse sussistere indipendentemente dalla vita in cui si svolge e non fosse esso stesso vita, processualità.

Per questa dottrina l'assolutezza logica del concetto assisterebbe impassibile all'umano travaglio, in sè accogliendo i miti, gli ideali la cui assolutezza storica è solo apparente: assolutezza logica e contingenza ideale, ecco i frammenti in cui si spezza l'unità della vita spirituale.

A tale conclusione si perviene per il timore che alcune manifestazioni della realtà possano sottrarsi, per la mancata corrispondenza ad un determinato ideale, alla qualifica del diritto. La norma, storicamente configurata, infatti è causa motrice del-

(¹) È questa la tesi sostenuta da G. Del Vecchio. Cfr. » *I presupposti filosofici della nozione di diritto* » 1906. Bologna « *Il concetto del diritto* » cit. « *Lezioni di filosofia del diritto* » III ediz. Roma 1936. Per la critica alla sua concezione cfr. specialmente A. Poggi « *Il concetto del diritto e dello Stato* etc. » (pag. 189 seg.), G. Perticone « *Teoria del diritto e dello Stato* » 1937. Milano.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

l'azione ma non esaurisce, nè sarebbe possibile se non a patto di risolvere nella contingenza delle singole posizioni l'assolutezza del principio, la sua infinita virtualità. Ma, in tal modo, la funzione discretiva della norma vien meno, o, piuttosto, la valutazione delle azioni avviene su basi storiche, epperciò contingenti ed arbitrarie, con in peggio la distinzione intellettualistica tra logica e deontologia del diritto.

Tipico, a questo proposito, il fatto che il più cospicuo rappresentante del neokantismo italiano, il Del Vecchio, si induce ad introdurre un motivo deontologico nella stessa definizione logica del diritto, allorchè questo viene inteso come il coordinamento obiettivo ed intersubiettivo dei comportamenti umani, espresso in termini di liceità e di non impedibilità (1). Ciò significa che il diritto si sostanzia, in ogni caso, nella norma che impone l'obbligo per i membri della società di rispettare l'ordinamento obiettivo, in cui la società stessa consiste, attraverso la determinazione dei limiti dei contegni intersubiettivi: il che importa l'astensione da ogni atto che rappresenti un attentato al patrimonio giuridico dei soci. Ma che cos'è un tale principio se non l'espressione dell'essenza normativa del diritto, la cui universalità si spiega e si riflette nelle particolari norme che lo svolgimento storico propone ed impone ai comportamenti umani? E' possibile infatti un concetto che permanga confinato platonicamente nell'iperuranio del mondo intelligibile, estraneo al travaglio della vita? E non sono invece i concetti l'espressione dell'evoluzione vitale, in cui si compongono i risultati raggiunti, da valere come un segno dell'opera svolta e da svolgere? La verità è che il concetto adempie ad una funzione tecnica, di ausilio dell'azione, onde, all'analisi, gli elementi componenti si rivelano investiti di normatività. Rispettare l'ordinamento obiettivo, non ledere i diritti altrui non sono già gli elementi di una definizione logica, astratta dal concreto contenuto di vita, ma espressioni imperative cui dovrà corrispondere l'azione dei destinatari. Poichè la realtà non è mai dei concetti, ma dell'azione, dello svolgimento rapido e drammatico in cui, ad ogni ora, la nor-

(1) Cfr. G. Del Vecchio « *Il concetto del diritto* » cit. pag. 61 e segg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

matività impone superamenti e rinunce, il problema torna a proporsi come problema del contenuto normativo, della direttiva dell'azione, che non può non venir ricondotta ad un centro ideale, ad una motivazione assoluta, anche se storicamente configurata. Poichè, come abbiamo già notato, la normatività come tale si disperde nel polverìo delle azioni, è ritmo che si scinde nella dissonanza di infiniti ritmi, processualità indefinita e senza legge.

Ora, poichè lo spirito, pervenuto alla consapevolezza del suo potere, vuole determinare la ragione profonda del suo impegno, sorge la necessità d'individuare un principio, la cui natura formale e trascendentale si realizzi al fuoco dell'azione in virtù della compenetrazione dell' istanza logica con quella fenomenologica. Quale validità potrebbe possedere infatti un principio che non incidesse sull' azione, non fosse, esso stesso, vita ed azione? Poichè è inammissibile un'idea che pretenda di cristallizzare definitivamente il flusso della realtà è occorso, per determinare la direttiva dei comportamenti rifarsi alla vita e al suo significato. Postici su questa via l'azione ci è apparsa nella sua struttura funzionale di relazione, vita della soggettività che si adempie nel mondo, coscienza che si svolge e si arricchisce per l'affluire costante, in virtù del moltiplicarsi delle relazioni, d' un contenuto sempre vario. Non solo: ma la vita del soggetto umano è volontà ed azione in quanto queste siano vòlte a costituire una realtà nuova, e quindi siano positivamente intese come volontà spiegata ed azione costruttiva. Ora, v'è una gradazione di positività, una diversa capacità volitiva e costruttiva, suscettibile di tradursi in termini di qualità o di personalità. Se, invero, lo spirito è azione e si foggia nell'azione, occorre per altro osservare che l'azione assume nei singoli uomini un adiversa intensità: appare perciò giustificato il riconoscimento di un più elevato grado di umanità ai veri uomini di azione, i quali, non solamente agiscono, ma vogliono e amano l'azione e perciò le conferiscono uno spiccato rilievo, una efficacia determinante sulla trama della società, in cui s' inserisce. La vitalità dell' azione si riflette perciò immediatamente sul mondo, in modo non confondibile, per la sua derivazione diretta

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dal centro vivo della persona. L'azione non è mai l'espressione di una spiritualità anonima, ma è sempre vita della personalità, epperciò dotata di una fisionomia, di una intensità, di una capacità creativa assolutamente tipiche. Essa è la mia azione, in cui io, lo voglia o no, sono chiamato ad impegnarmi e di cui reco con me la responsabilità per ogni tempo e di fronte alla vita dell'universo, poichè essa può ribadire una catena o iniziare una redenzione, recare un contributo di solidarietà e di progresso o rappresentare un potere di distruzione. Nella folla delle individualità, nel turbinare dei motivi, si tratta pertanto d'instaurare l'ordine, di imporre il dominio della legge, individuando il criterio che consenta di distinguere l'azione che sia veramente tale, in cui è l'essenza dell'uomo, dall'azione aberrante, vana, funzionante negativamente.

Ora, se è vero che l'azione è degna del suo nome quando è spiegamento di vita, in cui lo spirito s'impegna per esercitare un'influenza decisiva, è altresì ormai evidente che la dignità dell'azione non può commisurarsi unicamente all'energia che la sostiene, bensì al fine per il cui conseguimento l'energia viene adoperata. E pertanto è impensabile come buona l'azione in cui l'uno dei termini del rapporto, in cui essa consiste, sia violentemente sottomesso all'altro, in cui la società che si costituisce intorno al soggetto — sintesi dell'Io e dell'altro — venga costretta a gravitare coattivamente intorno all'Io, empiricamente inteso. Il valore della società, di cui l'Io formale è l'organizzatore, è nella coscienza del suo valore, nella volontà che muove l'individuo all'incremento dell'universalità. L'azione vera, in altri termini, non può non essere suscitatrice di vita morale, elevatrice di valori: tra l'uomo buono e l'uomo malvagio intercede questa profondissima differenza, che il primo tende a vincere l'egoismo, a dare incremento alla vita e ad innalzare lo spirito nella comprensione e nella solidarietà; mentre l' altro adora l' istinto e abbassa lo spirito, dispregiando il fondamento morale ed umano in cui si sostanzia la vita del mondo e della società. A riprova di ciò si può osservare che una cosiffatta valutazione delle azioni è comune a tutti i giudizi umani, sinceramente espressi, e si ritrova a fondamento di ogni azione onesta, anche

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

se realizzata da uomini umili; per suo mezzo, l'azione viene sollevata dall'indifferentistico attivismo e indirizzata su una chiara linea di progresso. Viene, così, posta in chiara luce l'assurdità della deduzione logica che pone sullo stesso piano l'uomo che tende fortemente al bene e il delinquente, l'opera di solidarietà e d'amore e quella di distruzione e di odio e viene distinta nettamente l'azione in cui il fine individuale si risolve in un approfondimento della universalità da quella in cui il fine si esaurisce nel perseguimento dei fini proprî di una individualità empirica.

Ne consegue che non v' ha una sfera dell' economicità autonoma rispetto al principio di valutazione morale: qual rispetto può suscitare l'uomo dell' ipotesi economica, che, mosso dal suo egoistico tornaconto, impiega, come mezzo al conseguimento del suo fine, ogni elemento della realtà, sordo ad ogni voce di umanità che non si identifichi con la sua puntualizzata coscienza? La lucida coerenza con cui egli persegue il fine, la spietata energia con cui non guarda a mezzi pur di non fallire il segno non possono suscitare altro sentimento che un vivo rammarico per il fatto che tanta intensità di vita riceva un impiego così sinistro, essendo vòlta alla negazione dell'essenza stessa della vita e dei suoi valori più alti. Per altro, il cosidetto comportamento economico non può, in alcun modo, qualificarsi crocianamente come amorale: assurda appare infatti l'ipotesi di un individuo strettamente puntualizzato, chiuso, con tranquilla naturalezza, nella cerchia del suo egoismo, immaturo alla acquisizione di una coscienza morale e sociale, nonostante la piena maturità della sua intelligenza. E pertanto l'azione economica non può costituire la puntuale affermazione dell'individualità; ma per la presenza immancabile della società nell'azione, è negazione deliberata dell'universalità, volontà decisamente egoistica, epperciò immorale. Economia e morale, nel senso chiarito, rappresentano, pertanto, forme che reciprocamente si contraddicono e si annullano (1).

(1) La direzione moralistica su cui ci siamo posti rende necessario il superamento del paneticismo attualistico, come dell' autonomo momento economico crociano. Per quanto concerne quest' ultimo la normatività dell' azione impone la conformità ad un motivo universale che è tale per il contenuto oltre che per la forma, onde non è ammissibile la posizione di un momento spirituale in cui l' attività si pun-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

D'altra parte non è nemmeno possibile instaurare una sintesi tra economia e morale, come pure è stato acutamente tentato. Si è notato, infatti ,che l'azione è sempre relazione d'individualità e universalità; non mai, pertanto, volontà meramente economica, che non debba fare i conti con quel più vasto mondo, in cui infinite altre azioni si intrecciano ed in cui quella è destinata ad operare; nè volontà astrattamente universale, espressione di una esigenza intransigentemente morale, che neghi la sua immanenza ad una volontà concretamente operante per interessi e finalità personali, celebrazione dell'asceta che si estranea dal mondo per trascinare la vita in una vana penitenza. Ciascuno dei due atteggiamenti costituisce, invero, un punto di vista astratto, di cui la vita non ci offre esempio, poichè, per un verso, la volontà non si puntualizza mai assolutamente, ma ritrova dinanzi a sè, anche nei momenti di erompente violenza, un limite, che non è suscitato esclusivamente da considerazioni di mera convenienza, ma da quel senso universale di umanità presente anche negli spiriti più egoisti e violenti, mentre, per altro verso, non v'ha atteggiamento morale di altruismo e di dedizione che non si traduca in termini di soggettività. La realtà è data così dall'aprirsi immancabile dell'individualità al mondo, alla molteplicità degli altri e insieme dall'incidenza individuale di ogni motivazione universale. In tal modo, si è notato, si comprende e si legittima la varietà dei contegni umani, negando il dominio brutale della forza e la mortificante rinuncia dell'ascesi, in un ritmo in cui ora si accentua il motivo individuale ora quello universale, senza che mai si pervenga alla perentoria negazione di uno dei due (1).

---

tualizzi in vista di un fine che concerna l'individualità empirica e si sottragga quindi alla valutazione morale. Per la concezione crociana è quasi superfluo inviare alla « *Filosofia della pratica* » cit. Parte II pagg. 201 e segg.

(1) Tale è la tesi acutamente sostenuta, nell'opera citata « *Diritto e filosofia della pratica* » 1932, dal BATTAGLIA, il quale crede di poter concludere con la concretezza dell'attività giuridica, intesa come relazione individuale - universale e, perciò, come sintesi fra economia e morale. Cfr. inoltre, dello stesso Autore « *Scritti di teoria dello Stato* » Milano 1939 e in essi specialmente, il saggio « *La concezione speculativa dello Stato* ».

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Senonchè tale tesi, che sta ad indicare la diffusa esigenza di giustificare, insieme al processo storico, la realtà di un motivo universale, che sia a fondamento di ogni azione individuale, in una direzione più decisamente morale che l'idealismo non comporti, non ci sembra che rappresenti un decisivo superamento delle posizioni idealistiche del Croce e del Gentile. La relazione individuale-universale invero non può essere abbandonata alla forza d'inerzia dell'evoluzione storica senza che venga soffocato quel motivo deontologico che ne caratterizza l'essenza.

Non ci sembra perciò che si possa uscire dal dilemma seguente: o si afferma la destinazione morale, normativamente fondata, di ogni attività economica, ossia individuale, e, in tal caso la sintesi individuale-universale non è naturalità insuperabile, ma realtà morale, positiva conquista della volontà di bene, o si considera nell'azione il motivo economico come determinante e in tal caso essa si pone in aperta contraddizione con l'universalità della coscienza morale; mentre, ove l'azione instauri il rapporto individuale-universale, ma, necessariamente, prevalendo ora l'uno ora l'altro dei due elementi, a seconda delle contingenze storiche, non si ha nè una posizione economica, nè una posizione morale, nè una qualsivoglia posizione tipica e assoluta, ma un compromesso tra le due forme crociane di attività pratica, in modo da attribuire ad ogni manifestazione di vita, ristabilendo la possibilità di conversione tra panecomicismo e paneticismo. Ne consegue che l'universalità, per imporsi come elemento costruttivo nell'azione, deve essere realmente voluta, onde la premessa, inevitabilmente economica, dell'azione deve penetrarsi nel maggior grado possibile di un contenuto morale, trasvalutandosi l'individualità empirica in volontà buona, realizzatrice di nuovi e più alti valori.

Positivamente dunque l'azione è sempre morale o, specificamente, nel senso chiarito, giuridica; e, negativamente, immorale ed antigiuridica. Sia che essa si impronti alla legge morale o a quella giuridica, essa deve perciò contribuire all'incremento dell'universalità e quindi della società, in cui trova non solo la propria naturale destinazione, ma anche il motivo normativamente determinante; onde l'individualità, da cui l'azione si di-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

parte, diviene un elemento operante per il progresso della società, intesa come l'inveramento, in un senso esplicitamente morale, della vita singola. E mentre la morale determina l'approfondimento della solidarietà, il diritto è il tessuto che stringe e consolida, sopra un dato piano di principî, le innumerevoli fila dei rapporti sociali. Non più estrinseco legame di comportamenti individuali, astratta normatività che si sovrappone alle relazioni fra i singoli per la determinazione di un ordine fittizio, immobile forma di un contenuto ricco e mutevole, ma motivo immanente al contenuto, legge intima che determina e insieme si adegua alla vita sociale, il diritto non sovraggiunge al fatto sociale, ma ne costituisce l'essenza viva, il fattore della sua organicità. Ogni azione, in quanto si svolge nella società e per la società, è, ad un certo momento, giuridica e solo l'azione falsa, l'azione che contraddice alla sua essenza, in quanto si pone al di fuori e contro la stessa evoluzione storica e quindi contro la legge dello spirito nella sua attuale configurazione, è illegittima e trova la sua prima e fondamentale sanzione nella riprovazione della coscienza giuridica. Gli spontanei ed unanimi moti di protesta contro le più gravi e tangibili violazioni della legge sociale, esprimono questa verità: l'assassino viene immediatamente posto al di fuori della società, perchè, col suo gesto, egli si è ribellato all'essenza umana, ha violato la legge intima della coscienza, che il diritto ha reso esplicita e sicura, operando in modo che la sua individualità non si mediasse nell'universalità, anzi apertamente ribellandosi ad essa con la violenza del comportamento. La sua azione è pertanto immorale, ponendosi agli antipodi di quell'atteggiamento positivo, di quello slancio costruttivo in cui si sostanzia la volontà morale; ma è anche antigiuridica, in quanto contrasta alla coscienza della collaborazione nell'ordine, alla convinzione di una tipica supremazia della società sull'individuo, che è propria del diritto.

Può invero avvenire, come ripetutamente è stato rilevato, che l'azione, condannabile dal punto di vista morale, venga accolta nell'orbita del diritto. Ma tale differenza tra il contenuto della morale e quello del diritto, lungi dall'esprimere una pretesa economicità e amoralità del diritto, rappresenta l'imman-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

cabile, anche se, talora, non pienamente rilevato, segno distintivo tra i due motivi dell'attività umana, su di un comune piano di eticità. Poichè l'evoluzione storica del diritto consegue al progresso morale, è evidente che lo slancio etico debba avanzare la sistemazione giuridica, determinando un distacco, che in alcuni casi appare particolarmente sensibile, tra la motivazione morale e quella giuridica, ma che è, comunque, destinato a colmarsi per la potenza di espansione che è proprio delle più vive intuizioni morali.

D'altro lato, una società che voglia garantire le condizioni per la libera affermazione dei propri principî morali deve provvedere a che il patrimonio di valori, che si compendia ed esprime nella coscienza sociale di un'epoca determinata, venga mantenuto e difeso. La vita sociale può, da un tal punto di vista, considerarsi una continua lotta per la difesa del diritto; se l'ordinamento giuridico stabilisce, infatti, una particolare reazione ad ogni atto di violazione del diritto, il motivo profondo che sospinge a prendere, volta a volta, l'iniziativa di sanzioni civili e penali, non è costituito tanto dalla volontà di reintegrare la situazione preesistente alla violazione del diritto o di statuire l'obbligo di un compenso allorchè la reintegrazione non sia possibile, quanto da quella di un'ideale restaurazione dell'ordine violato, di una proclamazione solenne della validità, socialmente confermata, dei principî che assicurano l'ordinato e libero svolgimento delle attività individuali (1).

Tipico esponente di questa volontà è il giudice: egli si pone tra l'offensore e l'offeso, l'attore e il convenuto in una posizione di superiorità, che è il fedele riflesso della supremazia della coscienza sociale, dell'universalità giuridica nei confronti dei fini e dei comportamenti individuali. L'atto in cui la funzione del giudice culmina, la sentenza, può configurarsi perciò come la

---

(1) L'azione giurisdizionale, attraverso l'affermazione di una volontà che si impone come superiore volontà sociale, mira quindi non già a far valere la ragioni di un'entità obiettiva, sociologicamente intesa come avviene ancora ad es. nel PETRONE (« *Il diritto nel mondo dello spirito* » Milano 1910 pag. 18-43), ma a restaurare l'intima socialità dell'uomo attraverso la reintegrata coscienza della sua essenziale relazionalità.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

voce della coscienza sociale, che, assolva o condanni, esprime e riconferma solennemente la volontà che si obbedisca alla norma, in virtù della quale i destinatarii liberamente, epperciò autolegislativamente, collaborano al consolidamento ed allo sviluppo della vita civile. Trasparente appare la natura della funzione giurisdizionale nelle contese civili: la sentenza, emanata dal giudice, non dà ragione nè a Tizio nè a Caio, in quanto individualità singole; sia che nella gara giudiziaria trionfi l'attore o il convenuto, la vittoria perde ogni carattere personale. Essa è sempre la vittoria della coscienza sociale contro ogni tentativo di asservirla a interessi particolaristici; solo in tal modo essa si rivela capace di accrescere negli individui la consapevolezza del dovere su di essi incombente del rispetto e della collaborazione, di consolidare la fiducia nella rilevanza sociale della loro opera, di rendere la loro posizione di membri della società più salda e vigorosa.

Ne consegue, altresì, che l'opera della giurisprudenza non si esaurisce nella mera interpretazione delle leggi positive, ma si ravviva nell'adeguazione delle leggi alle concrete esigenze sociali. La legge infatti, nella sua formulazione rigida e impersonale, è un semplice schema, una posizione del pensiero astratto, che ha valore di indice e di punto d'appoggio per l'azione sia del singolo, che deve osservarla, sia del giudice che è chiamato, come si suol dire, ad applicarla. Questi si trova, in effetti, ogni volta, di fronte ad un caso nuovo, inconfondibile, onde egli si avvale della disposizione legislativa per realizzare, nella fattispecie, lo spirito ed il volere della società, sia allorchè, emanando una sentenza, che dirime una controversia civile, impone ad una o ad entrambe le parti di fare, dare od omettere qualche cosa, sia allorchè, nel caso di un reato egli commini una pena; poichè sempre egli vuole, in nome della volontà comune, di cui è l'interprete, che gli individui, cui le sue decisioni si rivolgono, rientrino nell'orbita della società, da cui si erano distaccati per un atto di arbitrio e tornino a compenetrarsi del suo spirito; impone, in altri termini, che la legge, dispregiata e violata, nella sua essenza umana e civile, riaffermi il suo impero nelle coscienze, costringendo, per adoperare la vivida intuizione rousseauiana, gli uomini ad essere

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

liberi, di quella libertà vera, che non irride alla società e ai suoi legami, ma volenterosamente li accetta come proiezione ed espressione dell'intima motivazione universale (1).

Da questo punto di vista riceve luce anche il problema della coazione. Se l'uomo, violando i suoi doveri di socio, rinnega la sua stessa essenza e falsa il senso universale dell'azione, la coazione, in quanto espressione della coscienza e della volontà sociale, si propone di indurlo a ritrovare se stesso e tende insieme a ristabilire la turbata armonia della società. La sua efficacia non può pertanto derivare da quel tanto di materialità che ad essa è connesso — si potrà discutere poi sulle forme di tale materialità per ottenere una più certa ed immediata incidenza spirituale — ma nella ripercussione che essa trova sulla coscienza. La coazione, anzi la possibilità della coazione, è lì, pronta come un monito rivolto alle coscienze individuali e come espressione della volontà sociale di autodifesa contro gli attacchi che alla somma delle convenzioni socialmente maturate e diffuse patrebbe recare l'arbitrio di qualcuno dei membri. La coazione rappresenta così l'ideale solidarietà dei componenti la comunità sociale, che, provvedendo ai mezzi per mantenere inalterate la compattezza e l'armonia della collettività e dei singoli, determina, nello stesso tempo, la condizione per il libero svolgimento umano, attraverso l'impegno dei soci di volere anche per sè la coazione, nell'ipotesi che essi, opponendosi alla legge che dalla società promana, abbassino la loro personalità a semplice mezzo di un impulso egoistico e di un volere arbitrario (2). Per questo motivo, chi soggiace alla coazione non fa che obbedire alla sua stessa vo-

(1) L'azione del giudice è insieme esecutiva e creativa. Esecutiva in quanto essa si svolge in conformità della coscienza e della volontà sociale, creativa in quanto dà vita ad una situazione inconfondibile in cui la legge sociale vien fatta valere.

(2) La coazione è pertanto la conseguenza del mancato adempimento di un dovere: come tale, essa non è solamente propria del diritto, ma si trova anche, con forme particolari nella sfera della morale, su quel piano più alto di vita in cui alcuni uomini si adoperano per instaurare una più profonda solidarietà. Il più vivo rilievo che la coazione assume nel campo del diritto è la conseguenza della intransigenza con cui la società impone il rispetto dei valori morali, già acquisiti dalle coscienze e determinanti le condizioni della vita civile.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lontà, all'essenza ed alla legge della sua personalità. Tra la volontà individuale e la legge come espressione della volontà socialmente rilevata intercorre pertanto una relazione in due diverse circostanze: nell'atto di creazione della legge e della relativa sanzione da parte dell'individuo come socio (atto di creazione, che non è solamente storico, ma rappresenta l'eternità dello spirito che socialmente si pone e progredisce) e nell' assoggettamento dell'individuo alla sanzione, da lui stesso voluta, nel caso che egli abbia violato la legge. L'individuo non perde mai pertanto la sua libertà. egli è libero quando fonda la sanzione; lo è parimenti quando ad essa soggiace, ove egli non voglia mostrarsi incoerente. Ed è appunto l'incoerenza del volere, tra il motivo di collaborazione proprio del « socius » e l' istinto anarchico dell' egoista, che la coazione tende a combattere ed a superare; e ciò in due diverse condizioni: preliminarmente alla violazione della legge, col richiamo, che sprigiona dalla sua presenza, al dovere di un comportamento legittimo; successivamenee alla violazione, con l'influenza da essa esercitata sulla coscienza del colpevole perchè avverta la pena come un'autopunizione e perchè consideri la sofferenza fisica, l'umiliazione morale come l'inizio della sua redenzione, il mezzo per ritrovare se stesso, la pura luce della sua personalità. Solo allora, allorchè la pena avrà esercitato la sua funzione catartica e liberatrice, il colpevole avrà diritto a ritornare nel consorzio sociale, recando a sè ed agli altri la certa garanzia della sua rinnovata volontà di collaborazione.

Espressione, pertanto, della volontà di autodifesa della universale coscienza sociale, in questa ed unicamente in questa, ritrova la coazione il fondamento della sua validità e della sua efficacia. Se i componenti una data comunità non riconoscono pertanto alla coazione quel significato e quel valore per cui essa esprime, nella forma negativa della prevista reazione ad ogni attentato, il motivo profondo della collaborazione; se essi non avvertono nella minaccia della sanzione la voce che li ammonisce a rimanere liberi nell'obbedienza alla legge, di cui le singole leggi non sono che parziali espressioni e specificazioni, e pertanto l'eco fedele della loro stessa libertà; se essi, viceversa, scorgono in

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

essa un'imposizione estrinseca ed autoritaria, la manifestazione di una volontà singolare, vòlta non già a mantenere e a promuovere la feconda spontaneità dei contegni, la coazione perde se non l'efficacia — che potrà anche essere mantenuta per motivi contingenti — certo la validità e cioè l'interiore risonanza esortatrice [1]. La coazione segue così la sorte medesima delle leggi in cui è contenuta ed a cui è inscindibilmente connessa: come, allorchè tra le leggi e la coscienza sociale sorge un distacco per la cessata o attenuata inerenza delle prime alla seconda, le leggi appaiono ormai viete e s'impone la loro sostituzione con nuove leggi o la loro modificazione, così, allorchè la coazione si rivela una minaccia incombente con il peso sordo della sua materialità e il suo scopo non è più il mantenimento dell'ordine nella libertà dei contegni, ma lo strumento mortificante di una volontà sovraordinata al corpo sociale, essa ha perduto il suo diritto all'esistenza. In pari tempo, sul piano politico, all'essenziale autogoverno della società subentra la trascendenza dualistica dei governanti rispetto ai governati, in cui i primi si avvalgono della coazione per adeguare al loro volere particolaristico l'attività dei secondi, ossia per rendere più esclusivo il loro potere e più gravi le catene dell'altrui servitù.

Se tali sono l'essenza e la funzione della coazione, la sua validità, che si realizza sul piano dei comportamenti giuridici, reca l'impronta della universalità. Essa sigilla la risonanza della norma nella coscienza, poichè, come la norma, nell'atto dell'obbedienza da parte di chi ne è destinatario, riempie la coscienza, imponendosi come la sola e vera determinante dell'azione, così la coazione, che è correlativa alla norma, si riconnette alla validità di quest'ultima imponendosi alla coscienza come la sanzione che noi stessi vogliamo comminata contro di noi, ove la nostra azione non si sostanzi in quel comportamento, in cui unicamente consiste il nostro dovere. Così, la coazione si rivela come il segno tangibile della nostra volontà solidale di collaboraone; essa è l'espressione della coscienza normale, che avverte

---

(1) La coazione si giustifica così in quanto essa educa all'uso legittimo della libertà come spontanea e costruttiva manifestazione della personalità.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

entro di sè il valore umano della legge, affermando implicitamente che ogni comportamento contrario alla legge rappresenta il pervertimento della volontà, la sua abnorme manifestazione, in opposizione alla vera azione, in cui si sostanzia la tipicità dell'esperienza giuridica.

V. — *L'intuizione della personalità e il problema della sua realizzazione sociale-giuridica.*

Dopo quanto precede si può asserire, con più certa cognizione, che fondamento e assunto del diritto è l'ordinata convivenza umana; sorto con la società e per la società, il diritto ne costituisce il principio di organizzazione e di sviluppo. L'evoluzione del principio di solidarietà sociale, nei limiti che essa impone ai membri, chiarisce il valore assoluto e storico insieme, dell'identità dialettica « società-diritto ». La quale, allorchè si trapassa dal piano della deduzione speculativa alla considerazione del concreto mondo in cui prende vita, si rivela come il motivo che penetra e si diffonde nelle infinite organizzazioni in cui l'Io entra in relazione con gli altri, realizzando l'equilibrio tipico tra individualità ed universalità, in cui abbiamo creduto di ravvisare la natura specifica dell'attività giuridica.

Parlare infatti di una società inorganizzata non ha senso (1). Siffatta affermazione è il portato di una visione empiristica della società, concepita come realtà già costituita, entità oggettiva, dato, non atto e vita della coscienza, mondo astratto in cui l'originarietà della persona viene assorbita e negata. Ove, invece, la società venga intesa nell'unico significato criticamente sostenibile, e cioè come realtà di relazione fra l'Io e gli altri, essa viene ad acquistare rilievo per la compenetrazione tipica, sorretta da una positiva spiritualità, in cui i soci acquistano una fisionomia caratteristica. Essa assume, cioè, un preciso valore come proiezione ed estrinsecazione dell'attività umana, che è sempre attività *hic et nunc* determinata, ispirata

(1) Cfr. per l'idea di una società inorganizzata G. Gurvitch « *L'Idée du droit social* » Parigi 1931, pag. 95.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

da motivazioni particolari e diretta a fini ugualmente particolari. La società è pertanto una trama mobile, contesta di infinite società minori, mosse dai fini più vari, ciascuno dei quali è, non naturalisticamente, ma sul piano di un operante dover essere una caratteristica enucleazione dell'unitaria finalità sociale. In ogni rapporto, pertanto, anche nel più semplice, l'amicizia, la società realizza la sua natura: per il fatto che l'amicizia non assume un rilievo esteriore, che la violazione dei doveri che essa importa non è passibile di sanzioni materiali, non si deve trarre l'illazione che essa non costituisca una società e una società fornita di una particolare organizzazione con diritti e doveri reciproci e perfino con una certa distribuzione di poteri e di funzioni e che essa, pertanto — cui è dato innalzarsi, ove i soggetti che la costituiscono ne siano capaci ,sul piano della morale — possa assumere una propria consistenza e una propria configurazione giuridica [1].

Il carattere di organizzazione è pertanto l'immancabile portato della società e del diritto, ove società e diritto siano intesi nel chiarito senso critico di operante realtà spirituale. E poichè lo spirito non è mai svolgimento uniforme ed anonimo, ma varietà continua e continuità sempre varia, in quanto attività sempre nuova, che è però, in ogni caso, mia, processualità strettamente personale, le relazioni in cui esso si pone e realizza sono altrettante società, onde si generano quell'intrecciarsi continuo di motivazioni sociali e quel consolidarsi incessante di organizzazioni, in cui l'Io e l'altro, incontrandosi, danno vita ad unità sempre nuove e caratteristiche.

La società, come motivazione normativa di concreti comportamenti umani, dirompe così e si sostanzia in infiniti centri di organizzazione, fra i quali il rilievo e la preminenza assunti da alcuni di essi ha un significato puramente storico, non già assoluto e categoriale, poichè ciascuno di essi esprime, ad ugual ti-

---

(1) In opposizione a quanto viene affermato dai cosiddetti giuristi puri (cfr. S. ROMANO « *L'ordinamento giuridico* » cit. pag. 35 e segg. « *Corso di diritto costituzionale* » Padova 1982 pag. 1) i quali richiedono, perchè si possa parlare di ordine giuridico, di enti sociali forniti di una struttura anche esteriormente definita, in cui si riduca ad unità la molteplicità degli individui che li compongono.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tolo degli altri, l'essenza sociale dell'uomo. Di qui l'esigenza che tra le varie organizzazioni si instaurino relazioni di collaborazione e di armonia e che nessuna di esse prevalga sulle altre come unità in cui la varietà venga soppressa, come trascendente entità che limiti e costringa dall'esterno la libertà delle manifestazioni sociali. E' evidente pertanto che ciascuna organizzazione, in cui si specifica la socialità, ha diritto di esistere al solo patto che essa esprima un motivo collaborazionistico nei confronti delle altre, quel motivo che, viceversa, non è dato riscontrare allorchè un'associazione sorga e si affermi con finalità contrastanti al libero ed ordinato svolgimento delle altre. In altri termini, i fini particolari di ciascuna associazione non possono mai assumere nella considerazione dei membri la prevalenza nei confronti dei fini della più ampia società, in cui quella è destinata ad operare, nè il sentimento che unisce ad un gruppo determinato può prevalere su quel sentimento più alto che lega all'universale società degli uomini, in cui propriamente consiste il centro e la legge dell'operare umano. Una associazione a delinquere non costituisce una società nel senso chiarito, poichè la sua attività è in contrasto con lo spirito e la finalità dell'uomo, e i suoi componenti, anche se sono riusciti a dar vita ad una organizzazione rigorosamente ordinata, costituiscono un elemento di disgregazione della società e rappresentano la perentoria negazione dell'universale comando giuridico, che impone il rispetto dell'umanità nelle tipiche forme della sua attuale realtà storica (1).

La società non può, dunque, consistere che nella coesistenza concorde di nuclei e di organismi, su ciascuno dei quali incombe, insieme al dovere della sottomissione all'ideale norma della collaborazione di ogni interesse ed aspirazione particolari e, pertanto, dell'assoluto abbandono di ogni esclusivista volontà di dominio, l'obbligo di risolvere legalmente, e cioè in una mediazio-

(1) L'intrinseca giuridicità delle associazioni a delinquere è sostenuta, com'è noto, partendo da premesse diametralmente opposte, dal CROCE: « *Filosofia della pratica* » cit. pag. 315 e dal ROMANO « *L'ordinamento giuridico* » cit. pag. 110. Contro tale asserzione vi è stato un ampio moto di protesta capeggiato dal DEL VECCHIO.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ne da cui sprigioni la superiore legge della giustizia, le eventuali controversie. Legge della società, che vale e s'impone ai particolari gruppi in cui l'attitudine relazionistica degli uomini si sostanzia e si svolge, è pertanto la solidarietà, che non è perciò un fatto, realtà compiuta e realizzata, ma un dover essere, cui, ad ogni momento, i concreti rapporti umani sono chiamati ad adeguarsi.

Tale solidarietà, la cui esigenza è destinata ad imporsi sempre più decisamente, non può esser costituita, per altro da una eguaglianza formale ed astratta, alta, tuttavia, ed incontestabile conquista del liberalismo, mosso dall'energico impulso della speculazione kantiana e rousseauiana, ma deve realizzarsi come sostanziale uguaglianza e perciò come diritto di ciascun uomo non solo al libero svolgimento della sua personalità, ma altresì alle condizioni che, sul piano storico, tale svolgimento rendono possibile.

Verso una tale esigenza sembra essersi orientata la coscienza contemporanea, entro la quale la crisi dei valori tradizionali non potrà risolversi, se si vuole evitare la mortificante conclusione dell'acrisia antiintellettualistica, che è anche antispiritualistica, che coll'avvento di valori più alti. All'intuizione, che, da più lati, erompe — sia pure in una ristretta cerchia di coscienze superiori e profetiche — di una moralità che sia rispetto e positivo slancio di comprensione e di dedizione, occorre adeguare la sistemazione giuridica; il che importa la penetrazione di quella più alta motivazione nell'intimità della coscienza sociale: opera ardua e grandiosa, per cui occorreranno decenni e forse anche secoli, ma il cui coronamento, mentre costituirà titolo di merito di una classe di uomini, in cui la vigoria intellettuale si sarà fusa con la coerenza morale delle azioni, rappresenterà il segno di una società rinnovata sul fondamento dei valori eterni dello spirito (1).

Sin da ora, l'esigenza di una siffatta traduzione politico-giuridica dell'intuizione di una profonda solidarietà, in cui si

---

(1) Cfr. G. Perticone: « *Osserv. sull' esperienza giurid: dell' Occ.* » cit. pag. 203 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

realizzino i nuovi doveri che l'evoluzione della vita sociale ha rivelato ed imposto, appare particolarmente viva ed urgente. Nell'orbita di questa esigenza rientra, anche se non è spesso sorretta dal suo naturale presupposto morale, la necessità di una adeguazione delle condizioni economiche dei soci, di una maggiore giustizia sociale, problema in cui il lato economico è certo secondario, essendo il suo contenuto essenzialmente morale e consistendo nella determinazione e nell'adempimento di quell'assoluta norma di bene, di cui abbiamo trattato nelle pagine precedenti. E' un senso più vigoroso e profondo della personalità che si fa luce, ad una svolta decisiva della storia, e che non può realizzarsi se non in virtù di una rinnovata coscienza dei doveri, convergenti nel fondamentale dovere del lavoro, da cui l'equa conseguenza di una distribuzione di beni, che sia corrispettiva alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto. Ma, se nell'adempimento del dovere del lavoro, si realizza la personalità, consolidando la sua posizione sociale, quel dovere si converte nel diritto al lavoro, nel diritto che ha ogni individuo a realizzare socialmente, universalmente, nell' operoso contributo alla comune causa umana, la sua personalità, e perciò ad entrare in possesso di quel quantitativo di beni, senza di cui il suo svolgimento umano verrebbe impedito o ritardato e la sua capacità collaboratrice soppressa o ridotta. In tal modo l'esigenza economica si salda al suo fondamento morale, promuovendo, attraverso la sua diffusione nella coscienza sociale e la traduzione in comportamenti tipici, l'avvento di corrispondenti ordinamenti giuridici.

Se dall'ambito delle relazioni sociali proprie, sul terreno storico, delle diverse comunità nazionali si trapassa alla considerazione delle relazioni internazionali, il problema del diritto giusto s'impone con urgenza non minore; mentre s'avverte l'esigenza di superare quell'assoluto statualismo in cui sboccò, sul piano dei rapporti interstatuali, l'individualismo liberale.

Nell'ambito della società internazionale, lo statualismo non è meno deprecabile e moralmente riprovevole infatti dell'individualismo nell'ambito della società nazionale. La correlazione con quanto abbiamo dimostrato circa l'esigenza di una più profonda

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

solidarietà fra i singoli è evidente: se lo Stato non è altro che la risultante della vita degli individui su di un piano ampio e storicamente rilevante, il diritto degli Stati, di certi Stati, a condizioni di perequazione materiale nei confronti degli altri — ove tale diritto si fondi sulla coscienza morale dei doveri intenazionali — è pienamente giustificato. Anche qui, dunque, il problema ha carattere spisitamente spirituale e morale, per cui la tesi che pretende imporsi come espressione di una quintessenziale valutazione della realtà storica ed umana, secondo cui le relazioni fra Stati hanno un fondamento strettamente economicistico e, di conseguenza, la regolamentazione delle controversie, quando non sia necessario il ricorso alla forza, deve essere ispirata da un accorto egoismo, rappresenta invece la manifestazione di una infinita povertà spirituale e di una desolante immaturità storica.

Pertanto, qualora l'interesse economico non si saldi al presupposto morale, ma divenga fine a se stesso, è coerente l'illazione circa il comportamento egoistico, epperciò immorale, degli Stati — che non sono entità impersonali ed astratte, ma società di uomini concretamente pensanti ed operanti — che, negando l'universale essenza legislatrice della società e contravvenendo all'imperativo della collaborazione, contribuiscono in tal modo a determinare su piani particolarmente ampî, quel male politico da cui sovente, purtroppo, è ostacolato il morale miglioramento degli uomini e che nessun attivismo storicistico riuscirà mai a giustificare. Come infatti nella sfera delle società nazionali l'assunzione a fine del movente economico determina il disfrenarsi eslege degli individui, la falsa morale borghese di un regno del merito, in cui il più abile e il più fortunato hanno soli diritto di cittadinanza, il regime del privilegio sotto il velo dell'uguaglianza formale dinanzi alla legge, così nell'ambito dei rapporti internazionali esso determina l'avvento delle idolatrie statali, dei deteriori imperialismi, che importano la perentoria negazione di ogni principio di solidarietà sociale: il valore della personalità viene così disconosciuto sui differenti piani della società statuale e della società interstatuale e la politica diventa rispettivamente il mondo dei contrasti ambiziosi e lo strumento per le violente espan--ioni e per le conquiste materiali. Si può concludere, pertanto,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rilevando l'eguaglianza dell'economicismo politico con l'immoralismo e, pertanto, con l'antigiuridicismo; e, si può precisare, per converso, che il problema dell'attuazione del principio sociale si pone, sul piano interno, come problema di una più equa distribuzione delle ricchezze, in quanto mezzo per il libero sviluppo delle persone e il costante incremento dei legami sociali e, sul piano internazionale, come esigenza d'una collaborazione volenterosa e proficua, che, imponendo il riconoscimento ad ogni singolo Stato di un particolare compito nella comune opera per il progresso civile e assicurando i mezzi materiali indispensabili per adempiervi, determini un assetto ordinato — che non significa, beninteso, definito per l'eternità —, in virtù del quale l'umanità si svolga non attraverso il dirompere tumultuoso degli egoismi, ma secondo la legge universale del dovere, principio di effettivo progresso [1].

Messo in questa luce il problema dell'organizzazione sociale e giuridica, si intravede la possibilità della conciliazione, sul moderno orizzonte storico, della libertà e della legge; conciliazione effettiva, in quanto si sostanzia in una peculiare inerenza dell'universale all'individuale, e non verbalistica, come avviene in ogni teoria che concepisca l'universalità come l'immancabile sostegno di ogni manifestazione individuale, disperdendo il genuino ed eterno significato del comportamento morale.

Per questa via più chiaramente si rileva altresì l'erroneità della tesi, sostenuta dal positivismo giuridico, che ravvisa i caratteri della società in qualsiasi organizzazione normativamente fondata e nell'interno della quale si attui una determinata di-

---

(1) È evidente che nessuna dottrina formale del diritto può esprimere un principio di soluzione di questi problemi e che di contro ad esso l'ispirazione deontologica debba assumere, in corrispondenza anche alla profonda crisi dei valori che è caratteristica dell'età presente, un rilievo sempre maggiore. Per altro, gli stessi formalisti sentono l'esigenza di determinare dei piani di maggiore o minore validità intrinseca nell'ambito della giuridicità secondo un criterio necessariamente metagiuridico. Avviene così ad esempio, nel KELSEN con la tesi del primato dell'ordinamento giuridico internazionale. Cfr. « *Les rapports de système entre le droit interne et le droit internationale public* » in « *Académie de droit international* » Recueil des cours 1926, pagg. 299-326.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

stribuzione di poteri, di funzioni ecc. in vista di un fine unitario; tesi che è sostenuta da un concetto troppo ingenuo di società, ed a cui va decisamente opposto quello che determina la società sul fondamento della collaborazione, intesa non già come l'immediata e necessaria manifestazione della sua natura, ma come l'atto di una volontà positivamente rivolta al raggiungimento di una più alta finalità di bene. Realizzare il valore ed il contenuto di questa finalità, ecco l'arduo e suggestivo compito dell'età contemporanea: si tratta cioè d'instaurare la coscienza che la vita ha valore in quanto è incremento morale, affermazione universalmente umana, in modo che le folle che si agitano sotto lo stimolo di interessi immediati si sollevino all'operosa consapevolezza della personalità, in sè e negli altri, e avvertano il valore della cultura, sostenuta da una decisa volontà di bene, considerandola come il più prezioso patrimonio dell'umanità.

La soluzione del problema economico deve pertanto strettamente saldarsi al suo fondamento morale: l'attività economica è mezzo per lo svolgimento morale ed ove essa pretendesse di assurgere a momento autonomo, a categoria spirituale, indipendentemente dal riferimento all'universalità del fine, contraddirebbe alla verace destinazione umana e diverrebbe sinonimo di quell'egoismo che non è mai semplicemente amorale, ma sempre immorale.

Sulla base di una tale concezione della vita sociale, la politica, tecnicamente intesa come attività legislativa, ha il rilevantissimo compito di enucleare e promuovere i motivi propri della giuridicità di un'epoca determinata; e perciò di interpretare le riposte e talora confuse convinzioni e aspirazioni della coscienza sociale, per stabilizzare il rapporto storico fra individualità singole e universalità sociale. La legge, definita come la sorgente formale del diritto, ha pertanto rilievo ed efficacia ove essa si adegui ed esprima il vivo contenuto delle convinzioni sociali, e cioè non nella sua astratta formulazione teorica, ma in quanto azione, volontà autorivelatrice dell'universale coscienza sociale: nelle leggi, cioè, gli individui debbono e possono ritrovare se stessi, esigenze e motivi atteggiantisi nella normalità d'una comune volontà. In conseguenza, la cosidetta sorgente

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

formale del diritto nasce e si fonda sulla sorgente sostanziale; e se, considerata la legge nella sua formulazione estrinseca, essa arresta e comprime il flusso della realtà, in quanto volontà di comando e, mediatamente di autocomando, creazione d'organi, cui è riconosciuta la qualità e la funzione di interpreti e portatori delle convinzioni sociali, essa è elemento concretamente operante sullo svolgimento storico. Essa è il segno che suggella la volontà sociale ed insieme la promotrice d'iniziative e di opere nuove; per suo mezzo, sul piano della giuridicità, la dialettica della vita spirituale si realizza nell'alternativa di manifestazioni imperative di volontà universale, di autocomandi che si obiettivano nella forma dei comandi, e di comandi, che incidendo sulla coscienza sociale, si risolvono in autocomandi: è infatti la volontà, libera ed autonoma, che spontaneamente limitandosi dà vita alla sovranità e all'eteronomia, ed è la volontà sovrana che rifluisce con l'universale doverosità delle sue norme, nell'autonomia delle coscienze (1).

Non v'è volontà quindi che non sia volontà di autobbligarsi, cui l'individualità empirica deve ricondurre i suoi atti per realizzarsi sul piano dell'universalità. Da questa, dal contenuto della legge e dalla sua corrispondenza ad una categoria storica di valori, deriva la diversa portata delle limitazioni e quindi la sostanza del diritto e dei diritti, dell'ordinamento obiettivo e delle facoltà soggettive. Poichè anche quest'ultime, che esprimono la giuridicità storica come « facultas agendi », come pretesa, sono individuate dalla presenza del limite, che si estrinseca nell'obbligo di non spingere la pretesa al di là di quel punto, oltrepassato il quale, il doveroso rispetto per la personalità altrui sarebbe subordinato all'egoistico interesse del soggetto empirico, rendendo palese l'incoerenza e la contradditorietà del

(1) Intesa così la legge, si rivela l'insufficiente fondamento di quell'ampio movimento, che, rivelandone il carattere di sorgente formale del diritto, si è adoperato per contrapporle delle sorgenti sostanziali; si tratta di quel movimento che mosso dall'esigenza di rivalutare il fondamento sociale del diritto ha creduto di poter contrapporre, altresì, in maniera più o meno decisa presso i vari autori, società e Stato. Tra i più cospicui rappresentanti di questo indirizzo sono il GENY, l'HAURIOU, il GUZVITCH.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

comportamento singolo nei confronti dell'universale legge della condotta, contenuta nell'ordinamento giuridico e in cui lo stesso soggetto inadempiente ha riconosciuto la normatività tipica della coscienza. Così, ad esempio, i diritti che il creditore può vantare nei confronti del debitore e le azioni che egli ha la facoltà di promuovere per ottenere l'adempimento delle prestazioni pattuite, ricevono dall'ordinamento giuridico, in cui si compone ed armonizza l'animata volontà dei cittadini, una definizione precisa ed una limitazione inequivocabile. Manifestando la sua adesione al diritto obiettivo, il cittadino s'impegna implicitamente a non trascenderlo, a mantenere le sue pretese entro i limiti da esso stabiliti, contribuendo in tal modo al consolidamento dell'ordine, in cui si sostanzia, sul piano giuridico, il suo dovere di membro della comunità sociale.

VI. — *Originarietà del principio sociale e carattere storico delle sue realizzazioni istituzionali. — Società e Stato.*

La risoluzione del problema del diritto, inteso come giuridicità concreta ed operante — sul fondamento della relazione di individualità ed universalità, di libertà ed autorità — e come immanenza del motivo universale all'individualità del volere, in quanto libero riconoscimento dell'autorità e autolimitazione consapevole in vista del mantenimento della solidarietà e del reciproco rispetto fra le persone, impone di chiarire attraverso quali forme storicamente individuate e in quali istituzioni positivamente determinate possa realizzarsi la compenetrazione tra la legge e le azioni individuali. Si tratta, in altri termini, di considerare il significato e il valore di quelle forme — e di qualcuna fra esse in particolare — in cui concretamente si realizza l'essenziale attitudine umana alla relazione.

L'esperienza, invero, mostra l'individuo membro di svariate associazioni, dalla famiglia alle società commerciali e ai sindacati, da istituzioni culturali e filantropiche agli organismi statuali e alla società internazionale. Ciascuna di queste società appare fondata su di un proprio caratteristico ordinamento giuridico, mosso ad agire in vista di finalità peculiari, con una de-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

terminata disposizione di organi e una tipica distribuzione di funzioni.

Occorre, a un tal proposito, appena ricordare che ciascuna organizzazione, per avere diritto alla qualifica di sociale e giuridica, ha il dovere di esprimere, in una forma che le appartiene particolarmente, l'universale motivo della solidarietà. Una società con scopi delittuosi o comunque tali da contrastare con l'esigenza d'ordine e di collaborazione rompe la forma tipica di equilibrio tra individualità e universalità a vantaggio della prima e risolve la propria attività in un evidente disconoscimento del principio sociale. In base a tale premessa, la varietà degli organismi sociali può spiegarsi come manifestazione delle esigenze individuali, sul piano della giuridicità di un'epoca determinata, allorchè, per il tradursi di nuove intuizioni morali in motivazioni diffuse della coscienza sociale, naturalmente si delinea un moto della volontà per realizzarle in virtù di istituzioni concrete, di organismi operanti, in cui l'attività individuale si completa e si potenzia. Sono questi i periodi di crisi del diritto, allorchè sorge un vitale contrasto tra i vecchi ordinamenti e le corrispondenti dogmatiche, da un lato, e le nuove esigenze giuridiche, sul cui fondamento andranno delineandosi i nuovi sistesmi di principî, dall'altro. Le varie istituzioni nascono per soddisfare a tali esigenze, ed in esse la varietà degli scopi si riconnette, normativamente, alla finalità essenziale di consolidare le nuove motivazioni sociali per una più alta realizzazione della personalità. Ad ogni fase della storia sorgono e si affermano perciò nuovi tipi di associazione, mentre altri — ad esempio, la famiglia — permangono senza pur tuttavia sottrarsi, nel loro contenuto e pertanto nella diversa incidenza interiore, a trasformazioni più o meno profonde (sono evidenti, per esempio, le differenze tra la configurazione giuridica della famiglia romana e della famiglia moderna).

A nuove intuizioni morali seguono, dunque, in una fase di diffusione e di distensione delle prime, nuove convinzioni giudiche e pertanto nuove o rinnovate istituzioni, in corrispondenza alla peculiarità delle attitudini sociali degli uomini, che non potrebbero realizzarsi in forma generica e astratta, ma solo in

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

quanto si volgano al raggiungimento di reali conquiste morali, con mezzi definiti, in cui la personalità si atteggia e si chiarisce in tipiche relazioni sociali.

Le associazioni sorgono pertanto sul fondamento della volontà di solidarizzare in vista di una mediata finalità giuridica, che si sostanzia in una finalità immediata e concreta, in cui convergono due o più voleri individuali.

E' il valore della finalità mediata che consente di qualificare, in primo luogo, come giuridiche o antigiuridiche le diverse specie di organizzazioni ed, in secondo luogo, di valutare storicamente il tipo della giuridicità. Nel passaggio dal secolo scorso, a quello presente l'evoluzione delle finalità sociali è di un'evidente profondità: dall'individualismo liberale, che reca con sè l'eslege predominio delle iniziative individuali, il trionfo capitalistico e la farisaica morale borghese, si trapassa, nel secolo corrente, all'avvento di ordinamenti o, meglio, di regimi, che hanno per motivo determinante la più alta esigenza della subordinazione degli scopi economici alla finalità politica; da cui la necessità di inserire i diversi aggruppamenti nel tessuto unitario della comunità sociale, armonizzando, in guisa più organica ed integrale, l'individualità e la libertà delle associazioni con l'universalità e con l'autorità espresse dall'intero corpo sociale. Per questo, sin dal loro nascere, le nuove associazioni recano il segno della più alta finalità, al cui conseguimento la loro opera sarà diretta, rivelandosi come gli strumenti, storicamente idonei, per la realizzazione di una « personalità » più spiegata.

Così, ad esempio, il moderno sindacalismo tende a superare l'antica visione, ispirata all'egoismo classista, e ad inserirsi in un sistema ampio di rapporti sociali, in cui l'abbandono dei vecchi metodi di ostruzionismo e di violenza e l'apporto di un contributo costruttivo, prima e più che il risultato di precetti legislativi, può e deve essere considerato come l'estrinsecazione di una nuova e più vigorosa coscienza sociale [1]. Così, nel campo dei rapporti internazionali, il doloroso fallimento pratico non

---

[1] Cfr. Del Vecchio. « *Individuo, Stato e corporazione* ». « *Saggi intorno allo Stato* » cit. pag. 141 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

consente di trascurare il valore dei tentativi — espressione di un'esigenza fortemente sentita anche se non preminente sino al punto da imporre doverosamente l'azione collaborativa — compiuti per superare l'atomismo degli Stati e per fondare degli organismi in cui si realizzi l'aspirazione ad una proficua intesa e collaborazione fra le nazioni, sul piano generale politico o su piani parziali, quali quelli economico, culturale e della legislazione sociale.

Tra gl'innumerevoli organismi, in cui la tendenza associativa si concreta e si svolge, una posizione particolarmente cospicua, per l'ampiezza dei rapporti che in sè comprende ed armonizza e per il costante rilievo della sua tradizione storica, ha assunto lo Stato. Di qui il problema dei rapporti fra Stato e Società, Stato e diritto, che è apparso come uno fra i più gravi della filosofia e della teoria generale del diritto. Nei suoi termini più semplici, il problema può proporsi nel modo seguente: costituisce lo Stato, sul fondamento dell'identità fra società e diritto, l'unica ed essenziale posizione ed espressione della società e del diritto, o ne rappresenta, più modestamente, una delle realizzazioni più rilevanti [1].

I dibattiti sono stati ampi e condotti con forti argomentazioni da ambo le parti: mentre da un lato si è considerato lo Stato come lo stesso principio di organizzazione sociale il fattore capace di sottrarre gl' individui ed i gruppi alla sostanziale discordia di relazioni estrinseche e contingenti, dall'altro si è insistito sulla inerenza del principio d'ordine, che il diritto

---

(1) Intorno allo stato della questione citiamo alcuni scritti principali: ORLANDO. « *Recenti indirizzi circa i rapporti fra diritto e Stato* » in « Rivista di diritto pubblico » 1926 P. I; DEL VECCHIO « *Moderne concezioni del diritto,* in « Rivista intern. di filosofia del diritto » 1921. Radbruch « Rechtsphilosophie », III Aufl, 1932 Berlin pagg. 178-184; HAURIOU « *La théorie de l' institution et de la fondation* » in « La cité moderne et les trasformation du droit ». Paris 1925. PERTICONE « *Il diritto e lo Stato* » in Riv. intern. di filosofia del diritto 1929; CESARINI-SFORZA, « *Il diritto dei privati* » in « Riv. italiana per le scienze giuridiche » 1929; PANUNZIO « *La pluralità degli ordinamenti giuridici e l'unità dello Stato* » in « Studi filosofico-giuridici » Modena 1931 vol. II; CURCIO « *Stato e diritto nella recentissima letteratura italiana* » in « Lo Stato » 1931; C. PETRONE « *Stato e diritto* », Roma, 1932.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rappresenta, anche ad organismi sociali diversi dallo Stato, ricorrendo, a tal fine, ad esemplificazioni di vario genere.

E' evidente intanto che un'indagine seria e proficua degli elementi della questione non può essere condotta che su di un piano speculativamente critico, ricercando i motivi teorici che hanno condotto alle opposte conclusioni ed esaminandone il significato e la portata.

La teoria della statualità del diritto rappresenta l'espressione di una data concezione filosofica, di quella visione della realtà, che in essa scorge la sua coerente conseguenza come genuina interpretazione del principio sociale. Prendendo le mosse, infatti, dalla teoria hegeliana, che innalzava lo Stato sul piedistallo della suprema realtà etica, la corrente idealistica ha inteso logicamente lo Stato come l' unità del volere in cui la molteplicità dei voleri empirici si realizza, come l' universalità della coscienza sociale, in cui l' individuità s' invera. Ma, a parte la considerazione che uno Stato cosiffatto non può innalzarsi sull'individuo, identificandosi con l'atto della coscienza che lo realizza, tale dottrina va incontro al noto formalismo ed indifferentismo morale. Se la società che vive nell'universalità espressa dall'atto della coscienza individuale, s'identifica con lo Stato, l'attività di questo, quale che sia, è piena realizzazione sociale e, per l'essenza sociale dello spirito, assoluta spiritualità e moralità. Supremo criterio etico è pertanto l'attualità volitiva dello Stato, che si pone come realtà assoluta (1), ma la cui processualità è, pertanto, necessariamente fittizia e si pone definitivamente come essere da cui esula ogni effettivo dover essere, puro principio formale, che dà pari rilievo ad ogni contenuto.

E' fatto singolare e degno di nota, a riprova della veridicità delle nostre conclusioni, che i risultati cui perviene la teoria considerata non si discostino sostanzialmente da quelli propri della teoria, sostenuta su di un piano strettamente giuridico dall'indirizzo tedesco, il cui rappresentante principale può considerarsi

(1) Cfr. G. Gentile « *Fondamenti di Filosofia del diritto* » cit. G. Gentile « *Il Concetto dello Stato in Hegel* » in « *Nuovi studi di diritto, economia e politica* » 1931. M. Barillari « *L'ideale e il reale nel diritto* »; A. Volpicelli « *Società, Stato e Società di Stati* » in « *Nuovi studi etc,* » 1927.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

lo Jellinek [1]. Secondo la tesi, sostenuta da questi, la società sarebbe originariamente costituita da un puro e semplice rapporto di fatto, dall'esistenza di un potere materiale di comando, cui non si riconnetterebbe alcun originario carattere giuridico. Tale carattere sovraggiungerebbe a quel rapporto col diffondersi ed il consolidarsi dell'idea che un tale stato di fatto abbia un fondamento normativo. Per tale motivo lo Stato, che è l'originario potere d'imperio, rientra, per la doverosità dell'obbedienza che incombe sui sudditi, nell'orbita del diritto; diritto che, evidentemente non può distaccarsi da quella primitiva condizione di supremazia e riposa quindi sull'autoritaria volontà dell'ente supremo, che non incontra altri doveri, nello svolgimento della sua attività, oltre quelli che gli derivano dall'atto della sua autolimitazione.

Da un tal punto di vista la teoria statualistica del diritto si rivela come un modo più o meno coerente e speculativamente fondato di giustificazione storicistica di una determinata forma di Stato, cui resta estranea ogni considerazione che muova da un piano di assolutezza scientifica, oltre che etica.

Alla tesi fondata sul principio della statualità del diritto si è opposta la dottrina che ha identificato il diritto con la società ed ha considerato lo Stato come una specie del genere diritto. Rappresentativa di questo indirizzo è in Italia la teoria del Romano, che si può compendiare col noto aforisma « Ubi societas ibi jus, ubi ius ibi societas ». Senonchè anche questa dottrina, che ha dichiarato di fondarsi sulle manifestazioni positive del fenomeno giuridico e sociale — non riesce invero agevole comprendere che cosa possa rappresentare tale asserita positività — conduce a conseguenze non meno gravi ed aberranti della precedente teoria. La premessa da cui essa muove è la definizione di società come entità individuale, fornita di una propria obiettività ed autonomia e organizzata sul fondamento di una particolare struttura interiore. Il carattere giuridico sarebbe inerente alla stessa organizzazione sociale, considerata nella sua puntuale unità, al suo particolare ordinamento, prescindendo

---

(1) Cfr. JELLINEK *Allgemeine Staatslehre*. Aufl. Berlin, 1921.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dalla sua rilevanza o meno nei confronti di altri ordinamenti. Ed eccoci, per altre vie, ricondotti a conseguenze relativistiche, sul piano sociale e giuridico, analoghe a quelle rilevate a proposito dell'opposta teoria statualistica; e ciò come effetto dell'irrilevanza, ai fini della teoria che qui si considera, di ogni indagine deontologica e della preminenza assunta da una considerazione ingenuamente fenomenologica, che ha condotto a ravvisare la società in qualsivoglia aggruppamento dotato di determinati caratteri estrinseci e ad identificare il diritto con la innumere serie degli ordinamenti positivi.

Nell'ambito del concetto di società, che è per essenza giuridica, rientrano pertanto, ad egual titolo, gli ordinamenti dello Stato, della Chiesa, di un Comune, di un'associazione di beneficenza, e quello di un'associazione a delinquere; poichè la qualifica di antigiuridicità attribuita da ciascuna di tali società, poniamo dello Stato, ad un'altra, un'associazione di delinquenti, avrebbe rilievo unicamente nell'ambito dell'ordinamento della prima, ma non potrebbe menomamente intaccare l'intrinseca giuridicità della seconda.

Di fronte a tali conseguenze si rileva, con assoluta evidenza, che il motivo precipuo che aveva mosso alla formulazione di questa dottrina e che era costituito dalla esigenza di sostituire alla concezione del diritto come norma estrinseca di rapporti interindividuali un nuovo principio del diritto, come espressione di una società organicamente intesa, non può considerarsi soddisfatto: all'atomismo individualistico, infatti, proprio delle teorie che concepivano il diritto come norma estrinseca di rapporti contingenti, viene, in tal modo, a sostituirsi una forma non meno grave e pericolosa di atomismo, quella dei gruppi, tra cui non potrebbe instaurarsi altro ordine che quello contingente e di fatto, determinato da opportunistiche considerazioni e fondato sull'arbitrio di particolari convenzioni (¹).

La precarietà dei risultati, cui perviene tale teoria, inevitabile conseguenza dell'acritica posizione iniziale, è rilevabile dalla preminenza che, nell'innumere serie degli ordinamenti giuridici,

---

(¹) Cfr. A. VOLPICELLI « *S. Romano* » in « *Nuovi studi ecc.* » 1929. Fasc. I-VI.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

è attribuita allo Stato; poichè, se da un lato si asserisce che il rilievo assunto dall'ordinamento giuridico statuale è il risultato di un'evoluzione storica e non esprime affatto la sua identità categoriale col diritto, d'altro lato si è costretti a constatare che lo Stato divide la sua funzione ampiamente ordinativa solo coll'ordinamento della Chiesa e con quello internazionale. Ciò è la più evidente riprova della sproporzione fra le premesse e le conclusioni della dottrina in oggetto e pertanto della incapacità propria della concezione sociale cui essa si riconnette, di tradursi in principio operoso di ordine e di collaborazione, onde la necessità di ritrovare un cosiffatto principio sul piano empirico e casuale dei fatti.

Le due tesi della statualità e della socialità del diritto, da noi esposte nelle loro più classiche formulazioni, pur partendo da punti di vista antitetici, ma appunto per i difetti che le minano dalle fondamenta — formalismo livellatore, da un lato, angusta visione positivistica dall'altro — pervengono a conclusioni sostanzialmente identiche.

Ciò premesso, sembra che la coerente e proficua soluzione del dibattuto problema non possa cogliersi che attraverso una visione deontologica dell'identità tra società e diritto, e cioè della loro essenza tipicamente normativa. La società, cioè, consiste e continuamente si realizza nell'attività dei membri operanti per l'adempimento di un dovere, che è in essi come il motivo profondo dalla loro concreta umanità; per cui, solo a patto di negare se stessi, la loro genuina natura, essi potrebbero disobbedire alla norma sociale, che si esprime nella forma e nel contenuto che sono proprî del diritto, e venir meno al dovere di una determinata solidarietà.

Il diritto, pertanto, per la sua immancabile e atemporale natura, oltre che per la sua storica consistenza, non può realizzarsi in qualsivoglia aggruppamento, ma solamente in quelli, in cui l'universale significato e valore della società è presente come motivo determinante dell'operare. Se, invero, la diversità degli scopi che l'azione umana può proporsi determina la peculiarità delle diverse associazioni, la caratteristica unità della motivazione giuridica le riconduce tutte al centro della collaborazione

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sociale, onde esse giuridicamente rilevano come enucleazioni di quella coscienza giuridica, che è, imperativamente, il sostrato di ogni parziale manifestazione giuridica. Solo da un tal punto di vista e cioè in quanto elementi che ordinatamente si inseriscono nel vasta piano della società, si giustificano le varie società e tra di esse, ad esempio, le cosidette società di lucro. In altri termini, il loro diritto ad una esistenza che non sia di mero fatto, ma normativamente valutabile, è in funzione del loro contributo positivo al mantenimento dell'ordinata convivenza; poichè, ove il motivo di lucro, nella coscienza dei membri, divenisse fine la preminente motivazione economica determinerebbe l'egocentrismo delle volizioni e il disprezzo di ogni legge che non fosse quella, immorale, dell'individuale tornaconto. Fine mediato dell' attività umana, quale si concreta nella varietà degli aggruppamenti sociali — che esprimono nella contingenza delle forme l'essenza sociale dello spirito — è pertanto il mantenimento dell'ordinata convivenza, nell'obbedienza ai precetti che sprigionano dalla coscienza sociale di un determinato periodo storico e cioè nella subordinazione degli individui all'universale legge, di cui è portatrice la società. L'indagine sulla struttura e sulla funzione dello Stato servirà a rendere più chiaro il significato dell'identità tra diritto e società.

VII. — *Lo Stato e la sua funzione. - Stato e società internazionale.*

Nella varietà delle parziali società, in cui si è realizzata la essenziale tendenza umana alla vita di relazione, dalle età più remote ai tempi nostri, attraverso un'alternàtiva di alti e bassi, di splendori e di crisi, un'importanza preminente ha certo assunto lo Stato, segno indubbio di per sè dell'eminente valore da esso rappresentato, come strumento per la realizzazione della giuridicità progrediente con lo sviluppo morale degli uomini. Lo Stato si è manifestato, cioè, come mezzo di pacifica convivenza e garanzia dell'ordinato svolgimento dell'attività dei sudditi, di modo che esso si può considerare, anche allorchè si rivelava come l'espressione esclusiva d'una volontà autoritaria, la personifica-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

zione della legge universale delle coscienze, limitatrice degli arbitrii individuali; di quella legge di cui i sudditi, non ancora assurti alla dignità morale di cittadini, non si riconoscevano i liberi artefici. Per lunghi periodi anche la funzione dello Stato assoluto apparve infatti necessaria, onde esso potè essere invocato come un provvidenziale rimedio contro il dilagare degli egoismi: così, nel Rinascimento, allorchè la potenza dell'individuo si manifestò con straordinario vigore, ma in una direzione angustamente economica, a scapito dell'unità politica, uno Stato forte quale lo auspicò invano il Machiavelli, avrebbe rappresentato indubbiamente un superiore principio d'ordine e di collabozione, sollevando le azioni dei singoli al di sopra del ristretto piano dell'economicità. Per altro verso, ogni qualvolta il senso dello Stato s'indebolì nei cittadini, si assistette al dirompere violento degli egoismi individuali e di gruppo e le basi della convivenza sociale furono minacciate, onde si propugnò il ritorno allo Stato, come ritorno alla coscienza dell'immanenza operosa della legge, al centro di universalità, in cui confluiscono, ordinandosi, le attività individuali. Inteso sempre più decisamente in tal senso, l'evoluzione dello Stato ha coinciso con lo sforzo crescente per rendere intimo alla coscienza dei sudditi il valore universale che lo Stato in sè accoglie, per fare sempre più chiaramente di esso l'attuale autodeterminazione dei componenti la società.

Centro importantissimo della giuridicità e strumento rilevante per l'evoluzione storica della personalità morale, lo Stato non esaurisce però nè il diritto nè la morale: (1) esso è e rimane fedele al suo compito di essere un mezzo, non un fine. Ove s'intenda il fenomeno statale nella sua genuina portata, esso si rivela come una grandiosa realizzazione dello spirito nella sua ascesa faticosa, mentre se lo si considera come diritto positivo, diritto che si pone dallo Stato e nello Stato, si va incontro a gravi difficoltà nella determinazione dei rapporti dell'ordinamento giu-

(1) G. Del Vecchio « *Sulla statualità del diritto* » in « *Riv. intern. di Filosofia del diritto* » 1929; « *Lezioni di Filosofia del diritto* » pag. 270. A. Ravà « *Il diritto come norma tecnica* » 1911 pag. 105. A. Ravà « *Lo Stato come organismo etico* » Roma 1914. A. E. Cammarata « *Contributi ad una critica gnoseologica della giurisprudenza* ». « *I. il Problema del diritto in rapporto al concetto dello Stato* » Roma 1925; « *Il concetto del diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici* » Catania, 1926.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ridico statale con i minori ordinamenti, che esso comprende, da un lato, e con l'ordine più ampio delle nazioni, dall'altro.

Lo Stato non può atteggiarsi, invero, come unità assorbente la molteplicità degli enti minori, se non si vuol pervenire ad una forma di trascendenza super-individualistica; ma deve considerarsi come unità viva ed immanente nella molteplicità, limite consapevole proposto all'attività dei singoli, individui e gruppi, senso dell'ordine e della solidarietà in cui i vari organismi trovano la loro ragione d'essere e di sviluppo. Lo Stato nè trascende, dunque, la molteplicità delle società parziali, nè in esse assolutamente si risolve; ma esso è sempre presente negli aggruppamenti che in sè comprende, come coscienza dell'universale motivo che s'impone e governa i comportamenti economicamente determinati, come senso della trascendenza che storicamente si atteggia e di cui rappresenta una delle espressioni più alte. Ma per questo stesso, lo Stato, lungi dal compendiare ed esprimere l'assoluta realtà morale e giuridica e dal porsi come fine supremo dell'attività umana, rappresenta un mezzo per l'attuazione della finalità più alta, costituita dallo sviluppo morale della personalità: esso è cioè uno degli strumenti che più saldamente sostengono il progresso civile, e, pertanto, rientra come un elemento nella più vasta trama dell'ordine internazionale, che esprime nel più compiuto modo possibile l'universale legge di solidarietà.

Come le singole associazioni s'integrano e si armonizzano nello Stato, così lo Stato s'inserisce infatti nel più vasto ordine degli Stati, ponendosi come sua enucleazione e, perciò, come elemento rappresentativo della molteplicità che ritrova se stesso nella adecisione alla unitaria legge dello spirito (1).

Che la coscienza dello Stato abbia più salde radici che non l'ordine internazionale può essere l'oggetto di una constatazione storica che non infirma la verità del principio, come non lo infirma l'immancabile presenza nello Stato di un potere coattivo, che non si ritrova, almeno con gli stessi caratteri, nell'ordine internazionale. E' invero un principio ormai acquisito che la sal-

---

(1) Cfr. Del Vecchio « *Stato e società degli Stati* » in « Saggi intorno allo Stato » cit. pag. 185 e segg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dezza di un ordinamento, compreso quello statale, non consiste nella sola presenza di organi forniti di mezzi idonei a restaurare l'ordine leso dal contegno di alcuno dei membri. Non il solo timore della coazione è sufficiente a determinare l'obbedienza ai comandi della legge: la validità di un ordinamento è fondata piuttosto sulla volontà dei destinatarî delle sue norme, di ottemperare ad esse, e pertanto sulla spontanea autodeterminazione e autolimitazione dei soggetti. A meno di non voler restaurare il vieto dualismo tra individuo e Stato, società e Stato, sostenendo la distinzione tra l'apporto giuridico - amministrativo degli organi di governo, detentori del potere d'impero e della facoltà costrittiva, e la sfera dei rapporti sociali, non si può fare a meno di asserire che il fondamento del potere, dell'efficacia normativa dell'ordinamento e, come abbiamo rilevato, della stessa coazione è nella volontà dei soci. La facoltà di comminare ed eseguire una sanzione è la proiezione su di un piano oggettivo, istituzionale, della volontà normale dei cittadini. Chi vuole lo Stato vuole, altresì, che vengano assicurate e garantite le condizioni perchè i principî su cui lo Stato si fonda vengano mantenuti e rispettati, riconoscendo perciò la legittimità, anzi la doverosità, degli atti di costrizione che la comunità, statualmente organizzata, potrebbe compiere nei suoi riguardi, nell'ipotesi che i suoi contegni controddicessero a quei principî, a quello « spiritus societatis » di cui si era precedentemente dichiarato fautore. La possibilità della coazione serve pertanto a richiamare la legge alla coscienza dei destinatarî, che, per il fatto stesso della loro posizione sociale, non possono fare a meno di accettarla, di modo che quando essa, verificandosi l'atto di disobbedienza, viene messa in opera dagli organi cui tale compito è affidato, il fine che la società si propone è di restaurare il dominio della legge, di ricondurre i comportamenti individuali al senso della universalità tipizzata storicamente.

Caratteri analoghi a quelli sopra descritti potrebbero assegnarsi alla coazione nell'ordinamento internazionale. E' un problema di carattere tecnico-organizzativo quello dei mezzi in virtù dei quali la coazione potrebbe esercitarsi sui membri della società internazionale; il problema centrale permane, però, quello della

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

inerenza della norma di ordine e di collaborazione internazionale alla coscienza dei suoi destinatari, che sono gli individui statualmente organizzati e, pertanto, quello della formazione di una coscienza internazionale altrettanto salda quanto quella nazionale e statale. A tal fine occorre preliminarmente ribadire il carattere organico dell'ordinamento internazionale; esso non sorge e si esaurisce nei rapporti contrattuali tra i varî Stati, ma è l'immancabile modo di svolgimento storico degli Stati e pertanto degli uomini. E come questi, nell'ambito dello Stato, hanno la facoltà di organizzarsi in minori società, la cui attività ed i cui fini sono legittimi finchè non contraddicano all'attività ed ai fini statali, ugualmente gli Stati sono liberi di determinare tra loro particolari unioni, di stipulare accordi speciali, finchè tali forme di società non pervengano ad intaccare e ad indebolire la compattezza e l'armonia della intera organizzazione internazionale. La norma di diritto internazionale « pacta sunt servanda » riceve così la sua validità dalla struttura stessa della società internazionale, non come semplice obbligo di attenersi ad una specifica manifestazione di volontà, ma come doverosa necessità di continuare ad operare sul terreno naturale in cui è chiamata a svolgersi l'attività degli Stati. Così la formula « pacta sunt servanda » si può tradurre in un imperativo di più esplicito contenuto, di cui sono destinatari gli Stati per il tramite dei loro governi, considerati come i portatori della volontà collettiva dei componenti la comunità statuale: « Ciascuno Stato deve operare, nei rapporti cogli altri Stati, in modo che la sua attività contribuisca a rendere più salda e profonda la solidarietà umana nel piano della società internazionale ».

Il diritto, anche nella sua forma di diritto internazionale, si rivela, quindi, come tipica norma che si compenetra con l'azione, determinandosi ed adeguandosi storicamente al grado di maturità morale e civile raggiunto dall'umano consorzio.

Sul piano della realtà politica s' impone pertanto la condanna dell' aggressione, considerata come aperta violazione dello spirito che deve presiedere alla vita della società internazionale, come svolgimento di quell' attività meramente economica ed egoistica, la cui natura apertamente immorale abbiamo prece-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dentemente chiarito. Ma appare altresì contraria alla socialità internazionale ogni tendenza, per altro verso egoistica ed immorale, a monopolizzare le fonti di ricchezza, disconoscendo conseguentemente quella esigenza di giustizia sociale, ch si pone con non minore urgenza che nell'ambito dei singoli Stati, in quello delle relazioni con gli altri Stati. Il dovere della solidarietà impone l'equa partecipazione degli Stati al godimento delle ricchezze della terra, in proporzione alle loro esigenze e in vista del loro sviluppo civile e quindi il superamento di ogni concezione che esalti o legittimi non solamente la egemonia strettamente politica, caratterizzata dal materiale dominio dello Stato più forte su quello più debole, ma anche l'egemonia economica, poichè, non meno della prima, rendendo difficili le condizioni di vita e di sviluppo di certi Stati, essa ne ostacola e ritarda il progresso civile.

In conclusione, anche sul piano internazionale, i rapporti giuridici fra i soggetti pongono preliminarmente in rilievo l'aspetto del dovere: solo uno Stato, infatti, che rispetta gli accordi conclusi con gli altri Stati e si adopera volenterosamente per la risoluzione pacifica delle eventuali controversie, collaborando in tal modo a rinsaldare le basi della società internazionale e della comunità umana, ha diritto ad un comportamento analogo degli altri Stati nei suoi confronti. Così anche la norma scaturente dalle esigenze del principio sociale sul piano internazionale esprime essenzialmente la doverosità di comportamneti determinati, in virtù della quale ciascun soggetto dell'ordinamento, in cui è viva la coscienza della supremazia del motivo universale della relazione sociale sulla particolarità dei fini individuali, s'inserisce nella società come elemento operoso di collaborazione; mentre, conseguentemente, la società condanna e persegue ogni atteggiamento dei membri, che ostacoli la libera realizzazione della sua destinazione essenziale. L'analogia con quanto avviene ed è universalmente riconosciuto nel campo delle singole società, appare evidente. Perchè la coscienza sociale si ribella, per esempio, al furto? Perchè il furto viene considerato come un attentato ad una delle condizioni che consentono ai membri della società la libera realizzazione del loro compito sociale, la disponibilità dei

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

propri beni. E' la società, invero, che riconosce all'individuo la proprietà come mezzo per l'espansione della sua personalità e, insieme, per l'adempimento dei suoi doveri, tutelandola contro ogni possibile violazione. Non vediamo perchè debba avvenire diversamente nella società internazionale: anche qui ogni Stato ha dei doveri verso la comunità di cui fa parte, doveri che si compendiano nell'obbligo di contribuire allo svolgimento storico e morale dell'umanità. A tal fine ogni singolo Stato deve essere libero di svolgere le sue attitudini e deve pertanto godere di certi diritti che possono considerarsi come le condizioni indispensabili per l'adempimento di quel dovere.

Certo una partecipazione consapevole e volenterosa degli Stati alla vita internazionale, rende necessaria l'applicazione a certi settori della loro vita di norme comuni. E' questo indubbiamente uno dei risultati più rilevanti raggiunti dal progresso delle relazioni tra gli Stati: in questo senso la mèta è rappresentata da una codificazione unitaria, cui i singoli paesi daranno attuazione nei rispettivi territori, rendendo così più intima e diffusa la coscienza del legame che unisce i cittadini dei vari Stati alla comunità internazionale.

Il problema intorno alla statualità o alla socialità del diritto viene in tal modo risolto aderendo alla seconda tesi, ma criticamente intesa. Il diritto è, senza dubbio ormai, norma dell'azione, norma che si compenetra con l'azione, determinandola come motivo immanente, principio, quindi, non formale ed astratto, ma ricco di vivente contenuto sociale. Nella sua accezione più comprensiva esso può intendersi perciò come l'espressione dell'ordine regolatore della vita sociale sul piano di valori e di principî che segnano il grado di civiltà raggiunto dalla comunità umana, nella infinita varietà dei suoi aspetti, tipica rappresentazione, quindi, di quella socialità in cui consiste e da cui dirompe la vita: socialità che si realizza così nel rapporto interindividuale, come nelle innumerevoli associazioni particolari, nello Stato, nella società internazionale, che da quel semplice rapporto si distinguono quantitativamente non già qualitativamente, in quanto condizioni per il raggiungimento di determinati fini umani.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

In questa graduale estensione delle sfere sociali lo Stato rappresenta storicamente un punto fermo, quello in cui l'obbligatorietà della norma, socialmente fondata, si consolida e si obbiettiva in forma di comando, che impone il contenuto tipico delle azioni e garantisce l'obbedienza alle norme in cui consistono i parziali ordinamenti che lo Stato riconosce. In altri termini lo Stato mette, in certo modo, a disposizione degli altri aggruppamenti la sua autorità oltre che la sua forza materiale; non già disinteressatamente, ma in quanto riconosce la rilevanza per i suoi fini, ampiamente sociali, dei minori ordinamenti, tanto da considerarli come elementi di vita e di sviluppo. Ma la posizione e l'atteggiamento dello Stato non annientano l'autonomia dei gruppi, vòlti al raggiungimento di finalità sociali, chè anzi, riconoscendola, lo Stato conferma la coessenzialità della propria vita e di quella delle società minori (¹).

Si può pertanto concludere che il diritto sorge e si fonda in una pluralità di fonti, ciascuna delle quali esprime un peculiare contributo recato all'universale vita della società e tende conseguentemente a consolidarsi in un centro, in un punto di sostegno e di svolgimento. A tale funzione adempie eminentemente lo Stato, poichè in esso l'economicità dei comportamenti dei singoli e dei gruppi viene riscattata, la loro solidarietà integrata e potenziata in una visione panoramica degli interessi della società nazionale, che non sono soltanto economici, ma sopratutto politici e morali, rendendo così possibile il contributo sempre più rilevante dello Stato alla cultura mondiale. Lo Stato non è, pertanto, come lo intese la pubblicistica tedesca, entità metagiuridica che, autolimitandosi, si inserisce e si organizza nel diritto che esso stesso ha prodotto, ma è — non naturalisticamente, ma deontologicamente, — sin dall'origine, giuridicità diffusa, non come fine, ma come mezzo, e perciò qualitativamente sullo stesso piano degli altri ordinamenti e da esso distinto perchè ordinamento più ampio e comprensivo e quindi espressione più compiuta di socialità.

(¹) Cfr. DEL VECCHIO « *Individuo, Stato e corporazione* » in « Saggi intorno allo Stato » cit. pag. 139 e segg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Pertanto, se di autolimitazione si deve parlare non si può intendere altrimenti che come manifestazione spontanea dei soggetti che costituiscono lo Stato, volontà di obbedienza ad una norma che lo Stato rappresenta, a cui devono ricondursi gli svariati contegni dei suoi destinatari; e perciò sostanzialmente analoga a quella in virtù della quale gli Stati, ed in ultima analisi gl'individui, operano secondo un profondo principio di solidarietà nel più ampio campo, espressione eminente dell'umanità, che è la comunità internazionale.

Così dalla premessa sull'essenziale e tipica socialità dello spirito è possibile pervenire alla determinazione dell'organizzazione istituzionale della società umana, sopra un fondamento che, garantendo le condizioni di uno svolgimento libero e vario delle individualità, accentri la volontà e le opere in una deliberata direzione di umana solidarietà e di progresso morale.

Vincenzo Palazzolo

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

POLEMICHE

A proposito del valore giuridico della Carta del Lavoro

La legge del 30 gennaio 1941, n. 14, ha voluto superare, con una manifestazione di volontà del legislatore, tutte le discussioni sul valore giuridico da attribuire alla Carta del Lavoro, documento politico fondamentale del corporativismo fascista che risale al 1927 e fu approvato il 21 aprile di quell'anno dal Gran Consiglio del Fascismo, quando tale organo era soltanto l'organo supremo del Partito e non ancora, come divenne, organo costituzionale dello Stato.

Non è lo scopo di queste note ripetere le argomentazioni che dottrina e giurisprudenza addussero per spiegare, positivamente o negativamente, il valore della Carta al momento della sua emanazione; e soprattutto le teorie che sorsero per giustificare l'indiretta immissione nell'ordinamento giuridico, avvenuta in seguito alla nota legge del 13 dicembre 1928, n. 2832 che autorizzò il Governo ad emanare disposizioni aventi forza di legge per la completa attuazione della Carta. [1].

Si può tuttavia accennare che l'opinione della giurisprudenza si era ormai consolidata nel senso di riconoscere alla Carta il valore di *principi generali del diritto*, almeno per quelle dichiarazioni che avessero un contenuto di norma ed eccettuate quelle che erano state successivamente superate o modificate dalla legislazione speciale in materia corporativa.

---

[1] Per un ampio esame sul valore giuridico della Carta, dal momento della sua emanazione fino ad oggi, con l'esame delle varie teorie sostenute e la bibliografia, vedi il mio recentissimo volume: *Introduzione al diritto corporativo* (I presupposti — L'ordinamento — Le fonti), Editore Giuffrè, Milano, 1941, alle pagg. 137-157.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Dato che l'art. 3 delle preleggi rinviava ai principî generali del diritto ove una controversia non si potesse decidere con una precisa disposizione di legge o facendo ricorso all'analogia, si dedusse che i principî generali della legislazione corporativa erano appunto quelli inseriti, sotto forma di dichiarazioni generali, nella Carta del Lavoro. Questa conclusione poteva rimanere anche in base all'art. 3 delle disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, premesse al nuovo codice civile, anche se l'articolo parla di « principî generali dell'ordinamento giuridico dello Stato », con formula evidentemente più ampia della precedente.

La riforma dei codici aveva accentuato questo carattere della Carta nel collocare i principî di essa fra le fonti delle obbligazioni; onde il riconoscimento legislativo, attuato con la legge del 30 gennaio 1941, ha voluto essere piuttosto una consacrazione definitiva del valore giuridico del documento come complesso di principî generali dell'intero ordinamento giuridico dello Stato: aggiungendosi a questa consacrazione legislativa la proposizione che i principî della Carta, in quanto, appunto, principî generali dell'ordinamento giuridico, « danno il criterio direttivo nell'interpretazione e nell'applicazione della legge ». Ciò vuol dire — come afferma la Relazione ministeriale — che « l'autorità della Carta del Lavoro, Statuto fondamentale della nostra Rivoluzione fascista e corporativa, deve ispirare e sostenere tutta la compagine del diritto positivo italiano, così nel presente come nell'avvenire. Essa deve costituire il criterio interpretativo della legge, così da imprimere un carattere organico ed unitario a tutto l'ordinamento giuridico ».

Con la legge del 1941 e la precisazione della Relazione è quindi stabilito un nesso logico tra la disposizione dell'art. 3 delle preleggi e i principî della Carta del lavoro: quando una controversia non si può decidere con una precisa disposizione di legge oppure facendo ricorso all'analogia, si ricorrerà ai principî generali dell'ordinamento giuridico, cioè ai principî della Carta del lavoro.

Ma a questo punto sorge un dubbio: se è vero che la Carta è, nell'attuale ordinamento positivo, collocata « sopra alla legge, come ispiratrice delle leggi presenti e future e come guida nell'interpretazione e nell'applicazione delle leggi », meraviglia che molte disposizioni della Carta siano oggi in contrasto netto con norme di diritto positivo, con-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

trasto che non è dovuto al mancato adeguarsi della legislazione ai prinpî della Carta, ma piuttosto al fenomeno inverso, cioè al superamento di tali principî e all'accoglimento di norme legislative fissanti principî nuovi, spesso diversi, talora addirittura contrastanti coi principî contenuti nella Carta.

Ecco allora che il dubbio si precisa con una considerazione di opportunità, non meramente formale, ma logica e sostanziale: non sarebbe stato più conveniente rivedere il testo della Carta del Lavoro, anzichè dichiararne un valore giuridico che non è tale per tutte le sue dichiarazioni?

All'obiezione, già prospettata fugacemente nella stessa Relazione ministeriale, si è risposto spostando i termini della questione col dire che non è affatto intenzione del legislatore di abrogare queste leggi successive per attribuire forza legislativa a quelle dichiarazioni nel loro testo originario. Ciò equivale a dire che tali dichiarazioni *non costituiscono principî generali*, essendo state superate da norme positive successive. E che queste norme successive non siano poche o riflettano punti secondarî basterebbe, a provarlo, citare tutti i casi di discordanza tra i principî della Carta e le leggi speciali che ne hanno modificato il contenuto.

Basterebbe citare, ad esempio, la dichiarazione VI, ultimo comma, che attribuisce alle corporazioni un potere di dettare norme « sul coordinamento della produzione », avendone ricevuto « i necessari poteri dalle associazioni collegate », mentre la legge sulle corporazioni del 1934 estende il potere normativo corporativo e lo condiziona alla richiesta di una sola associazione o alla proposta del Ministro competente e il R. D. L. 18 aprile 1935 fa partecipe anche il Consiglio Nazionale delle corporazioni (che la Carta neppure menziona) alla funzione normativa corporativa, col potere di emendamento sulle norme delle corporazioni. Inoltre ricordiamo la dichiarazione XI, secondo e terzo comma, laddove attribuisce un potere di guida e controllo alle associazioni sindacali superiori nei confronti di quelle inferiori nella stipulazione del contratto collettivo ed una facoltà sostitutiva che attualmente più non esiste; e stabilisce la nullità del contratto collettivo senza il contenuto prescritto, mentre la legge non stabilisce che il rifiuto di pubblicazione.

Ancora: la dichiarazione XXIII determina la composizione degli

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

uffici di collocamento, uffici di Stato, « a base paritetica » e posti « sotto il controllo degli organi corporativi », mentre attualmente gli uffici di collocamento sono organi periferici delle associazioni sindacali di lavoratori e quindi non solo non più organi dello Stato, ma neppure organi « a base paritetica »; inoltre, la stessa dichiarazione attribuisce al datore di lavoro « facoltà di scelta nell'ambito degli iscritti agli elenchi » dei lavoratori disoccupati, mentre attualmente il principio generale accolto dal R. D. L. 21 dicembre 1938 è inverso ed è quello della richiesta numerica, vale a dire dell'abolizione, tranne eccezioni stabilite con decreti ministeriali, della facoltà di scelta da parte del datore di lavoro. Anche i criteri preferenziali di scelta negli elenchi sono oggi diversi da quelli predisposti dalla dichiarazione XXIII della Carta.

La vigilanza che la Carta affida agli organi corporativi in materia di infortuni e di polizia del lavoro non è da essi esercitata, bensì da un organo burocratico del Ministero delle corporazioni; il principio del concorso bilaterale al contributo per le assicurazioni, non è attuato in materia di infortuni sul lavoro in cui tale contributo grava esclusivamente sul datore di lavoro e non sul lavoratore; il principio del divieto di delega delle funzioni di assistenza delle associazioni sindacali ad altri enti, sancito alla dichiarazione XXIX, è superato dalle vigenti disposizioni che affidano al Patronato per l'assistenza sociale quelle funzioni che la Carta attribuisce alle sole associazioni e vieta anzi di delegare. E gli esempi potrebbero continuare.

Ciò premesso, sembra veramente opportuno affermare con autorità di legislatore, che un certo principio della Carta è un principio dell'ordinamento giuridico, quando esso principio è contraddetto non in una disposizione eccezionale, bensì nella disciplina completa di una data materia o di un determinato istituto, per il quale il principio stesso è stato affermato?

Non sembra questa una pericolosa contraddizione in termini? Non è evidente che una volta che il legislatore ha voluto abbandonare la regola tradizionale, secondo la quale i principî generali debbono trarsi, con l'interpretazione, dal complesso delle disposizioni del diritto positivo, per sostituirvi quella di formulazioni generali che « danno il criterio direttivo per l'interpretazione e per l'applicazione della legge », non è evidente, mi sembra, che questa nuova regola presuppone — almeno inizialmente — una coincidenza tra i principî formulati e norme

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di legge? Non è evidente che seguire un criterio diverso può dar luogo a gravi inconvenienti sia in sede di interpretazione di norme giuridiche, sia in sede di stipulazione di contratti collettivi o di atti delle associazioni sindacali?

E tutto ciò per quale ragione? Forse per affrettare il lavoro di codificazione? Forse per non modificare lo storico documento emanato dal supremo organo del Partito? Non lo sappiamo.

Ma sappiamo che se la Rivoluzione fascista è *fascista* perchè è « *continua* » ed non immobile, anche alcuni principî da essa formulati in un primo tempo nella Carta del lavoro possono essere superati, modificati, abrogati o sostituiti. Anzi, lo sono già stati, e lo debbono: e questo è proprio il presupposto dell'attuale criterio che il legislatore ha prescelto e a cui deve attenersi, a meno di non rassegnarsi a vedere una fatale discordanza tra principî formulati e pratica attuazione, che si risolverebbe, in definitiva, nella negazione stessa di qualsiasi valore di quei principî sui quali vuol basare tutto il sistema del nostro ordinamento giuridico.

Giuliano Mazzoni

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

RASSEGNA DI DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

Complessivamente considerata, la produzione scientifica nell'anno 1940 in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale, dimostra facilmente come questa materia vada sempre più richiamando l'attenzione degli studiosi, anche con opere generali o di carattere monografico, alle quali si limita questa Rassegna, prescindendo dai numerosi articoli speciali e note alla giurisprudenza, che ricorrono con particolare frequenza, soprattutto nelle riviste dedicate agli studi corporativi.

Prendendo anzitutto in esame le opere di carattere generale e, quindi, necessariamente istituzionale, va subito rilevato in esse quella eterogeneità nella terminologia e quella diversità nel contenuto sostanziale, che rappresenta uno degli elementi caratteristici, allo stato attuale del nostro ordinamento e della nostra dottrina, per la materia presentemente in considerazione.

Nei *Principî di diritto del lavoro* (Bocca, Milano 1940), Giuseppe La Loggia considera il diritto del lavoro nel suo significato vero e proprio di ordinamento che ha lo scopo di disciplinare i rapporti contrattuali di lavoro subordinato, e lo distingue sia dal diritto corporativo che dalla legislazione sociale, per la quale egli propone, come preferibile, la denominazione di diritto delle assicurazioni sociali o della previdenza sociale, individuando poi « una zona di confine » fra il diritto del lavoro e il diritto della previdenza sociale, corrispondente a un « diritto infortunistico », poichè la legislazione in materia di assicurazione infortuni partecipa a caratteristiche dell'uno e dell'altro ordinamento. L'A., dopo una parte introduttiva sul diritto del lavoro

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

in generale, tratta delle sue fonti e quindi del contratto individuale di lavoro, considerato nella sua formazione, nei suoi effetti e nella sua estinzione; la pubblicazione si chiude con un capitolo dedicato all'aspetto processuale dell'ordinamento, ossia alle controversie individuali del lavoro.

Anche nelle sue lezioni di *Diritto corporativo e del lavoro* (Cedam, Padova 1940) Pompeo Corso tratta distintamente dal diritto corporativo il diritto del lavoro, che egli considera come « quel ramo dell'ordinamento giuridico che disciplina il rapporto individuale di lavoro in un'azienda privata »: data una tale definizione, che senza dubbio si riferisce ai rapporti contrattuali di lavoro che si svolgono entro l'impresa, ossia ai rapporti di lavoro subordinato, non dovrebbero esser annoverate tra le fonti del diritto del lavoro le tariffe e i regolamenti professionali (pag. 444), i quali si riferiscono, come è noto, a rapporti di lavoro autonomo. La trattazione segue lo schema della formazione, degli effetti e dell'estinzione del contratto di lavoro, e si chiude con alcuni cenni alla tutela processuale.

In altre opere di carattere generale pubblicate nel 1940, gli Autori hanno seguito un indirizzo diverso da quello adottato dal La Loggia e dal Corso, in quanto non si è visto nel diritto del lavoro un ordinamento che regola obiettivamente un determinato rapporto contrattuale, e nel quale il fine di tutela del lavoratore è soprattutto realizzato con la normale derogabilità, per condizioni a lui più favorevoli, di norme originariamente imperative, ma si è portato soprattutto l'accento sul fine assistenziale a favore del lavoratore, mettendo in seconda linea i rapporti contrattuali dei quali il lavoratore, in quanto tale, viene ad essere titolare, e i diritti e gli obblighi che ne derivano.

La denominazione adottata dal Grechi, dal Barile e dal Gaetano è quella di « legislazione sociale del lavoro »; denominazione che troviamo adoperata dal Borsi, sin dal 1936 (*Elementi di legislazione sociale del lavoro*, 1ª ediz., Zanichelli, Bologna 1936), per indicare esclusivamente la parte pubblicistica della legislazione del lavoro.

Nelle *Istituzioni di legislazione sociale del lavoro* (Noccioli, Empoli 1940) di Aldo Grechi e Vincenzo Barile, la legislazione sociale è definita (pag. 10) come « il complesso delle provvidenze adottate dallo Stato per la tutela del lavoro delle classi lavoratrici », di modo che essa viene ad essere costituita « da un sistema di leggi speciali protet-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tive dei lavoratori », ammettendo in seguito (pag. 29) la distinzione della legislazione sociale dal diritto del lavoro. Dopo aver trattato dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali e delle altre iniziative per la previdenza e l'assistenza sociale, gli autori dedicano un'ultima parte a « le limitazioni del lavoro », comprendendo sotto questa denominazione « quelle provvidenze che mirano a garantire il lavoratore, avuto riguardo alla sua età o al suo sesso ovvero alla durata del suo lavoro, sicchè, contenendo entro questi limiti l'umana fatica, questa sia adeguata tanto alle condizioni fisiche che alle esigenze, morali, sociali e politiche di chi deve sostenerla ». Ora, mi sembra che le suddette garanzie a favore del lavoratore rientrino più nell'ambito del diritto del lavoro che in quello della legislazione sociale, in quanto si tratta di provvedimenti legislativi che disciplinano situazioni nelle quali lavoratori e datori di lavoro si vengono a trovare in quanto si propongono la stipulazione di un contratto di lavoro, o in quanto tale contratto essi hanno effettivamente stipulato e devono quindi provvedere alla sua esecuzione.

Nello stesso senso si può citare il *Manuale di legislazione sociale del lavoro* (Foro italiano, Roma 1440) di G. Paolo Gaetano; manuale avente, per espressa dichiarazione dello stesso A., uno scopo prevalentemente pratico, quale quello di raccogliere e di coordinare le numerose e spesso frammentarie disposizioni legislative e regolamentari attraverso le quali si perfeziona la disciplina del contratto di lavoro. Nella introduzione l'A. sostiene che dal campo della legislazione del lavoro esulano, tanto, da un lato, la disciplina del contratto di lavoro, quanto, dall'altro, tutte quelle « specie di assistenza » che formano oggetto delle varie leggi in materia di assicurazione contro gli infortuni e in generale in materia di assicurazioni sociali: la ragione addotta dall'A. per questa esclusione non sembra troppo convincente, dato che essa si riferisce alla circostanza che si tratta di « istituti i quali hanno ormai raggiunto una tale maturità di elaborazione da far loro acquistare una individualità distinta ». La legislazione del lavoro verrebbe quindi a limitarsi al complesso delle disposizioni « aventi per oggetto la protezione del lavoratore contro i pericoli ai quali la sua salute è esposta per ragione del lavoro »: sono infatti esposti i provvedimenti legislativi sull'igiene del lavoro e la prevenzione infortuni, sull'orario di lavoro e sul riposo settimanale e festivo (non si capisce bene perchè l'A. parli anche

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

degli assegni familiari, dato che ormai essi hanno da tempo un ordinamento autonomo rispetto a quello dell'orario di lavoro), sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulla protezione della maternità delle lavoratrici, sugli uffici di collocamento e sul libretto di lavoro.

* * *

Tra le opere di carattere monografico pubblicate, in materia di diritto del lavoro, durante il 1940, merita particolare segnalazione quella di Giorgio Ardau su *I poteri discrezionali dell'imprenditore nel rapporto di lavoro* (Giuffrè, Milano 1940), nella quale l'A. si propone di indagare se esistano, quali fonti e limiti abbiano e di quale natura si rivelino i poteri discrezionali che l'imprenditore può esercitare nei confronti dei propri subordinati.

La tesi sostenuta dall'A. è che (pag. 33) l'esercizio legittimo dei poteri discrezionali costituisce per i dipendenti che ne sono oggetto, una norma obiettiva creatrice di obblighi, poichè (pagg. 61-62) l'attribuzione di poteri discrezionali non proviene all'imprenditore dalla stipulazione di rapporti contrattuali, ma dal fatto medesimo della costituzione aziendale. Tali affermazioni portano necessariamente l'A. a distinguere, nell'azienda, due ordini di rapporti, l'uno contrattuale e privatistico, in cui l'imprenditore figura nella veste di datore di lavoro, e l'altro extracontrattuale e pubblicistico, in cui l'imprenditore appare nella sua qualità di gerarca dell'azienda. Questa tesi — che richiama il concetto del *Betriebsführer* dell'azienda nazionalsocialista, recentemente accolto anche nell'ordinamento nazionalsindacalista spagnolo, e del quale troviamo qualche eco, sia pure del tutto formale, nel nostro Libro del Lavoro del futuro Codice civile — non sembra tuttavia consona a quello che risulta essere l'attuale ordinamento italiano. Nel nostro diritto positivo i rapporti tra il datore di lavoro e i suoi dipendenti sono sempre ed unicamente regolati da un contratto, il contratto individuale di lavoro, e tale regime vale anche per il potere gerarchico dell'imprenditore. L'incidenza dell'interesse generale per una efficiente organizzazione ed attività dell'azienda, che nell'ordinamento corporativo è stata particolarmente valorizzata, (e più ancora sarà valorizzata con l'entrata in vigore del nuovo Codice: vedi art. 33 e segg. del Libro del Lavoro), non sembra tuttavia sufficiente ad alterare la natura dei rapporti che si svol-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gono entro l'azienda, rapporti che, come dimostra anche la nostra futura codificazione, sono e rimangono nel campo del diritto privato.

L'A. esamina in seguito i poteri discrezionali dell'imprenditore nella costituzione, nello svolgimento e nella risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, e conclude con alcune interessanti considerazioni di carattere politico sulla opportunità di conservare, anche *de jure condendo*, l'iniziativa privata libera e la responsabilità dell'imprenditore di fronte allo Stato, quali elementi di reciproca integrazione, e che assicurano all'azione corporativa i migliori risultati.

Di carattere e a finalità prevalentemente pratiche è la pubblicazione *Legislazione e regolamenti portuali* (*Il diritto portuale corporativo*) (Bietti, Milano 1940) di Luigi Parini, nella quale sono riunite e commentate tutte le norme regolanti i servizi portuali, con particolare riguardo del Consorzio autonomo del porto di Genova. La parte introduttiva presenta un certo interesse anche dal punto di vista scientifico, in quanto l'A. si propone di delineare i principî del diritto portuale corporativo, che esso definisce come « il complesso delle norme che regolano i rapporti tra le persone e le cose operanti nell'ambito dei porti », sostenendone l'autonomia, e chiarendone in seguito i rapporti tanto con il diritto comune quanto con il diritto corporativo.

* * *

Passando dal diritto del lavoro alla legislazione sociale, considerata soprattutto come il complesso delle disposizioni in materia di previdenza e assistenza sociale, desideriamo anzitutto segnalare la pubblicazione di Riccardo Del Giudice su *Le assicurazioni sociali* (Collana di studi de « L'Assistenza sociale », edita dal Patronato nazionale per l'assistenza sociale, Roma 1940), la quale consiste in una raccolta di articoli che trattano vari interessanti argomenti in materia di previdenza sociale. Così, per esempio, i rapporti tra assicurazione sociale ed assicurazione privata sono chiaramente delineati, e, pur riconoscendo la derivazione storica delle assicurazioni sociali dalle assicurazioni private e gli elementi comuni alle due forme di assicurazione, è decisamente affermato ed illustrato come, a differenza del rapporto di assicurazione privata regolato da un contratto e nel quale prevale la volontà dei singoli interessati, il rapporto di assicurazione sociale è rapporto

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

eminentemente pubblicistico, in virtù del quale enti pubblici attuano prestazioni assistenziali a favore dei lavoratori, condizionate al verificarsi di determinate circostanze e in particolare al versamento di determinati contributi. Seguono alcuni notevoli studi sulle assicurazioni sociali in Italia prima del Fascismo, sulle assicurazioni sociali nella concezione e nella prassi del Fascismo, e sulla riforma fascista della previdenza sociale. La pubblicazione porta in Appendice un'articolo « Per l'unificazione dei contributi sociali », relativo all'iniziativa presa dal Ministro delle Corporazioni e discussa davanti al Comitato corporativo centrale, relativa al complesso problema dell'unificazione dei contributi corrisposti dalle categorie produttrici per l'assistenza e la previdenza sociale e per gli altri titoli.

Numerose risultano le pubblicazioni sull'assicurazione infortuni e malattie professionali, tra le quali, per esempio, quella di DOMENICO COLOZZA su *La legislazione infortunistica* (Giuffrè, Milano 1940), di carattere prevalentemente esegetico, ma con un accurato esame delle varie questioni, sia dal punto di vista giuridico che da quello pratico: il lavoro si chiude con l'esposizione del regolamento processuale delle controversie in tema di assicurazioni sociali, quale è stabilito dal nuovo Codice di procedura civile.

Il grosso volume su *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura e contro le malattie professionali* (Cappelli, Bologna 1940) di SALVATORE DIEZ è opera di uno dei più competenti cultori della materia infortunistica, quale può essere un medico cui non manca una seria preparazione e competenza giuridica. L'opera è divisa in dieci parti, e ognuna di esse è suddivisa in vari capitoli: particolare interesse presenta la trattazione delle origini e dello sviluppo delle leggi di assicurazione contro i rischi del lavoro e del fondamento giuridico di esse (teoria del rischio professionale), la determinazione del concetto di infortunio risarcibile, considerato particolarmente nei suoi estremi costitutivi (causa violenta e occasione di lavoro), la descrizione delle varie prestazioni previste in caso di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, l'esame della valutazione delle varie inabilità e dei metodi per effettuarla, con speciale riguardo alla valutazione delle lesioni non tariffate.

Diverse sono le caratteristiche e le qualità del volume di ROBERTO ROBERTI su *L'assicurazione malattia a favore dei lavoratori* (Utet, To-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

rino 1940), nel quale i problemi connessi alle varie forme di assicurazione sociale sono esaminati, non tanto dal lato tecnico e scientifico., quanto dal lato sindacale e sociale: l'A. considera infatti il problema dell'assistenza malattie a favore dei lavoratori come problema essenzialmente politico, soprattutto per la natura dei rapporti sociali ai quali esso viene a riferirsi. Rilevate alcune deficienze dell'attuale ordinamento in materia di assicurazione malattia, l'A., dopo aver riconosciuto come necessario che l'iniziativa e la gestione delle mutue spettino alle associazioni sindacali, non giudica opportuno che la gestione si svolga attraverso un numero di Federazioni corrispondente alle Confederazioni nazionali, e propone la riduzione delle formazioni mutualistiche a tre, in relazione alle tre grandi categorie (agricoltura, industria e commercio) di lavoratori che hanno esigenze diverse, e l'istituzione di un organo unitario d'attività assistenziale alla periferia, a cui dovrebbe corrispondere, al centro, un Comitato corporativo di coordinamento e di vigilanza.

Luisa Riva Sanseverino

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

RECENSIONI

PERTICONE G., *Linee di storia del Socialismo.* 1941-XIX, p. 351. Istituto per gli studi di politica internazionale, Milano.

A poco più di un anno dalla pubblicazione di una apprezzata « Storia del comunismo » Giacomo Perticone, forte di una severa preparazione culturale, storica, filosofica, giuridica, politica, e di uno spirito critico equo ed acuto, ha licenziato un volume: « Linee di storia del Socialismo » che, nella sobrietà stessa del titolo, indica l'azione di termini propostasi dall'A., nel suo studio e vieta al lettore di esigere più di quanto, l'A. medesimo ha realmente voluto esporre ed illustrare. Un quesito immediato, riguarda la distinzione fra « Comunismo » e « Socialismo », capace di permettere due separati svolgimenti, senza troppe interferenze.

Il « Comunismo » si prospetta da un lato come tappa definitiva del pensiero e del movimento socialista, e sotto tale profilo, sarebbe un capitolo di questo, ma dall'altro, si prospetta, per lo spirito intimo che lo contraddistingue ed il suo perenne affacciarsi nei secoli, più ampio del socialismo che si muterebbe, esso, in una parte del processo comunista, considerato nel suo cammino lineare, quanto nelle deviazioni ed anche nelle contraffazioni.

Superare il bivio e prendere la via giusta non si palesa facile, mentre collocare il comunismo sotto l'insegna del socialismo, o viceversa, può esporre al pericolo di mettere insieme un faticoso zibaldone, sempre che non si vogliano escludere, in maniera assoluta, quei moti, quelle concezioni, e quegli eventi, che sono vincolati al socialismo ed al comunismo, anche se sfuggono o contraddicono ai loro principi essenziali ed alla loro marcia diritta.

Il Perticone che, perfettamente informato della posizione del so-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cialismo nel comunismo e del comunismo nel socialismo, non soffre in proposito delle amnesie, ha voluto appunto riconoscere, scrivendo una storia del socialismo, distinta dalla storia precedente del comunismo, che la loro parentela non si risolve in identità.

Il fatto « comunismo » più antico e più profondo, del fatto « socialismo » ha una sagoma speciale ed ha attinto nel tempo l'essere suo, da stati sentimentali, e da circostanze storiche che lo differenziano dal socialismo, sorto quale costruzione teorica e successiva attività pratica, dall'analisi integrale della società, che collocando bensì nel « comunismo » la sua estrema logica ratio, prevede e non respinge per principio, sul terreno tattico, la maggiore varietà di atteggiamenti e di esperimenti sociali rivolti al suo progressivo attuarsi, suscitando parzali adesioni, confluenze e diramazioni di gruppi politici che arrivano talora ad intitolarsi, grosso modo, dal socialismo, se anche possono mirare ed esplicitamente mirano, in concreto, a ritardarne od impedirne la conclusione comunistica.

Scelta la via delle « due storie » colla consapevolezza dei loro legami, e quindi della difficoltà di sciogliersi dal loro assoluto intreccio, il Perticone si è trovato dinnanzi alla necessità di stabilire con chiarezza i caratteri discretivi delle due vie, cioè dinnanzi ad un problema indubbiamente di soluzione delicatissima. Non oserei affermare che l'obbietto rispettivo delle due storie balzi bene individuato nell'opera del Nostro, cosicchè il lettore trovi sempre in esse il filo d'Arianna per orizzontarsi nel dedalo comunista-socialista, e su tale punto mi auguro che, in una ulteriore edizione dei due libri, il Perticone sia più esplicito, giustificando, in toto, la ripartizione, in due branche, della storia di quella aspirazione comunista su cui riposano in sostanza comunismo e socialismo.

L'oscurità (la relativa oscurità) si riferisce quasi esclusivamente alla storia del comunismo, poichè l'altra, più vicina a noi, viene definita dalla dottrina e dagli eventi con inquadramento assai netto.

Nella densa premessa di questa seconda storia si traccia in una — che chiamerò sintesi a priori — la fisionomia complessa del socialismo, idea e movimento, segnandosi un binario che serve da guida e da freno, a scanso di deviazioni e confusioni. Cito testualmente: « Socialismo vuol dire partito, movimento fede, orientati verso la trasformazione rivoluzionaria della società, sulla base della collettivizzazione dei

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mezzi di produzione, dell'eguale diritto al lavoro e al prodotto integrale di esso: il che significa la trasformazione di tutti i sistemi storici di economia, di politica, di morale.

Una tale indicazione, appena sufficiente ad introdurci in questo mondo di idee e nella trama dei fatti genericamente designati come socialisti, può convenire però tanto al riformismo e all'utopismo illuministico o sentimentale dei secoli XVII e XVIII, quanto ai movimenti operai organizzati dal chartismo in una vera guerra di classi, alla agitazione mutualistica, marxista, sindacalista, che si spiega ora in nome della scienza e della coscienza morale e religiosa, ora in nome di una esigenza e di una legge economica e storica, nel corso del secolo XIX ».

« .... la trasformazione rivoluzionaria, su cui fanno leva le diverse forme di socialismo, comprende tanto il « colpo di mano » blanquista, quanto la presa di possesso delle istituzioni borghesi per mezzo della scheda elettorale, tanto l'associazione segreta e la tattica cospiratoria, quanto la propaganda parlamentare, tanto l'iniziativa di gruppi di enti sub-collettivi, quanto l'azione decisa e sovrana dello Stato democratico.

Su questo problema di metodo, non si impianta però una distinzione sistematica, ma solo una suddivisione interna, per correnti tutte comprese nel sistema. Secondo la distinzione terminologica, il socialismo si distacca, a destra dalla democrazia liberale e dal radicalismo agnostico; a sinistra, dal comunismo e dall'anarchismo. La democrazia socialista e il radicalismo socialista entrano, naturalmente, nel nostro piano; come vi entrano dottrine e movimenti dichiaratamente o prevalantemente apolitici, cioè morali od economici, p. es.: il collettivismo, il solidarismo, il sindacalismo etc. Secondo le classificazioni interne, il socialismo si distingue poi in rivoli e correnti; specificati nel programma e nel metodo, che vanno dal riformismo e dal collaborazionismo sia pure provvisorio, al rivoluzionarismo intransigente e alla dittatura di classe.

Sembra dunque evidente che in una storia del socialismo deve trovarsi la narrazione degli sforzi compiuti per realizzare la trasformazione rivoluzionaria della società in un regime di proprietà collettiva di mezzi di produzione, e l'esposizione delle dottrine svolte a sostegno di questi programmi d'azione politica ed economica ».

Questo il programma schematico lasciate fuori « le storie e le vi-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cende di partiti, di gruppi, di dottrine nazionali, che entrano legittimamente nelle ricostruzioni monografiche e nelle storie particolari di singole comunità e paesi ».

L'introduzione è dedicata al « socialismo antico e medioevale » utilizzandosi all'uopo, per il correre parallelo del socialismo e del comunismo quanto in proposito l'A. ha scritto nella « Storia del comunismo ».

Seguono dieci capitoli che contemplano:

I. Le basi del socialismo moderno. Utopisti riformatori filantropi; II. Il Socialismo « scientifico »; III. La prima internazionale; IV. Il Socialismo cristiano; V. Il Socialismo di Stato; VI. I partiti socialisti nazionali; VII. La seconda Internazionale; VIII La terza Internazionale; IX. La crisi del Socialismo contemporaneo; X. Socialismo e nazionalsocialismo.

La storia del socialismo si snoda, nelle pagine del Perticone, ordinata e suggestiva, animandosi i dati di fatto con sagaci commenti ed interpretazioni, tanto da ottenersi un'ampia e limpida visione di quello che è, forse, il più agitato quesito dei nostri giorni e la più ansiosa attesa dell'avvenire.

Il socialismo, pensiero ed azione è veduto con occhio sicuro e sereno, e se non tutte le nostre domande ricevono risposta, gli elementi per cercarla ed avviarla al nostro desiderio di sapere e di capire, sono forniti in abbondanza e con scrupolosa obbiettività.

Per i capitoli sulla prima e terza internazionale, vale l'osservazione fatta a riguardo della introduzione, posto anche qui il mescolarsi del socialismo e del comunismo.

In tutta la trattazione si riproducono largamente brani di scritti e sopratutto programmi, manifesti di partiti, di congressi ecc., che scolpiscono i punti più salienti del socialismo dottrina, e le fasi della sua vita di battaglia, evitandosi riassunti parziali anche involontariamente partigiani, e di ciò va data lode, pur se talvolta la trattazione si appesantisca.

Molti documenti sono difficili a trovarsi e la loro riunione concede opportuni raffronti e valutazioni personali non legati alla opinione, comunque valida, dello storico.

Non posso naturalmente, indugiarmi sui singoli temi, gli uni e gli altri, secondo i punti di vista di preminente interesse, e mi limito quin-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

di a brevissime riflessioni staccate di semplice richiamo sulla struttura e sulla intonazione dell'intero lavoro.

Sono così da segnalare le pagine sul socialismo scientifico, spirito e fulcro de l « Socialismo »; sul socialismo cristiano, in linea dommatica antisocialista, ma pieno spiritualmente di umanità connaturata al socialismo; sul socialismo di Stato, nemico delle soluzioni decisamente socialiste e spesso, in molte categorie che lo patrocinano, rivolto a conservare proprio ciò che il socialismo intende distruggere, od avviamento graduale al vero « stato socialista »; sui partiti socialisti nazionali che esprimono nelle loro lotte, nei successi ed insuccessi, la vitalità del « socialismo », i suoi contrasti o consensi colle tendenze e la psicologia dei diversi popoli, il riverbero delle varie condizioni politiche economiche e via via, attraverso gli elementi nazionali favorevoli o contrari alla unitaria palingenesi socialista.

Soffermiamoci sul movimento « socialista italiano ».

Tenendo il dovuto conto dello spazio consentito a questa voce in una storia generale del socialismo, lo sviluppo accordatogli è sufficiente ed è sopratutto proporzionato a quello degli altri movimenti nazionali.

Nè si deve dimenticare che il momento, per una indagine più minuta in rapporto all'influenza ed alla posizione del socialismo Italiano nella vita della nazione, non è per motivi ovvii il più propizio.

Non esistono da noi storie del nostro socialismo, complete, collocate adeguatamente nella cornice delle nostre vicende politiche e nazionali, e manca inoltre una forte ed originale produzione scientifica sui problemi dal socialismo impostati.

Gli inizî del « Socialismo » in Italia, sono ricordati in misura bastevole, conformemente alla realtà, e la crescenza del partito socialista, come i più salienti episodi del suo affermarsi, sono rammentati pur essendo solamente sfiorati, con mano esperta fuori di ogni preconcetto.

Per chi abbia vissuto nei periodi di maggiore intensità la vita del Socialismo Italiano, le pagine del Perticone, appaiono certamente scarne, ma solo un critico di poco senso.... critico, potrebbe lamentarne la « rapidità ».

I passaggi dalla nascita alla crescita ed alle sue crisi sono messi in luce quel tanto che basta per destare il desiderio che, appena lo possa, il Perticone scriva una vera storia del socialismo Italiano.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Degno di richiamo per le considerazioni che lo intessono, il capitolo « La crisi del socialismo contemporaneo ». Qui il narratore è superato dal sociologo e dal filosofo essendo unicamente essi che possono scorgere nel fatto storico la crisi, i suoi segni e le sue ragioni.

E' questo il capitolo che più mi premerebbe di « ricapitolare » e non si può, essendo già di suo una sintesi.

Stralcio qualche periodo:

« Considerando la linea di sviluppo del socialismo mondiale, si deve rilevare il tipico orientamento dei paesi industrializzati e portati all'espansione, cioè alla conquista o al mantenimento o alla difesa dei mercati, che è l'orientamento della loro politica generale. Esso si riflette nella politica dei partiti socialisti rispettivamente in Germania, in Inghilterra, in Francia, in Italia, negli Stati Uniti d'America, nel Giappone etc. Questa linea di sviluppo corre parallela alla linea di sviluppo degli stessi interessi industriali, che premono verso la difesa e la conquista, anche militari, di territori e mercati, i quali diano prosperità ai capitalisti, lavoro agli operai.

« Una tale solidarietà era largamente sperimentata nei varî paesi, in cui il collaborazionismo o il riformismo o il paternalismo avevano assunto il programma minimo dei rispettivi partiti socialisti a programma di Governo.

« In tutti i congressi che precedettero, durante circa un decennio, la crisi del 1914, si vedono chiaramente delinearsi le tendenze inconciliabili del socialismo dei paesi ricchi che punta sulla *redistribuzione* dei beni posseduti e del socialismo dei paesi poveri, che avverte l'esigenza e la priorità del problema della *produzione* dei beni.

Sono tendenze lungamente coperte col velo della retorica e con la reticenza e la studiata larghezza delle formule concordate. I gravi marxisti tedeschi si appellano spesso al rispetto di situazioni particolari; gli inquieti teorici francesi, invocano il principio della solidarietà dei « proletari di tutti i paesi » per chiedere la condanna esplicita e unanime del ricorso alla guerra; con esemplare ottusità i laburisti anglosassoni conoscono solo, e a fondo, i problemi del salario, dell'assistenza, dello *standard of living* dei lavoratori, e restano indifferenti di fronte al problema dei rapporti internazionali, che volentieri considerano sotto l'aspetto dello *status quo ante* ».

Le trasformazioni del socialismo, nella ridda degli eventi, sono

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

spiegate in questo capitolo e con esse la presunta abiura di vecchi socialisti vinti dalla realtà, o, la meccanica fedeltà dei mummificatisi in una esteriore coerenza.

E' un mondo che si è svolto sotto gli occhi di molti di noi, sorpresi oggi dal divampare di un incendio annunziantesi il più vasto e terribile.

Alla luce sanguigna della *grande guerra*, il socialismo » venne preso da violenti scossoni e socialisti, combatterono socialisti, nella pretesa gli uni e gli altri di essere i custodi intemerati della sacra fiamma.

Giunto a questo punto il capitolo IX su « La crisi del socialismo contemporaneo », si incrocia col X « Socialismo e Nazionalismo » che ci fa assistere, nel dopo guerra, a due modi di fare il socialismo « quello che guarda l'ideale, saltando la realtà storica, e quello che guarda allà realta storica senza imprigionarsi entro gli schemi ideali ».

Fra questi due modi non rimase più alcuna possibilità concreta di collaborazione.

« Ora, nell'alta temperatura del dopo-guerra, le due posizioni non appariscono solo distanti, e tuttavia nella medesima direzione; ora si dispongono l'una di contro all'altra, in due fronti ostili. Di più: mentre gli uni, gli intransigenti, i socialisti *puri* rinnegavano la guerra che non avevano combattuta, per fare o aspettare la rivoluzione; gli altri, i socialisti e i sindacalisti, che l'avevano combattuta, ne sentivano e dichiaravano tutto il valore rivoluzionario.

« L'unico partito veramente reazionario in Italia è il partito socialista », scriveva Mussolini nel Marzo ''19. « Se alla rivoluzione si andava attraverso la guerra, se la guerra era rivoluzione, il partito socialista italiano maggioritario aveva lavorato per la reazione. Perciò non deve stupire la lotta cruenta, l'urto più che altrove, sanguinoso in Italia tra i « fratelli nemici ». Stupisce l'incomprensione dei dirigenti socialisti, che invocano l'appoggio dello Stato liberale, contro il fascismo, in cui vedevano solo la dittatura e la tirannia. Stupisce l'adesione vile e miope dei ceti agrari, della plutocrazia parassitaria, che affidava al fascismo le esecuzioni e le vendette. Stupisce il non breve accordo di governo tra i partiti cosidetti « nazionali » che parvero alleati o comunque guidati dal fascismo ».

Il Perticone arriva al capitolo fuori numero — Conclusione — che riassume il suo lungo quantunque veloce viaggio.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Egli afferma che la storia del socialismo, lontana e vicina, suscita una folla di considerazioni e di osservazioni fra le quali campeggiano alcune che riepilogherò, non indugiandomi a manifestare — cosa in questa sede senza importanza — il pensier mio.

La dottrina e la prassi del socialismo sono indissolubilmente legate alle situazioni politiche ed economiche sulle quali operano; la decadenza di quelle situazioni, determina la decadenza dei programmi e delle ideologie, *che sembrano ad un certo punto rovesciarsi nei loro* contrari; il passaggio dalle posizioni del socialismo e dello stesso comunismo, a quelle del nazionalsocialismo, *è la prova* storica del legame di cui sopra e *della relatività delle idee e dei giudizi;* la realizzazione processuale dei punti programmatici dei varii partiti socialisti nazionali li porta sopra un piano diverso da *quello in cui,* come partiti della rivoluzione, si erano collocati. L'accrescimento del potere economico del proletariato non può verificarsi senza un accrescimento correlativo del potere politico e la partecipazione a questo potere diventa la premessa per la socializzazione degli strumenti di lavoro.

Lo sviluppo di una legislazione socialista deve portare di conseguenza, il programma enunciato in tale asserzione *dal partito* allo Stato ed infine all'identificazione di Stato e partito.

Siffatta identificazione, spiega la difesa e la restaurazione dello Stato, da parte dei gruppi che se ne sono impadroniti e che provengono dai quadri del socialismo. « Con la conquista del potere pubblico, essi si accorgono di avere attuato quella rivoluzione che avevano attesa e preparata in altra edizione, cioè combattendo contro lo Stato e decretandone la fine attraverso la dittatura temporanea dello Stato-Partito ».

Che ci serba il domani? Come continuerà la « Storia del Socialismo » così efficacemente delineata dal Perticone?

Adolfo Zerboglio

FRANCO BALLARINI: *I movimenti internazionali dei capitali nel dopoguerra.* Giulio Einaudi, editore, Torino 1941-XIX.

Questo libro del Ballarini è uno studio sui movimenti dei capitali in questo ventennio precedente l'attuale guerra; l'A. non si propone lo scopo di aggiungere qualche nuova teoria al fenomeno del trapasso

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

del capitale da paese a paese, ma quello di raccogliere e sistemare i dati più sicuri al fatto medesimo.

Giustamente l'A. ha seguìto un criterio storico-cronologico, e ha trattato la materia sulla base dei movimenti internazionali dei capitali nei rapporti con il principale mercato finanziario, gli Stati Uniti d'America, perchè innanzi tutto gli S. U. in seguito alla guerra mondiale divennero il centro di gran lunga predominante di attrazione e di distribuzione di capitali nel mondo, e poi perchè gli S. U. hanno statistiche più compiute, rigorosamente stabilite ed estese al massimo numero di paesi con cui hanno rapporti economici.

Il Ballarini divide questo ventennio anteriore all'attuale guerra, in 3 epoche, ognuna delle quali è caratterizzata da una certa tendenza nei movimenti internazionali dei capitali.

Il 1° periodo dal 1923 al 1929 è quello dei movimenti prevalentemente normali, ossia di movimenti di capitali a lunga scadenza da paesi che producono risparmio in quantità ritenuta esuberante alle proprie relative esigenze, verso quei paesi nei quali l'altezza del saggio d'interesse (stimolo ad esportare capitale in questi paesi) rileva la relativamente scarsa formazione di risparmio e il fabbisogno non soddisfatto di capitali per industrie o per la ricostruzione dei grandi servizi pubblici.

Gli Stati Uniti si erigono al primo posto tra i paesi esportatori di capitali e la loro attività creditizia si volge di preferenza verso il sud America e verso i paesi europei danneggiati dalla guerra, in specie la Germania.

Dal 1927 incominciarono a prevalere i movimenti di capitali a breve scadenza invece di quelli a lunga scadenza e ciò per la crescente sfiducia dei capitalisti dei paesi europei debitori nella stabilità della struttura economica e politica dei rispettivi paesi.

La situazione per quanto riguarda il mercato dei capitali era nel 1929 caratterizzata dalla contrazione dei prestiti a lunga scadenza da parte dei paesi mutuanti perchè l'espansione dell'attività produttiva in tali paesi e il rialzo speculativo di tutti i valori vi tratteneva i capitali disponibili e ne attirava di nuovi a breve scadenza.

E' la crisi del '29 che dà inizio alle fughe dei capitali causate non più da differenze di saggi d'interessi ma da sfiducia; vengon ritirati capitali da quei paesi la cui stabilità monetaria pareva più gravemente

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

compromessa; come conseguenza ecco che si han numerosi crolli della base aurea. Le difficoltà non riguardano solo i paesi debitori ma anche i grandi mercati finanziari; infatti gli S. U. e l'Inghilterra, mentre risultano creditori di capitali a lunga scadenza, son debitori di capitali a breve scadenza e furon appunto i fortissimi ritiri di fondi a breve scadenza una delle cause che fecer crollare la sterlina nel settembre '31.

Pochi anni, quelli decorsi dal '29 al '32 bastano a trasformare radicalmente la fisionomia del mercato internazionale dei capitali. Al luogo di un ordinario normale movimento dei capitali dai paesi creditori (a basso saggio d'interesse) ai paesi debitori (ad alto saggio) noi assistiamo al crollo dei rapporti internazionali: la fiducia dei capitalisti nei paesi debitori vien meno, sia per la crisi dei prezzi che inaridisce i mezzi di pagamento delle annualità di interessi e di ammortamento a disposizione dei paesi debitori sia per la fiducia venuta meno nella stabilità politica da taluno di essi; le emissioni di prestiti esteri e i finanziamenti esteri a lunga scadenza nei paesi creditori cessano. Questi rivolgono i capitali propri, la cui formazione del resto grandemente diminuisce, ad alimentare il fabbisogno interno.

Il periodo che si inizia con il 1933 è dominato quasi esclusivabente da movimenti anormali di capitali.

Sullo sfondo di una progressiva contrazione degli scambi commerciali, effetto della crisi e della politica economica e doganale di quasi tutti i paesi, e di una progressiva e forte diminuzione dei movimenti di capitali, si osservano flussi e riflussi spesso rilevanti di capitali e di oro, determinati essenzialmente dalla sfiducia nella stabilità di queste o di quelle monete o dal timore di agitazioni politiche.

Nella conclusione l'A. traccia le cause che han fatto prevalere i movimenti anormali dei capitali su quelli normali in questo ventennio, e dice che i consumi di guerra e l'arresto di tanta parte della produzione europea nel periodo 1915-1918, costrinsero i belligeranti a larghi acquisti di merci sul mercato americano senza possibilità di riequilibrare la bilancia con ricambio di merci e servizi e ridussero i paesi compratori ad effettuare il saldo mercè accensione di debiti; la situazione peggiorò nel dopoguerra: l'economia americana si era attrezzata sulla base di una grande produzione di massa a bassi costi, mentre l'esuberante produzione di materie prime ne deprimeva i prezzi; al

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

contrario in Europa il perfezionamento degli impianti non si era sviluppato con pari rapidità; di più barriere doganali, lotte sociali ed attriti internazionali mantenevano in posizione di sfavore le attività produttive ritardando quel flusso di prodotti che avrebbe potuto ristabire l'equilibrio turbato e alleggerire la posizione debitoria dei paesi europei.

Il protezionismo americano fece il resto nell'ostacolare la naturale sistemazione. I movimenti di capitali verificatisi fino allo scoppio della crisi non fecero che aggravare lo squilibrio esistente, sia perchè in gran parte costituiti da trasferimenti obbligatori nel tempo (debiti di guerra), senza aver riguardo alle mutevoli possibilità offerte dalla bilancia delle merci e dei servizi e quindi alla disponibilità di divise, sia per la loro entità rispetto alle masse degli scambi con l'estero, sia infine per la mole degli investimenti a breve scadenza, troppo sensibili all'azione di ogni causa, politica ed economica di perturbazione.

Queste circostanze doveano fatalmente minare la base di sicurezza e di fiducia sulla quale è fondata la stabilità monetaria e portare al caos nel movimento dei capitali.

L'A. mette poi in rilievo i danni enormi dei trasferimenti anormali dei capitali e osserva che i trasferimenti che eccedono il risparmio disponibile costituiscono ragioni di turbamento nell'economia del paese che li esporta perchè impongono improvvise ed eccezionali esportazioni di merci a danno del paese esportatore e a danno, in molti casi anche del paese importatore le cui industrie devono subire gli effetti di questa nuova concorrenza.

Qualora i trasferimenti sian molto rilevanti si deve ricorrere all'oro intaccando la stabilità della moneta di ambo i paesi esportatore ed importatore del primo perchè la base aurea della moneta fiduciaria diventa troppo esile, del secondo per il pericolo inflazionistico. Quando poi si tratti di capitali in fuga o a breve scadenza, al paese che li importa incombe sempre la minaccia del loro ritiro e perciò non possono essere impiegati in modo permanente. Da questi movimenti si possono perciò generare nuove politiche di sterilizzazione del metallo aureo da parte delle Banche centrali e di tesaurizzazione da parte dei privati.

Dopo aver accennato alla guerra attuale come sbocco fatale della politica economica e monetaria prevalsa nell'ultimo decennio, l'A. si domanda se potrà ancora esistere la differenza fra movimenti normali

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e anormali dei capitali nel mondo economico di domani nel quale l'impiego del risparmio e perciò i movimenti dei capitali verso questo o quel ramo produttivo all'interno o all'estero saran controllati dallo Stato; ed osserva che è la fiducia pubblica nel buon uso del risparmio da parte degli organi dello Stato il fattore che farà affluire risparmio alle Banche; nel caso invece che manchi questa fiducia pubblica, non essendo possibile la fuga all'estero del denaro, la reazione dei risparmiatori fatta astrazione del tesoreggiamento clandestino in oro e in altri oggetti preziosi, potrà esser quella del non risparmio, quella della preferenza da darsi ai beni presenti in confronto ai beni futuri. Nulla di più pericoloso per l'avvenire della Società, perchè non esiste alcuna società per quanto solida e ricca, nella quale in un decennio di mancata ricostituzione ed incremento dei capitali esistenti, la ricchezza accumulata in passato non tenda fatalmente al nulla.

Alfonso Musone

Fr. v. Gottl-Ottlilienfeld, *Wirtschaft als Wissen, Tat und Wehr*. Berlin, Junker und Dünnhaupt, 1940, un vol. in 8° di 97 pp.

Quasi a riposarsi della fatica costruttiva di una nuova concezione metodologica della economia (che altra volta abbiamo tentato di riassumere in questa Rivista [1]), il Gottl Ottlilienfeld, accanto alle opere di maggior impegno e di più vasto respiro, ama affrontare temi e problemi particolari, ma sempre di interesse attuale, in saggi minori che poi raccoglie in agili volumi. Così nell'ultimo suo scritto, *Wirtschaft als Wissen, Tat und Wehr* l'autarchia nel quadro della economia mondiale, e la economia di preparazione alla guerra sono l'argomento di due saggi, dove, secondo lo stile gottliano, non si espongono fatti, ma si raffinano idee: aspetti cioè particolari della vita economica di una nazione sono concettualmente coordinati ai motivi fondamentali dell'attività economica, e saldati alla logica unitaria del sistema. Precede un interessante « panorama » — notevole anche per le ricchissime note bibliografiche — della teoria economica più recente, e chiude il volume un'appendice che contiene il programma di lavoro dettato dal Gottl per l'istituto di ricerche di teoria economica istituito a Graz nel 1940.

g. br. p.

---

(1) Vedi *Archivio di Studi Corporativi*, gennaio 1941.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

MARIO GIANTURCO - *Lineamenti della nuova Europa* - Milano, F.lli Bocca ed., 1941-XX.

Ci eravamo messi a leggere questo libretto di Mario Gianturco con un certo interesse, poi che l'indice era del tutto promettente; ma sono bastate le prime venticinque pagine per deluderci compiutamente. Tuttavia, che tale è il compito di un recensore onesto, ci siamo imposti una completa lettura dell'opuscolo, e ne abbiamo tratto infine delle conclusioni ben modeste e piene comunque di interrogativi dubbiosi. E' da un certo tempo a questa parte che le nostre librerie pullulano di libelli di simile argomento dei quali ad ogni modo preferiamo dire quello che non pensiamo; non sappiamo se si tratti di pudore o di buon senso, ma almeno taluni di questi improvvisatori hanno, se non altro, avuto l'avvertenza di limitare i loro fini in quel vago campo dove difficilmente si distingue il lecito dall'illecito: ciò è a dire avvertivano chiaramente che il principale dei loro intenti era quello propagandistico. Il Gianturco invece pubblica in una collezione, testè iniziata, di studi e ricerche per l'ordine nuovo. Noi, a questo punto, confessiamo candidamente di non riuscire a capire (ohi gli studi!) che contributo possa portare al nuovo ordine una raccolta di articoli divulgativi e non tutti felici. Sta di fatto che per tutte le centocinquanta e più pagine circola un'atmosfera che, sia detto senza offesa a questa innocua categoria di professionisti, puzza eccessivamente di giornalistico.

Ed ecco uno dei primi interrogativi: cosa c'entra Dante? a parte il fatto che nè l'omaggio del Gianturco nobilita Dante, nè il menzionarlo intrudendolo nella trattazione giova gran che all'opera del Gianturco. Si dovrebbe, seriamente, pagare una tassa, e fortissima, tutte le volte che si fanno certi nomi: finirebbe una buona volta almeno l'andazzo di scomodare a sproposito gli spiriti magni, i « genii della stirpe ». Ma passi: visto che il Gianturco ha tutta una sua mania per Dante (lo ficca anche nei titoli dei suoi capitoletti: « fra i morti che mai non fur vivi »). I primi capitoli sono una superficialissima storia dell'idea di un'Europa unitaria, nella quale, tra grandi lacune, si arriva più o meno episodicamente fino al fallimento del movimento Briand e di Paneuropa, narrato con gusto più che altro anedottico. In tutto questo lungo corso di vicende, che culmina nel 1930, Dante fa un po' da « deus ex machina » della nuova Europa unitaria, con quanto di artificioso non stiamo a dirlo. Negli altri capitoli, poi, non si fa che ripetere il

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

racconto di situazioni arcinote, e da gran tempo, senza nemmeno tentare di approfondire alcuni tra i punti più interessanti come la crisi creditizia polarizzatasi, nel 1930, attorno alle banche tedesche, l'inflazione in materia di credito praticata dagli U. S. A., la politica dei contingentamenti francesi e la crisi. E' una raccolta di ritagli nella quale circolano qua e là idee ormai divenute illustri come quelle di Mein Kampf (vedi una frase tipica a pag. 59: « un'Europa balcanizzata »), o come quelle ormai celebri di Hoiljer, di Keynes; sarebbe stato utile inoltre chiarire l'interessantissimo concetto di « spazio vitale », e, per esempio, in cosa differisce la futura collaborazione economica europea dalla vecchia idea smithiana di divisione internazionale del lavoro. Si parla invece molto a lungo di materie prime, questione ormai tanto trattata e diffusamente, da parere assai da vicino simile a quella celebre di Vogt sul colore della barba dell'imperatore.

Può esser che talora scrivere una recensione sia anche affine a correggere un compito di scuola, ove in più si rende ragione dei segni fatti, per disteso. E diamo ragione dunque di alcuni. Il Gianturco dice a proposito di materie prime: « le materie prime sono, come è noto, dei beni, che dobbiamo alla natura, ma che non hanno subito trasformazioni e non sono stati ancora lavorati » (pag. 62). E sta bene, ma allora se vale questa definizione come mai elenca a pag. 65 fra le materie prime, che il Belgio ricavava dal Congo, il radio? Il radio è al più un elemento e i suoi minerali sono precisamente quelli dell'uranio già precedentmente elencati dall'autore e allo stesso titolo. Così pure a pag. 64 troviamo elencati quasi di seguito, tra le materie prime, il ferro, la ghisa e l'acciaio. Non vi pare che sia un po' come un « potebam » in un compito di terza liceale? e dire che l'autore si è a lungo occupato della questione delle materie prime. Così ancora incidentalmente osserviamo che il titolo del libro celebre di Grozio non è « De iure pacis ac belli » (pag. 5) quanto piuttosto: « de iure belli ac pacis ». Ma di fronte a ben altri difetti, queste sono inezie, piccolezze. Sta di fatto dunque che questo libretto è completamente fallito in ogni sua parte, là dove nelle migliori è esso stesso un deposito di materie prime che l'autore riceve senza elaborare.

Natale Campagnola

VITTORIO EMANUELE BIBLIOTECA ROMA

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE

ALATI MAZZINI: *L'art. 545 del nuovo Cod. proc. civ. e la legge 30 Giugno 1908, n. 335, sull'impignorabilità della retribuzione dei lavoratori, in relazione al concetto di servizio di «pubblico interesse* (estratto) — Roma, 1941 - XIX.

ALATI MAZZINI: *Il datore di lavoro minorenne nelle controversie del lavoro* (estratto) — Milano, 1941-XIX.

BALLARINI FRANCO: *I movimenti internazionali dei capitali nel dopoguerra* — Torino, G. Einaudi ed., 1941 - XIX.

BANDINI VALENTINO: *Questioni sull'applicazione del sabato fascista* (con «*Postilla*» di Natale Enrico Sala) (estratto) — Milano, 1941 - XIX.

BATTAGLINI ERNESTO: *Inosservanza di contratto collettivo ed ammissibilità del giuramento decisorio* (estratto) — Milano, 1940-XVIII.

CABIATI ATTILIO: *Il sistema aureo e il fondo di conguaglio dei cambi* — Torino, G. Einaudi ed., 1940 - XVIII.

CHIAPPELLI UMBERTO: *A proposito di decimi addizionali nelle pensioni di invalidità e vecchiaia* (estratto) — Milano, 1940-XVIII.

COCO NICOLA: *Salario inferiore al minimo e giuramento decisorio* (estratto) — Milano, 1940-XVIII.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

COLITTO FRANCESCO: *Ancora della natura giuridica degli accordi collettivi economici e della loro inderogabilità* (estratto) — Milano, 1941-XIX.

CRISCUOLO D'ORIA FILIPPO: *Minimo di retribuzione fissato da contratto collettivo in relazione alla maggiore o minore anzianità « professionale » del dipendente, e mancata conoscenza da parte del datore di lavoro, di tale « effettiva » anzianità* (estratto) — Milano, 1941 - XIX.

DA MOTTA VEIGA ANTONIO JORGE: *A economia corporativa e o problema dos preços* (*ensaio de teoria econòmica*) — Lisboa 1941, Sociedade Astoria Lda Artes Graficas.

DOLMETTA ADOLFO: *Effetti della procedura della liquidazione coatta amministrativa per le imprese di assicurazione e di credito* (estratto) — Roma, 1940-XVIII.

GATTESCHI EMANUELE: *I nuovi compiti della Cassazione circa la violazione di norme collettive* (estratto) — Milano, 1941-XIX.

GIANTURCO MARIO: *Lineamenti della nuova Europa* — Milano, F.lli Bocca ed., 1941-XX.

MONTEL ALBERTO: *L'errore in cui sia incorso l'organo di conciliazione ed i suoi effetti sulla transazione* (estratto) — Milano, 1941-XIX.

MONTEL ALBERTO: *Sull'assorbimento del compenso per ferie non godute nella indennità di mancato preavviso* (estratto) — Milano, 1941-XIX.

PAGNOTTA GUIDO: *Ancora sulle controversie fra aziende municipalizzate e loro dipendenti* (estratto) — Milano, 1941-XIX.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Papeschi Rodolfo: *Sulla garanzia di un minimo di retribuzione nei rapporti di lavoro subordinato* (estratto) — Milano, 1941-XIX.

Pittaluga Giovanni: *È l'accordo economico collettivo un atto complesso?* (estratto) — Alessandria, 1941-XIX.

Rossotto Camillo: *La redenzione della terra in terra somala e l'autarchia. L'opera dell'A. R. il Duca degli Abruzzi* — Torino, Stabil. Grafico Moderno G. Volante, 1940-XVIII.

Sega Carlo: *In tema di sindacato di legittimità sul contratto collettivo di lavoro* (estratto) — Milano, 1940-XIX.

Direttore: Carlo Alberto Biggini

Redattore capo responsabile: Eugenio Massart

Proprietà letteraria riservata